

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 24 SETTEMBRE 2014

n. 133



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1784

Piano Forestale regionale - “Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014-2020”.

Pag. 34480

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1785

Legge regionale 13/03/2012 n. 4, artt. 2 e 3. - Nuova perimetrazione dei Consorzi di bonifica commissariati Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi - Proposta - 1ª fase - Elenco n. 143/A.

Pag. 34482

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1786

L.R. n. 45 del 30/12/2013, art. 42 - Piani di gestione del servizio irriguo da parte dei Consorzi di Bonifica - Elenco n. 144/A.

Pag. 34493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1787

Art. 6 - comma 2 - della Legge regionale 4/2012 - Convenzione Regione/Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per la gestione della rete idraulico - scolante della “Conca di Taranto”.

Pag. 34504

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1788

PO FESR 2007-2013. Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI. Approvazione dello schema di accordo di finanziamento redatto ai sensi degli artt. 43 e ss. del regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione e ss.mm.ii. e piano delle attività tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo spa.

Pag. 34509

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1789

Rimodulazione tipologia prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.R. n. 833/1978 da parte dell'Associazione “La Nostra Famiglia”, con sede in Ostuni alla via Dei Colli 5/7.

Pag. 34637

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1790

Variazione al Bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art. 42 - L.R. n. 28/01 e art. 12 - L.R. n. 46/13 - Iscrizione somma relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Anni 2014-15.

Pag. 34643

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1791

D.G.R. n. 887 del 09-05-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branca di Patologia Clinica.

Pag. 34646

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1792

D.G.R. n. 1179 del 12-06-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branche a visita.

Pag. 34660

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1793

D.G.R. n. 888 del 09-05-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branca di radiodiagnostica e medicina nucleare.

Pag. 34674

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1794

D.G.R. n. 889 del 09-05-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branca di medicina fisica e riabilitativa.

Pag. 34688

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1795

DGR 7 agosto 2012, n. 1668 - Modifiche schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78).

Pag. 34702

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1784

Piano Forestale regionale - "Aggiornamento Linee guida 2005-2007 ed estensione validità alla programmazione forestale 2014-2020".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari responsabili di Alta Professionalità "A.P. "Raccordo Politiche Forestali" -dott. Vincenzo Di Canio, A.P."Servizio di Coordinamento - Raccordo Funzionale ed Organizzativo"- dott.ssa Daniela Volpe, confermata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, dott. Pasquale Solazzo, e dal dirigente del Servizio Foreste, ing. Emanuele Giordano, riferisce.

il Reg. CE 1974/2006, Allegato II, punto 5.3.2.2, prevede la predisposizione di piani forestali regionali oltre che di piani di protezione dagli incendi boschivi;

il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, recante norme di orientamento e modernizzazione del settore forestale, che all'art. 3, comma 1, affida al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ciascuno per quanto di propria competenza, l'incarico di emanare indirizzi in materia forestale, in relazione alle quali le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza, attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali;

la convenzione sulla diversità biologica, sottoscritta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, ha sancito la tutela della diversità biologica, nell'espressione delle varietà di tutti gli organismi viventi negli ecosistemi del pianeta, al fine di garantire l'uso sostenibile dei componenti biologici nonché dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche a

livello globale e di assicurare la conservazione delle biodiversità in situ ed ex situ.

nel corso della sesta conferenza delle parti firmatarie della convenzione sulla diversità biologica, tenutasi all'Aja nel 2002, è stata adottata la decisione VI/22 che nell'allegato I definisce un programma di lavoro per la conservazione della diversità biologica forestale, considerata elemento insostituibile per la complessiva conservazione della diversità biologica anche in relazione al rapporto foreste - clima e ribadisce l'importanza della gestione forestale sostenibile;

la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottata a New York il 9 maggio 1992, ed il protocollo di Kyoto del dicembre 1997 che ne rappresenta uno degli strumenti attuativi, riconosce alle foreste un ruolo significativo nelle politiche di stabilizzazione del clima per la loro capacità di fissazione del carbonio;

l'Italia, aderendo al processo Paneuropeo delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (MCPFE), ha fatto proprio il concetto di gestione forestale sostenibile (GFS) così come definito dalle risoluzioni di Strasburgo (1990), Helsinki (1993), Lisbona (1998) e Vienna (2003) ed in particolare dalla risoluzione H1 di Helsinki del 1993, promuovendo una «gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo tali da mantenere la loro diversità biologica, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, adesso e in futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale tali da non comportare danni ad altri ecosistemi»;

l'art. 3, punti 1 e 2, del D.L.vo 227/01, prevede che le Regioni promuovano la pianificazione forestale per la gestione del bosco e definiscano la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione e il riesame periodico di propri piani forestali;

la Giunta regionale, con Deliberazione del 28/12/2005, n. 1968, ha approvato il "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007", presupposto per l'elaborazione di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi di pianificazione forestale regionale;

il predetto Piano tiene conto della multifunzionalità del bosco e risulta rispondente agli obiettivi strategici e agli indirizzi internazionali, comunitari e nazionali per una gestione sostenibile degli ecosistemi forestali finalizzati al:

1. mantenimento e appropriato sviluppo delle risorse forestali e loro contributo al ciclo globale del carbonio;
2. mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale;
3. mantenimento e promozione delle funzioni produttive delle foreste (prodotti legnosi e non);
4. mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali;
5. mantenimento e adeguato sviluppo delle funzioni protettive nella gestione forestale (in particolare suolo e acqua);
6. mantenimento di altre funzioni e condizioni socioeconomiche.

la Giunta regionale ha esteso la validità del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005 - 2007" agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 rispettivamente con le Deliberazioni del 08.04.2008 n. 522; del 04.06.2009, n.945, del 23.02.2010, n. 450 e del 22/02/2011 n. 234;

la Giunta regionale, con Deliberazione del 23/03/2010 n. 859 ha affidato alla Facoltà di Agraria - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali - dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", la redazione di uno "Studio di revisione e di aggiornamento del Piano forestale regionale, sulla base della Programmazione forestale contenuta nel Programma di sviluppo rurale della Puglia, riferito al periodo 2007-2013", propedeutico al "nuovo" Piano Forestale Regionale;

la Giunta regionale, ancora, con Deliberazione del 26/10/2010, n.2250 ha fornito indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree protette e nei Siti Natura 2000, nelle more del "nuovo" Piano Forestale Regionale;

la Giunta regionale, con Deliberazione del 01/07/2013, n.1189 ha approvato lo studio, redatto dall'AIPIN, "Linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica nella Regione Puglia";

la Giunta regionale, con Deliberazione del 17/12/2013, n. 2485 ha preso atto dello studio di aggiornamento del Piano Forestale Regionale sulla base della programmazione forestale contenuta nel Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia, redatto dall'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali (oggi, Diparti-

mento di Scienze Agroambientali e Territoriali - DISAAT), dal titolo: "Studio del Piano Forestale Regionale";

Lo studio commissionato, consegnato e trattenuto agli atti d'Ufficio, si compone delle seguenti parti:

Parte prima: Le tematiche introduttive (Impostazione e conduzione dello studio);

Parte seconda: Il comparto forestale pugliese all'attualità (analisi dell'ambiente naturale; delineazione dell'ambiente demografico ed economico dei territori montani; azioni dello Stato, della Regione Puglia e delle Comunità Montane a favore della vegetazione forestale; assetto strutturale dei popolamenti arborei e arborescenti, funzioni svolte dalle comunità forestali e loro influenza sull'economia rurale);

Parte terza: Il comparto forestale pugliese in prospettiva futura (azioni strategiche; azioni divulgative, partecipative e consensuali).

Il suddetto studio consiste in una vera e propria rielaborazione e non già in una revisione ed aggiornamento del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007", conservando integre, quest'ultimo, gran parte delle proprie linee programmatiche e di indirizzo forestale;

Considerato che

Il Regolamento UE 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale impone che "La misura a favore del settore forestale deve tener conto degli impegni assunti dall'Unione e dagli Stati membri in sede internazionale e basarsi sui piani forestali adottati dagli Stati membri a livello nazionale o regionale o su strumenti equivalenti, a loro volta ispirati agli impegni contratti nelle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa"; il finanziamento comunitario delle misure forestali, quindi, è subordinato a programmi o piani forestali vigenti durante il periodo di programmazione 2014-2020;

Rilevata comunque la necessità di assicurare la continuità amministrativa delle iniziative avviate ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché dell'attuazione delle misure forestali all'interno del redigendo Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020;

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

In relazione a quanto sopra si propone alla Giunta regionale di:

- Estendere la validità al periodo 2014-2020, del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007", approvate con propria Deliberazione n. 1968 del 28/12/2005, integrato con lo "Studio del Piano Forestale Regionale", redatto dall'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali (oggi, Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali - DISAAT), di cui alla propria Deliberazione n. 2485 del 17/12/2013;
- Disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Foreste, dello "Studio del Piano Forestale Regionale", sul sito internet della Regione Puglia, alla Sezione Foreste;

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali e dal dirigente del Servizio Foreste;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di estendere la validità al periodo 2014-2020, del "Piano forestale regionale: linee guida di programmazione forestale 2005-2007", approvate

con propria Deliberazione n. 1968 del 28/12/2005, integrato con lo "Studio del Piano Forestale Regionale", redatto dall'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali (oggi, Dipartimento di Scienze Agroambientali e Territoriali - DISAAT), di cui alla propria Deliberazione n. 2485 del 17/12/2013;

- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Foreste, dello "Studio del Piano Forestale Regionale", sul sito internet della Regione Puglia, alla Sezione Foreste;
- di disporre a cura del Segretariato Generale della Giunta la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6, lettera e, Legge Regionale 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1785

Legge regionale 13/03/2012 n. 4, artt. 2 e 3. - Nuova perimetrazione dei Consorzi di bonifica commissariati Arneo, Stornara e Tara, Terre d'Apulia, Ugento Li Foggi - Proposta - 1ª fase - Elenco n. 143/A.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

La legge regionale n. 4 del 13 marzo 2013, recante "Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica", pone in capo alla Regione e ai Consorzi di bonifica una pluralità di adempimenti tra di loro collegati.

Nello specifico, l'articolo 2 della citata legge prevede che la Regione "individua gli ambiti territoriali denominati <comprensori di bonifica>", sul presupposto che "tutto il territorio regionale è classificato

di bonifica" e che "può escludere parti di esso per i quali non ritenga necessario estendere l'azione di bonifica".

Propedeutico al progetto della delimitazione - che la legge prevede basata su:

- a) omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico ed idraulico;
- b) necessità del territorio di azioni e interventi per le finalità dell'art. 1;
- c) idoneità a soddisfare le esigenze di interventi connessi al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
- d) idoneità a garantire organicità di azioni e di interventi, funzionalità operative ed economicità di gestione;

è il coinvolgimento delle "organizzazioni professionali agricole, organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e Unione regionale delle bonifiche".

La Giunta regionale, su proposta del Servizio dichiarato competente a "garantire unitarietà, organicità, efficacia ed efficienza alla programmazione e all'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio pugliese", ha adottato la deliberazione n. 857 in data 3 maggio 2013 nella quale viene significativamente rappresentato che:

"Propedeutica ad ogni attività è la definizione dei comprensori di bonifica che possono rimanere tali quali ovvero essere modificati in relazione a parametri di maggiore e migliore identificazione. Vertendosi materia idrica e/o idraulica, si ritiene opportuno utilizzare parametri scientifici e/o studi di settore a disposizione. A tal fine soccorre la "Carta Idrogeomorfologica del territorio pugliese", redatta dall'Autorità di Bacino della Puglia, quale parte integrante del quadro conoscitivo del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adeguato al Decreto Legislativo 42/2004, attraverso la quale individuare il bacino imbrifero e le unità fisiografiche idrografiche. Siffatta ipotesi applicativa di ripermimentazione dei comprensori di bonifica può garantire sia l'omogeneità territoriale sotto il profilo idrografico e idraulico sia l'organicità di azioni e di interventi sotto il profilo funzionale, operativo e di gestione."

L'articolo 2 va correlato all'articolo 3 che, al comma 1, prevede che, per ciascun comprensorio, il consorzio di bonifica territorialmente competente

predispone un piano generale di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, quale strumento programmatico che individua le linee di azione necessarie a perseguire le finalità di sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, provvista, razionale utilizzazione e tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, deflusso idraulico, conservazione e difesa del suolo, salvaguardia e valorizzazione dello spazio rurale e dell'ambiente.

Con la richiamata deliberazione n. 857/2013 la Giunta regionale, intendendo agevolare e accelerare il procedimento dell'aggiornamento e della materiale redazione del Piano generale di bonifica (atto a valle della delimitazione territoriale comprensoriale), ha altresì determinato di mettere a disposizione di ciascun singolo Consorzio un contributo omnicomprensivo di €. 40.000,00, oltre IVA se dovuta.

Per completezza di informazione va precisato che il Piano di Bonifica dà luogo al Piano di classifica che individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica e stabilisce gli indici per la determinazione dei contributi, necessari per l'autosostentamento e autosufficienza dei Consorzi tutti, obiettivo finale per il quale la Regione sta ponendo in essere e approfondendo ogni sforzo, politico e finanziario.

La Giunta regionale, con le deliberazioni nn. 1146 - 1147 - 1148 e 1149 tutte assunte in data 18 giugno 2013, ha approvato i nuovi Piani di classifica dei Consorzi Commissariati, mentre con la deliberazione n. 1150 del 18 giugno 2013 ha approvato le linee guida per la redazione del Piano di riparto degli oneri da applicare alla contribuzione consortile secondo i parametri tecnici definiti dal Piano di Classifica.

Il competente Servizio Regionale ha richiesto la collaborazione tecnica dell'Autorità di Bacino per individuare le unità fisiografiche idrografiche presenti nel territorio della Regione, documentazione ritenuta di base per la delimitazione dei confini comprensoriali, al fine di adempiere al dettato legislativo che richiede venga garantita sia l'omogeneità territoriale sia l'organicità delle azioni e degli interventi.

Detta documentazione è stata consegnata, in apposita seduta tecnica, dall'Autorità di Bacino a tutti i sei Consorzi di bonifica (Arneo - Capitanata - Gargano - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento - Li Foggi) alla fine del mese di settembre 2013.

Conseguentemente e in particolare per i n. 4 Consorzi commissariati (Arneo - Stornara e Tara - Terre d'Apulia - Ugento Li Foggi), il Commissario straordinario unico, incaricato della loro gestione, ha provveduto con propri atti ad affidare:

- al R.T.I. "Agriconsulting s.p.a. (mandataria) - dott. Donnini Leonardo (mandante)" l'incarico della redazione del Piano comprensoriale del Consorzio di Arneo (deliberazione n. 215/2003 del 17/12/2013) e del Consorzio Ugento Li Foggi (deliberazione n. 327/2013 del 17/12/2013);
- alla società "Nordest Ingegneria s.r.l." l'incarico della redazione del Piano comprensoriale del Consorzio Stornara e Tara (deliberazione n. 508 del 19/12/2013) e del Consorzio Terre d'Apulia (deliberazione n. 526 del 13/12/2013).

Tale azione amministrativa, fissata dalla Giunta regionale attraverso la più volte citata deliberazione n. 857/2013, non può essere disgiunta dagli indirizzi fissati con la deliberazione n. 1151 in data 18 giugno 2013 allorquando la stessa Giunta regionale, per la definizione del piano di risanamento e di riorganizzazione degli Enti consortili, ha richiesto all'Assessorato alle Risorse Agroalimentari di formulare "un progetto di nuova delimitazione dei comprensori di bonifica del perimetri consortili dei consorzi commissariati ovvero una proposta di riorganizzazione funzionale che consenta ugualmente di raggiungere i medesimi obiettivi".

Per effetto di quanto sopra, il Commissario Unico ha altresì richiesto alle Società innanzi indicate (R.T.I. "Agriconsulting s.p.a. (mandataria). dott. Donnini Leonardo (mandante)" e "Nordest Ingegneria s.r.l.") di proporre una ridelimitazione dei perimetri dei soli Consorzi commissariati, ipotizzando così comprensori da gestire da parte di soggetti giuridici generati per fusione e/o incorporazione degli attuali Consorzi di Bonifica.

Le due Società hanno presentato una proposta congiunta con la quale, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'art. 2 della L.R. n. 4/2012, hanno previsto tre nuovi perimetri consortili con ipotesi di fusione/incorporazione degli attuali quattro Consorzi.

I dati di partenza -che, si ricorda, hanno per oggetto ambiti territoriali ricadenti nel territorio in riva destra idraulica del fiume Ofanto- sono riportati nel seguente quadro riepilogativo:

Denominazione attuale comprensorio	Superficie (Ha)
Arneo	253.008,89
Stornara e Tara	140.790,65
Terre d'Apulia	568.607,54
Ugento Li Foggi	189.471,29
Territorio non classificato	61.939,66
TOTALE	1.213.818,03

Orbene, la proposta finale (tale dopo molteplici affinamenti conseguenti anche al tavolo tecnico di cui si dirà in appresso), trasmessa al Commissario Straordinario Unico con accompagnatoria n. 352/2014 e poi inoltrata al direttore dell'Area per le Politiche per lo sviluppo rurale e per ultimo con nota n. 578/2014 del 13/06/2014, prevede la ripartizione del territorio pugliese a destra dell'Ofanto nei tre comprensori denominati "Puglia Centrale" - "Salento" - "Taranto -Brindisi".

Le due Società fondano l'ipotesi ripartitiva sulla base dei seguenti criteri:

- definizione del perimetro consortile secondo le linee spartiacque dei bacini;
- inclusione, per coerenza tecnica e legislativa, di aree e territori ad oggi non classificati e quindi esclusi dai limiti consortili, in quanto rientranti nei bacini idrografici;
- inclusione, per ulteriore coerenza tecnica, dell'Unità Territoriale Omogenea (UTO) all'interno dello stesso comprensorio, non più frazionata in comprensori consortili differenti, come ad oggi rilevabile;
- inclusione delle opere e delle reti irrigue costituenti un unico impianto nello stesso comprensorio, prevedendo anche opere oggetto della l.r. 36/2012 e s.m.i. oggi resesi disponibili per effetto della soppressione delle Comunità Montane. L'elenco di dette opere sarà definito con apposito successivo provvedimento, nei termini fissati dall'art. 29 della l.r. 26/2013 di integrazione della l.r. n. 36/2012;
- inclusione di territori oggi esclusi, per l'effetto normativo della l.r. 4/2012 e per l'effetto tecnico attesa riconducibile alla presenza di bacini endo-

reici e al reticolo idrografico oggetto di interventi di salvaguardia;

- organicità di azioni e di interventi, funzionalità operativa ed economicità di gestione, anche attraverso l'adozione di centri di costo, di Enti distinti e autonomi.

Si perviene così alla seguente proposta:

Denominazione attuale comprensorio	Superficie (Ha)
Puglia Centrale	507.734,50
Taranto - Brindisi	282.701,46
Salento	423.382,07
Territorio non classificato	0,000
TOTALE	1.213.818,03

Le 5 planimetrie, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante, definiscono:

- Tav. 1 - l'intero territorio della Regione;
- Tav. 2 - il territorio a Nord (riva sinistra idraulica) del fiume Ofanto;
- Tav. 3 - il territorio "Puglia centrale";
- Tav. 4 - il territorio "Salento";
- Tav. 5 - il territorio "Taranto - Brindisi".

Nelle planimetrie sono riportati e individuati, a titolo esemplificativo, solo i limiti amministrativi comunali interessati e non già i punti georeferenziati, atteso che è in corso la definitiva perimetrazione che, basata sui bacini idrografici, deve essere trasposta "a terra" e quindi identificata mediante strade, fabbricati e indizi certi che localizzino il limite in maniera inequivoca.

In attuazione dell'art. 2, comma 2, della l.r. 4/2012, la proposta è stata portata all'attenzione delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative e dell'Unione regionale delle bonifiche, quest'ultima parte attiva e di coordinamento con i Consorzi tutti sin dagli inizi del percorso amministrativo sin qui delineato.

I soggetti interpellati, nell'incontro in data 12/05/2014, hanno sostanzialmente condiviso i presupposti e l'impianto tecnico delle ripermetrazioni

consortili, pur con le precisazioni e i distinguo riportati nel dettaglio nel verbale della seduta, trattenuto agli atti d'ufficio.

In quella sede, va precisato, è stato richiesto di approfondire la proposta presentata, tentando - lasciando inalterati i presupposti tecnici di base - di ampliare il comprensorio consortile "Stornara e Tara". L'approfondimento è stato eseguito pervenendo ai limiti comprensoriali già sopra riportati e ricadenti nel territorio ridenominato "Taranto - Brindisi".

Espletato il passaggio della concertazione con le Organizzazioni di categoria, è poi previsto dal ripetuto art. 2, comma 1, che sia sentita la competente Commissione Consiliare.

Tutto ciò premesso si propone, ai sensi dell'art. 2, co.1, della l.r. 28/2012, di:

- individuare quali <comprensori di bonifica> quelli che, denominati "Puglia Centrale" - "Salento" - "Taranto - Brindisi", sono definiti dagli ambiti territoriali ripermetrati nelle Tavole nn. 3, 4 e 5, allegate alla presente per farne parte integrante;
- dare atto che le tavole in questione riportano a titolo esemplificativo i limiti amministrativi comunali interessati e non già i punti georeferenziati trasposti "a terra", da identificare, successivamente, mediante strade, fabbricati e indizi certi che localizzino il limite in maniera inequivoca. Le planimetrie georeferenziate saranno oggetto di adozione da parte del dirigente del competente Servizio Regionale, atteso che trattasi di mero atto di esecuzione della presente deliberazione;
- dare altresì atto che, con appositi provvedimenti, saranno individuati e definiti quei beni che - costituiti da opere e reti irrigue ovvero reti scolanti - possono essere fungibili da parte dei Consorzi e rivenienti:
 - dalle sopresse Comunità Montane, con riferimento all'art. 29 della l.r. 26/2013 di integrazione della l.r. n. 36/2012;
 - dalle opere che, costituendo la rete scolante e classificati o meno "corsi d'acqua pubblici", intestate al Demanio regionale - Ramo bonifica risultano trasferiti dallo Stato alla Regione per effetto del d.P.R. 11/72, del d.P.R. 616/77 e dal d.lgs. 85/2010;
- dare ancora atto che il presente provvedimento afferisce al territorio regionale in riva destra

idraulica del fiume Ofanto e che con ulteriore successivo provvedimento sarà oggetto di decisione la proposta per il territorio regionale in riva sinistra idraulica del fiume Ofanto;

- dare atto che il presente provvedimento determina effetti sui Piani di Classifica approvati ma che, per effetto del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 4/82 "sino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'art. 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni di legge". In sostanza le modifiche introdotte per l'effetto della presente deliberazione operano con le procedure fissate dalla l.r. 4/2012, lasciando efficaci i ruoli emessi con i precedenti Piani di Classifica;
- audire la competente Commissione Consiliare;
- dare mandato alla competente struttura regionale di proseguire nell'azione amministrativa che garantisca l'unitarietà, l'organicità, l'efficacia e l'efficienza per l'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio pugliese.

"Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione dell'atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nella parte narrativa che precede qui intesa integralmente riportata;
- individuare, ai sensi dell'art. 2, co.1, della l.r. 4/2012, quali <comprensori di bonifica> quelli che, denominati "Puglia Centrale" - "Salento" - "Taranto - Brindisi", sono definiti dagli ambiti territoriali ripermetrati nelle Tavole nn. 3, 4 e 5, allegata alla presente per farne parte integrante;
- dare atto che trattasi di ripermetrazione che identifica, a titolo esemplificativo, i limiti amministrativi comunali interessati e non già i punti georeferenziati trasposti "a terra", da identificare, successivamente, mediante strade, fabbricati e indizi certi che localizzino il limite in maniera inequivoca. Le planimetrie georeferenziate saranno oggetto di adozione da parte del dirigente del competente Servizio Regionale, atteso che trattasi di mero atto di esecuzione della presente deliberazione;
- dare altresì atto che, con appositi provvedimenti, saranno individuati e definiti quei beni che - costituiti da opere e reti irrigue ovvero reti scolanti - possono essere fungibili da parte dei Consorzi e rivenienti:
 - dalle sopresse Comunità Montane, con riferimento all'art. 29 della l.r. 26/2013 di integrazione della l.r. n. 36/2012;
 - dalle opere che, costituendo la rete scolante e classificati o meno "corsi d'acqua pubblici", intestate al Demanio regionale - Ramo bonifica risultano trasferiti dallo Stato alla Regione per effetto del d.P.R. 11/72, del d.P.R. 616/77 e dal d. lgs. 85/2010;
- dare ancora atto che il presente provvedimento afferisce al territorio regionale in riva destra idraulica del fiume Ofanto e che con ulteriore successivo provvedimento sarà oggetto di decisione la proposta per il territorio regionale in riva sinistra idraulica del fiume Ofanto;
- inoltrare la presente deliberazione alla competente Commissione Consiliare, per l'adempimento definito dall'art. 2, co.1, della l.r. 4/2012,

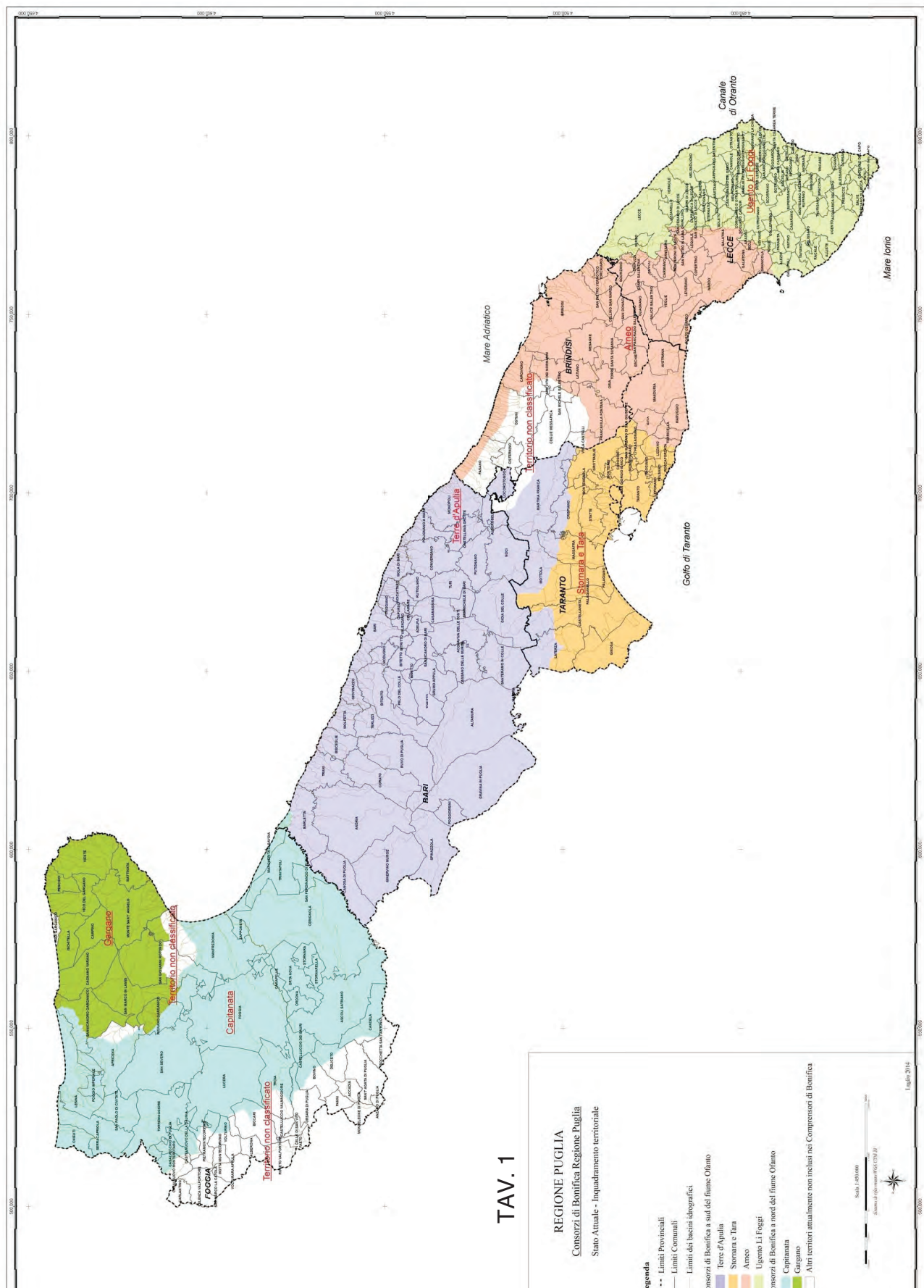
- dare atto che il presente provvedimento determina effetti sui Piani di Classifica approvati ma che, per effetto del comma 1 dell'art. 42 della l.r. 4/12 "sino alla nuova delimitazione dei comprensori di bonifica e dei perimetri consortili di cui all'art. 2, resta valida ed efficace la delimitazione comprensoriale esistente e i consorzi di bonifica che vi operano, i quali devono adeguare il loro operato alle disposizioni di legge". In sostanza le modifiche introdotte per l'effetto della presente deliberazione operano con le procedure fissate dalla l.r. 4/2012, lasciando efficaci i ruoli emessi con i precedenti Piani di Classifica;

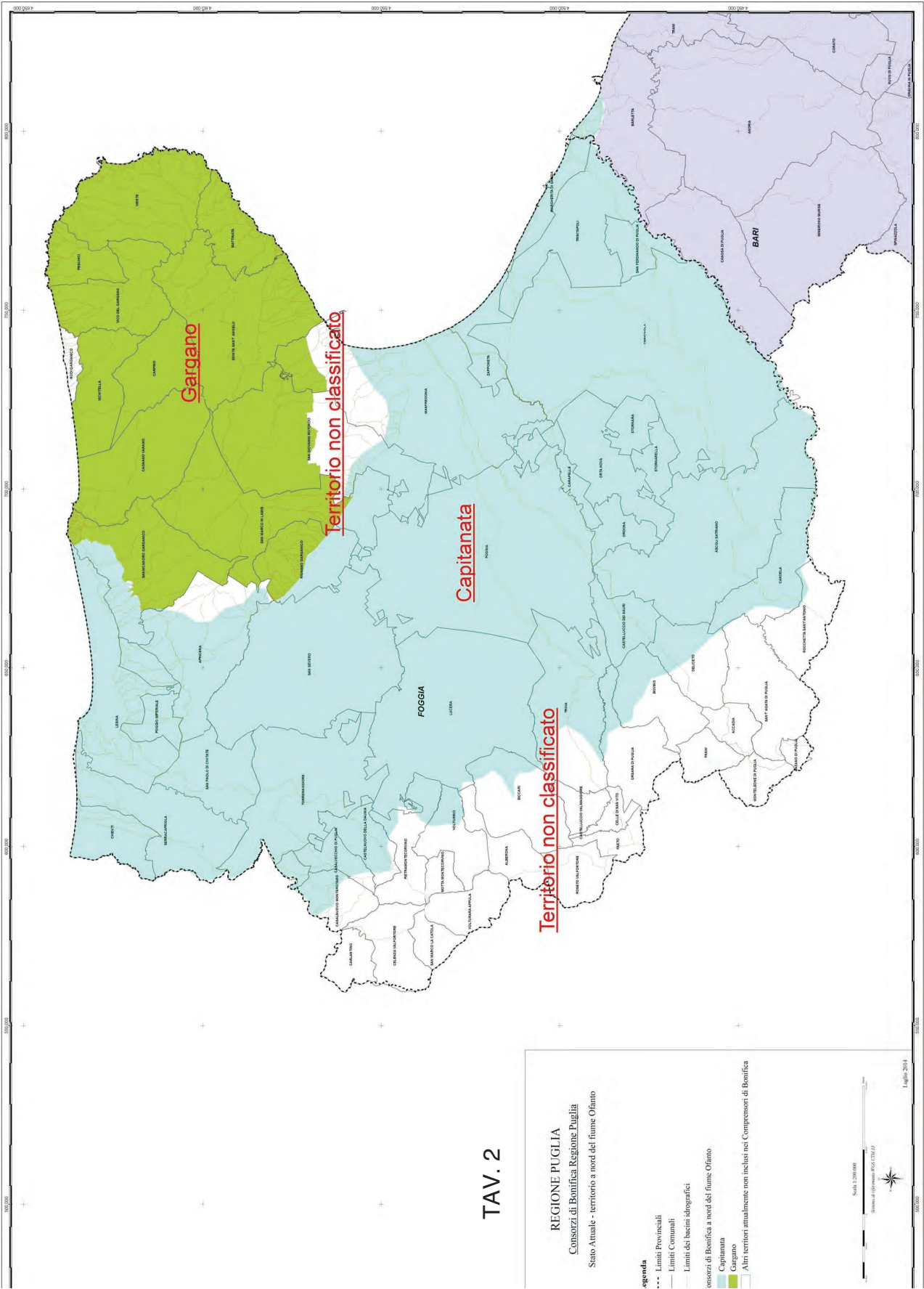
- dare mandato alla competente struttura regionale di proseguire nell'azione amministrativa che garantisca l'unitarietà, l'organicità, l'efficacia e l'efficienza per l'attuazione dell'azione di bonifica integrale sul territorio pugliese;

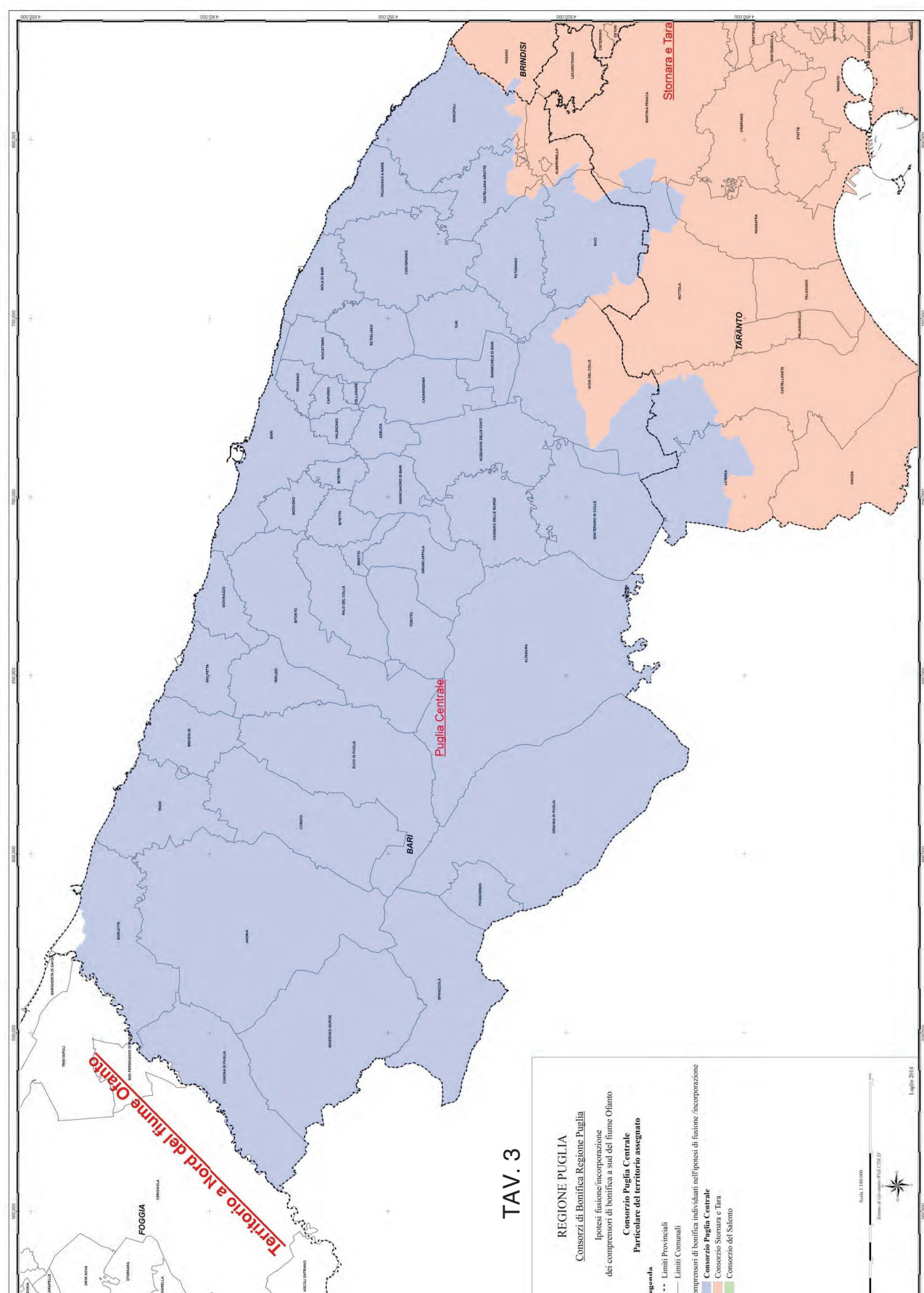
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

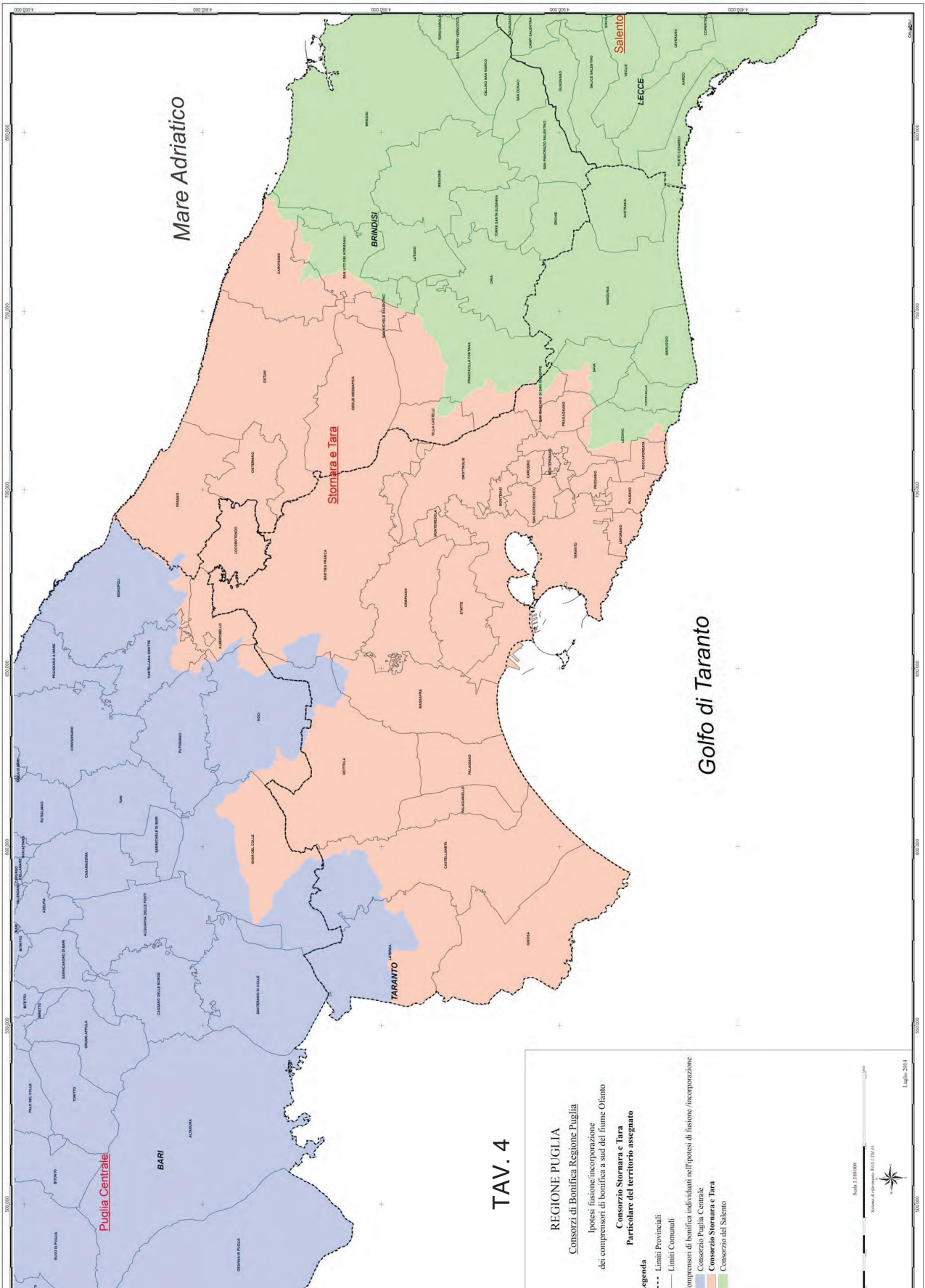
Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

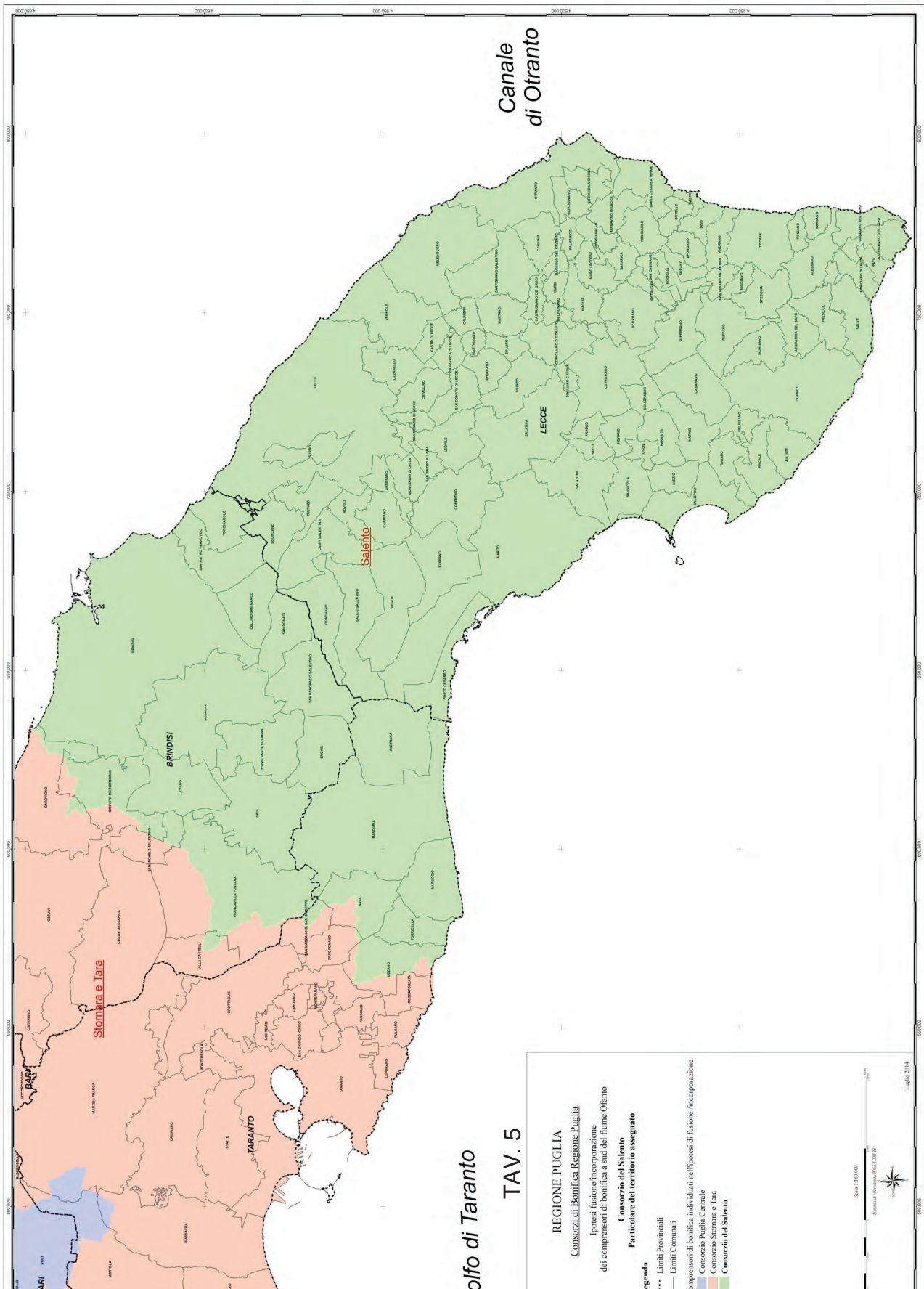
Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola











DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1786

L.R. n. 45 del 30/12/2013, art. 42 - Piani di gestione del servizio irriguo da parte dei Consorzi di Bonifica - Elenco n. 144/A.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Infrastrutture Rurali Bonifica ed Irrigazione, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste, riferisce quanto segue:

L'art. 42 della legge regionale 30 dicembre 2013, n.45 prevede che: "i consorzi di bonifica, relativamente alle aree comprensoriali di competenza, devono presentare, entro il 31 marzo 2014, il Piano di gestione del servizio Irriguo" (comma 6) per perseguire "l'obiettivo di unificare la gestione della risorsa idrica, nonché di dare uniformità e migliorare la qualità dei servizi sull'intero territorio pugliese" (comma 8).

È previsto che il Piano di gestione irriguo individui:

- a. "lo stato di consistenza degli impianti pubblici esistenti, delle opere di approvvigionamento, delle reti di adduzione e di distribuzione";
- b. "i costi di efficientamento e di messa a norma delle opere e degli impianti";
- c. "la localizzazione dei domini irrigui che possono essere serviti dagli impianti di affinamento finanziati e/o proposti per il finanziamento nel prossimo ciclo di programmazione 2014-2020";
- d. "il piano di gestione dell'insieme delle opere del servizio sulla base di una proposta di tariffa irrigua che tenda al pareggio di bilancio".

La norma come sopra riportata ha rappresentato, in aula, il momento di sintesi dei vari schieramenti politici preordinato ad una tariffa irrigua che tenda al pareggio di bilancio a livello comprensoriale consortile, propedeutico ad una tariffa unica da applicare sull'intero territorio regionale.

È infatti noto che sussistono sperequazioni pur riconducibili a differente sistema di approvvigionamento idrico, a differente stoccaggio e a differente distribuzione in atto nei vari territori serviti dai sei Consorzi.

In tale processo va evidentemente ricompresa l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, evitando che, per aree irrigue finitime ricadenti in domini irrigui attribuiti alla giurisdizione di Organismi diversi, siano applicate differenti tariffe.

I Consorzi hanno inoltrato i "Piani" in questione:

- 1) con nota prot. n. 5672 del 31/03/2014 il Consorzio per la bonifica della Capitanata;
- 2) con nota prot. n. 1864 del 28/03/2014 il Consorzio della bonifica montana del Gargano;
- 3) con nota prot. n.293 del 07/04/2014 del Commissario Straordinario Unico per il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo, il Consorzio di bonifica Stornara e Tara e il Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi.

Va precisato che il Commissario Straordinario Unico ha fatto rilevare una serie di criticità (elevato costo dell'energia elettrica; numero consistente del personale avventizio; tariffa di vettoriamiento in favore dell'Ente Irrigazione - EIPLI-; canoni in favore della Regione Basilicata; spese di gestione di invasi non utilizzabili), tali da far ritenere di non poter quantificare una tariffa di pareggio di bilancio per i Consorzi di Terre d'Apulia e di Arneo.

Al riguardo, con nota prot. AOO_036/12844 del 27/05/2014, l'Ufficio ha invece richiesto al Commissario Straordinario di fornire, comunque, gli ulteriori elementi di giudizio mancanti che erano richiesti dalla norma.

Il Consorzio di Bonifica Arneo, con nota prot. n.2991 del 1° luglio 2014, ha comunicato che, sulla base dei volumi medi oggi erogati, sussiste un disavanzo medio per mc. erogato pari a € 0,70/mc che deve sommarsi alla tariffa praticata di € 0,40/mc, pervenendo così ad una tariffa di pareggio di € 1,10/mc. Il Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con nota prot. n.3079 dell'8 luglio 2014, ha comunicato che, per la gestione irrigua 2014, si prevede di erogare/contabilizzare all'utenza 3.550.000 mc nell'area Destra Ofanto e 860.000 mc nel sub comprensorio Litorale Barese. Pertanto, sulla scorta delle elaborazioni eseguite, il risultato di gestione mostra un lieve disavanzo nel primo comprensorio, mentre, il pareggio di bilancio, per il secondo, appare alquanto difficile, se non impossibile, a causa di costi incompressibili quali quelli energetici. Alla luce di quanto rappresentato, il Consorzio ritiene che, per conseguire il pareggio di bilancio di gestione, la

tariffa da applicare nel comprensorio Destra Ofanto è pari ad € 0,50/mc, mentre per il comprensorio Litorale Barese, la tariffa risulta pari ad € 2,50/mc., pervenendo ad una tariffa "media" di pareggio di € 0,89/mc.

L'Ufficio, sulla scorta della documentazione trasmessa dai Consorzi di bonifica, ha predisposto per ciascun Consorzio le schede riepilogative sinottiche, parte integrante della presente:

Allegato n.1 - il Consorzio per la bonifica della Capitanata; Allegato n.2 - il Consorzio della bonifica

montana del Gargano; Allegato n.3 - il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia;

Allegato n.4 - il Consorzio di bonifica Stornara e Tara; Allegato n.5 - il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo; Allegato n.6 - il Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi.

Si riportano, ad ogni buon conto, i dati significativi delle tariffe praticate e/o proposte da praticare, per pervenire al pareggio di bilancio consortile, così come desunti dai Piani inoltrati:

Consorzio	Tariffa di pareggio (€/mc)
Consorzio per la bonifica della Capitanata	0,14
Consorzio della bonifica montana del Gargano	2,25 (corrisp. 45,70 €/h)
Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia	0,89 0,50 (Destra Ofanto) 2,50 (Litorale Barese)
Consorzio di bonifica Stornara e Tara	Bradano (5.400 mc./Ha - 15 irrigaz.ni da 360 mc) €/mc 0,256 h 9,216 Sinni (5.400 mc./Ha - 15 irrigaz.ni da 360 mc) €/mc 0,291 h 10,50
Consorzio speciale per la bonifica di Arneo	1,10
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi	1,165

Si ritiene che tali dati debbano essere rapportati e commisurati ai:

- volumi d'acqua distribuiti (metri cubi);
- sistemi di prelievo (da sorgente ovvero da falda)
- sistemi di immagazzinamento (invaso o vasche di accumulo)
- sistemi e modalità di distribuzione (vetustà, perdite, etc.).

Nello specifico, per quanto attiene ai volumi d'acqua erogati, si rileva:

Consorzio	Quantità d'acqua erogata (mc)
Consorzio per la bonifica della Capitanata	113.000.000
Consorzio della bonifica montana del Gargano	250.000
Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia	4.410.000
Consorzio di bonifica Stornara e Tara	12.258.000
Consorzio speciale per la bonifica di Arneo	500.000
Consorzio di bonifica Ugento Li Foggi	1.500.000

Per quanto concerne le fonti di approvvigionamento, ad eccezione del Consorzio della Capitanata e, parzialmente, del Consorzio Terre d'Apulia, che dispongono, rispettivamente, delle dighe di Occhito e del Locone, tutti gli altri Consorzi distribuiscono acque rivenienti da falda.

Va in questa sede ricordato che -a fini irrigui- l'indirizzo politico tracciato si orienta ad incentivare il riuso delle acque reflue affinate, nonché a perseguire le seguenti strategie di intervento:

- riduzione dei consumi industriali attraverso nuove tecnologie e corrette gestioni che consentano l'eliminazione degli sprechi e incentivino il risparmio idrico;
- miglioramento della manutenzione delle reti con interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nell'adduzione e nella distribuzione;
- sistema di tariffazione che preveda incentivi e penalità al fine di valorizzare le esperienze virtuose;
- sviluppo di tutte le risorse idriche non convenzionali.

Tutto quanto sopra riportato rende evidente come la problematica relativa alla definizione di una tariffa unica sia alquanto complessa, complessità che si esalta nel momento in cui la stessa non possa prescindere dalla ripermimetrazione dei confini consortili e dalla definizione dei Piani Industriali, entrambi in corso di elaborazione e di prossima presentazione all'attenzione della Giunta regionale.

Tale ultimo aspetto (riperimetrazione per conseguire economie di scala e Piani Industriali per conoscere il peso dei centri di costo e dell'apparato amministrativo) è stato oggetto di puntualizzazione e di confronto da parte delle Organizzazioni di Categoria in sede degli ultimi confronti.

I Piani di gestione irrigua -che evidentemente sono parte integrante del processo sin qui delineato- ne rappresentano un primo passo teso, nella unicità della tariffa irrigua, a conseguire l'auspicata uniformità e il miglioramento della qualità dei servizi sull'intero territorio pugliese.

Una ipotesi di quantificazione della tariffa unica, avendo a riguardo i costi standard, può essere rappresentato dal valore medio ponderale dei volumi adacquati relazionati ai costi ritenuti da applicare per raggiungere il pareggio di bilancio.

In tal modo si conseguirebbero maggiori introiti per alcuni Consorzi che andrebbero ridistribuiti in favore di quelli in sofferenza.

In relazione a quanto sopra, si propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento che - rappresentando l'avvio di un percorso virtuoso, finalizzato alla introduzione della tariffa di equilibrio nell'ambito consortile, da estendere all'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, propedeutico al raggiungimento della razionalizzazione ed unificazione della gestione della risorsa idrica pugliese- deve essere inoltrato, nel rispetto della legge regionale n.45/2013, art.42, al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza.

"Copertura finanziaria ai sensi della legge regionale 28/01 e successive modifiche e integrazioni"

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione dell'atto finale di competenza della medesima, ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, comma 4, lett.k).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari.

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'alta professionalità, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Foreste.

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di dare atto che Consorzi di Bonifica hanno redatto i Piani di gestione irrigua previsti dall'art.42, della L.R. n.45/2013;
- di dare atto altresì che i Piani di gestione irrigua presentati dai Consorzi di Bonifica rappresentano

un primo passo di un processo di riforma dell'utilizzo della risorsa "acqua" teso ad "unificare la gestione della risorsa idrica, nonché di dare uniformità e migliorare la qualità dei servizi sull'intero territorio pugliese";

- di sottoporre, pertanto, al Consiglio Regionale i citati Piani di gestione irrigua per la loro approva-

zione così come prevista dall'art.42, della L.R. n.45/2013;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO 1**CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA**

- Compensorio irriguo Fortore	Ha	106.724
- Compensorio irriguo Sinistra-Ofanto	Ha	40.464
Totale complessivo compensorio irriguo	Ha	147.000
- Volumi erogati	mc.	113.000.000

1) OPERE ED IMPIANTI**Compensorio irriguo Fortore****Opere di approvvigionamento**

- Diga di Occhito (capacità invaso)	mc.	333.352.000
- Diga Capaccio (capacità invaso)	mc.	22.400.000
- Traversa sul Torrente Vulgano (bacino imbrifero)	Kmq	89

Sub-compensorio Nord Fortore**Rete di adduzione**

- Condotte Distretti 1 - 8 - 9 - 10A - 10B - 10C - 10D - 10D - Sifone Staina - Canle e sifone di Apricena	ml.	420.000
- Vasche di accumulo e compenso giornaliero		
Distretti 1 - 8 - 10A - 10B - 10C - 10D - 9 - 11	n.	30
- Impianti di sollevamento	n.	6

Impianti di distribuzione

- Centri di irrigazione	n.	4
- Utenze	n.	20.709
- Distretti	n.	10
- Gruppi di consegna	n.	11.736
- Condotte	Km.	2.167

Sub-compensorio Sud Fortore**Rete di adduzione****Canale adduttore del Tavoliere**

- Canale	ml.	20.000
- Vasca del Tavoliere	mc.	40.000
- Rete di adduzione e ripartizione	ml.	186.000
- Torri piezometriche	n.3	

Impianti di distribuzione

- Centri di irrigazione	n.	4
- Utenze	n.	10.171
- Distretti	n.	7
- Gruppi di consegna	n.	7.071
- Condotte	Km.	2.042

Compensorio irriguo Sinistra Ofanto**Opere di approvvigionamento**

- Diga Marana Capacciotti (capacità invaso)	mc.	50.000.000
- Diga di San Pietro Torr. Osento (capacità invaso)	mc.	18.000.000
- Traversa sul Rio Salso (bacino imbrifero)	Kmq	52

Rete di adduzione

- Condotte Distretti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - Capacciotti 1° e 2° tronco - Capacciotti zona alta e zona bassa - Canestrello	ml.	340.000
- Vasche di accumulo e compenso giornaliero	n.	8
- Impianti di sollevamento	n.	4

Impianti di distribuzione

- Centri di irrigazione	n.	6
- Utenze	n.	27.251
- Distretti	n.	21
- Gruppi di consegna	n.	9.129
- Condotte	Km.	1.784

2) COSTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

Sono stati previsti costi di efficientamento emessa a norma degli impianti per una spesa complessiva di € 59.522.000

3) ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE

Attualmente è attivo l'impianto di Trinitapoli dal quale si distribuisce acqua su di una superficie di Ha 900
In previsione (volumi potenziali)

- Cerignola	mc/an	3.500.000
- Foggia	mc/an	10.000.000
- San Severo-Torremaggiore	mc/an	4.500.000
- Lucera	mc/an	2.500.000
- Manfredonia	mc/an	3.500.000

4) TARIFFA IRRIGUA

- Costo di esercizio	€	20.662.692
- Ricavi da forn. extra-agricolo	€	4.800.000
- Costo di esercizio a carico dell'utenza	€	15.862.692
- Tariffa praticata per pareggio bilancio	€/mc	0,14

ALLEGATO 2**CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO**

- N. 3 Distretti irrigui; due in esercizio (Vico del Gargano- Rodi G.co) e (Carpino-Ischitella); il terzo (Vieste) in funzione da quest'anno	Ha	1.100
- Ore distribuzione	h	4.150
- Volumi erogati	mc.	250.000

1) OPERE ED IMPIANTI**Compensorio Rodi-Vico**

- Rete irrigua (sviluppo)	Km.	60
- Impianti di sollevamento	n.	5
- Vasche di accumulo	n.	8

Compensorio Cagnano-Carpino-Ischitella

- Rete irrigua (sviluppo)	Km.	15
- Pozzi	n.	2
- Impianti di sollevamento	n.	2
- Vasche di accumulo	n.	1

Compensorio San Luca-La Macchia

- Rete irrigua (sviluppo)	Km.	10
- Pozzi	n.	1
- Impianti di sollevamento	n.	1
- Laghetto collinare	n.	2

2) COSTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

- Manutenzione ordinaria	€	213.000
- Manutenzione straordinaria	€	180.000

3) ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE

In previsione (superficie irrigabile)

- San Giovanni Rotondo	Ha	490
- Rignano Garaganico	Ha	30
- Vieste	Ha	75
- Vico del Gargano		

4) TARIFFA IRRIGUA

- Costo di esercizio	€	189.715
- Entrate	€	33.000
- Disavanzo	€	156.715
- Tariffa praticata oraria:		
Vico del Gargano	€/h	7,55
Rodi Garganico	€/h	8,98
Carpino-Ischitella	€/h	8,91 - €/mc 0,44
Vieste	€/h	8,91 - €/mc 0,44
- Tariffa oraria da praticare per pareggio bilancio	€/h	45,70 - €/mc 2,25

ALLEGATO 3**CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA**

Sub Compensorio "Destra Ofanto"		
"Minervino Alto"	Ha	5.000
"Loconia"	Ha	5.000
Sub Compensorio "Litorale Barese"	Ha	6.000
Totale Compensorio irriguo	Ha	16.000
- Volumi erogati	mc.	4.410.000

1) OPERE ED IMPIANTI**Compensorio irriguo Minervino Alto**Opere di approvvigionamento

- Diga del Locone (capacità invaso)	mc.	108.000.000
-------------------------------------	-----	-------------

Rete di adduzione

- Impianti di sollevamento principale	n.	1 (Kw imp. 2.100)
- Altri impianti di sollevamento	n.	(Kw imp. 4.770)
- Condotta premente	Km.	1,2
- Condotta Principale	Km.	8,6
- Vasche di accumulo	n.	5
- Rete di adduzione principale	Km.	10

Rete di distribuzione

- Rete di distribuzione	Km.	222
- Gruppi di consegna	n.	508

Compensorio irriguo Loconia

- Adduttore Rendina-Campanelli/Alto Ofanto

Rete di adduzione e distribuzione	Km.	280
- Vasche di accumulo	n.	5

Compensorio Litorale Barese

- Impianti irrigui (pozzi)	n.	30
----------------------------	----	----

2) COSTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

Previsti costi di efficientamento e messa a norma degli impianti per una spesa complessiva di	€	3.650.000
---	---	-----------

3) ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE

In previsione (superfici irrigue potenziali)

- Compensorio irriguo Triggiano-Noicattaro	Ha	2.000
- Compensorio Ruvo-Terlizzi e Molfetta	Ha	800
- Compensorio Andria-Barletta	Ha	600

4) TARIFFA IRRIGUA

- Costo di esercizio	€	3.940.175
- Entrate (canoni + Cod. 648)	€	2.050.000
- Disavanzo	€	1.890.000
- Tariffa praticata (Destra Ofanto)	€/mc	0,31
- Tariffa praticata (Litorale barese)	€/mc	0,70
- Tariffe da praticare per pareggio bilancio:		
(Destra Ofanto)	€/mc	0,50
(Litorale Barese)	€/mc	2,50
CONSORZIO	€/mc	0,89

ALLEGATO 4**CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA**

Superficie attrezzata	Ha	42.042
-----------------------	----	--------

Superficie in esercizio (Sinni)	Ha	13.434
---------------------------------	----	--------

Superficie in esercizio (Bradano)	Ha	<u>9.052</u>
-----------------------------------	----	--------------

Totale superficie in esercizio	Ha	22.934
--------------------------------	----	--------

Superficie prenotata (ultimi 5 anni)	Ha	2.270
--------------------------------------	----	-------

1) OPERE ED IMPIANTI**Opere di approvvigionamento**

- Pozzi	n.	24
---------	----	----

- Rete di esercizio	Km	1.650
---------------------	----	-------

2) COSTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

- Progetti da realizzare	€	30.000.000
--------------------------	---	------------

3) ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE

Impianto realizzato	Ha	2.325
---------------------	----	-------

- per ripristino	€	3.000.000
------------------	---	-----------

4) TARIFFA IRRIGUA

- Costo di esercizio (Bradano)	€	970.000
--------------------------------	---	---------

- Costo di esercizio (Sinni)	€	2.360.000
-------------------------------	---	-----------

- Tariffe da praticare per pareggio bilancio		
--	--	--

Bradano (5.400 mc./Ha – 15 irrigazioni da 360 mc)	€/mc	0,256	h	9,216
---	------	-------	---	-------

Sinni (5.400 mc./Ha – 15 irrigazioni da 360 mc)	€/mc	0,291	h	10,50
---	------	-------	---	-------

ALLEGATO 5**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO**

Comprensorio irriguo	Ha	5.000
- Volumi erogati	mc.	500.000

1) OPERE ED IMPIANTI**Opere di approvvigionamento**

- Distretti irrigui	n.	26
- Pozzi	n.	64
- Cabine pozzo	n.	61
- Aree di servizio	n.	80

Rete di adduzione

- Vasche di accumulo	n.	24
- Torrini Piezometrici	n.	24

Rete di distribuzione

- Utenti	n.	5.110
----------	----	-------

2) COSTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

- Manutenzione ordinaria	€	85.000
- Manutenzione straordinaria	€	5.400.000

3) ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE

In fase di redazione progetti

- preliminare	€	105.355.000
- definitivo	€	2.500.000

4) TARIFFA IRRIGUA

- Costo di esercizio	€	550.000
- Entrate	€	200.000
- Disavanzo	€	350.000
- Tariffa praticata	€/mc	0,40
- Tariffa proposta	€/mc	0,20
- Tariffa da praticare per pareggio bilancio	€/mc	1,10

ALLEGATO 6**CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI**

Comprensorio irriguo	Ha	12.018
- Volumi erogati	mc.	1.500.000

1) OPERE ED IMPIANTI

- Pozzi	n.	99
- Rete irrigua	Km.	720
- Vasche di accumulo	n.	23

2) COSTI DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTI

- Manutenzione ordinaria	€	250.000
- Piano di miglioramento sicurezza impianti	€	1.500.000
- Efficientamento sistema pompaggio e imp. elett.	€	300.000
- Automazione distretti irrigui	€	5.700.000
- Energie alternative	€	10.000.000

3) ACQUE REFLUE DEPURATE ED AFFINATE

- Utenti	n.	105
- quantità acqua affinata distribuita	mc	181.958
- tariffa praticata	€/mc	0,24

4) TARIFFA IRRIGUA

- Costo di esercizio	€	1.747.500
- Entrate	€	200.000
- Tariffa proposta per pareggio bilancio	€/mc	1,165

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1787

Art. 6 - comma 2 - della Legge regionale 4/2012 - Convenzione Regione/Consorzio di Bonifica Stornara e Tara per la gestione della rete idraulico - scolante della "Conca di Taranto".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, e l'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo Di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'A.P. "Funzioni di supporto" dell'Ufficio Bonifica, Irrigazione e Infrastrutture, confermata rispettivamente dal Dirigente del Servizio Foreste e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferiscono quanto segue.

PREMESSO CHE:

- il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara, nel periodo 1980-90, ha provveduto, nell'ambito delle attività finalizzate alla sistemazione idraulica di vaste aree del versante orientale della provincia di Taranto, alla costruzione, con finanziamenti della ex Casmez e della subentrata Agensud, della rete idraulico - scolante della cosiddetta "Conca di Taranto";
- tali opere di sistemazione sono state eseguite in rapporto di concessione dallo stesso Consorzio mediante i progetti ex Casmez/Agensud come di seguito contraddistinti:
 - prog. n. 23/548 "Costruzione della rete idraulico scolante Conca di Taranto - 1° lotto - distretto G";
 - prog. n. 865 "Lavori di irrigazione con le acque del Sinni e connessa rete scolante della Conca di Taranto - 2° lotto - 1° stralcio funzionale - distretto T";
 - prog. n. 1306 "Lavori di irrigazione con le acque del Sinni e connessa rete scolante della Conca di Taranto - 2° lotto - 2° stralcio funzionale - distretto T";
- gli interventi hanno riguardato i canali principali Visciolo, Ingegna, Levrano d'Aquino, Gronci, Sessolo, Genzano, Simone e Cicena, quali affluenti della depressione dell'Aiedda, unitamente ai relativi dreni;
- le Concessioni/convenzioni di costruzione intercorse tra Consorzio di Bonifica e la ex Casmez/

Agensud stabilivano che le espropriazioni e gli asservimenti dovevano essere richiesti ed ottenuti in nome e per conto del "Demanio dello Stato";

- attualmente, la rete idraulico scolante innanzi descritta non risulta oggetto né di gestione né di manutenzione, in quanto non inserita nel Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica, essendo le opere intestate appunto al "Demanio dello Stato";

EVIDENZIATO CHE:

- il DPR 15/06/1972 n. 15, il successivo DPR 24/07/1977 n. 616 e il D.lgs. 28/05/2010 n. 185 hanno conferito alle regioni le funzioni amministrative sui beni del Demanio Idrico e di bonifica dello Stato, fatto salvo l'aspetto dominicale, che resta di competenza statale, integrando quelle già esercitate su analoghi beni del demanio di bonifica regionale;
- l'art. 6 della Legge regionale 13/03/2012, n. 4 rubricata "Norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di Bonifica", al comma 2 così recita: "Nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai Consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai Consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il Consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento";
- inoltre, la stessa norma al comma 3 precisa che: "La gestione comprende la manutenzione straordinaria e ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine i consorzi provvedono:
 - a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, nonché alla imposizione e alla riscossione dei relativi contributi secondo quanto previsto agli articoli 18, 19 e 20;
 - b) alla vigilanza sulle opere medesime ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
 - c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del r.d. 368/1904".

PRECISATO CHE:

- come in premessa accennato, le aree ricadenti nel bacino idrografico sotteso alla rete idraulico - sco-

lante del territorio denominato "Conca di Taranto" non sono state inserite nel perimetro di contribuenza e, quindi, sono escluse dal pagamento di tributi consortili.

CONSIDERATO CHE:

- il Consorzio di Bonifica, con nota consortile del 26/11/2013 (prot. n. 6681) ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere la gestione dei canali della rete idrico - scolante della "Conca di Taranto", oltre a quelli del 1° lotto di cui al progetto n. 23/548 e già trasferiti dal MIPAF, anche quelli relativi al 2° lotto e ai dreni, quest'ultimi non costituenti corsi d'acqua pubblici, indicati nell'elenco allegato parte integrante della presente;
- l'inserimento di tali aree nel perimetro di contribuenza dell'Unità Territoriali Omogenea (UTO) "Taranto Orientale" del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara determinerebbe un aumento della superficie impositiva di oltre 20.000 ettari, che permetterebbe di conseguire gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale in ordine all'auto sostentamento dei Consorzi di bonifica.
- l'assunzione della gestione delle predette opere pubbliche di bonifica della "Conca di Taranto" consentirebbe al Consorzio medesimo di poter programmare una ordinaria manutenzione delle stesse, favorendo una migliore difesa idraulica di una vasta area del territorio orientale della provincia di Taranto (S. Marzano di S. Giuseppe, Monteiasi, Grottaglie e Montemesola);
- per il conseguimento dell'obiettivo di cui innanzi, occorre procedere, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata, alla sottoscrizione di una apposita Convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (allegato A).

Alla luce di quanto innanzi riferito, gli Assessori propongono alla Giunta:

- di approvare lo schema di Convenzione tra la Regione e il Consorzio di Bonifica Stornara e Tara;
- di nominare il rappresentante regionale per la sottoscrizione della stessa Convenzione.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, e L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, vertendosi in materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4, comma 4 lett. e), della Legge regionale 7/97 e dell'art. 6 comma 2 della Legge regionale 4/2012 propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari dott. Fabrizio Nardoni, e dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile A.P. del Servizio Foreste, dal Dirigente del Servizio Foreste e dal Dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi e palesi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse e dell'allegato A come parte integrante del presente provvedimento;
- di approvare lo schema di Convenzione tra Regione e Consorzio di Bonifica di Stornara e Tara;
- di incaricare i dirigenti del Servizio Foreste pro tempore, ing. Emanuele Giordano, e del Servizio Demanio e Patrimonio pro tempore, ing. Giovanni Vitofrancesco, alla sottoscrizione della Convenzione;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale informatico regionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 co. 3 della l.r. 15/2008.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Convenzione

regolante i rapporti tra Regione Puglia e Consorzio di bonifica Stornara e Tara
concernente

"Manutenzione della rete idraulico - scolante della conca di Taranto"

L'anno 2014 il giorno _____ del mese di _____ tra:

- ⇒ la Regione Puglia, codice fiscale _____, con sede legale al lungomare N. Sauro presso l'ex Palazzo delle OO.PP, rappresentata da _____ come da delibera di Giunta Regionale n. _____ in data _____, nel seguito più brevemente "Regione"
- e
- ⇒ il Consorzio di bonifica Stornara e Tara, con sede legale in Taranto al viale Magna Grecia, 240, ente pubblico economico con codice fiscale 80005450731, rappresentata dal Commissario Straordinario pro - tempore, dott. Giuseppantonio Stanco, nato a Sturno (AV) il 29/10/32, nel seguito più brevemente "Consorzio"

PREMESSO che:

- ✓ negli anni 1980-90 il Consorzio ha provveduto, mediante finanziamento della ex Casmez e della subentrante Agensud, alla "Costruzione della rete idraulico - scolante della Conca di Taranto 1° e 2° lotto", con sistente nella sistemazione idraulica di diverse zone del versante orientale della provincia jonica, espropriando e accatastando le relative aree in favore del Demanio dello Stato, come prescritto nei rispettivi atti concessori;
- ✓ nell'ambito dei succitati interventi di sistemazione idraulica sono stati interessati i seguenti canali, alcuni dei quali classificati "corsi d'acqua pubblici", affluenti del canale Aiedda, Visciolo, Ingegna, Levrano d'Aquini. Gronci, Sessolo, Genzano, Simone e Cicena;
- ✓ in occasione della predetta sistemazione idraulica sono stati espropriati e volturati, altresì, in favore del Demanio dello Stato, ma senza la specificazione "ramo bonifica" altri immobili necessari per la realizzazione di numerosi dreni, non classificati quali corsi d'acqua pubblici;
- ✓ con decreto del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali 31/01/1995, n. 198 sono state trasferite al Consorzio, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del d. lgs. 03/04/1993 n. 96, le opere previste nel progetto n. 23/548 "Costruzione rete idrico - scolante di Taranto 1° lotto";
- ✓ il d.P.R. 15/06/1972 n. 15, il successivo d.P.R. 24/07/1977 n. 616 e il d. lgs. 28/05/2010 n. 185 prevedono l'espletamento, da parte delle regioni, delle funzioni amministrative, oltre che sui immobili intestati al Demanio Regionale -

Ramo Bonifica, anche su quelli intestati al Demanio Idrico dello Stato, fatto salvo l'aspetto dominicale di questi ultimi, di competenza statale;

- ✓ l'art. 6 comma 2 della legge regionale 13/03/2012 n. 4 recante "Norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi di bonifica" stabilisce che *"nei comprensori ove esistono corsi d'acqua naturali e artificiali, non gestiti attualmente dai Consorzi di bonifica, la Regione può affidarne la manutenzione ai Consorzi stessi, tenuto conto della interconnessione con gli altri impianti di bonifica. A tal fine è stipulata con il Consorzio apposita convenzione contenente l'elencazione specifica dei corsi d'acqua sopraindicati e il corrispettivo finanziamento"*;
- ✓ il piano di classifica per il riparto dei tributi consortili del Consorzio, redatto dalla Società Nordest Ingegneria s.r.l. è stato approvato dalla Giunta regionale del 18/06/2013 n. 1146;
- ✓ le aree ricadenti nel bacino idrografico sotteso alla rete idraulico - scolante del territorio denominato "Conca di Taranto" non sono state inserite nel perimetro di contribuenza del Piano di classifica e, quindi, sono escluse dal pagamento di tributi consortili, in quanto i canali della rete scolante medesima sono corsi d'acqua pubblici interessati al Demanio dello Stato;
- ✓ in passato la Regione ha finanziato alcuni interventi manutentori interessanti i predetti corsi d'acqua pubblici, assentendone le concessioni dei relativi lavori al Consorzio di bonifica;
- ✓ l'inserimento di tali aree nel perimetro di contribuenza dell'Unità Territoriale Omogenea (UTO) "Taranto Orientale" del Consorzio determinerebbe un aumento della superficie impositiva di oltre 20.000 ettari, necessaria a conseguire gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale in ordine all'autosostentamento dei Consorzi di bonifica;
- ✓ il Consorzio, con nota consortile n. 6681 del 26/11/2013 si è dichiarato disponibile ad assumere la gestione dei canali della rete idrico - scolante della Conca di Taranto, oltre a quelli del 1° lotto di cui al progetto n. 23/548 e già trasferiti dal MIPAF, anche quelli relativi al 2° lotto e ai dreni, quest'ultimi non costituenti corsi d'acqua pubblici, indicati nell'elenco allegato parte integrante della presente;
- ✓ considerato che l'assunzione della gestione delle predette opere pubbliche di bonifica della Conca di Taranto consentirebbe al Consorzio di poter programmare una ordinaria manutenzione degli stessi, favorendo una migliore difesa idraulica di una vasta area del territorio orientale della provincia jonica S. Marzao di S. Giuseppe, Monteiasi, Grottaglie e Montemesola;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto in appresso:

ART. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

La Regione affida al Consorzio la gestione dei canali della rete idrico - scolante Taranto 1° e 2° lotto, con riferimento al progetto ex Casmez / Agensud n. 23/548, riportati nell'allegato elenco parte integrante della presente convenzione.

ART. 3

La gestione comprende la manutenzione ordinaria, straordinaria, l'esercizio e la vigilanza dei canali di cui all'art. 2.

Gli oneri per la manutenzione ordinaria dei canali, da attuare con personale e mezzi propri del Consorzio ovvero avvalendosi di imprese terze, sono a completo carico del Consorzio.

La manutenzione ordinaria dei canali viene effettuata mediante le risorse derivanti dalla riscossione del contributo di bonifica, codice 630, imposto sugli immobili ricadenti nel perimetro dell'UTO "Taranto Orientale" individuato nel Piano di Classifica approvato con delibera di Giunta regionale n. 1146 del 18/06/2013.

ART. 4

Gli oneri per la manutenzione straordinaria dei canali sono a carico della Regione.

Le perizie dei lavori di manutenzione straordinaria sono sottoposte all'approvazione preventiva del competente Ufficio dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari.

ART.5

La presente convenzione ha la durata di anni cinque dalla data di sottoscrizione della stessa e può essere prorogata, per accordo tra le parti, con deliberazione di Giunta regionale.

ART. 6

Le controversie relative all'interpretazione della presente convenzione, non risolte tra le parti in via bonaria, sono demandate per competenza al Foro di Bari.

ART. 7

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere sottoposta all'esame e all'approvazione delle parti.

ART. 8

La presente convenzione costituisce accordo amministrativo tra gli enti sottoscrittori e, come tale, è esente da imposta di registro.

LFS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1788

PO FESR 2007-2013. Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI. Approvazione dello schema di accordo di finanziamento redatto ai sensi degli artt. 43 e ss. del regolamento (CE) n. 1828/2006 della commissione e ss.mm.ii. e piano delle attività tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo spa.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Competitività dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'Innovazione, riferisce quanto segue.

Premesso che

i Regolamenti CE n. 1083/2006 e 1828/2006 disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;

la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN *"Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period"* (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN *"Guidance Note on Financial Engineering"* (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04- EN *"Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006"* (Revised version 08/02/2012), nonché nella Nota prot n. 5563 del 3.07.2009, in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, relativa al finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;

il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che: *"Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006"*;

Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 disciplina l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore (*de minimis*);

Con Deliberazione di Giunta Regionale 12 febbraio 2008 n. 146, a seguito di Decisione della Commissione Europea C(2007) 5726 del 20/11/2007 è stato approvato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ai fini dell'Obiettivo "Convergenza" nella regione Puglia in Italia, di seguito P.O. FESR 2007-2013, successivamente modificato con Decisione C(2012) 9313 del 6 dicembre 2012.

Il Programma Operativo F.E.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia contempla nell'ambito dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione", la Linea di Intervento 6.1 "Interventi per la competitività delle imprese", e le relative azioni che prevedono la concessione di aiuti di Stato a microimprese, PMI, grandi imprese e consorzi e/o reti di imprese;

Con la deliberazione n. 750 del 7 maggio 2009 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha approvato il Piano Pluriennale di Attuazione, relativo all'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione" del P.O. F.E.S.R. Puglia 2007-2013, che definisce le modalità di attuazione anche della Linea 6.1. "Interventi per la competitività delle imprese", e prevede, l'Azione 6.1.13 Aiuti in forma di partecipazioni al capitale di rischio e garanzie del credito erogato in favore di microimprese e PMI) finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di contro-garanzia, del Fondo Tranché Cover.

la Regione ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto delegato per le attività di gestione Fondo di contro-garanzia, del Fondo Tranché Cover e del Fondo investimento pubblico in "Dotazione Finanziaria", come definito nel Regolamento regionale 15/2014";

Con DGR 1454 del 17/07/2012 è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento a Puglia Sviluppo SpA, di specifici compiti di interesse generale, riferiti allo svolgimento di funzioni di organismo intermedio per la gestione dei regimi di aiuto nell'ambito del PO FESR 2007-2013; la suddetta Convenzione è stata aggiornata con DGR 2065/2013 e DGR 957/2014;

tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo vige un Accordo di Finanziamento, approvato con DGR 2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012, sottoscritto ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE)

1083/2006, per la gestione di un Fondo di Garanzia e di un Fondo di Tranché Cover (Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013);

La Gestione dei Fondi è disciplinata dall'Accordo di Finanziamento e dal Piano delle Attività redatto in conformità all'art. 43, comma 2 Regolamento (CE) 1828/2006 e approvato con DGR 1104/2012;

Considerato che

La strategia della Regione a sostegno del credito punta a sostenere le politiche di investimento delle imprese pugliesi in una fase critica per le prospettive future e per i mutamenti strutturali di medio-lungo termine in pieno svolgimento, con particolare riferimento alle azioni volte a favorire un più ampio e diffuso accesso al credito bancario da utilizzare per nuovi investimenti e/o per operazioni di capita-

lizzazione e di consolidamento dei debiti a breve termine già contratti.

La dotazione dei fondi di cui al precedente alinea ammonta a € 60.000.000;

Puglia Sviluppo, sulla base delle mutate condizioni del contesto macroeconomico di riferimento, considerato l'intervenuto effetto di sovrapposizione del Fondo Centrale di Garanzia sul Fondo regionale di controgaranzia, tenuto conto dell'avanzamento degli impegni del Fondo Tranché Cover, ha formulato una serie di integrazioni al Piano delle Attività, proponendo la riprogrammazione dei Fondi e l'introduzione di una nuova misura di finanziamento del rischio nella forma del "Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI", come definiti nel Regolamento regionale 15/2014, secondo quanto specificato nella tabella che segue:

Descrizione strumento	Dotazione iniziale (A)	Riprogrammazione (B)
Fondo Controgaranzia	40.000.000	5.000.000
Fondo Tranché Cover	20.000.000	20.000.000
Fondo finanziamento del rischio in favore delle PMI	0	135.836.383
Totale Fondi SIF 6.1.13	60.000.000	160.836.383

La dotazione finanziaria della misura per il finanziamento del rischio è pari a € 135.836.383 di cui € 35.000.000 già nella disponibilità di Puglia Sviluppo. L'attuazione della misura è prevista nella forma dello strumento di ingegneria finanziaria, mediante combinazione di un Fondo mutui e di un Fondo tranché cover. In analogia con i Fondi di garanzia di cui all'Azione 6.1.13 e al Fondo mutui per le nuove iniziative di impresa a valere sull'Azione 6.1.5, lo strumento sarà costituito presso la società in house Puglia Sviluppo. La misura prevede la costruzione (origination) di portafogli di nuovi finanziamenti in favore di PMI da parte di operatori bancari adeguatamente selezionati; tali nuovi finanziamenti sono assistiti da una garanzia di portafoglio (tranché cover) e di partecipazione al rischio di credito (dotazione finanziaria) erogate da Puglia Sviluppo a valere sullo strumento di ingegneria finanziaria. Nell'ambito delle garanzie di portafoglio, i confidi potranno partecipare all'operazione sottoscrivendo le classi mezzanine di rischio creditizio. Per effetto delle garanzie erogate da Puglia Sviluppo (ed eventualmente dai confidi), le PMI potranno beneficiare di una riduzione dei costi per il ricorso all'indebitamento e di una maggiore disponibilità del debito (Principio dell'accesso aumentato al finanziamento)

Tanto premesso

si propone di approvare lo schema di Accordo di finanziamento unitamente alla integrazione al Piano delle Attività del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranché Cover della Regione Puglia approvato con DGR n. 1104 del 7 aprile 2012 allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Gli oneri del presente provvedimento pari complessivamente a € 100.836.383,00 trovano copertura mediante prelievo dal Fondo delle Economie vincolate capitolo 1110060 e reiscrizione sul bilancio 2014 sul capitolo di spesa 1156010.

Al relativo impegno e liquidazione dovrà procedere il Dirigente del Servizio Competitività dei Sistemi Produttivi con atto dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4 comma 4 lettera d) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Servizio Competitività dei sistemi produttivi;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico che qui si intende integralmente riportata;
- di approvare lo schema di Accordo di finanziamento unitamente alla integrazione al Piano delle Attività del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranché Cover della Regione Puglia allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante;
- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ACCORDO DI FINANZIAMENTO

redatto ai sensi dell'art. 43 del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione

Tra

Regione Puglia, Assessorato allo Sviluppo Economico, con sede in Corso Sonnino n. 177, C.F. n. 80017210727, in persona di _____, giusta delega conferita con deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____

e

Puglia Sviluppo S.p.A., con sede in Modugno, via Delle Dalie snc, capitale sociale € 3.499.540,88, interamente versato, codice fiscale e partita IVA 01751950732 e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Bari 450076, in persona dell'ing. Gioacchino Maselli, Amministratore Unico, domiciliato per la carica presso la sede della Società,

Premesso che

- i Regolamenti CE n. 1083/2006 e 1828/2006 disciplinano il funzionamento degli strumenti di ingegneria finanziaria;
- la Commissione europea ha fornito alcune note orientative tecniche e linee guida in materia di strumenti di ingegneria finanziaria nella nota COCOF/07/0018/01-EN *"Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period"* (Final version of 16/07/2007), nella nota COCOF 08/0002/03-EN *"Guidance Note on Financial Engineering"* (Final version of 22/12/2008) e nella nota COCOF/10/0014/04-EN *"Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Artiche 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006"* (Revised version 08/02/2012), nonché nella Nota prot n. 5563 del 3.07.2009, in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, relativa al finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 all'articolo 2, comma 3, stabilisce che: *"Fatta salva la previsione di cui al comma 2, le spese sostenute nell'ambito di strumenti di ingegneria finanziaria sono ammissibili alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 44 e 78, paragrafo 6, del regolamento generale, e agli articoli da 43 a 46 del regolamento (CE) n. 1828/2006"*;
- Con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5726 del 20 novembre 2007 è stato adottato il Programma Operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" - PO FESR 2007-2013;
- Con D.G.R. n. 146 del 12 febbraio 2008 è stato approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia 2007-2013;
- Con D.P.G.R. n. 886 del 24/9/2008 sono state adottate le disposizioni sull'"Organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR Puglia 2007-2013";
- Con DGR n. 165 del 17/02/2009 si è preso atto dei "Criteri di selezione" delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e sono state approvate le Direttive concernenti le procedure di gestione;

- Con D.G.R. n. 651 del 9/3/2010 sono state approvate modificazioni, integrazioni e specificazione alle Direttive concernenti le procedure di gestione del PO FESR Puglia 2007-2013;
 - Con Determinazione Dirigenziale n. 44 del 19/3/2010 dell'AdG sono stati approvati:
 - il Manuale delle procedure dell'AdG del PO Puglia FESR 2007- 2013;
 - il Manuale dei controlli di primo livello del PO Puglia FESR 2007-2013;
 - Il REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 disciplina l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli aiuti «de minimis»;
 - Il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 prevede una specifica azione (Azione 6.1.13 "Aiuti in forma di partecipazioni al capitale di rischio e garanzie del credito erogato in favore di microimprese e PMI") finalizzata ad agevolare l'accesso al credito delle microimprese e delle PMI, attraverso il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di controgaranzia e del Fondo Tranché Cover;
 - L'Azione 6.1.13 intende perseguire l'obiettivo di migliorare l'accesso delle PMI al finanziamento attraverso:
 - i) la riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere al finanziamento o a causa del rischio maggiore percepito in associazione all'investimento in certe attività correlate con la conoscenza, come lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e il trasferimento della tecnologia o a causa della mancanza di garanzie sufficienti;
 - ii) la creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito.
- I Principi stabiliti da i) a ii) sono i principi dell'**Accesso aumentato al finanziamento**.
- Gli interventi di cartolarizzazione sintetica (tranché cover) fanno riferimento al Regolamento (UE) 575/2013.
 - la Regione ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo, quale soggetto delegato per le attività di gestione del Fondo di controgaranzia, del Fondo Tranché Cover;
 - Con DGR 1454 del 17/07/2012 è stata approvata la nuova Convenzione per l'affidamento alla Puglia Sviluppo SpA, di specifici compiti di interesse generale, riferiti al rafforzamento delle attività di assistenza tecnica in specifici ambiti operativi alle competenti strutture tecnico-amministrative regionali, nonché allo svolgimento di funzioni di organismo intermedio per la gestione dei regimi di aiuto nell'ambito del PO FESR 2007-2013; la suddetta Convenzione è stata aggiornata con DGR 2065/2013 e DGR 957/2014.
 - Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 141, attuativo della direttiva comunitaria n. 48/2008, che riforma la disciplina del credito al consumo. Il decreto prevede l'istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d'Italia. Le disposizioni transitorie disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 141/2010, modificato con l'emanazione del D.Lgs. 14 dicembre 2010 n. 218, prevedono che fino a 12 mesi successivi all'emanazione delle disposizioni attuative e degli adempimenti previsti da parte delle Autorità competenti, da effettuarsi al più tardi entro il 31

dicembre 2011, la Banca d'Italia continui a tenere l'elenco generale (ex art. 106 TUB), l'elenco speciale (ex art. 107 TUB) e le sezioni separate previste dalle disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010. Fino al completamento degli adempimenti sopra indicati da emanarsi al più tardi entro il 31 dicembre 2011, possono essere iscritti nuovi soggetti.

- Puglia Sviluppo SpA in data 21 ottobre 2011 ha presentato istanza per l'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 D.Lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), propedeutica anche alla successiva iscrizione nell'albo unico di cui al precedente alinea, al fine di poter esercitare le attività di concessione di finanziamenti nella forma di microcredito e mutui chirografari e nella forma di garanzie, secondo la disciplina del DM 17 febbraio 2009, n. 29;
- La Banca d'Italia con nota n. 0171021/12 del 27/02/2012 ha comunicato a Puglia Sviluppo che, essendo le attività dei Fondi esercitate a valere su fondi comunitari gestiti in nome e per conto della Regione Puglia, senza assunzione di rischi ed oneri a carico della società, non sussistono i presupposti affinché le medesime attività siano soggette alle riserve di legge di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/93;

premesse inoltre che:

- Tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo vige un Accordo di Finanziamento, approvato con DGR 2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012, sottoscritto ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1083/2006, per la gestione di un Fondo di Controgaranzia e di un Fondo di Tranché Cover (Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013);
- La Gestione dei Fondi è disciplinata, in aggiunta all'Accordo di Finanziamento, dal Piano delle Attività redatto in conformità all'art. 43, comma 2 Regolamento (CE) 1828/2006 e approvato con DGR 1104/2012;
- La dotazione dei fondi di cui al precedente alinea ammonta a € 60.000.000;
- Puglia Sviluppo, sulla base delle mutate condizioni del contesto macroeconomico di riferimento, considerato l'intervenuto effetto di sovrapposizione del Fondo Centrale di Garanzia sul Fondo regionale di controgaranzia, tenuto conto dell'avanzamento degli impegni del Fondo Tranché Cover, ha formulato una serie di integrazioni al Piano delle Attività, proponendo la riprogrammazione dei Fondi e l'introduzione di una nuova misura di Finanziamento del Rischio nella quale sono combinati un Fondo per investimenti pubblici in "Dotazione Finanziaria", come definiti nel Regolamento regionale 15/2014 ed un Fondo Tranché Cover secondo quanto specificato nella tabella che segue:

Descrizione strumento	Dotazione iniziale	Riprogrammazione
Fondo Controgaranzia	40.000.000	5.000.000
Fondo Tranché Cover	20.000.000	20.000.000
Fondo Finanziamento del Rischio	0	135.836.383
Totale Fondi SIF	60.000.000	160.836.383

- Le finalità del Fondo Finanziamento del Rischio sono coerenti con gli obiettivi dell'Azione 6.1.13 PO FESR 2007-2013;
- Con DGR _____:
 - i) è stato approvato il documento "Integrazioni al Piano delle Attività del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranché Cover della Regione

Puglia approvato con DGR 1104/2012 – introduzione di una nuova misura di finanziamento del rischio”;

- ii) è stata individuata la società *in house* Puglia Sviluppo, quale soggetto delegato per le attività di gestione della nuova misura Fondo Finanziamento del Rischio.

Tutto ciò premesso,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo valgono le definizioni di seguito riportate:
- “Fondo di Garanzia”: si intende il “Fondo di controgaranzia – PO FESR Puglia 2007-2013”.
 - “Fondo tranché cover”: si intende il fondo per gli interventi in operazioni di cartolarizzazione sintetica come definite dalla Banca d’Italia, nella Circolare n. 285/2013 del 17/12/2013, recante “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” e dal Regolamento (UE) n. 575/2013.
 - “Fondo Finanziamento del Rischio”: si intende il Fondo nel quale sono combinati un Fondo per investimenti pubblici in “Dotazione Finanziaria”, come definiti nel Regolamento regionale 15/2014 ed un Fondo Tranché Cover;
 - “Dotazione Finanziaria”: ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera i) del Regolamento regionale n. 15/2014, investimento pubblico rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all’investitore pubblico;
 - “Direttive di attuazione”: le direttive approvate con DGR 2819/2011;
 - “Piano delle Attività”: il documento programmatico allegato al presente Accordo sub 1);
 - “Parti”: Regione Puglia e Puglia Sviluppo S.p.A.

Articolo 2 - Oggetto dell’Accordo

1. Con il presente Accordo, concluso in conformità all’articolo 44 del Regolamento CE n. 1083/2006, la Regione Puglia concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Accordo, a Puglia Sviluppo S.p.A., che a tal titolo accetta:
- i) un finanziamento dell’importo di complessivi € 160.836.383 euro (centosessantamilionitotocentotrentaseimilatrecentottantatre euro) per l’attuazione della linea di intervento 6.1.13 del Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 e per la gestione del Fondo Finanziamento del Rischio;
 - ii) la dotazione di Fondi è stabilita nella tabella che segue:

Descrizione Fondo	Dotazione
Fondo Controgaranzia	5.000.000
Fondo Tranché Cover	20.000.000
Fondo Finanziamento del Rischio	135. 836.383
Totale Fondi SIF	160.836.383

2. la Regione Puglia ha trasferito a Puglia Sviluppo € 60.000.000

2. la Regione Puglia ha trasferito a Puglia Sviluppo € 60.000.000 in ragione dell'Accordo di Finanziamento approvato con DGR 2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012.
3. Puglia Sviluppo ha depositato la dotazione di cui al comma 2 presso un Istituto bancario selezionato con procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).
4. l'ulteriore dotazione finanziaria dei Fondi SIF, complessivamente pari a € 100.836.383, sarà trasferita a Puglia Sviluppo dopo la firma del presente Accordo.
5. Per le finalità di attuazione del Fondo Finanziamento del Rischio, con l'obiettivo di efficientare l'utilizzo delle risorse pubbliche, Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di Controgaranzia, fino a concorrenza di € 35.000.000, attualmente depositate presso l'Istituto bancario di cui al comma 3.
6. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste al successivo articolo 4, lett. b), tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia (rep. N. 11733) ove si prevede che la Giunta possa chiedere alla banca tesoriera l'assunzione del servizio di tesoreria per le aziende dipendenti dalla Regione, l'ulteriore dotazione finanziaria di cui al precedente comma 4, pari a complessivi € 100.836.383, sarà trasferita in unica soluzione, su un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, presso la banca tesoriera della Regione, denominato "Fondo Finanziamento del Rischio", costituito come patrimonio separato. La Regione Puglia potrà incrementare i Fondi con ulteriori risorse.
7. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione dei Fondi rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;
8. In esito all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui al successivo art. 4, lett. b), la Regione Puglia autorizza sin d'ora Puglia Sviluppo ad estinguere il conto intrattenuto con la banca tesoriera ai sensi del comma 5 che precede, nonché ad accreditare il saldo residuo sul conto corrente dedicato presso l'intermediario individuato ai sensi della suddetta procedura di selezione.

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. Puglia Sviluppo S.p.A., in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti regionale, nazionali e comunitari richiamati nelle premesse.
2. Le risorse saranno utilizzate nel rispetto della seguente normativa:
 - i) Regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis) – GUUE 24 dicembre 2013, n. L.352/1;
 - ii) Regolamento n. 15/2014 della Regione Puglia per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI;
 - iii) Disposizioni in materia di ammissibilità della spesa del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;

Articolo 4 - Obblighi di Puglia Sviluppo S.p.A.

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a:

- a) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire numero due conti correnti bancari intestati a Puglia Sviluppo SpA, denominati "Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013" e "Fondo tranché cover", costituiti come patrimoni separati;
- b) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato "Fondo Finanziamento del Rischio", costituito come patrimonio separato;
- c) entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunicare le coordinate bancarie dei suddetti conti bancari alla Regione Puglia;
- d) attenersi al Piano delle Attività approvato con DGR _____ e allegato al presente Accordo di Finanziamento;
- e) rispettare le Direttive approvate con DGR 2819/2011 ed a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti;
- f) rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articolo 44 del Reg. CE n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE 284/2009; articolo 78, paragrafi 6 e 7, del Reg. CE 1083/2006; articolo 43 e 45 del Reg. CE n. 1828/2006, come modificato dal Reg. CE 846/2009;
- g) rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nelle seguenti note:
 - i) COCOF/07/0018/01-EN - *"Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period"* (Final version of 16/07/2007);
 - ii) COCOF 08/0002/03-EN - *"Guidance Note on Financial Engineering"* (Final version of 22/12/2008);
 - iii) Nota prot n. 5563 del 3.07.2009 della Commissione europea - DG REGIO in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, riguardante il finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;
 - iv) COCOF/10/0014/04-EN *"Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006"* (Revised version 08/02/2012);
- h) Per le garanzie mantenere il moltiplicatore, costituito dal rapporto tra totale delle garanzie concesse e dotazione residua del Fondo (c.d. *rapporto di gearing*), in un intervallo di valori non inferiore a 7;
- i) ad attenersi alle modalità di cui all'art. 41 del Reg. UE 1303/2013, ai fini dell'attuazione del Fondo Finanziamento del Rischio, con specifico riferimento al trasferimento all'Originator della dotazione finanziaria e del cash collateral;
- j) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, in particolare:
 - i) trasmettere annualmente, entro il 30 maggio, alla Regione Puglia un rendiconto che assicuri il bilancio complessivo del Fondo (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi

- maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- ii) trasmettere semestralmente alla Regione Puglia l'elenco delle pratiche deliberate; con indicazione dei seguenti dati essenziali: importo della controgaranzia, dati dell'intermediario finanziario o banca controgaranti, dati dell'impresa garantita (beneficiario finale); importo dell'agevolazione concessa; elenco delle controgaranzie escusse e importo dei relativi pagamenti; elenco delle somme eventualmente recuperate; situazione delle disponibilità dei Fondi;
 - iii) trasmettere i dati relativi al monitoraggio finanziario e fisico con le modalità e le scadenze che saranno definite successivamente con disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O. FESR Puglia 2007-2013;
 - iv) trasmettere i Rapporti per il Comitato di Sorveglianza del PO FESR Puglia 2007-2013;
 - v) garantire i flussi informativi per il monitoraggio fisico e procedurale degli interventi finanziati e dei costi di gestione ammissibili connessi ai Fondi, secondo modalità tecniche ed operative indicate dall'Autorità di Gestione ed, in particolare, assicurare il corretto inserimento dei dati, in collaborazione con l'Autorità di Gestione, nel sistema informativo integrato di gestione e controllo (MIR2007) della programmazione 2007-2013;
 - k) garantire il supporto per la realizzazione delle attività di valutazione;
 - l) rispettare la Pista di controllo di cui all'art. 15 del Reg. CE 1828/2006 che sarà definita con successivo atto dell'Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007 – 2013 ed eventuali prescrizioni o direttive della Regione Puglia in attuazione di normative comunitarie, nazionali e regionali;
 - m) rispettare le disposizioni previste in materia di audit di cui all'art. 62 del Reg. CE 1083/2006 e agli artt. 16 e 19 del Reg. CE 1828/2006, impegnandosi in particolare:
 - i) a rendere disponibili i documenti giustificativi relativi alle spese e agli audit, compresi tutti i documenti necessari per la succitata pista di controllo;
 - ii) a fornire estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compresi il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Audit, nonché i funzionari autorizzati della Commissione o loro rappresentanti;
 - n) curare la gestione degli interventi finanziati ed il funzionamento dei flussi informativi e documentali con i beneficiari delle risorse:
 - richieste di documentazione amministrativa e tecnica relativa ai progetti finanziati;
 - convocazioni a riunioni e incontri dei soggetti responsabili dei progetti;
 - acquisizione delle informazioni necessarie per l'attribuzione e la gestione dell'eventuale Codice Unico di Progetto (CUP) per ciascun intervento finanziato;
 - custodia della documentazione progettuale in appositi "dossier di progetto";
 - o) rispettare le norme sulla informazione e pubblicità in tutte le attività connesse alla gestione dei Fondi, con particolare riguardo alle previsioni del "Piano di Comunicazione del PO FESR Puglia 2007-2013";

p) fornire alle imprese beneficiarie le informazioni necessarie ai fini delle attività di informazione e pubblicità, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6 e dall'art. 7, punto 2, lettera d) del Reg. CE 1828/2006.

q) verificare la documentazione amministrativa e contabile presentata dai beneficiari delle operazioni finanziate con i Fondi;

r) assicurare il rispetto degli obblighi inerenti la conservazione e disponibilità dei documenti, ai sensi dell'articolo 90 Reg. CE 1083/2006;

s) organizzare, in collaborazione con la Regione Puglia, un sistema di gestione delle irregolarità, stabilendo le modalità di trasmissione delle informazioni in materia di irregolarità ai sensi degli articoli 28 e 29 del Reg. n. 1828/2006;

t) garantire la massima diffusione degli Avvisi a valere sui Fondi, mediante pubblicazione sul BURP, il sito della Regione, il sito Sistema Puglia;

Articolo 5 - Verifiche e controlli della Regione Puglia

1. La Regione Puglia garantisce lo svolgimento dei controlli ai sensi dell'articolo 13 del Reg. CE 1828/2006 e in linea con quanto riportato nel "Manuale dei controlli di primo livello del PO FESR Puglia 2007-2013", approvato con Determinazione dirigenziale n. 44 del 19 marzo 2010 dell'Autorità di Gestione, garantisce i controlli e le verifiche previste dalla normativa comunitaria e, in particolare, dall'articolo 57 del Reg. CE 1083/2006, da svolgersi successivamente alla realizzazione e al completamento del progetto.
2. La Regione Puglia effettua, con cadenza almeno annuale, i controlli su Puglia Sviluppo S.p.A. finalizzati a verificare l'esistenza della contabilità separata di cui all'articolo 11, il rispetto della Pista di Controllo citata nelle premesse e degli obblighi previsti nel presente Accordo.

Articolo 6 – Utilizzo degli interessi

1. Gli interessi generati incrementano i Fondi e sono utilizzati ai sensi dell'art. 78, paragrafo 7, comma 1 del Reg. CE n. 1083/2006.
2. Successivamente alla stipula del presente Accordo, verranno stabilite le modalità di rilevazione degli interessi, di capitalizzazione e di accreditamento ai Fondi.
3. In conformità al Parere 954-790/2013 formulato dall'Agenzia delle Entrate su istanza di interpello di Puglia Sviluppo, gli interessi attivi di cui al comma 1 saranno accreditati dalla banca depositaria al netto delle ritenute di legge e non concorrono a formare il reddito di Puglia Sviluppo.

Articolo 7 - Durata dell'Accordo ed ammissibilità delle spese

1. L'Accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2025. Le operazioni rendicontabili a valere sul PO FESR Puglia 2007-2013 saranno effettuate da Puglia Sviluppo S.p.A. fino al 31.12.2015, data ultima di ammissibilità della spesa dello stesso PO, salvo eventuali proroghe da parte della Commissione Europea.
2. La durata delle operazioni assistite dai Fondi disciplinati dal presente Accordo, non potrà essere successiva al 31.12.2025.
3. Ai sensi dell'art. 78, paragrafi 6 e 7, del Regolamento CE 1083/2006, alla chiusura del PO FESR Puglia 2007-2013 la spesa ammissibile corrisponde al

totale di ogni garanzia fornita, compresi gli importi impegnati come garanzie dal Fondo, al totale di ogni somma erogata dall'intermediario Finanziario a valere sulla Dotazione Finanziaria, compresi i costi di gestione.

4. Sono fatti salvi gli effetti successivi al termine di cui al comma 1, limitatamente alle operazioni in essere alla chiusura e fino all'estinzione delle stesse e/o delle attività di recupero dei crediti che dovessero eventualmente sorgere dalle predette operazioni.
5. Fino al termine del 31 dicembre 2015 non sarà possibile svincolare le somme impegnate. Eventuali proroghe dovranno essere espressamente pattuite per iscritto.
6. Le risorse ancora disponibili, dopo che tutte le garanzie siano state soddisfatte e che tutte le erogazioni a valere sulla Dotazione Finanziaria siano state effettuate, rimborsate a norma del successivo articolo 8, sono utilizzate dalla Regione Puglia a favore delle piccole e medie imprese, nelle modalità che saranno stabilite con deliberazione della Giunta regionale, in linea con le previsioni dei Regolamenti CE 1083/2006 e 1828/2006.

Articolo 7-bis - Premialità al rating di legalità

1. Le imprese beneficiarie del Fondo Finanziamento del Rischio in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27) beneficiano di una sovvenzione diretta, nella forma del contributo in conto interessi.
2. Puglia Sviluppo eroga il contributo di cui al comma 1 nella misura del 2% dell'importo del finanziamento erogato dall'Intermediario Finanziario all'impresa beneficiaria, comunque, nei limiti degli interessi che l'impresa beneficiaria avrà pagato al medesimo Intermediario Finanziario e sarà erogato in unica soluzione, direttamente all'impresa beneficiaria.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo Finanziamento del Rischio.

Articolo 8 - Restituzione del capitale

1. Il finanziamento verrà rimborsato in un'unica soluzione il 31 dicembre 2025.
2. La somma da restituire è costituita dall'importo del finanziamento originario, maggiorato della remunerazione di cui al precedente articolo 6 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dai successivi articoli 9 e 10.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 1, Puglia Sviluppo S.p.A. dovrà altresì restituire alla Regione Puglia le eventuali somme successivamente recuperate in relazione alle perdite derivanti dalla escussione delle garanzie.

Articolo 9 - Assorbimento delle perdite

1. Le parti espressamente convengono che l'importo del debito di Puglia Sviluppo S.p.A. a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto in misura pari alle perdite subite dall'escussione delle garanzie concesse con le risorse rivenienti dal finanziamento medesimo, ovvero a seguito di eventuali inadempienze dei beneficiari finali.
2. Puglia Sviluppo S.p.A. sarà obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del comma 1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

Articolo 10 – Costi di gestione ammissibili

1. I costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione dei Fondi sono ammissibili nei limiti dell'articolo 43, paragrafo 4, del Reg. (CE) n. 1828/2006, come modificato con il Regolamento n. 846 del 1° settembre 2009.
2. Le parti concordano che Puglia Sviluppo S.p.A. ha diritto al rimborso dei costi sostenuti per la gestione dei Fondi, da determinarsi secondo le modalità di rendicontazione contenute nello schema di Convenzione approvato con DGR 1454 del 17/07/2012, modificato con DGR 2065/2013 e DGR 957/2014, ed in particolare dell'allegato 4 di detto schema. La rendicontazione dei costi sarà effettuata con cadenza semestrale.
3. I costi sono prelevati dai fondi disponibili dei Conti Bancari intestati ai Fondi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) , previa approvazione del rendiconto semestrale da parte della Regione Puglia (Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro Innovazione) ed accreditati su un Conto Bancario di Puglia Sviluppo S.p.A. relativo alle spese di funzionamento della società.

Articolo 11 - Contabilità separata

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a gestire le somme a disposizione rivenienti dal finanziamento con contabilità separata.

Articolo 12 – Inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. e clausola risolutiva

1. La Regione Puglia, in caso di gravi inadempimenti di Puglia Sviluppo S.p.A. agli obblighi previsti al precedente articolo 4 in merito al rispetto delle finalità del finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo di finanziamento si risolverà di diritto e, quindi, perderà automaticamente efficacia qualora venisse meno anche uno solo dei seguenti presupposti, attualmente sussistenti, legittimanti l'affidamento diretto, cosiddetto "in house", di prestazioni a Puglia Sviluppo S.p.A., oggetto del presente Atto:
 - a) partecipazione totalitaria della Regione Puglia al capitale sociale di Puglia Sviluppo S.p.A.;
 - b) esercizio di attività, da parte di Puglia Sviluppo S.p.A., esclusivamente con la Regione Puglia, fatte salve le attività esercitate in favore della Invitalia SpA, in attuazione dell'articolo 28, comma 1, D.L. 248/2007;
 - c) esercizio, da parte della Regione Puglia, di un controllo sulle attività di Puglia Sviluppo S.p.A., analogo a quello esercitato dalla Regione sui propri servizi.

Articolo 13 - Riservatezza

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti operano in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e si impegnano reciprocamente ad osservare quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. Le Parti si impegnano, altresì, a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali, il cui utilizzo si renda necessario per l'esecuzione del presente accordo, nel rispetto dei diritti alla riservatezza ed ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari.
2. Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente Accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascuna parte venga a conoscenza anche occasionalmente.

Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- i) informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- ii) informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- iii) informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- iv) informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Articolo 14 - Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, validità o efficacia del presente atto sarà deferita a un collegio arbitrale composto da tre membri così nominati: ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e il terzo, con funzioni di Presidente, verrà designato di comune accordo dai primi due: in caso di mancato accordo il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente della Regione.

Articolo 15 – Modifiche e integrazioni

1. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi Strutturali o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.
2. La Regione Puglia si riserva il diritto di modificare successivamente alla stipula del presente Accordo le Direttive, senza che questo comporti la necessità di modificare il presente Accordo. Puglia Sviluppo S.p.A. riconosce tale diritto alla Regione Puglia.

Articolo 16 – Comunicazioni

1. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata da una delle Parti all'altra Parte deve essere effettuata a mezzo e-mail, eventualmente seguita da comunicazioni a mezzo posta o a mezzo fax ai seguenti indirizzi:

Per la Regione:

Regione Puglia
Autorità gestione Fesr
Regione Puglia
Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione

Per Puglia Sviluppo S.p.A.:

Puglia Sviluppo S.p.A.:
Direzione Generale
Via delle Dalie, snc
Modugno (Bari)

2. Ognuna delle Parti è tenuta a comunicare all'altra Parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato.

Articolo 17 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 18 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Accordo, si rinvia espressamente all'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni del codice civile e della vigente normativa in materia.

Articolo 19 – Ulteriori Disposizioni

Per quanto incompatibile, il presente Accordo sostituisce l'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra le parti il 13/12/2011..

Bari, _____

REGIONE PUGLIA

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.
Ing. Gioacchino Maselli

- PO FESR PUGLIA 2007/2013 -

Azione 6.1.13

INTEGRAZIONI

AL

PIANO DELLE ATTIVITA'

DEL FONDO DI CONTROGARANZIA

E DEL FONDO TRANCED COVER

DELLA REGIONE PUGLIA

APPROVATO CON DGR 1104 DEL 7 APRILE 2012

**INTRODUZIONE DI UNA NUOVA MISURA DI
FINANZIAMENTO DEL RISCHIO**

INDICE

1. Premesse	
1.1 Richiamo alle misure dell'Asse VI P.O. FESR 2007-2013.....	
1.2 Stato di attuazione e prime valutazioni (impatti sul credito/impatto sul sistema dei confidi).....	
1.2.1 Azione 6.1.6 e Azione 6.1.7	
1.2.2 Fondo di Controgaranzia	
1.2.3 Fondo Tranché Cover	
2. Aggiornamento dell'analisi di contesto per il periodo 2012-2014	
2.1 La struttura finanziaria e l'andamento reddituale delle imprese.....	
2.2 Gli aspetti strutturali e dinamici del mercato delle garanzie e prospettive dei confidi	
2.3 Lo sviluppo del finanziamento del rischio.....	
3. La riprogrammazione dell'Asse VI del P.O. 2007-2014 e le azioni di finanziamento del rischio.....	
3.1 Interventi per la competitività delle imprese	
3.2 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi della Linea di intervento 6.1	
3.3 Riprogrammazione dell'Azione 6.1.13	
4. Modalità attuative della misura relativa al finanziamento del rischio in favore delle PMI.	
4.1 Premesse	
4.2 Modalità operative.....	
4.3 Caratteristiche e finalità del portafoglio finanziario.....	
4.4 Procedura di selezione.....	
5. Modifiche e integrazioni da apportare all'Accordo di finanziamento	

Allegato 1 (Schema di Accordo di Finanziamento)

Allegato 2 (Bilancio al 31/12/2013 di Puglia Sviluppo)

1. Premesse

1.1 Richiamo alle misure dell'Asse VI P.O. FESR 2007-2013

Il Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR Puglia 2007-2013, nell'ambito dell'Asse VI "Competitività dei sistemi produttivi e occupazione", ha definito gli obiettivi specifici della politica industriale regionale, prevedendo, tra gli obiettivi operativi, l'ampliamento dell'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale regionale; tali finalità sono state declinate nella linea di intervento 6.1 "Interventi per la competitività delle imprese".

In tale contesto, la Regione Puglia ha perseguito l'obiettivo di migliorare l'accesso al credito delle PMI che realizzano investimenti in attività inerenti allo sviluppo tecnologico, l'innovazione ed il trasferimento della tecnologia, ampliando l'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale regionale con particolare riferimento all'ambito della linea 6.1 ("Interventi per la competitività delle imprese"), ove sono state programmate specifiche azioni volte a sostenere l'accesso al credito delle PMI pugliesi, attraverso:

- a. la concessione di contributi destinati ai fondi patrimoniali di garanzia dei Confidi (Azione 6.1.6);
- b. l'adeguamento del ruolo e della struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del TUB (Azione 6.1.7);
- c. gli strumenti di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di controgaranzia e del Fondo Tranché cover, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (Azione 6.1.13).

Azione 6.1.6: Sostegno al credito mediante rafforzamento dei fondi rischi dei Confidi

L'azione sostiene lo sviluppo di garanzie collettive aziendali da parte dei consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi - Confidi - delle PMI. L'obiettivo perseguito è quello di sostenere lo sviluppo delle Piccole Medie Imprese attraverso il miglioramento delle condizioni di accesso al credito. La dotazione finanziaria dell'azione è di € 100.000.000,00, di cui € 50.000.000,00 utilizzati fino al 30/06/2012 ed € 50.000.000,00 erogati a partire dal 01/07/2012.

Azione 6.1.7: Rafforzamento dei Confidi

L'azione intende favorire l'evoluzione dei Confidi operanti nella regione in soggetti vigilati quali intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Testo Unico Bancario, così come previsto dall'art. 13 della legge del 24 novembre 2003 n. 326.

La dotazione finanziaria dell'azione è di € 1.000.000,00.

Sono previsti contributi per servizi di consulenza specifica e programmi informatici e licenze software finalizzati a promuovere operazioni di fusione e/o di iscrizione dei Confidi nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del TUB.

Azione 6.1.13: Accesso al credito e rafforzamento patrimoniale delle PMI

L'azione agevola l'accesso al credito ed il rafforzamento patrimoniale delle microimprese e delle PMI, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di garanzia e del Fondo Tranché Cover, ai sensi degli articoli 44 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e degli articoli 43 e seguenti del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione. La programmazione dell'azione è ispirata al Principio dell' "Accesso aumentato al finanziamento":

- Riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere al finanziamento o a causa del rischio maggiore percepito in associazione all'investimento in certe attività correlate con la conoscenza (come lo sviluppo tecnologico, l'innovazione e il trasferimento della tecnologia) o a causa della mancanza di garanzie sufficienti.
 - Creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso l'aumentata disponibilità del finanziamento del debito.
- Gli effetti attesi dell'azione comportano l'abbattimento del costo del credito per l'impresa finanziata e, per il Tranché Cover, contestuale riduzione significativa dei requisiti patrimoniali della Banca finanziatrice (*originator*).

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2819 del 12 dicembre 2011 la Regione Puglia ha individuato la società in house Puglia Sviluppo S.p.A. quale soggetto delegato per le attività di gestione, in regime di contabilità separata, del Fondo di Controgaranzia e del Fondo Tranché Cover.

a. Fondo di controgaranzia

Il Fondo di Controgaranzia eroga controgaranzie delle garanzie erogate in favore di microimprese e di PMI da parte di consorzi e società cooperative di garanzia collettiva dei fidi – Confidi a fronte di finanziamenti per investimenti iniziali, per il consolidamento delle passività a breve e per l'attivo circolante. La dotazione finanziaria è di € 40.000.000,00.

b. Fondo Tranché cover

La Regione ha promosso interventi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione sintetica (c.d. strutture segmentate o *tranché*) come definite dalla Banca d'Italia, nella Circolare n. 263 del 27/12/2006, recante "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", sostituite dalla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 che ha recepito le disposizioni del Regolamento UE n. 575/2013 del 26 giugno 2013.

Il Fondo Tranché Cover garantisce il rischio di prime perdite (classe *junior*) su classi segmentate di portafogli creditizi, costituiti da finanziamenti in favore di PMI. Lo strumento opera mediante la costituzione in pegno di un *cash collateral* depositato su un conto corrente aperto presso la banca (*originator*) che eroga finanziamenti a medio/lungo termine. La dotazione finanziaria è di € 20.000.000,00.

1.2 Stato di attuazione e prime valutazioni (impatti sul credito/impatto sul sistema dei confidi)

La strategia della Regione a sostegno del credito punta a sostenere le politiche di investimento delle imprese pugliesi in una fase critica per le prospettive future e per i mutamenti strutturali di medio-lungo termine in pieno svolgimento, con particolare riferimento alle azioni volte a favorire un più ampio e diffuso accesso al credito bancario da utilizzare per nuovi investimenti e/o per operazioni di capitalizzazione e di consolidamento dei debiti a breve termine già contratti.

Di seguito si riporta lo stato di attuazione delle azioni a sostegno del credito.

2. la Regione Puglia ha trasferito a Puglia Sviluppo € 60.000.000 in ragione dell'Accordo di Finanziamento approvato con DGR 2819/2011 e modificato con DGR 1104/2012.
3. Puglia Sviluppo ha depositato la dotazione di cui al comma 2 presso un Istituto bancario selezionato con procedura di gara espletata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici).
4. l'ulteriore dotazione finanziaria dei Fondi SIF, complessivamente pari a € 100.836.383, sarà trasferita a Puglia Sviluppo dopo la firma del presente Accordo.
5. Per le finalità di attuazione del Fondo Finanziamento del Rischio, con l'obiettivo di efficientare l'utilizzo delle risorse pubbliche, Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di Controgaranzia, fino a concorrenza di € 35.000.000, attualmente depositate presso l'Istituto bancario di cui al comma 3.
6. Nelle more dell'espletamento delle procedure previste al successivo articolo 4, lett. b), tenuto conto di quanto previsto all'articolo 8, comma 7, della vigente convenzione per il servizio di tesoreria della Regione Puglia (rep. N. 11733) ove si prevede che la Giunta possa chiedere alla banca tesoriera l'assunzione del servizio di tesoreria per le aziende dipendenti dalla Regione, l'ulteriore dotazione finanziaria di cui al precedente comma 4, pari a complessivi € 100.836.383, sarà trasferita in unica soluzione, su un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, presso la banca tesoriera della Regione, denominato "Fondo Finanziamento del Rischio", costituito come patrimonio separato. La Regione Puglia potrà incrementare i Fondi con ulteriori risorse.
7. Le risorse trasferite dalla Regione Puglia per la costituzione dei Fondi rappresentano depositi vincolati per l'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo;
8. In esito all'aggiudicazione definitiva della procedura di cui al successivo art. 4, lett. b), la Regione Puglia autorizza sin d'ora Puglia Sviluppo ad estinguere il conto intrattenuto con la banca tesoriera ai sensi del comma 5 che precede, nonché ad accreditare il saldo residuo sul conto corrente dedicato presso l'intermediario individuato ai sensi della suddetta procedura di selezione.

Articolo 3 - Normativa di riferimento

1. Puglia Sviluppo S.p.A., in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti regionale, nazionali e comunitari richiamati nelle premesse.
2. Le risorse saranno utilizzate nel rispetto della seguente normativa:
 - i) Regolamento (CE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di importanza minore (de minimis) – GUUE 24 dicembre 2013, n. L.352/1;
 - ii) Regolamento n. 15/2014 della Regione Puglia per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI;
 - iii) Disposizioni in materia di ammissibilità della spesa del Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196;

Articolo 4 - Obblighi di Puglia Sviluppo S.p.A.

1. Puglia Sviluppo S.p.A. è obbligata a:
 - a) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire numero due conti correnti bancari

- intestati a Puglia Sviluppo SpA, denominati “Fondo di Garanzia PO FESR 2007-2013” e “Fondo tranché cover”, costituiti come patrimoni separati;
- b) individuare un Istituto di Credito operante all'interno dei Paesi dell'Unione europea, da selezionare in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, presso il quale aprire un conto corrente bancario intestato a Puglia Sviluppo SpA, denominato “Fondo Finanziamento del Rischio”, costituito come patrimonio separato;
- c) entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, comunicare le coordinate bancarie dei suddetti conti bancari alla Regione Puglia;
- d) attenersi al Piano delle Attività approvato con DGR _____ e allegato al presente Accordo di Finanziamento;
- e) rispettare le Direttive approvate con DGR 2819/2011 ed a rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti;
- f) rispettare le previsioni del Reg. CE n. 1083/2006 e del Reg. CE 1828/2006, con particolare riguardo alle seguenti disposizioni in materia di strumenti di ingegneria finanziaria e fondi di garanzia: articolo 44 del Reg. CE n. 1083/2006, come modificato dal Reg. CE 284/2009; articolo 78, paragrafi 6 e 7, del Reg. CE 1083/2006; articolo 43 e 45 del Reg. CE n. 1828/2006, come modificato dal Reg. CE 846/2009;
- g) rispettare le indicazioni della Commissione europea in materia di strumenti di ingegneria finanziaria contenute nelle seguenti note:
- i) COCOF/07/0018/01-EN - “*Note of the Commission services on Financial Engineering in the 2007-13 programming period*” (Final version of 16/07/2007);
 - ii) COCOF 08/0002/03-EN - “*Guidance Note on Financial Engineering*” (Final version of 22/12/2008);
 - iii) Nota prot n. 5563 del 3.07.2009 della Commissione europea - DG REGIO in risposta ai quesiti sollevati dal MISE con nota n. 5213 del 31.03.2009, riguardante il finanziamento di fondi di garanzia mediante il Fondo FESR;
 - iv) COCOF/10/0014/04-EN “*Guidance Note on Financial Engineering Instruments under Article 44 of Council Regulation (EC) No 1083/2006*” (Revised version 08/02/2012);
- h) Per il Fondo di controgaranzia, mantenere in un intervallo di valori compreso tra 10 e 20 il moltiplicatore costituito dal rapporto tra totale delle garanzie concesse e dotazione residua del Fondo (c.d. *rapporto di gearing*);
- i) ad attenersi alle modalità di cui all'art. 41 del Reg. UE 1303/2013, ai fini dell'attuazione del Fondo Finanziamento del Rischio, con specifico riferimento al trasferimento all'Originator della dotazione finanziaria e del cash collaterale;
- j) garantire, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Puglia, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, in particolare:
- i) trasmettere annualmente, entro il 30 maggio, alla Regione Puglia un rendiconto che assicuri il bilancio complessivo del Fondo (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni, proventi maturati, oneri a carico del Fondo ed eventuali insolvenze-perdite prodotte) aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - ii) trasmettere semestralmente alla Regione Puglia l'elenco delle pratiche deliberate; con indicazione dei seguenti dati essenziali: importo della controgaranzia, dati dell'intermediario finanziario o banca controgaranti, dati dell'impresa garantita (beneficiario finale); importo dell'agevolazione concessa; elenco delle controgaranzie escusse e

1.2.3 Fondo Tranched Cover

Il Fondo mira a facilitare l'accesso al credito da parte delle PMI con la logica della garanzia di portafoglio: la struttura dell'operazione consente alla banca finanziatrice (Originator) di conseguire un risparmio in termini requisiti patrimoniali prudenziali. Infatti, a parità di importo del finanziamento, la costituzione di una garanzia *tranché* consente minore assorbimento in termini di patrimonio di vigilanza; l'Originator trasferisce sul sistema il beneficio della garanzia attraverso l'aumento della disponibilità e la riduzione dei costi del debito.

Nello specifico, le strutture *tranché* sono trattate – ai fini prudenziali – alla stregua delle operazioni di cartolarizzazione, anche se non prevedono l'emissione di titoli o di attivi (come le cartolarizzazioni tradizionali) o cessioni del rischio di credito (come nelle cartolarizzazioni sintetiche), ma semplicemente la partecipazione del rischio, attraverso forme di protezione del credito (di tipo reale o personale), una componente di rischio che sopporta le "prime perdite" del portafoglio stesso ("operazioni *tranché*"). L'unica condizione, necessaria e sufficiente, per avere una struttura segmentata è che si possano individuare almeno due diversi profili di rischio, che possiamo definire – utilizzando il linguaggio tipico delle operazioni di cartolarizzazione – come *junior* e *senior*. Il rischio della *tranché junior* esposto alle "prime perdite" è coperto con un *cash collateral* da parte di Puglia Sviluppo che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior*; il rischio *senior* rimane, invece, in capo alla banca originator del portafoglio.

La garanzia è di tipo pignoratizio, costituita nella forma del *cash collateral*. La copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascun finanziamento sottostante.

Il Fondo *Tranché cover* rappresenta uno strumento innovativo di garanzia per il sistema finanziario.

I benefici dell'operazione sono in sintesi:

1. per le PMI:
 - Aumento delle disponibilità di credito (Principio comunitario dell'Accesso aumentato al finanziamento).
 - Riduzione del costo del finanziamento quale effetto di traslazione sul *pricing* del minore assorbimento patrimoniale e della protezione del rischio con fondi pubblici.
2. Per la Banca Originator: abbattimento dell'assorbimento patrimoniale, efficientamento dei rischi assunti attraverso forme innovative di protezione del credito.
Le strutture *tranché* consentono di ridurre in maniera molto significativa i requisiti patrimoniali, purché sia verificata la condizione per cui sulla parte del portafoglio non coperta dalla garanzia (reale o personale) sulla prima perdita sia possibile avere o calcolare un rating.

I finanziamenti riguardano:

- a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative, operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (*Life Sciences*), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica, riguardanti finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze);
- b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali;

- c) Prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine), nei limiti del 50% del singolo finanziamento concesso;
- d) Prestiti finalizzati all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
- e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario relativi all'estinzione delle linee di credito a breve e medio termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento.

Puglia Sviluppo S.p.A. ha emanato n. 2 avvisi pubblici a valere sul Fondo Tranché cover.

Il 1° Avviso Tranché cover è stato pubblicato in data 16 agosto 2012 (BURP n. 119); la 2° edizione dell'Avviso Tranché cover è stata avviata il 2 gennaio 2014 (BURP n. 1).

Dal 2012 alla prima metà del 2014, Puglia Sviluppo, in qualità di Gestore del Fondo Tranché cover, ha espletato le attività finalizzate alla redazione degli atti propedeutici all'attivazione del Fondo ed alla gestione delle due edizioni dell' "Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia."

1° Avviso (16 agosto 2012 – BURP n. 119)

Nel 1° Avviso i finanziamenti sottesi alla garanzia devono essere concessi per la realizzazione di investimenti di imprese innovative operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (Life Sciences), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica e possono riguardare finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze) e per investimenti iniziali.

Per le PMI operanti nel settore manifatturiero, i finanziamenti possono riguardare, al massimo per il 20%, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti.

I singoli finanziamenti, che costituiscono il portafoglio sono di importo compreso tra 50.000,00 euro e 400.000,00 euro.

E' stato richiesto per la tranche junior uno spessore pari al 10% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie.

Al termine delle procedure a valere sulla 1° edizione dell'Avviso tranché cover, sono state aggiudicate ad Unicredit S.p.A. risorse dell'importo di € **3.200.000,00**, corrispondenti all'80% della tranche junior a valere sul portafoglio di esposizioni creditizie ammontante ad € **40.000.000,00**, come definito in sede di offerta economica.

Unicredit ha avviato nel mese di ottobre 2013 la costruzione del portafoglio.

La fase di costruzione del portafoglio oggetto dell'operazione tranché cover (di seguito, periodo di ramp-up) deve concludersi non oltre il termine di 24 mesi dalla data di stipula dell'Accordo convenzionale sottoscritto tra Puglia Sviluppo ed Unicredit.

2° Avviso (2 gennaio 2014 – BURP n. 1)

Nell'ambito del 2° Avviso, oltre che per le finalità indicate dal precedente Avviso, è stata prevista la concessione di finanziamenti anche per processi di capitalizzazione aziendale, e per il consolidamento di passività a breve (con ulteriori limitazioni quantitative).

I singoli finanziamenti, che costituiscono il portafoglio sono di importo compreso tra 50.000,00 euro e 700.000,00 euro (€ 400.000 per il consolidamento passività a breve), possono essere eventualmente assistiti da garanzie tradizionali (reali e personali) e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche.

Inoltre, è stata concessa alla banca originator la facoltà di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie con l'intervento dei Confidi a garanzia dell'80% delle perdite registrate su tranches mezzanine.

Nel caso di costituzione del portafoglio finanziario senza l'intervento di confidi, lo spessore della Tranche junior risulta pari al 10% del portafoglio. In caso di intervento di confidi, lo spessore della tranche junior è pari al 7% del portafoglio creditizio e lo spessore della tranche mezzanine è pari al 6% del medesimo portafoglio.

La fase di ramp up deve concludersi entro 18 mesi dalla data di stipula dell'Accordo convenzionale.

N. 3 operatori economici hanno presentato istanza di partecipazione: Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Banca Popolare di Bari e Banca Monte dei Paschi di Siena.

Il 25 febbraio 2014, sono state aggiudicate risorse per un importo complessivo di **€ 12.500.000** come di seguito specificato:

- i. Banca Popolare di Bari: € 6.000.000 (seimilioni/00), a fronte di un portafoglio di € 75.000.000;
- ii. Banca Monte dei Paschi di Siena: € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00), a fronte di un portafoglio di € 62.500.000, con classe *mezzanine* sottoscritta da Co.Fidi Puglia;
- iii. Banca Popolare di Puglia e Basilicata: € 3.000.000,00 (tremilioni/00), a fronte di un portafoglio di € 37.500.000.

A fronte, quindi, dell'aggiudicazione di 12,5 M€, saranno sviluppati portafogli di nuova finanza per investimenti, per un importo complessivo di **€ 175.000.000,00**. Le parti hanno stipulato in data 18 e 19 marzo u.s. una convenzione per la regolamentazione dei reciproci rapporti ai fini della realizzazione dei portafogli di finanziamenti da erogare a PMI operanti nella regione Puglia.

1° e 2° Avviso tranché cover: risorse assegnate

In sintesi si riporta il totale degli importi dei portafogli di esposizioni creditizie che saranno sviluppati a fronte delle risorse impegnate:

AVVISO	BANCA	PORTAFOGLIO COMPLESSIVO (€)	JUNIOR CASH COLLATERAL (€)
1°	Banca Unicredit	40.000.000,00	3.200.000,00
2°	Banca Popolare di Bari	75.000.000,00	6.000.000,00
	Banca Popolare di Puglia e Basilicata	37.500.000,00	3.000.000,00
	Banca Monte dei Paschi di Siena	62.500.000,00	3.500.000,00
TOTALI		215.000.000,00	15.700.000,00

Le operazioni tranché cover anticipano e sono in piena sintonia con gli orientamenti della Commissione U.E. sulla Programmazione 2014/2020 dei fondi strutturali, ove si tende a privilegiare il sostegno alla convergenza con interventi mediante l'utilizzo di fondi rotativi, del sistema delle garanzie e dei fondi di equity.

2. Aggiornamento dell'analisi di contesto per il periodo 2012-2014

2.1 La struttura finanziaria e l'andamento reddituale delle imprese

La crisi globale iniziata nel corso del 2008 ha comportato notevoli conseguenze sul sistema produttivo italiano considerata la contrazione della produttività, la riduzione del valore aggiunto e la diminuzione della natalità delle imprese. Tuttavia, già nei due lustri precedenti, i meccanismi di crescita dell'intero sistema nazionale avevano - in ogni caso - risentito di un insieme di fattori strutturali irrisolti, rimarcando le difficoltà dell'economia nazionale rispetto alle sfide poste dalla globalizzazione dei mercati, dall'acuirsi della competizione tra stati nazionali e tra operatori economici e finanziari e dall'affermarsi della tecnologia e dei strumenti di informazione e comunicazione. Difatti, anche nel decennio ante crisi, il tasso di produttività, a livello paese, era cresciuto meno che in passato e con un andamento ancor più lento rispetto agli altri paesi; in altri termini, si sono verificate rilevanti perdite nel posizionamento competitivo del paese sui mercati internazionali, specie nel confronto con le economie europee di maggior rilievo.

Lo scarso sviluppo dimensionale delle imprese e la connessa scarsa propensione all'innovazione delle stesse unitamente ai condizionamenti ed ai vincoli posti dal contesto generale (quali l'inefficacia della regolamentazione e dell'operato delle amministrazioni pubbliche, la bassa dotazione di capitale umano) e dagli assetti istituzionali delle imprese (quali un basso livello di capitalizzazione e modelli di organizzazione, gestione e controllo poco efficaci ed efficienti) hanno condotto le imprese alla perdita di parte dei vantaggi competitivi ponendosi in posizioni marginali e subalterne rispetto ai propri competitor.

Rispetto al 2007 nel comparto manifatturiero il valore aggiunto è diminuito, in termini reali, del 3,2 per cento in media d'anno; la produttività ha ristagnato. La forte contrazione del valore aggiunto, innescata dalla crisi della domanda estera nel 2008-09, si è acuita, dalla metà del 2011, per effetto del calo della domanda interna. Nel settore dei servizi il valore aggiunto si è contratto, in termini reali, dello 0,6 per cento in media d'anno nell'ultimo quinquennio, accompagnandosi ad un calo della produttività dello 0,2. Il comparto ha risentito negativamente delle difficoltà della manifattura, a cui fornisce in misura rilevante prodotti intermedi, e del calo della domanda da parte delle famiglie (Cfr. *Banca d'Italia, Relazione annuale 2013, pag. 99*).

La prolungata crisi del sistema produttivo italiano si è riflessa anche sugli andamenti della demografia di impresa. Secondo i dati delle Camere di commercio, il tasso di natalità netto per il totale dell'economia, pari allo 0,2

per cento nel 2013, si è ridotto, nell'ultimo quinquennio, di 0,8 punti percentuali rispetto alla media 2003-2007. A fronte di un tasso di uscita rimasto pressoché invariato, tale dinamica è riconducibile soprattutto alla contrazione del tasso di entrata che risente, oltre che dell'aumento dell'incertezza sulle prospettive di domanda, delle accresciute difficoltà di accesso al credito. Il calo della natalità netta è stato più intenso nella manifattura, dove il tasso ha raggiunto il valore minimo dal 1996 (-2,5 per cento). Secondo le elaborazioni risultanti dai dati dell'Archivio statistico delle imprese attive (ASIA), le dinamiche demografiche di impresa - nel periodo 1999-2011 - sembrano aver contribuito alla riallocazione della produzione tra settori e, all'interno di ciascun settore, tra imprese con differenti livelli di produttività.

Le dinamiche del valore aggiunto e della produttività risentono in Italia di una struttura produttiva sbilanciata verso le aziende di dimensione piccola e piccolissima e con bassa capitalizzazione. Non potendo sfruttare appieno economie di scala e di scopo, esse risultano meno coinvolte nei processi di innovazione e di internazionalizzazione. La recessione cominciata nel 2008 ed acuitasi nel 2011 ha comportato un peggioramento della redditività delle imprese. A livello generale, sulla base dei dati nazionali, si evince che nel 2013 il margine operativo lordo (MOL) delle società non finanziarie si è mantenuto stabile rispetto al 2012, su livelli inferiori di oltre il 10 per cento rispetto al 2007. Rispetto al 2012 il rapporto tra MOL e valore aggiunto è rimasto pressoché invariato attestandosi al 33 per cento. La quota di aziende che hanno riportato utili nel 2013, secondo le risultanze dell'indagine Invind sulle imprese industriali e dei servizi con almeno 20 addetti (*Cfr. Banca d'Italia, Relazione Annuale 2013, Note metodologiche*), è stata pari al 56 per cento, in lieve aumento rispetto al 2012, con un miglioramento più consistente per le imprese di media dimensione. Il basso volume di investimenti è stato coperto in misura più ampia rispetto al passato con il ricorso all'autofinanziamento mentre contenuto appare il fabbisogno di risorse esterne.

Le condizioni finanziarie delle imprese, seppure in lieve miglioramento, restano ancora fragili. Le imprese italiane sono caratterizzate da un elevato indebitamento, infatti, si stima che per allineare il livello di capitalizzazione a quello dell'area dell'euro le aziende dovrebbero aumentare il patrimonio di circa 200 miliardi e ridurre i debiti finanziari dello stesso importo. A livello centrale, al fine di riequilibrare la struttura finanziaria delle imprese sono stati recentemente rafforzati gli sgravi fiscali introdotti con le norme sull'ACE - Aiuto alla crescita economica.

Nel 2013 i debiti finanziari delle imprese sono diminuiti di 39 miliardi circa a fronte di una riduzione di oltre 8 mld. nel 2012. Il rapporto tra i debiti finanziari e il valore aggiunto si attesta al 182 per cento, a fronte del 187 per cento registrato nel 2012. In diminuzione anche il rapporto tra i debiti finanziari e la loro somma con il patrimonio valutato ai prezzi di mercato (*leverage*) pari al 44,4 per cento a fronte del 46,7 nel 2012. Tuttavia, permane il divario, superiore ai cinque punti percentuali, rispetto al valore medio registrato nell'area euro.

Nel 2013 il patrimonio netto delle società non finanziarie è cresciuto di 35 miliardi a fronte di 3 miliardi nell'anno precedente. Tale dinamica di crescita certamente positiva, considerato l'incremento di soli 3 miliardi nel 2012, ove si verificò il punto di minimo dell'ultimo decennio; la raccolta di capitale di rischio da parte di società quotate, di poco superiore a 400 milioni, è stata indotta dalle migliori condizioni presenti sui mercati finanziari, dall'operatività delle società di *private equity* e *venture capital* e da alcuni provvedimenti a sostegno della capitalizzazione delle imprese. Sui mercati finanziari, ove sono stati raccolti circa 1,4 miliardi, si sono registrate 11 operazioni di nuova quotazione, prevalentemente nell'*Alternative Investment Market* (AIM), circa il doppio di quelle realizzate, in media, nel quinquennio 2008-2012. Parimenti significativi appaiono gli investimenti in capitale di rischio effettuati dal Fondo italiano di investimento (FIS) e da società di *private equity* e *venture capital*. Il FIS nel corso del 2013 ha deliberato l'acquisizione di diverse partecipazioni per un valore di oltre 70 milioni e l'investimento in decine di fondi di *private equity* e *venture capital* per oltre 150 milioni. L'operatività delle società di *private equity* e di *venture capital* hanno interessato poco più di 280 aziende con l'attivazione di investimenti in capitale di rischio per circa 3,4 miliardi. Infine, si rileva il contributo dell'ACE (Aiuto alla crescita economica) rafforzato dalla legge di stabilità per il 2014 – che prevedendo il progressivo incremento dell'aliquota da applicare agli aumenti di capitale per il calcolo delle deduzioni dal reddito imponibile dall'iniziale 3 per cento al 4,75 previsto per il 2016 – sta comportando effetti significativi sui processi di ricapitalizzazione delle aziende. Dal punto di vista delle fonti di finanziamento delle imprese, in presenza di un peggioramento delle condizioni di accesso al credito, nel 2013 si è verificata un incremento, rispetto al 2012, delle emissioni obbligazionarie che si sono attestate intorno a 39 miliardi, a fronte di un valore medio di circa 23 miliardi l'anno registrato nel periodo 2002-2007 e di 32 miliardi l'anno nel quadriennio 2009-2012. In altri termini, pur rappresentando un peso inferiore al 5% sui debiti finanziari, attestandosi su di un livello decisamente inferiore nel confronto internazionale, l'emissione di obbligazioni rappresenta una fonte di finanziamento alternativa al credito bancario utilizzata da poche grandi imprese che hanno accesso diretto al mercato dei capitali. Le aziende che hanno emesso titoli di debito nel corso del 2013 hanno utilizzato i fondi raccolti, oltre che per effettuare nuovi investimenti, anche per ridurre le proprie esposizioni finanziarie o per rimborsare integralmente prestiti bancari. Le citate migliori condizioni di accesso ai mercati finanziari hanno consentito, in costanza dei tassi di interesse e di una preferenza per collocamenti a tasso fisso (pari a circa l'85%), un allungamento della durata media dei titoli passata a 11 anni rispetto ai 6 riscontrati nel 2012. Alla dinamica tendenzialmente virtuosa di crescita dello stock di emissioni obbligazionarie nel 2013 hanno contribuito i cosiddetti *minibond* emessi da società non quotate che hanno generato una raccolta pari a 5,9 miliardi dal novembre 2012 al dicembre 2013 (Cfr. *Rapporto sulla stabilità finanziaria*, n. 1, 2014, pag. 22).

Nel 2013 il credito alle imprese si è ridotto ulteriormente per il secondo anno consecutivo e per la terza volta dall'inizio della crisi finanziaria. I finanziamenti

bancari concessi alle aziende italiane sono diminuiti del 5,0 per cento nel 2013 e del 4,2 nei primi tre mesi dell'anno in corso. Dalle segnalazioni di vigilanza emerge che nel biennio 2012-2013 e nel primo trimestre 2014 il calo del credito ha riguardato, seppur con intensità diverse, tutti i settori di attività delle imprese, le categorie dimensionali e durata dei prestiti. La contrazione nel 2013 è stata maggiore per le imprese operanti nel comparto manifatturiero (-6,1%) e dei servizi (-6,8%) e per le grandi imprese (-5,3%). Quest'ultima evidenza potenzialmente in contrasto con quanto emerso nel 2012, ove si era verificata una maggiore contrazione per le piccole imprese, è giustificabile con l'incremento delle emissioni obbligazionarie registrate nel corso del 2013 (pari a circa 39 miliardi) da parte delle imprese di grandi dimensione e con bilanci più strutturati. Anche per quanto attiene alla durata dei finanziamenti si è verificata una inversione di tendenza rispetto a quanto riscontrato nel 2012. Infatti, nel 2013 la contrazione di credito è maggiore per le operazioni a breve (entro 1 anno) ove si attesta al 6,2% a fronte di una sostanziale tenuta del 2012 rispetto al 2011 (-0,3%); mentre, la contrazione dei finanziamenti oltre l'anno è aumentata dal 3,2 per cento del 2012 al 4,4 del 2013.

La riduzione dei prestiti bancari nel 2013 è dovuta a fattori sia di domanda, connessi con il calo degli investimenti, sia di offerta, derivanti dall'adozione di politiche creditizie restrittive da parte degli intermediari, sia di costo, connesso al livello dei tassi richiesti dagli operatori finanziari, pur a fronte di un invarianza dei tassi di riferimento. Difatti, dai dati desunti dall'indagine Invind si rileva che il saldo tra le aziende che hanno aumentato la domanda di prestiti e quelle che l'hanno ridotta nella seconda metà del 2013, pari a circa il 12 per cento, è rimasto attorno ai livelli minimi degli ultimi sei anni.

Sul versante dell'offerta di credito, pur permanendo politiche particolarmente restrittive, si rileva un'attenuazione del grado di severità dei criteri di concessione dei finanziamenti. Tuttavia, pur in presenza di una diminuzione del 3% della quota di imprese che dichiarano di non aver ottenuto dagli istituti di credito i finanziamenti richiesti, la quota si attesta intorno al 9% permanendo su livelli particolarmente alti rispetto a quanto registrato nel periodo ante crisi finanziaria.

Nella dinamica appena delineata appare, particolarmente significativo, il fenomeno legato alle maggiori esigenze di copertura del rischio di credito da parte degli intermediari che si sono riflesse nell'incremento dell'incidenza dei prestiti assistiti da garanzia (dal 63 per cento nel 2007 al 69 nel 2013). Nel periodo 2007-2013, a fronte di un incremento del valore complessivo delle garanzie di circa il 10 per cento, sono aumentate del 16 per cento le garanzie reali, del 26 quelle fornite dagli organismi di garanzia collettiva, e di ben oltre dieci volte quelle offerte dal Fondo di garanzia nazionale e dalle finanziarie regionali.

I tassi bancari riscontrati nel 2013 pari al 3,5%, in linea con quanto verificatosi nel 2012, si consolidano su un livello lievemente inferiore a quanto rilevato, in media, tra il 2003 e il 2007. Il costo reale del debito bancario prossimo al 2% circa, in costanza di un'inflazione contenuta, è risultato inferiore a quanto osservato negli ultimi 5 anni del secolo scorso (5,1 per cento) e di poco

superiore rispetto a quanto osservato nel quinquennio 2003-2007. Permangono significativi i differenziali sia tra i tassi di interesse praticati sui prestiti a breve termine alle aziende meno solide e quelli applicati alle aziende con bilanci in equilibrio che si attesta attorno ai 240 punti base sia tra i nuovi finanziamenti di importo inferiore al milione di euro e su quelli di importo superiore che si attesta attorno ai 150 punti base.

Le condizioni finanziarie delle imprese permangono fragili. Anche nel 2013 il rapporto tra oneri finanziari e MOL si è attestato su valori elevati di poco inferiori al 22%, così come rilevato nel 2012, notevolmente al di sopra di quanto riscontrato nel quinquennio precedente all'innestarsi della crisi finanziaria.

A fine 2013, il flusso di nuove sofferenze in rapporto ai prestiti erogati alle imprese si è stabilizzato su valori attorno al 4,5 per cento. Mentre i prestiti deteriorati, caratterizzati da anomalie nei rimborsi, rappresentavano il 15,9 per cento del totale; il rapporto scendeva al 10 per cento dei crediti, al netto delle svalutazioni già effettuate. Per i crediti in sofferenza le corrispondenti percentuali lorde e nette erano pari rispettivamente all'8,7 e al 4,0 per cento; l'incidenza delle sofferenze nette sul patrimonio di vigilanza era pari al 33,6 per cento. Inoltre, il tasso di copertura, dato dal rapporto tra svalutazioni e partite deteriorate, che riflette anche il diverso stato di deterioramento del credito, è cresciuto al 41,8 per cento; mentre per le sole sofferenze è salito dal 55,2 al 56,9 per cento. I tassi di copertura sono aumentati sia per le banche piccole e minori sia per quelle che partecipano al *comprehensive assessment*. Per i primi cinque gruppi il rapporto si colloca al 44,6 per cento; mentre, per le banche di minori dimensioni, a fronte di tassi di copertura più bassi della media, si riscontra una maggiore quota di crediti deteriorati assistiti da garanzie.

Per quanto attiene al contesto regionale pugliese nel 2013 è proseguita la fase recessiva iniziata nel 2012. Il valore aggiunto ha subito una contrazione del 2,4 per cento, un calo superiore alla media nazionale e in linea con quello delle regioni meridionali. L'attività nel settore industriale è rimasta nel complesso debole, risentendo dello scarso sostegno fornito dalla domanda interna ed estera. Le rilevazioni condotte dalla Banca d'Italia, presso circa 320 imprese industriali con almeno 20 addetti aventi sede nella regione, indicano un calo del fatturato dell'1 per cento, meno intenso rispetto al 2012 (-2%) e fortemente differenziato tra imprese e settori. Il saldo tra imprese con un fatturato in crescita e in riduzione, pur permanendo negativo (-8%), è migliorato del 15% rispetto al 2012, facendo rilevare una attenuazione della fase ciclica negativa nel corso del 2013 (Cfr. *Banca d'Italia. Economie regionali. L'economia della Puglia, n. 16 – giugno 2014*, pag. 7 e ss.). Le produzioni dei comparti del *made in Italy* hanno sostanzialmente ristagnato. Alla contrazione del fatturato, che ha riguardato in modo pressoché omogeneo le imprese di tutte le classi dimensionali, ha corrisposto una contrazione dell'occupazione, delle ore lavorate e un minor uso degli impianti. A causa della flebile domanda, dell'ampia quota di capacità inutilizzata e della permanenza di condizioni tese nel mercato del credito si è verificata, per il quinto anno consecutivo, una

flessione degli investimenti lordi in beni materiale, pari a circa il 18 per cento nel 2013. La redditività del settore misurata dal saldo tra le imprese in utile e in perdita si è attestato al 24 per cento, in aumento di 10 punti percentuali rispetto al 2012. Anche nel settore dei servizi, secondo le stime elaborate da Prometeia, la contrazione del valore aggiunto è stata pari al 1,8 per cento, a fronte del -1,7 verificatasi nel 2012. La flessione ha riguardato il commercio e i trasporti, mentre il turismo ha sostanzialmente ristagnato. Solo nel settore dell'agricoltura, si è registrato un incremento del valore aggiunto, pari al 2,4 per cento, dopo la forte contrazione del 2012.

Dal punto di vista della demografia di impresa, i dati Movimprese aggiornati al III trimestre 2013 mostrano che in Puglia sono attive circa 332 mila imprese che rappresentano circa il 20% delle imprese attive nel Mezzogiorno. Tali dati denotano, rispetto al III trimestre 2012, un calo dell'1,6%; nello specifico, a fronte di una contrazione delle imprese individuali del 2,7% e delle società di persone dell'1,2%, aumentano del 3,8% le società di capitali. L'acuirsi della sfavorevole congiuntura economica ha influito, inoltre, sulla frequenza con cui si manifestano i fenomeni di crisi presso le imprese regionali. Secondo le rilevazioni di Unioncamere e di Cerved Group, nel contesto regionale sono state avviate 597 procedure fallimentari, in aumento del 6,3 per cento rispetto al 2012 e di circa il 56 per cento rispetto al 2008. Parimenti significativi appaiono, inoltre, sia l'incremento delle istanze di concordato presentate nel 2013 pari a 100 circa (a fronte delle 26 del 2012) sia l'avvio di poco meno di 5.000 procedure di liquidazione volontaria, quasi il 10% in più rispetto al 2012. Dopo la sostanziale stagnazione del 2012 (+0,1%), nel 2013 il credito alle imprese concesso dalle banche ha seguito una flessione del 2,8%, a fronte del calo su scala nazionale del 5%. Dal punto di vista dimensionale, il calo dei finanziamenti è stato pressoché uniforme; per le imprese con meno di 20 addetti il calo è stato del 2,5% mentre per le altre si è attestato al 3 per cento. La contrazione del credito alle imprese - determinata sia dalla debolezza della domanda sia da politiche di offerta ancora tendenzialmente prudenziali - ha interessato sia le banche appartenenti ai cinque gruppi nazionali sia, seppur in misura più contenuta, gli intermediari bancari regionali.

Per quanto attiene all'andamento della domanda di credito nel corso dell'anno, nella seconda parte del 2013 si è verificato un recupero che ha interessato, in controtendenza rispetto all'ultimo quinquennio, anche le imprese di costruzioni. Dal punto di vista delle motivazioni sottostanti alla richiesta di credito, è proseguita la dinamica positiva della domanda di fondi connessa al consolidamento delle posizioni debitorie ed alle operazioni di ristrutturazione; la componente legata alla copertura delle esigenze di capitale circolante è rimasta stazionaria mentre è risultata in flessione quella legata al finanziamento degli investimenti. Con riferimento all'andamento dell'offerta di credito ed alle modalità di restrizione, a partire dall'ultima parte del 2013, gli intermediari hanno prefigurato un graduale rallentamento delle condizioni di offerta. Tale comportamento si è riflesso attraverso gli *spread* applicati alle posizioni maggiormente rischiose ed una minore rigidità sul versante delle garanzie richieste e delle quantità offerte.

La flessione del credito erogato alle imprese da parte delle banche e delle società finanziaria si è attestata nel 2013 al 3,2 per cento, a fronte di una contrazione dell'0,4% nel 2012. La contrazione è stata particolarmente significativa per le aziende manifatturiere (-5,3%) e per quelle di servizi (-3,4%). In relazione alle forme tecniche, si sono riscontrate consistenti diminuzioni per le operazioni di anticipo su operazioni commerciali (-15,7%) e per le aperture di credito in conto corrente (-11,1%), a seguito della debolezza delle vendite.

In relazione alle condizioni creditizie, i tassi di interesse a breve praticati dalle banche alle imprese risultavano pari al 7,87% al termine del 2013, registrando un incremento dell'0,20 rispetto all'anno precedente. Al contrario, invece, i tassi praticati su nuovi prestiti a medio e a lungo termine hanno registrato una contrazione di poco superiore all'1% portandosi, a fine 2013, al 4,21% rispetto al 5,32 dell'anno precedente.

Sul fronte del livello di rischio del credito sono stati raggiunti, al termine del 2013, valori storicamente elevati. Il flusso medio di nuove sofferenze rettifiche, nel corso del 2013, è stato pari al 3,9 per cento dei prestiti vivi in essere all'inizio del periodo a fronte del 2,9 registrato nel 2012. L'incidenza sui prestiti totali delle altre partite deteriorate si è attestata all'8,4 per cento, registrando, rispetto all'anno precedente, un aumento del'1 per cento. L'incremento delle nuove sofferenze delle imprese ha riguardato tutti i comparti e in misura più marcata quelli delle attività manifatturiere e dei servizi. Per quanto attiene, invece, l'indice di deterioramento netto del credito alle imprese - che tiene conto di tutti i crediti la cui qualità si è deteriorata, al netto dei miglioramenti - è peggiorato nel corso del 2013, portandosi a dicembre a -8,7 per cento, rispetto al -8,3 del 2012.

2.2 Gli aspetti strutturali e dinamici del mercato delle garanzie e prospettive dei confidi

Lo sviluppo del mercato delle garanzie, attraverso i consorzi di garanzia fidi, rappresenta uno degli strumenti in grado di favorire l'accesso al mercato del credito, la mitigazione del rischio di credito delle PMI e di ridurre, se non addirittura, eliminare l'assorbimento patrimoniale delle banche, contemplato dalla regolamentazione bancaria nazionale ed europea, in tutti i casi di finanziamento.

Negli ultimi anni il mercato degli organismi di garanzia ha registrato un significativo processo di concentrazione, sostenuto da ragioni di natura economico-aziendale, dall'influenza dell'assetto normativo-regolamentare e dall'attività posta in essere dagli operatori pubblici, che ne hanno attenuato, nel complesso, il notevole grado di frammentazione. La bassa concentrazione del mercato, tuttavia, continua ad essere elevata nel confronto internazionale e su base nazionale, in special modo tra operatori del nord e del meridione.

Al termine del 2013, erano iscritti negli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia 617 confidi, di cui 60 sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; fra questi, 509 risultavano segnalati dalle banche alla centrale rischi (CR) in qualità di garanti di crediti concessi a imprese¹, a fronte dei 642 organismi iscritti nel 2012, di cui 525 segnalati alla CR. Tali risultanze confermano la tendenza in atto, a partire dal 2009 e consolidatasi negli anni successivi, di un graduale ed inesorabile decremento degli organismi iscritti agli elenchi tenuti dalla Banca d'Italia².

Le caratteristiche strutturali e le dinamiche emergenti dal sistema dei confidi pugliese riflettono, seppur con alcune significative differenze quali-quantitative, gran parte degli assetti istituzionali e dei tratti congiunturali del sistema nazionale. In particolare, il sistema dei organismi di garanzia pugliesi si presenta ancora frammentato – pur in presenza di significati miglioramenti di natura strutturale dovuti al fattivo sostegno dell'amministrazione regionale – con un numero elevato di operatori, prevalentemente di piccole dimensioni, con operatività a livello provinciale, e con legami robusti col mondo delle associazioni economiche di categoria. A fine 2012, in base ai dati desunti dall'archivi tenuti dalla Banca d'Italia e dalle Camere di Commercio, a fronte dei 79 confidi in esso presenti erano disponibili i fascicoli di bilancio di soli 45 organismi, di cui uno operante come confidi 107. Da quest'ultima evidenza si desume un grado di operatività dei confidi pari al 57 per cento a fronte di un tasso di inoperatività del 43 per cento. La marcata frammentazione del sistema e l'elevata concentrazione dell'operatività, su base territoriale ed economica circoscritta, dei confidi pugliesi è stata posta al centro dell'azione del decisore pubblico, anche nell'ultimo biennio, che si è esplicata con l'emanazione, nel aprile 2012, dell'avviso 6.1.7. (*Interventi per adeguare il ruolo e la struttura dei Confidi alle nuove regole di Basilea 2 e del Testo Unico Bancario. Avviso per la presentazione di candidature alla procedura negoziata per la concessione di aiuti in regime "de minimis" ai Consorzi fidi aventi sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Puglia, nell'ambito di progetti di aggregazione o di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 D.Lgs. 385 del T.U.B*) avente una dotazione finanziaria di 1.000.000 euro e con la riedizione, nell'agosto 2012, dell'avviso 6.1.6 avente la stessa dotazione finanziaria della I tranche, pari a 50 milioni di euro.

Secondo le informazioni tratte dalla CR, il valore delle garanzie rilasciate a fine 2013 era pari a 22,2 miliardi, in aumento del 1,5 per cento rispetto al 2012, in controtendenza rispetto alla contrazione dell'11 per cento registrata nel 2012

¹ La centrale dei rischi registra informazioni di tutte le banche e di una parte degli intermediari finanziari sulla posizione dei propri clienti il cui affidamento superi determinate soglie minime. Tale soglia è stata modificata, il 1° gennaio 2009, da 75.000 a 30.000 euro. Occorre tuttavia rilevare che, anche in virtù di un'articolata definizione dei criteri che identificano la soglia, molti crediti inferiori a questi importi sono in ogni caso rilevati in Centrale dei rischi. Malgrado ciò, i dati della CR potrebbero sottostimare in una certa misura l'operatività dei confidi italiani, che concerne anche prestiti di importo inferiore alla soglia. Questa sottostima dell'operatività potrebbe indurre effetti distorsivi nella misura in cui la soglia di censimento ha rilevanza disomogenea a livello territoriale o settoriale.

² Alla fine del 2009 erano 742 i confidi iscritti in Italia all'albo di cui all'art. 155 comma 4 del TUB. Al termine dell'esercizio 2010 si contavano 676 confidi, di cui 550 presenti in Centrale dei rischi.

rispetto al 2011 (Cfr. *Banca d'Italia, Economie regionali n. 21, luglio 2014, tav. a4.12, pag. 60*). Tuttavia, occorre rilevare come il livello di garanzie rilasciate a fine 2013 si discosta di oltre il 10% dal volume record registratosi nel 2010, pari a 25,2 miliardi, ove si registrò un aumento del 17 per cento rispetto al 2009.

Dal punto di vista settoriale, l'incremento delle garanzie registrato nel 2013 oscilla dall'0,8 rilevato per le imprese di costruzioni al 2,4 per cento rilevato per le imprese operanti nel settore agricolo. Invece, dal punto di vista dimensionale, si rileva, in controtendenza rispetto a quanto osservato a livello generale, una contrazione del 1,4 per cento del valore delle garanzie rilasciate a favore delle imprese non finanziarie con meno di 20 addetti.

Con riferimento alla regione di residenza dell'azienda beneficiaria si rilevano andamenti molto diversificati (Cfr. *Banca d'Italia, Economie regionali n. 21, luglio 2014, tav. a4.13, pag. 61*). Infatti, a fronte di un incremento a livello nazionale del 1,5 per cento, si rileva un incremento del 15,4 per cento in Puglia e del 9,7 in Veneto a fronte di diminuzioni significative in Calabria (-9,5%) e in Umbria (-5,9%). L'andamento virtuoso riscontrato nel sistema pugliese, ove le garanzie a fine 2013 si attestano a 568 milioni, rappresenta la prosecuzione di quanto già rilevato a fine 2011 (con un valore delle garanzie rilasciate pari a 401 milioni) e a fine 2012, ove si registrò un valore pari a 492 milioni. Tale andamento pare ascrivibile agli effetti indotti dall'azione di politica economica posta in essere dall'amministrazione regionale – in controtendenza rispetto alle altre regioni italiane – volta a garantire, in un periodo di congiuntura economica e finanziaria difficile, un livello soddisfacente di garanzie, attraverso il rafforzamento della dotazione patrimoniale degli organismi di garanzia.

Parimenti significativi appaiono, in base alle elaborazioni effettuate dalla Banca d'Italia, i dati relativi al volume dei prestiti garantiti da confidi rispetto al volume dei prestiti non garantiti suddivisi per branca di attività economica ed erogati alle imprese di minore dimensioni nel corso del 2013 (Cfr. *Banca d'Italia, Economie regionali n. 21, luglio 2014, tav. a4.15, pag. 63*). A livello nazionale si rileva una contrazione dei prestiti erogati, al netto delle sofferenze, pari al 4,6 % per le imprese garantite da confidi e al 4,3 per le imprese non garantite. A livello settoriale si rilevano le contrazioni nell'ambito dell'industria (-6,5% per le garantite e -6,8% per le non garantite), delle costruzioni (-6,1% per le garantite e -5,0% per le non garantite) e dei servizi (-5,0% per le garantite e -4,5% per le non garantite). In parziale controtendenza appare, invece, il volume dei prestiti per le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, ove si assiste ad un incremento dell'0,7 per cento per le imprese garantite e ad un decremento dell'0,9 per cento per le imprese non garantite.

Anche in relazione a quest'ultimo aspetto significativo è l'andamento della Puglia, ove si registra un incremento dei prestiti erogati a imprese garantite da confidi del 12% a fronte di una contrazione a livello nazionale del 4,6. In linea con quanto rilevato a livello nazionale, invece, per il decremento dei prestiti erogati a imprese non garantite ove si attesta al 3,8. A livello settoriale, per quanto attiene alle imprese garantite, si registrano incrementi sostanziali per il

settore agricolo, delle costruzioni e dei servizi (rispettivamente pari al 13,8, 16,8 e 14,8 per cento) e un aumento più contenuto, pari al 4,7 per cento, per il settore industriale (a fronte di un decremento a livello nazionale del 6,5 per cento).

In relazione al differenziale tra il volume dei prestiti garantiti e il volume dei prestiti non garantiti dai confidi (quest'ultimo in diminuzione in tutte le regioni italiane), emergono due regioni con un saldo positivo, la Basilicata e la Puglia. Infatti, nella prima si rileva un differenziale positivo dell'0,9 per cento – dato dall'incremento del 5,7 per cento del volume dei prestiti per le imprese garantite e da un decremento del 4,8 del volume dei prestiti erogati alle imprese non garantite; in Puglia, invece, un differenziale dell'8,2 per cento – dato dall'incremento del 12% del volume di prestiti garantiti a fronte di un decremento del 3,8% del volume di prestiti non garantiti.

L'unico dato negativo a riguardo dei prestiti garantiti dai confidi, rispetto ai prestiti non garantiti, attiene all'incremento significativo dell'incidenza delle posizioni registrate come sofferenze (*Cfr. Banca d'Italia, Economie regionali n. 21, luglio 2014, tav. a4.17, pag. 65*). Infatti, pur rimanendo al di sotto dei livelli riscontrati per le sofferenze tra i prestiti non garantiti – ove si è passati dal 18,4 al 20,9 per cento – l'incidenza delle sofferenze si è attestata al 16,2 per cento rispetto al 12,4 e al 9,3 per cento riscontrati, rispettivamente, al termine del 2012 e del 2011 con un andamento, pressoché costante, per tutti i settori di attività economica. Al più elevato tasso di ingresso in sofferenza rilevato per le imprese garantite dai consorzi fidi potrebbero avere contribuito le modalità di accesso al fondo di garanzia mutualistica - attivabili in tempi ristretti da parte delle banche – e le restrittive politiche di bilancio poste in essere dagli stessi istituti.

Dal punto di vista dell'analisi territoriale, si registrano evidenze degne di rilievo. Per quanto attiene l'incidenza delle sofferenze sui prestiti garantiti, nel 40 per cento delle regioni italiane si registrano valori inferiori alla media nazionale. In tal senso degne di rilievo sono le performance registrate in Valle d'Aosta, Emilia Romagna e Trentino-Alto Adige, pari, rispettivamente, al 4,2, al 8,9 e al 10,4 per cento. Sul fronte opposto, dall'esame del tasso di incidenza delle sofferenze in relazione ai prestiti non garantiti, si rilevano dinamiche particolarmente virtuose nelle regioni settentrionali con valori decisamente al di sotto della media nazionale (Emilia Romagna, 15,3 %, Piemonte, 15,2%; Veneto, 15,0%; Friuli V.G., 13,4% e addirittura 5,2% Trentino- Alto Adige, a fronte di un incidenza delle sofferenze sui prestiti garantiti pari al 10,4%).

Infine, per quanto riguarda, i valori differenziali tra tasso di incidenza delle sofferenze sui prestiti garantiti e quello relativo alle sofferenze sui prestiti non garantiti sono particolarmente significativi nelle regioni meridionali, considerata l'elevata incidenza sia delle sofferenze sui prestiti non garantiti sia dell'incidenza, quasi sempre oltre la media nazionale, delle sofferenze sui prestiti garantiti. Anche su questo versante appare significativo il risultato conseguito in Puglia, ove si rileva un elevato differenziale derivante da un'incidenza delle sofferenze sui prestiti non garantiti (pari al 32,1 per

cento), a fronte di un livello pari al 12,4 per cento per quanto attiene alle imprese garantite, al di sotto del livello medio nazionale posto al 16,2 per cento.

2.3 Lo sviluppo del finanziamento del rischio

Sulla base dell'esperienza maturata nell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese sono stati rilevati, nell'Unione Europea, diversi fallimenti specifici del mercato del capitale di rischio che riguardano determinati tipi di investimenti in diverse fasi dello sviluppo delle imprese. Tali fallimenti del mercato derivano da una divergenza tra la domanda e l'offerta di capitale di rischio. Pertanto, il livello di capitale di rischio fornito sul mercato può rivelarsi troppo esiguo e le imprese non ottengono i finanziamenti, benché dotate di un modello aziendale valido e di prospettive di crescita. La principale ragione del fallimento dei mercati del capitale di rischio, che incide in particolare sull'accesso delle PMI al capitale e può giustificare l'intervento pubblico, risiede nell'imperfezione e nell'asimmetria dell'informazione. Ciò non solo incide sul conferimento di capitale di rischio ma ostacola altresì l'accesso al finanziamento del debito per talune PMI. Pertanto, al verificarsi di determinate condizioni, è opportuno esentare dall'obbligo di notifica le misure per il finanziamento del rischio che cercano di attrarre capitali privati per finanziare il rischio di PMI non quotate caratterizzate da un deficit di finanziamento e che garantiscono decisioni d'investimento orientate al profitto e una gestione commerciale degli intermediari finanziari.

Per superare tali difficoltà la Commissione europea, con la Comunicazione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (Comunicazione n. 209 dell'8.5.2012), ha dato avvio a una più vasta riforma del quadro normativo in materia di aiuti di Stato. La modernizzazione persegue tre obiettivi principali: i) conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in un mercato interno competitivo, contribuendo agli sforzi degli Stati membri per un uso più efficiente delle finanze pubbliche; ii) concentrare il controllo ex ante delle misure di aiuto da parte della Commissione sui casi che hanno il maggiore impatto sul mercato interno, rafforzando la cooperazione tra gli Stati membri in materia di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato; iii) semplificare le norme e garantire decisioni più rapide, meglio informate e più solide, basate su motivazioni economiche chiare, un approccio comune e obblighi precisi.

In data 22 luglio 2013 il regolamento (CE) n. 944/98 del Consiglio è stato modificato dal regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio. Con tale modifica è stato esteso il regime di esenzione della disciplina relativa agli aiuti di Stato a nuove categorie quali: a) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; b) gli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote; c) gli aiuti per le infrastrutture a banda

larga; d) gli aiuti a favore dell'innovazione; e) gli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio; f) gli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali.

Successivamente, considerata la revisione in ancora in itinere della disciplina in materia di aiuti di Stato e dei relativi orientamenti, quali quelli concernenti la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, gli aiuti ambientali, il capitale di rischio e gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, è stata prorogato al 30 giugno 2014 il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 (Regolamento n. 1244/2013 del 29/11/2013).

Successivamente, in data 20 dicembre 2013 è stato pubblicato il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 1303/2013 recante disposizioni funzionali alla promozione di misure che prevedono: a) l'uso di strumenti finanziari con il finanziamento degli Stati membri mediante gli stanziamenti dei fondi strutturali e d'investimento europei; b) l'ampliamento della gamma di l'uso degli strumenti utilizzabili sia di equity (*pure equity* e *quasi-equity*) sia di debito (prestiti e garanzie); c) meccanismi di utilizzo più semplici, flessibili ed efficaci.

Con il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sono disciplinate particolari misure per il finanziamento del rischio che non comportano aiuti di Stato, pertanto dispensate dagli obblighi di notifica, ai sensi dell'articolo 109 del trattato, ovvero gli aiuti *de minimis* (aiuti concessi ad un'unica impresa in un determinato arco temporale e che non soddisfano tutti i criteri posti all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato).

Con la Comunicazione 2014/C19/04 – Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio – la Commissione ha inteso definire il processo di valutazione della compatibilità per quelle misure per il finanziamento del rischio che non soddisfano tutte le condizioni, di cui al regolamento generale di esenzione per categoria. Le misure di aiuto non comprese nel Gber possono essere autorizzate ma sono soggette al requisito tradizionale della notifica. La Commissione valuta le notifiche in base agli orientamenti e alle discipline esistenti.

I nuovi orientamenti in materia di aiuti pubblici per il capitale di rischio, approvati ufficialmente il 15 gennaio 2014, in vigore a partire dal 1° luglio 2014, delineano i criteri di compatibilità per i seguenti tre gruppi di misure posizionati al di fuori del perimetro del Gber:

- misure rivolte alle imprese che non soddisfano tutti i requisiti necessari per beneficiare di un'esenzione ai sensi del Regolamento generale di esenzione per categoria (Gber), come per esempio le cosiddette *mid-caps* (imprese che, dopo l'investimento iniziale in capitale di rischio, superano le soglie per qualificarsi come Pmi ai sensi della definizione comunitaria, ma non rientrano tra le grandi imprese), le *mid-cap* innovative che svolgono attività di ricerca, sviluppo e innovazione, e le imprese che necessitano finanziamenti del rischio di importo superiore a 10 milioni di euro;

- misure che deviano dai parametri di finanziamento di rischio riportati nel Regolamento Gber, quali, per esempio, quelle che prevedono incentivi fiscali per gli investitori societari, tra cui gli intermediari finanziari o i loro dirigenti in qualità di co-investitori;
- regimi di aiuti nei confronti dei quali non si applica il Regolamento Gber in virtù dell'ingente entità dell'investimento e dell'elevato potenziale di distorsione della concorrenza.

Le principali novità contenute negli orientamenti sono:

- l'allargamento dell'ambito soggettivo di applicazione degli aiuti, che interesserà non solo Pmi ma *small mid cap* (fino a 499 addetti) e *mid cap* innovative (fino a 1.500 addetti purché abbiano investito almeno il 10% dei costi operativi in R&S nei tre anni precedenti, oppure il 15% in uno dei tre);
- la previsione di criteri di compatibilità anche per gli interventi in favore del capitale di rischio di importo superiore a 15 milioni di euro per impresa nell'arco di dodici mesi, in previsione dell'elevazione della soglia di controllo nel nuovo regolamento Gber;
- l'aumento degli strumenti finanziari ammissibili: le nuove norme disciplinano qualsiasi forma di finanziamento del rischio, sotto forma di *equity*, *quasi-equity* e strumenti di debito forniti da intermediari finanziari, ampliando la portata delle norme dagli aiuti *al capitale di rischio* a quelli al *finanziamento del rischio*. Attraverso questa modifica, numerosi strumenti finanziari per le Pmi ricadono nel campo di applicazione della normativa, il che garantirà una maggiore certezza del diritto nella concezione di tali strumenti;
- la modifica della soglia obbligatoria minima di partecipazione degli investitori privati agli strumenti di sostegno pubblico. La soglia è variabile, compresa tra il 10% e il 60% a seconda dell'età e della rischiosità della società;
- l'introduzione della soglia minima del 30% di fondi che devono essere forniti da investitori indipendenti dall'impresa in cui investono, nel senso che non possiedono quote di capitale dell'impresa;
- la regolamentazione delle agevolazioni fiscali concesse agli investitori corporate, così come possono essere considerati ammissibili gli incentivi fiscali per gli intermediari finanziari e per i loro manager, purché partecipino finanziariamente all'investimento o al prestito;
- l'introduzione dell'esenzione dall'obbligo di notifica per gli sgravi fiscali a favore degli investitori/persone fisiche;

- la possibilità di sostenere piattaforme di trading alternative per lo scambio delle azioni delle Pmi (comprese quelle di *crowdfunding*), in modo da agevolare canali di finanziamento diversi dal tradizionale prestito bancario (l'aiuto può essere concesso fino a un massimo del 50% dei costi sostenuti per l'implementazione della piattaforma).

Il processo di revisione del regolamento (CE) n. 800/2008, posto al centro della strategia di modernizzazione degli aiuti di Stato, si realizza con l'adozione del nuovo Regolamento generale di esenzione per categoria (GBER) che ha sostituito il suddetto Regolamento 800/2008, a partire dal 30 giugno 2014 (Regolamento 651/2014 del 17 giugno 2014). Per i regimi esistenti alla predetta data e già compatibili con il Regolamento 800/2008 è possibile continuare a concedere agevolazioni in esenzione fino al 31 dicembre 2014.

Il GBER definisce i criteri in base ai quali un aiuto può essere dichiarato compatibile con il mercato interno e per questo non deve essere notificato preventivamente alla CE. Con l'adozione del nuovo testo la Commissione Europea ha inteso estendere in modo significativo la possibilità per gli Stati membri di concedere aiuti senza il controllo preliminare, semplificando la concessione degli aiuti e riducendo la durata dei processi per i beneficiari.

A tal fine la Commissione europea è intervenuta su tre diversi fronti:

1. ha esteso la possibilità di concedere aiuti in esenzione da notifica a nuove categorie quali: a) aiuti per i cluster d'innovazione (art. 27) e per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29); b) aiuti volti a risarcire i danni provocati da calamità naturali (art. 50); c) aiuti per i costi di trasporto nelle regioni remote (art. 51); d) aiuti alle infrastrutture per la banda larga (art. 52); e) aiuti alla cultura e per la conservazione del patrimonio (art. 53); f) aiuti allo sport e alle infrastrutture ricreative polivalenti (art. 55); g) aiuti sotto forma d'investimento per le infrastrutture locali (art. 56).
2. ha aumentato alcune soglie di notifica. Ad esempio, per gli aiuti concessi sotto forma di partecipazione nel capitale di rischio, si passa dalle *tranches* annuali di massimo 1,5 milioni di euro per ogni impresa, a un limite massimo di 15 milioni di euro; le soglie di notifica per i progetti di R&S sono raddoppiate (art. 4 (i));
3. ha ampliato le categorie di aiuti già esistenti. È il caso dell'ampliamento dell'ambito per gli aiuti al capitale di rischio, per gli aiuti agli investimenti in infrastrutture di ricerca, la definizione della nozione di lavoratori svantaggiati.

Tuttavia, in cambio di una maggiore elasticità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, la Commissione, al fine di garantire la tutela della trasparenza e l'uso corretto dei fondi pubblici, chiede agli Stati membri di istituire un registro nazionale, consultabile on-line, dove sono pubblicati tutti gli aiuti individuali di ammontare superiore a 500.000 euro.

Altra novità introdotta nel nuovo GBER è rappresentata dal meccanismo di valutazione e dall'inclusione nel regime di esenzione di nuove categorie di aiuti. Il meccanismo prevede che gli Stati membri che intendano adottare una misura di aiuto rientrante in una di quelle sopra elencate debbano notificare alla Commissione un piano di valutazione entro i 20 giorni dall'entrata in vigore dell'aiuto stesso, e nei primi sei mesi successivi all'entrata in vigore la misura, salvo proroga da parte della CE, sarà coperta dall'esenzione.

3. La riprogrammazione dell'Asse VI del P.O. 2007-2014 e le azioni di finanziamento del rischio

L'Asse VI ha quale focus d'intervento le imprese presenti nel tessuto produttivo pugliese, con particolare riferimento alle azioni finalizzate a rafforzare il sistema produttivo locale, agendo tra l'altro su ulteriori fattori di competitività costituiti in particolare dal sostegno ai processi di internazionalizzazione e dalla qualificazione delle condizioni insediative del territorio.

A tal fine l'Asse è incentrato sui seguenti obiettivi, specifici ed operativi, perseguiti attraverso tre Linee di Intervento di seguito riportate.

Obiettivi specifici	Obiettivi operativi	Linea di intervento
Elevare la competitività dei sistemi produttivi, partendo dall'evoluzione del contesto competitivo e tecnologico che richiede strategie basate su una maggiore capacità di offerta di risorse qualificate a livello territoriale e di una loro elevata specificazione produttiva e tecnologica	a) Consolidare la crescita del tessuto produttivo attraverso progetti integrati di filiera promossi anche dai Distretti Produttivi, a favore dell'innovazione, della logistica e dell'integrazione delle fasi di produzione e di commercializzazione	Linea 6.1 Interventi per la competitività delle imprese
	b) Ampliare l'offerta di strumenti finanziari innovativi per il sistema imprenditoriale regionale, per migliorarne il livello di capitalizzazione, attraverso l'aumento del capitale di rischio	Linea 6.1 Interventi per la competitività delle imprese
	c) Consolidare e ampliare i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo pugliese, attraverso iniziative a sostegno di strategie di sviluppo regionale o locale per l'internazionalizzazione delle PMI, favorendo l'ampliamento e la qualificazione della base occupazionale, nonché lo sviluppo sostenibile	Linea 6.3 Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese
	d) Migliorare le condizioni insediative delle imprese pugliesi	Linea 6.2 Iniziative per le infrastrutture di supporto degli insediamenti produttivi

3.1 Interventi per la competitività delle imprese

In stretto coordinamento con alcune iniziative promosse nell'ambito dell'Asse I, la Linea promuove strumenti differenziati e selettivi di aiuto alle imprese (grandi, medie, piccole e micro) ed ai sistemi di impresa finalizzati ad ampliare i livelli di innovazione e competitività sui mercati nazionale e esteri. La Linea si articola in 15 Azioni.

Il Rapporto Annuale d'Esecuzione (RAE) 2013 consegnato al Comitato di Sorveglianza in data 20 giugno 2014, offre un quadro informativo sullo stato d'attuazione della Linea 6.1 evidenziando risultati molto significativi in termini di consolidamento della crescita del tessuto produttivo di filiera a favore dell'innovazione, della logistica e dell'integrazione delle fasi di produzione e commercializzazione, nonché di ampliamento dell'offerta di strumenti finanziari innovativi e dei processi di internazionalizzazione.

3.2 Conseguimento degli obiettivi e analisi dei progressi della Linea di intervento 6.1

Tassello importante per l'attuazione della manovra anticrisi varata dalla Giunta Regionale a partire dal novembre 2008, l'Asse VI si conferma determinante per il perseguimento del target di spesa di dicembre 2013 registrando un incremento complessivo di spesa rispetto all'annualità precedente pari a circa il 37%.

Anche il livello degli impegni risulta performante superando, a fine 2013, del 3% la dotazione complessiva dell'Asse.

Rispetto all'attuazione complessiva dell'Asse VI, la Linea di Intervento 6.1 è quella che impatta con maggior effetto sull'andamento complessivo dello stesso registrando una spesa certificata di quasi 500 M€, con un incremento, rispetto al 2012, pari al 34%.

Le tabelle che seguono registrano le buone performances in termini di avanzamento finanziario e di risultati conseguiti.

Tabella 1 – Importi impegnati ed erogati (valori in euro)

Asse VI	Contributo Totale	Attuazione finanziaria			
		Impegni	Pagamenti	Esecuzione degli Impegni	Esecuzione dei Pagamenti
	(a)	(b)	(c)	(b/a)	(c/a)
Totale Linea 6.1	848.455.077,00	747.459.150,44	515.874.130,43	88%	61%

Con riferimento agli importi impegnati ed erogati (tabella 1), si evince che a fronte di un contributo complessivo di € 848.455.077,00, sono state impegnate risorse pari ad € 747.459.150,44 e sono stati effettuati pagamenti per € 515.874.130,43. Ne deriva che gli importi impegnati rappresentano l'88% del contributo totale, mentre sono stati eseguiti pagamenti per il 61% del contributo totale.

Le risorse finanziarie non impegnate sul P.O. ammontano a complessivi € 101 milioni e potranno essere utilizzate per l'attuazione di una nuova misura di finanziamento del rischio (vds par. 3.3.2).

Tabella 2 - Obiettivi Linea 6.1. Indicatori di realizzazione

Indicatori di realizzazione	Linea di partenza	Obiettivo	Risultati						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Imprese Beneficiarie (unità) (rif. Linea di Intervento)	0	26.667	0	0	2.700	1.634	2.439	2.900	3.500

Indicatori di realizzazione	Linea di partenza	Obiettivo	Risultati						
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
6.1] (ob. operativo 1a)									
Imprese Beneficiarie (unità) [rif. Linea di Intervento 6.1] (ob. operativo 1b)	0	10.000	0	0	0	1.540	2.200	2.600	3.834

Per ciò che concerne gli obiettivi della Linea 6.1, gli indicatori di realizzazione (tabella 2) evidenziano un tendenziale incremento delle imprese beneficiarie, sia con riferimento all'obiettivo operativo 1a che a quello 1b, a partire dal 2007, primo anno di Programmazione, fino al 2013. Si evidenzia che mentre l'obiettivo relativo alla Linea 6.1, 1b, è stato quasi raggiunto, i risultati dell'ob. 1a rimangono al di sotto del target prefissato.

Tabella 3 – Obiettivi Linea 6.1. Indicatori di risultato

Indicatori Core	Linea di partenza	Obiettivo	Risultati							
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Tot
(01) Numero di posti di lavoro creati	0	65.499	0	0	0	3.263	10.362	19.169	19.348	52.142,00
(02) Numero di posti di lavoro creati per uomini	0	43.884	0	0	0	2.186	6.943	12.843	12.963	34.935,00
(03) Numero di posti di lavoro creati per donne	0	21.615	0	0	0	1.077	3.419	6.326	6.385	17.207,00
(07) Numero di progetti (aiuti agli investimenti delle PMI)	0	5.000	0	0	2.700	1.634	2.439	5.443	7.293	19.509,00
(08) Numero di nuove imprese assistite	0	300	0	0	0	152	177	182	311	822,00

Gli indicatori core (tabella 3) indicano che nel periodo 2007-2013 è stato creato un numero di occupati pari all'80% degli obiettivi previsti, mentre il numero dei progetti e delle nuove imprese assistite superano di gran lunga i target prefissati.

L'analisi delle performances della Linea 6.1 evidenzia che i risultati non sono stati omogenei: a fronte di azioni che hanno fatto registrare buone performances e che, di conseguenza, potranno essere confermate nella riprogrammazione dell'Asse VI (es.: Azione 6.1.4: Aiuti agli investimenti delle micro e piccole imprese, Azione 6.1.5: Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati, Azione 6.1.6: Aiuti in

forma di garanzia di credito e Azione 6.1.11: Aiuti alle piccole imprese per progetti industriali integrati) fanno riscontro altre azioni con risultati inferiori alle aspettative (Fondo di Controgaranzia).

In particolare, con riferimento all'Azione 6.1.13, pur rinviando al capitolo 2 per gli approfondimenti del caso, si rammenta che l'operatività del Fondo di Controgaranzia è stata notevolmente limitata dall'attività posta in essere dal Fondo di Garanzia Nazionale, che unitamente alla Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (ISMEA-SGFA) ed alla Sace SpA rappresenta uno degli strumenti operativi dello Stato nel sistema delle garanzie.

Di contro, l'attuazione del Fondo Tranché cover, a seguito della pubblicazione di due avvisi pubblici, ha ottenuto un buon riscontro in termini di efficacia ed efficienza.

Ne consegue che risulta necessario riprogrammare l'Azione 6.1.13 al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati alla luce sia dei progressi registrati nel periodo 2007-2013, sia delle esigenze rivenienti dall'attuale contesto economico e imprenditoriale.

Si rinvia al paragrafo 3.3.1 per la riprogrammazione dell'Azione 6.1.13.

3.3 Riprogrammazione dell'Azione 6.1.13

Dalla verifica delle risorse finanziarie a valere sulla Programmazione Unitaria della Regione Puglia, risultano risorse non impegnate sulla dotazione del P.O., pari a € 101 milioni e le economie derivanti dalla riprogrammazione del Fondo di controgaranzia pari a € 35 milioni che potranno essere utilizzate per l'attuazione di una nuova misura di finanziamento del rischio in favore di PMI.

Tale nuova misura si ritiene coerente con le finalità di sostegno all'accesso al credito da parte delle PMI, che continuano a rappresentare una priorità, atteso che, come indicato nell'analisi di contesto svolta al paragrafo 2, permangono le difficoltà del settore.

La dotazione finanziaria della nuova misura per il finanziamento del rischio ascende a € 135.836.383. L'attuazione della misura è prevista nella forma dello strumento di ingegneria finanziaria, mediante combinazione di un Fondo mutui e di un Fondo tranché cover. In analogia con i Fondi di garanzia di cui all'Azione 6.1.13 e al Fondo mutui per le nuove iniziative di impresa a valere sull'Azione 6.1.5 () lo strumento sarà costituito presso la società *in house* Puglia Sviluppo. La misura prevede la costruzione (origination) di portafogli di nuovi finanziamenti in favore di PMI da parte di operatori bancari adeguatamente selezionati; tali nuovi finanziamenti sono assistiti da una garanzia di portafoglio (tranché cover) e di partecipazione al rischio di credito (dotazione finanziaria) erogate da Puglia Sviluppo a valere sullo strumento di ingegneria finanziaria. Nell'ambito delle garanzie di portafoglio, i confidi potranno partecipare all'operazione, sottoscrivendo le classi mezzanine di rischio creditizio. Per effetto delle garanzie erogate da Puglia Sviluppo (ed eventualmente dai confidi) le PMI

potranno beneficiare di una riduzione dei costi per il ricorso all'indebitamento e di una maggiore disponibilità del debito (Principio dell'accesso aumentato al finanziamento).

L'intervento è strutturato attraverso le seguenti modalità, previa indizione di procedura di evidenza pubblica da parte di Puglia Sviluppo:

- a. il conferimento di una dotazione finanziaria (come definita nel Regolamento regionale 15/2014) in favore dell'Originator, per una quota pari al 30% ovvero del 20% del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 30%, in caso di partecipazione di confidi, ovvero al 20%, senza l'intervento di confidi, dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
- b. la costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso l'originator, a copertura delle prime perdite registrate sulla quota residua del 70% ovvero del 80% del portafoglio di esposizioni creditizie di cui alla lettera a.

Descrizione strumento	Dotazione iniziale impegnata	Riprogrammazione
Fondo Controgaranzia	40.000.000	5.000.000
Fondo Tranché Cover	20.000.000	20.000.000
Finanziamento del rischio	0	135.836.383

Come si evince dalla tabella che precede, il Fondo di Controgaranzia viene riprogrammato a € 5.000.000, mentre il Fondo Tranché Cover rimane invariato. Le economie realizzate ad oggi a seguito dell'attuazione della Programmazione Unitaria della Regione Puglia, ivi comprese quelle risultanti dalla riprogrammazione del Fondo di Controgaranzia, sono destinate alla nuova iniziativa denominata "Finanziamento del rischio in favore delle PMI".

4. Modalità attuative della misura relativa al finanziamento del rischio in favore delle PMI.

4.1 Premesse

Al fine di sostenere l'accesso al credito, alla luce delle recenti innovazioni nell'ambito della normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione intende attuare una nuova misura di finanziamento del rischio in favore delle PMI, mediante uno strumento finanziario ai sensi degli articoli 37 e ss. del Regolamento UE n. 1303/2013.

La dotazione dello strumento è pari a circa 135 milioni di euro a valere sull'Azione 6.1.13 P.O. FESR Puglia 2007/2013.

Lo strumento è finalizzato a selezionare operatori economici idonei a dare attuazione agli interventi della Regione per il tramite di Puglia Sviluppo S.p.A. destinati a migliorare l'accesso delle PMI al mercato del credito secondo i principi dell'“Accesso aumentato al finanziamento”.

Tali operatori dovranno realizzare portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella regione Puglia.

4.2 Modalità operative

L'intervento sarà attuato attraverso le seguenti modalità:

- a. Il conferimento di una dotazione finanziaria in favore dell'originator, per una quota pari al 30% ovvero del 20% del Portafoglio di esposizioni creditizie. Attraverso la dotazione finanziaria, Puglia Sviluppo partecipa al rischio di credito per una quota pari al 30%, in caso di partecipazione di confidi, ovvero al 20%, senza l'intervento di confidi, dell'importo nozionale di ciascun finanziamento erogato.
- b. La costituzione in pegno di un junior cash collateral, che sarà depositato presso l'originator; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate sulla quota residua del 70% ovvero del 80% del portafoglio di esposizioni creditizie.
- c. Erogazione di contributi a sostegno degli eventuali costi relativi alla valutazione, ai fini della determinazione dei requisiti patrimoniali, dell'effetto di mitigazione del rischio derivante dalla copertura delle tranches junior e mezzanine ai sensi del presente Avviso, in funzione di quanto ad essi consentito dalla Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche; dette spese sono comprese nel limite del 2%, su base annua, del contributo del programma operativo al Fondo tranché cover.
- d. Erogazione di contributi in conto interessi a favore delle imprese inserite nel portafoglio finanziario in possesso del rating di legalità. Il suddetto contributo è pari al 2% dell'importo del finanziamento e, comunque, nei limiti degli interessi che l'impresa beneficiaria avrà pagato all'Originator.

La dotazione finanziaria e il cash collateral saranno depositati su conti correnti aperti presso l'Originator e saranno trasferiti all'Originator secondo le seguenti modalità, ai sensi dell'art. 41 del Reg. UE 1303/2013:

- l'importo del contributo del programma erogato allo strumento finanziario contenuto in ciascuna richiesta di pagamento intermedio presentata durante il periodo di ammissibilità, non supera il 25% dell'importo complessivo dei contributi del programma impegnati per lo strumento finanziario;
- successive domande di pagamento intermedio presentate durante il periodo di ammissibilità sono presentate solo:
 - i. per la seconda domanda di pagamento intermedio, qualora almeno il 60 % dell'importo indicato nella prima domanda di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;
 - ii. per la terza domanda di pagamento intermedio e le domande successive, qualora almeno l'85% degli importi indicati nelle precedenti domande di pagamento intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile;

La dotazione finanziaria sarà restituita a Puglia Sviluppo sulla base dei piani di ammortamento dei finanziamenti sottostanti.

Puglia Sviluppo interviene con una garanzia di tipo tranché cover a copertura delle prime perdite della classe junior del portafoglio, con esclusione della quota di rischio imputabile alla dotazione finanziaria (20% o 30% in caso di partecipazione dei confidi).

L'originator può, eventualmente, usufruire di una tranche mezzanina con l'intervento di confidi sulla quota del portafoglio di esposizioni creditizie con esclusione delle quote di rischio imputabili alle dotazioni finanziarie (30%).

Lo spessore della tranche junior non potrà essere superiore all'8%, in caso di intervento dei confidi, o al 10%, senza intervento dei confidi, del valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie, con esclusione delle quote di dotazioni finanziarie.

L'eventuale intervento dei Confidi sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un mezzanina cash collateral, che sarà depositato presso l'originator; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite della classe mezzanina del portafoglio di esposizioni creditizie con esclusione delle quote di dotazioni finanziarie.

Lo spessore della tranche mezzanina, eventualmente sottoscritta dai Confidi, non potrà essere superiore al 7% del valore nominale del portafoglio, con esclusione delle quote di dotazione finanziaria.

Il tasso di garanzia a copertura della tranche junior e della tranche mezzanina è pari al 80%.

Gli aiuti sono disciplinati dal regime di aiuti «de minimis» ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013. L'importo massimo dell'aiuto è di € 200.000.

Lo strumento è cumulabile con altri aiuti «de minimis», nonché con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del

rischio se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato sulla base della disciplina vigente al momento della concessione dell'aiuto.

Ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo sulla classe junior, Puglia Sviluppo S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

A tal fine, Puglia Sviluppo S.p.A. adotterà le idonee procedure di evidenza pubblica per la costituzione di un Albo di esperti legali, iscritti all'Albo professionale, con esperienza nel campo del recupero del credito.

Le risorse recuperate ai sensi del precedente comma 5 tornano nella disponibilità del Fondo o della Dotazione finanziaria.

La dotazione dovrà essere restituita con cadenza semestrale, in base ai piani di ammortamento dei prestiti sottostanti, al netto delle perdite imputabili alla medesima dotazione finanziaria.

Il cash collateral dovrà essere restituito in unica soluzione al termine della durata della Convenzione tra Puglia Sviluppo e l'Originator.

I finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso possono essere concessi a valere sui Plafond di provvista della Cassa depositi e prestiti S.p.A., messi a disposizione del sistema bancario per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 33/2009 e, in particolare, a valere sul Nuovo Plafond PMI (di cui alla Convenzione tra l'Associazione Bancaria Italiana - di seguito, l'ABI - e CDP in data 1° marzo 2012, come successivamente modificata e integrata) e sugli ulteriori Plafond di CDP.

La concessione dei finanziamenti alle PMI di cui al presente avviso è compatibile con l'utilizzo della provvista di CDP, in quanto le relative convenzioni tra CDP e l'ABI prevedono:

Gli operatori aggiudicatari sono preventivamente autorizzati alla cessione a CDP dei finanziamenti alle PMI, dandone successiva comunicazione a Puglia Sviluppo in sede di assegnazione definitiva delle risorse.

4.3 Caratteristiche e finalità del portafoglio finanziario

Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- a. essere concessi per le finalità previste all'articolo 6, in favore di PMI valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella regione Puglia;
- b. essere di nuova concessione e avere una durata massima di 8 anni, oltre un preammortamento massimo di 2 anni;

- c. non essere collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra il soggetto proponente e la PMI alla data della delibera di concessione, fatte salve le previsioni di cui al successivo articolo 6, c. 1, lett. e);
- d. essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 50.000,00 (cinquantamila/00) euro e 1.000.000,00 (unmilione/00) euro;
- e. l'importo massimo dei finanziamenti concessi per il consolidamento delle passività a breve e per l'attivo circolante non deve superare 400.000,00 euro. La sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI per il consolidamento delle passività a breve non potrà essere superiore al 10% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio; la sommatoria dei finanziamenti concessi per l'attivo circolante non potrà essere superiore al 50% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio ;
- f. essere regolati al tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno *spread*, per ciascuna classe di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche.
- g. essere eventualmente assistiti da garanzie reali e personali e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche, tenendo conto della possibilità per l'Originator di acquisire garanzie con riferimento alla *tranche senior* e alle quote relative al 20% della *tranche junior* e al 20% della *tranche mezzanine*, sottoscritta eventualmente dai Confidi, rimaste a carico dell'Originator, nel rispetto della Circolare n. 285/2013 che ha recepito il Regolamento 575/2013 per quanto riguarda i requisiti patrimoniali di primo pilastro delle banche.

I finanziamenti devono riguardare:

- a) Prestiti finalizzati agli investimenti di imprese innovative, operanti prioritariamente nei settori ICT, Energia e Ambiente, Biotecnologie e Farmaceutica (*Life Sciences*), Elettronica e Biomedicale, Edilizia sostenibile e Meccanica, riguardanti finanziamenti a medio-lungo termine per attività di innovazione (sviluppo tecnologico e acquisizione di licenze);
- b) Prestiti per la realizzazione di investimenti iniziali;
- c) Prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine);
- d) Prestiti finalizzati all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
- e) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario relativi all'estinzione delle linee di credito a breve e medio termine e all'adozione di un piano di rientro dall'indebitamento.

Gli investimenti finanziati devono essere localizzati nella regione Puglia e devono essere avviati da parte delle PMI successivamente alla presentazione dell'istanza di partecipazione al presente avviso.

Nell'ambito del portafoglio possono essere concessi finanziamenti a PMI operanti nel settore dell'Agroindustria (Codice ATECO 2007 " 10 – Industrie alimentari"). Il presente Avviso non si applica agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

- i. qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- ii. qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a PMI:

- a. che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- b. che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dalla Regione, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- c. che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
- d. qualificabili come Imprese in difficoltà ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari;
- e. attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- f. attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea;
- g. come previsto dall'articolo 1, comma 1, del Regolamento n. 1407/2013, per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione e per gli interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
- h. attive nel settore carboniero;
- i. la sommatoria dei finanziamenti concessi alle PMI attive nei settori "Servizi", "Commercio" e "Turismo" non potrà essere superiore al 40% dell'importo nominale complessivo dei finanziamenti che compongono il portafoglio.

In sede di costituzione del portafoglio di esposizioni creditizie, Puglia Sviluppo S.p.A. e l'*Originator* definiranno procedure di verifica (cd. *Agreed upon procedures*) su campioni di esposizioni creditizie nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

La fase di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie deve concludersi ~~non~~ oltre il termine del 31 dicembre 2015.

4.4 Procedura di selezione

Puglia Sviluppo, a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, procederà alla selezione di operatori economici in possesso di esperienza maturata nella gestione di operazioni di cartolarizzazione tradizionali e/o sintetiche (banche italiane di cui al TUB, banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB, intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010, società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB) i cui requisiti saranno fissati da un apposito Avviso pubblico.

Nell'ambito della procedura gli operatori dovranno presentare un'offerta economica contenente indicazioni sulle condizioni economiche applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio

Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti, oggetto dell'offerta economica, l'Originator deve tenere conto del beneficio ottenuto a seguito dell'intervento di Puglia Sviluppo attraverso il conferimento della dotazione finanziaria. Tale beneficio dovrà essere traslato alle PMI.

La valutazione avverrà, attribuendo a ciascuna offerta economica un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, con i parametri riportati nella Tabella n. 1.

Tabella 1

Classe di rating			(A)	(B)	(A x B)
<i>Standard & Poor's</i>	<i>Fitch</i>	<i>Moody's</i>	Fattore di correzione	Tasso offerto	Tasso corretto
AAA	AAA	Aaa	0,25		
AA+	AA+	Aa	0,25		
AA	AA	Aa	0,25		
AA-	AA-	Aa	0,25		
A+	A+	A 1	1,00		
A	A	A	1,00		
A-	A-	A 3	1,00		
BBB+	BBB+	Baa 1	5,00		
BBB	BBB	Baa 2	5,00		
BBB-	BBB-	Baa 3	5,00		
BB+	BB+	Ba 1	12,00		
BB	BB	Ba 2	12,00		
BB-	BB-	Ba 3	12,00		
B+	B+	B 1	12,00		
B	B	B 2	12,00		
B-	B-	B 3	12,00		

Al termine della valutazione, sarà stilata una graduatoria sulla base della quale saranno aggiudicate le risorse disponibili.

Puglia Sviluppo S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica Convenzione con gli operatori aggiudicatari, volta a disciplinare i rapporti tra le parti durante il periodo di Ramp-up e, successivamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio, a fronte della assegnazione definitiva delle risorse, a regolare gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti.

5. Modifiche e integrazioni da apportare all'Accordo di finanziamento

Il Fondo-Tranched Cover è stato costituito presso la società *in house* Puglia Sviluppo, con la forma dello Strumento di Ingegneria Finanziaria nel rispetto dei vigenti regolamenti UE ed è disciplinato da un Accordo di Finanziamento tra la Regione Puglia e la società approvato con DGR 2819 del 12/12/2011 e modificato con DGR 1104 del 05/06/2012. Per le finalità di riprogrammazione dell'Azione, descritte nei precedenti capitoli del presente documento, è necessario integrare l'Accordo di finanziamento con le seguenti ulteriori previsioni contrattuali:

- nelle premesse dare atto che la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento per gli aiuti *de minimis* della Regione Puglia (Regolamento regionale n. 15/2014);
- Art. 1: inserire la definizione di "dotazione finanziaria": ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera i) del Regolamento regionale *de minimis*, investimento pubblico rimborsabile a favore di un Intermediario finanziario al fine di realizzare un investimento nel quadro di una misura di finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all'investitore pubblico;
- Art. 2:
 - o modificare le risorse finanziarie disciplinate dall'Accordo, secondo la riprogrammazione proposta nel presente documento:

Descrizione Fondo	Dotazione
Fondo Controgaranzia	5.000.000
Fondo Tranched Cover	20.000.000
Fondo Finanziamento del Rischio"	135. 836.383
Totale Fondi SIF	160.836.383

- o Dare atto che Puglia Sviluppo con procedura espletata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 4 dell'Accordo di finanziamento, ha aggiudicato all'operatore Banco Popolare il servizio di deposito della liquidità dei Fondi. Pertanto, per le finalità di cui al precedente capoverso, Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare la liquidità depositata sui conti aperti presso il Banco Popolare, pari a iniziali € 60.000.000. La Regione trasferisce gli ulteriori € 100.836.383 per l'attuazione delle misure di cui al precedente capoverso, mediante versamento su uno o più c/c intestati a Puglia Sviluppo, in regimew di patrimonio separato, aperti presso uno o più operatori selezionati ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
- Art.3: al comma 3 aggiornare la cornice normativa di riferimento (Regolamento (UE) 1407/2014 e Regolamento regionale 15/2014 entrambi relativi agli aiuti *de minimis*;
- Art. 4: prevedere l'obbligo di Puglia Sviluppo ad attenersi alle modalità di cui all'art. 41 del Reg. UE 1303/2013, ai fini dell'attuazione del Fondo Finanziamento del Rischio, con

specifico riferimento al trasferimento all'Originator della dotazione finanziaria e del cash collateral;

- Art. 7-bis: prevedere una sovvenzione diretta, nella forma del contributo in conto interessi, a titolo di premialità per le imprese beneficiarie del Fondo Finanziamento del Rischio in possesso del rating di legalità (articolo 5-ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni della legge 24 maggio 2012, n. 27). Tale contributo è erogato da Puglia Sviluppo nella misura del 2% dell'importo del finanziamento erogato dall'Intermediario Finanziario all'impresa beneficiaria, comunque, nei limiti degli interessi che l'impresa beneficiaria avrà pagato al medesimo Intermediario Finanziario. Per le suddette finalità, Puglia Sviluppo è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo Finanziamento del Rischio.

Si allega la bozza di Accordo di Finanziamento (Allegato 1) modificato con quanto indicato nel presente capitolo.

pugliasviluppo

Bilancio dell'esercizio chiuso al
31/12/2013

Società soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia
Lungomare Nazario Sauro n. 33 - 70121 Bari Codice fiscale: 80017210727

Sede Legale: Via delle Dalie - Zona Industriale - Modugno (BA) Iscritta al Registro delle Imprese di Bari - C.F. e n. iscrizione 01751950732 Iscritta al R.E.A. di Bari al n. 450076 Capitale sociale Euro 3.499.540,88 Partita IVA 01751950732

Sommario

RELAZIONE SULLA GESTIONE.....

1. Andamento della Gestione
2. Struttura patrimoniale e finanziaria
3. Attività di Ricerca e Sviluppo
4. Incertezze e rischi
5. Altre informazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 2428 c.c.
6. Rapporti con l'Ente Controllante e con le società soggette all'attività di direzione e coordinamento
7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
8. Evoluzione prevedibile della gestione

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

CONTO ECONOMICO.....

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

PARTE B - DETTAGLI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

PARTE C - INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

Allegato A – RENDICONTO FINANZIARIO

Allegato B – RENDICONTO DEI FONDI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

Allegato C – RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS. 27.01.2010, N.39

Allegato D – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429 DEL C. CIVILE.....

RELAZIONE SULLA GESTIONE

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Signor Azionista,

L'odierna Assemblea, convocata per sottoporre alla Sua approvazione il bilancio dell'esercizio 2013, costituisce un'occasione importante per illustrare i principali avvenimenti relativi all'anno trascorso e per rappresentare l'andamento della gestione, anche con riferimento alle prevedibili prospettive connesse all'evoluzione dello scenario nel quale la società si troverà ad operare.

Prima di commentare l'andamento economico dell'esercizio che si è appena chiuso, è opportuno riepilogare gli eventi che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso e che hanno comportato rilevanti cambiamenti del quadro di riferimento entro cui la società è chiamata a svolgere la propria attività.

Gli indirizzi operativi dell'esercizio 2013 si sono realizzati sostanzialmente nell'attuazione delle attività e dei compiti di interesse generale affidati dal socio unico Regione Puglia, nell'ambito della Programmazione unitaria 2007-2013, comprese le fasi di avvio e consolidamento degli strumenti di ingegneria finanziaria. Inoltre, si sono completate le attività affidate dall'Agenzia nazionale (Invitalia Spa) ai sensi di specifiche norme di legge per l'attuazione del Titolo II del D.Lgs. 185/00.

Con particolare riferimento ai compiti delegati dalla Regione Puglia, nel mese di novembre la Giunta regionale ha implementato con ulteriori € 1,5 milioni la dotazione finanziaria per l'esecuzione delle attività di interesse generale in favore della Regione; tali nuove risorse sono state destinate alle attività di attrazione degli investimenti e internazionalizzazione dei sistemi di impresa. Conseguentemente, la dotazione complessiva per l'esecuzione delle attività di interesse generale affidate dalla Regione sulla programmazione 2007-2013 è stata portata a € 15,8 milioni.

Nel corso del 2013 la Regione ha affidato alla società la gestione di due nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, istituiti nell'ambito del vigente quadro normativo e regolamentare (Reg. - CE - 1083/2006 e Reg. - CE - 1828/2006): Fondo Internazionalizzazione e Fondo Nuove Iniziative di impresa.

Il Fondo Internazionalizzazione è stato costituito per le finalità richiamate nel Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 - Azione 6.3.3 "Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi". La dotazione complessiva dello

strumento è pari a € 20 milioni, interamente finanziata con risorse FESR 2007-2013 di cui 12,5 destinati all'erogazione di mutui e € 7,5 milioni destinati all'erogazione di sovvenzioni dirette.

Il Fondo di Nuove Iniziative d'Impresa è stato costituito per le finalità richiamate nel Programma Pluriennale di Attuazione del PO FESR 2007-2013 - Azione 6.1.5 "Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati". La dotazione complessiva dello strumento ascende a complessivi € 50.000.000, di cui € 25.760.000 a valere su risorse FAS 2000-2006 e € 24.240.000 a valere sul FSC 2007-2013. Tale dotazione è destinata per € 25.758.419,43 all'erogazione di mutui e per € 24.240.000,00 all'erogazione di sovvenzioni dirette.

Prima di passare ai commenti sulla gestione operativa, si fa presente che con l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato abrogato il comma 1 dell'art. 4, D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd Spending Review), ove si prevedeva lo scioglimento o l'alienazione delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazioni di servizi a favore di P.A. superiore al 90% dell'intero fatturato. Comunque si evidenzia che i livelli di fatturato conseguiti da Puglia Sviluppo nell'esercizio 2011 escludevano la società dall'applicazione delle disposizioni successivamente abrogate.

Cessazione attività relative al Titolo II - Invitalia

In riferimento ai contratti di appalto relativi ai servizi e all'assistenza tecnica in favore dei beneficiari delle misure di cui al Titolo II del D.Lgs. 185/2000 scaduti il 31/12/2012 Invitalia ha comunicato, con nota del del 19 marzo 2013, di non poter procedere nell'immediato alla formalizzazione dei relativi rinnovi a causa della mancanza di fonti finanziarie strumentali al prosieguo della Misura. Nelle more della definizione di tali problematiche, Invitalia ha invitato la Società a proseguire l'operatività delle attività contrattuali sulla base dei contratti scaduti. Puglia Sviluppo a riscontro di tale richiesta, fatto riferimento ai propri assetti organizzativi, funzionali delle esigenze manifestate dall'Azionista Unico Regione Puglia per lo svolgimento di attività di interesse generale e con specifico riferimento all'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria, con nota del 24 aprile 2013 ha comunicato che con effetto immediato non avrebbe accettato ulteriori nuove attività. Tutte le attività per la gestione della misura sono state completate entro il 31 dicembre e non si prevedono ulteriori attività nel 2014.

Migrazione del CCNL

Nel mese di dicembre è stato sottoscritto l'accordo per il passaggio dei quadri e degli impiegati di Puglia Sviluppo S.p.A. al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i quadri e

per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (contratto ABI). A tal proposito, si fa rilevare che sin dal 2° semestre del 2011, la Società e l'Azionista hanno avviato un confronto con le Organizzazioni Sindacali finalizzato alla individuazione di un nuovo Contratto Collettivo di Lavoro da adottare in sostituzione del C.C.L. Invitalia. Tale percorso originava dal processo di regionalizzazione di Puglia Sviluppo con la conseguente uscita dal Gruppo Invitalia, nel convincimento che la contrattazione collettiva dovesse adeguarsi alla nuova *mission* assegnata dall'Azionista.

La Società, l'Azionista e le Organizzazioni Sindacali, in data 21 giugno 2011, hanno sottoscritto un Accordo nel quale, ai fini della nuova contrattazione collettiva dei lavoratori di Puglia Sviluppo, è stato individuato il Contratto Nazionale del Credito (cd. contratto ABI) in sostituzione del CCL Invitalia. Contestualmente Puglia Sviluppo, con decorrenza dal mese di Ottobre 2011, ha aderito all'Associazione Bancaria Italiana conferendo mandato per la rappresentanza sindacale.

All'esito del confronto con le OO.SS., il 25 novembre 2013 è stata raggiunta un'ipotesi di accordo per la migrazione al CCNL ABI dei lavoratori di Puglia Sviluppo.

L'armonizzazione dei due Contratti di lavoro comporterà, a regime, un incremento di circa il 5,52% del costo del lavoro della Società.

Di tale incremento, una componente pari a circa il 2,07% è dovuta alla retribuzione di n. 59,5 ore/anno in più per dipendente, previste sul monte/ore annuo del CCNL ABI rispetto al Contratto Invitalia; il rimanente 3,45% è sostanzialmente riconducibile a lievi miglioramenti della struttura retributiva del 50% della forza lavoro, inquadrata sui livelli retributivi più bassi della fascia impiegatizia in quanto il nuovo CCNL applicato prevede un trattamento meno sperequativo sulla parte "bassa" degli inquadramenti a sostanziale parità di mansioni e declaratorie contrattuali.

Comunque, ove Puglia Sviluppo avesse continuato ad applicare il CCNL Invitalia, tale incremento si sarebbe ragionevolmente manifestato nel prossimo biennio per effetto del rinnovo del Contratto Collettivo Invitalia, in scadenza il 31/12/2013. Di contro, la fase di rinnovo del contratto ABI spiegherà i suoi effetti, prevedibilmente, a far data dal secondo semestre 2015.

L'ipotesi di Accordo è stata sottoscritta il 6 dicembre 2013 e ratificata dall'Assemblea dei lavoratori in data 11 dicembre 2013. Il nuovo contratto produce i suoi effetti, retributivi e normativi, con decorrenza 01/01/2014.

Adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi della L. 190/2012

Nel corso dell'esercizio 2013 la società si è adeguata alle disposizioni del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Ai fini della corretta attuazione delle prescrizioni di legge, nonché in adempimento alle delibere della Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità della Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ora A.N.A.C. – Autorità Nazionale Anticorruzione, del Piano Nazionale anticorruzione approvato in data 11/09/2013 e, in particolare, di quanto ivi previsto al punto 3.1.1, la Società ha individuato il "Responsabile per l'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione". Al Responsabile anticorruzione sono stati affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

- formulare e proporre il Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi della vigente normativa;
- vigilare sull'attuazione di detto Piano e proporre modifiche nel caso vengano rilevate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutazioni nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- verificare, d'intesa con i competenti Dirigenti, l'effettiva rotazione del personale negli uffici preposti ad attività nel cui ambito è più elevato il rischio che vengano commessi reati di corruzione;
- individuare il personale da inserire in programmi di formazione;
- integrare il Piano di prevenzione con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/01.

Affitto del ramo d'azienda "Incubatore di Taranto"

A decorrere dal 1° gennaio 2013 vige il contratto di affitto di ramo d'azienda, avente ad oggetto il ramo aziendale incubatore di Taranto, in favore del Consorzio per l'Area industriale di Taranto, concluso nell'ambito delle modalità di attuazione dell'Accordo di Programma per l'Area Industriale di Taranto, formulato ai sensi della LR n. 4 del 20 febbraio 1995, approvato con DGR 1683 del 26/07/2011 e sottoscritto tra le parti il 5 settembre 2011.

Il contratto di affitto comprende tutti gli elementi funzionali che concorrono a formare il patrimonio aziendale, compresi i connessi beni strumentali ed eccettuati i crediti e i debiti da rapporti sorti antecedentemente alla data di sottoscrizione del contratto. Inoltre, nel ramo ceduto è incluso un lavoratore dipendente.

La durata è prevista in anni 20, a far data dalla sottoscrizione del contratto; il canone di affitto è stato determinato nel rispetto dei principi di equilibrio ed economicità della gestione, nell'ambito di un business plan ventennale formulato sulla base di realistiche ipotesi di sviluppo concordate tra le parti.

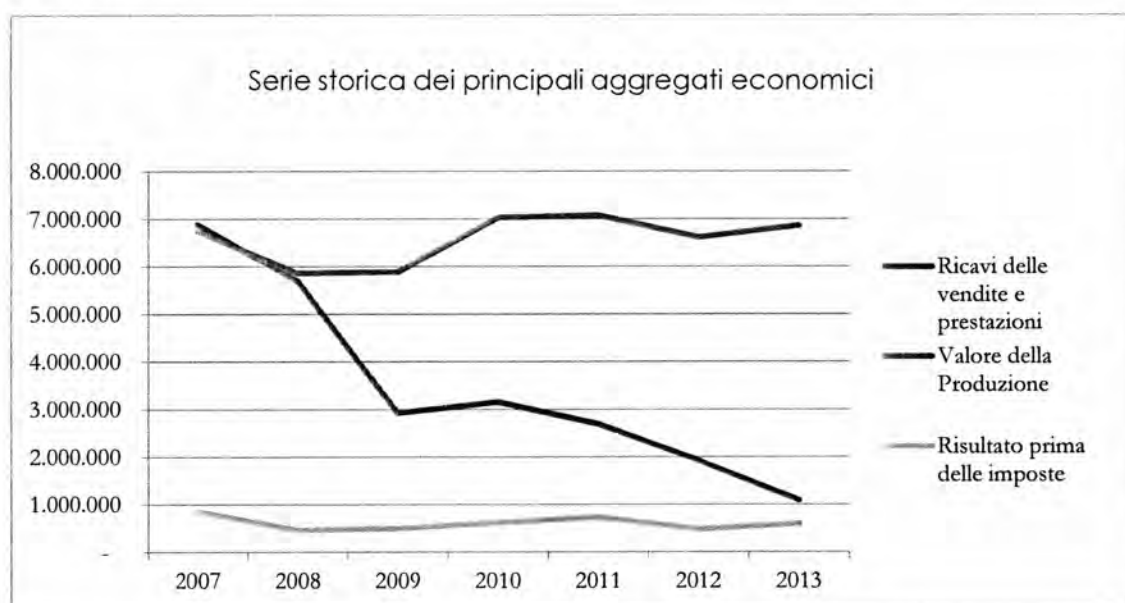
Nell'ambito del contratto si prevede anche la concessione dell'opzione del diritto di acquisto in favore del locatario, che potrà essere esercitata esclusivamente nel corso del quarto o del quinto anno successivi alla data di stipula, per un prezzo pari al valore contabile rilevato dall'ultimo bilancio approvato alla data di stipula.

Le finalità dell'Accordo di Programma sono riconducibili prioritariamente alla costituzione presso l'ex Cisi di Taranto, di un centro direzionale di interesse regionale di riferimento per la realizzazione e la gestione di opere di urbanizzazione relative alle aree produttive, la nascita di nuove imprese derivate (spin-off), l'offerta di servizi alle imprese e la localizzazione delle attività istituzionali dei distretti produttivi di interesse dell'area jonica, in una logica di marketing territoriale e attrazione di investimenti.

1. Andamento della Gestione

Il risultato dell'esercizio si attesta a circa 324 mila Euro, dopo aver scontato imposte per circa 270 mila Euro.

Nelle tabelle che seguono, anche in relazione alla nuova formulazione dell'art. 2428 c.c., in base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 32/07 ed alle relative indicazioni fornite dal CNDC e EC, si riportano i principali indicatori reddituali e finanziari al fine di fornire un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione.



L'ampliamento della "forbice" tra Ricavi delle vendite e prestazioni e Valore della Produzione è riconducibile alla progressiva diminuzione delle attività verso Invitalia (gestione della misura Titolo II D.lgs 185/00) e del costante incremento delle attività di interesse generale verso la Regione.

Serie storica dei principali dati economici	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.877.351	5.694.269	2.923.450	3.152.884	2.691.031	1.924.266*	1.091.814
Valore della Produzione	6.748.468	5.858.762	5.892.165	7.029.126	7.071.705	6.609.719	6.862.347
Risultato prima delle imposte	850.994	459.832	493.705	623.095	724.174	474.129	593.878

*al netto di Prestazioni Invitalia per certificazione sostenibilità ambientale (€ 13 mila) riclassificate nel risultato dell'area straordinaria.

Conto economico riclassificato secondo il criterio della pertinenza gestionale	2013	2012
Ricavi delle vendite	1.091.814	1.924.266
Contributi PU FESR 2007-2013 e Gestione Fondi Ingegneria Finanziaria	5.559.508	4.492.920
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	6.651.322	6.417.186
Costi esterni operativi	1.450.900	1.556.476
VALORE AGGIUNTO	5.200.422	4.860.710
Costi del personale	4.169.371	4.081.860
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.031.051	778.850
Ammortamenti e accantonamenti	512.258	529.676
RISULTATO OPERATIVO	518.793	249.174
Risultato dell'area accessoria	68.043	40.804
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	39.542	8.722
EBIT NORMALIZZATO	626.378	298.700
Risultato dell'area straordinaria	-29.297	181.654
EBIT INTEGRALE	597.081	480.354
Oneri finanziari	3.202	6.225
RISULTATO LORDO	593.879	474.129
Imposte sul reddito	269.556	192.460
RISULTATO NETTO	324.323	281.669

Margini intermedi di reddito degli ultimi due esercizi	2013	2012
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	1.031.051	778.850
RISULTATO OPERATIVO	518.793	249.174
EBIT NORMALIZZATO	626.378	298.700
EBIT INTEGRALE	597.081	480.354

Il Conto Economico accoglie nell'ambito del Valore della produzione i contributi erogati dalla Regione Puglia per l'esecuzione di attività di interesse generale, affidate in sostanziale rapporto di delegazione organica. Si tratta di attività di carattere generale, individuabili nelle finalità pubbliche perseguite nell'interesse del territorio e dello sviluppo locale. La attività sono state avviate a decorrere dall'esercizio 2009.

Al fine di regolare i rapporti reciproci nel perseguimento di tali attività di interesse generale è stata stipulata una Convenzione che prevede, tra l'altro, la corresponsione di contributi pubblici alla Società, volti a coprire i costi e rendere possibile l'esercizio delle predette attività.

I costi sostenuti dalla società nell'ambito di dette attività sono per gran parte riconducibili al personale impiegato e rendicontato sulla base della contabilità interna di competenza.

quota di costi esterni è contabilizzata in regime di contabilità separata e rendicontata alla Regione su base semestrale, in conformità ai criteri di ammissibilità stabiliti nella medesima Convenzione.

La modalità di rendicontazione dei costi della struttura operativa è stata definita mediante il criterio della giornata/uomo; la Convenzione prevede un parametro unitario per categorie omogenee di dipendenti, determinato in base ad una stima del costo pieno (diretto e indiretto) della giornata lavorativa per le medesime categorie omogenee di dipendenti. Alla fine di ciascun esercizio, si provvede a verificare la copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti, mediante confronto con la valorizzazione delle giornate/uomo in base ai parametri definiti in Convenzione. Ove la suddetta valorizzazione si rivelasse superiore ai costi diretti e indiretti sostenuti per l'attuazione delle attività, si provvede ad adeguare il parametro di rendicontazione, fino a ristabilire l'equilibrio tra costi sostenuti e contributi da ricevere. In tal modo la rendicontazione delle attività al socio unico non genera margini di utile, essendo la medesima finalizzata alla mera copertura dei costi diretti e indiretti sostenuti.

La tabella seguente illustra il quadro finanziario delle suesposte linee di attività:

DOTAZIONE E IMPEGNI	scheda PS010	scheda PS020	scheda PS030	scheda PS040	scheda PS050	Totali
Dotazione iniziale (DGR 1454 del 17/07/2012)	915.480	2.542.824	8.530.000	1.695.000	690.000	14.373.304
AVANZAMENTO 2012	65.332	67.847	1.410.855	87.417	394.518	2.025.969
implementazione dotazione PS050 (DGR 2065 del 7/11/2013)					1.500.000	1.500.000
AVANZAMENTO 2013	88.960	156.107	3.584.814	158.604	805.818	4.794.304
RESIDUI AL 31/12/2013	761.188	2.318.870	3.534.331	1.448.979	989.664	9.053.031

Passando al Valore della Produzione, nella tabella seguente è illustrata la composizione per linea di attività:

Valore della Produzione per linea di attività	2013	2012
Contribuiti per Programmazione unitaria Regione Puglia FESR 2007-2013	4.794.304	4.322.457
Invitalia - Titolo II D.Lgs. 185/2000	972.871	1.609.341
Incubatori di Impresa	118.943	314.925
Contributi per le attività delegate sui Fondi di Ingegneria Finanziaria	765.204	170.463
Altri ricavi	211.025	192.533
VALORE DELLA PRODUZIONE	6.862.347	6.609.719

Il valore aggiunto generato dalla gestione operativa è ascrivibile sostanzialmente alle attività esplicate in favore dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA in attuazione dell'articolo 28, comma 1 D.L. 248/2007. Esse si riferiscono ai processi di attuazione ed assistenza tecnica in favore dei beneficiari delle misure agevolative disciplinate dal Titolo II del D.Lgs. 185/00, relative all'autoimpiego ed all'autoimprenditorialità. Come illustrato nella premessa alla presente relazione sulla gestione le suddette attività sono terminate il 31/12/2013 e non se ne prevede la continuazione nel 2014.

I costi esterni operativi, pari a 1.451 mila Euro registrano una diminuzione rispetto al 2012 pari a € 105 mila, sostanzialmente per effetto dei minori oneri di gestione conseguiti sull'incubatore di Taranto a seguito dell'operazione di affitto di ramo d'azienda in favore del Consorzio ASI di Taranto.

I costi del personale, pari a 4.169 mila Euro registrano un incremento di € 88 mila, dovuto al temporaneo utilizzo, in aggiunta a n. 3 sostituzioni di lunga durata, di n. 3 lavoratori con contratto di somministrazione per l'esecuzione di attività finanziate con risorse comunitarie.

Al 31/12/2013 l'organico della società si componeva di n. 72 risorse iscritte a libro matricola e di 3 unità impegnate con contratti di somministrazione di lavoro a termine (per sostituzioni di assenze di lunga durata).

Il costo medio unitario delle risorse umane nel 2013 è pari ad € 55 mila, contro € 53 mila nel 2012.

Con riferimento ai contenziosi societari, si fa presente che nel corso dell'esercizio, si è concluso transattivamente l'ultimo giudizio afferente controversie di lavoro aventi ad oggetto la pretesa nullità del termine apposto ad alcuni contratti di somministrazione a termine, sottoscritti tra le parti tra il 2005 ed il 2007. Gli oneri derivanti dalle suddette transazioni hanno trovato adeguata copertura nel fondo per rischi e oneri.

Inoltre, si fa presente che si è risolto mediante composizione bonaria il contenzioso con una associazione tra professionisti che fino al dicembre 2012 ha fornito servizi fiscali in favore della società. La controversia si è risolta attraverso la corresponsione di € 17.500,00, comprensive di spese e competenze legali, a saldo e stralcio di qualsivoglia pretesa risarcitoria. Il suddetto importo era accantonato nel fondo rischi.

Infine, si è concluso innanzi al Tribunale di Taranto il giudizio di primo grado per citazione nella qualità di responsabile civile, nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti di un lavoratore dipendente. Detto procedimento si inquadra nel contesto di un rapporto contrattuale intercorso tra la Società e la Ristor Matik Srl - poi Ristor Matik Sud Srl - nel periodo

2000-2007, nell'ambito del quale la Ristor Matik ha fruito di moduli industriali dell'incubatore di Taranto. Il Tribunale di Taranto, II^a Sez. Penale, in composizione monocratica, ha emesso in data 16.05.2013 sentenza di condanna nei confronti del predetto dipendente in solido con Puglia Sviluppo, nella qualità di responsabile civile, alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, Ristormatik Sud S.r.l., liquidate in complessivi € 7.000, oltre ad una provvisoria quantificata in € 10.000. Avverso la suddetta sentenza Puglia Sviluppo, ha formulato ricorso in appello, atteso che si ritiene che i motivi posti alla base della predetta decisione risultano del tutto privi di fondamento.

Per la summenzionata unica controversia residua la consistenza del fondo rischi è ritenuta adeguata ai fini del presidio di eventuali passività ad esse correlate.

Nel seguito si forniscono le principali informazioni relative alle linee di attività della Società:

1.1 Programmazione Unitaria FESR 2007-2013 della Regione Puglia

La linea di attività comprende l'esecuzione dei compiti affidati dal socio unico Regione Puglia nell'ambito della programmazione 2007-2013.

La Regione Puglia con DGR n. 1454 del 17/07/2012 ha approvato un nuovo schema di convenzione per l'esecuzione delle attività di interesse generale nell'ambito della Programmazione Unitaria.

La nuova convenzione (con decorrenza a partire dal 1.7.2012 e scadenza al 31.12.2015), oltre a disciplinare il completamento delle attività in corso, ha esteso gli ambiti di intervento al supporto per la programmazione delle risorse rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 (Piano per il Sud) ed alla preparazione del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020.

Le suddette attività di interesse generale riguardano i seguenti ambiti operativi:

- a.1 prosecuzione e rafforzamento delle attività di assistenza tecnica previste nell'ambito della Programmazione Unitaria 2000/2006 relativa sia alle risorse rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sia dalle risorse liberate;
- a.2 attività di assistenza tecnica e di supporto finalizzata sia alla programmazione delle risorse rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 sia alla preparazione del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali 2014/2020;
- b. funzioni di organismo intermedio per l'attuazione dei seguenti regimi di aiuto:

- "Aiuti alle medie imprese e ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Agevolazione"
 - Titolo V – Regolamento regionale n. 9 del 26/06/2008 "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, come modificato dal Reg. n. 1/2009;
- "Aiuti ai programmi di investimento promossi da Grandi Imprese da concedere attraverso Contratti di Programma Regionali" – Titolo VI – Regolamento regionale n. 9 del 26/06/2008 "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", come modificato dal Reg. n. 1/2009;
- "Aiuti agli investimenti iniziali alle microimprese e alle piccole imprese" – Titolo II – Regolamento regionale n. 9 del 26/06/2008 "Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione", come modificato dal Reg. n. 1/2009;
- Regolamento regionale n. 25 del 21/11/2008 "Regolamento per la concessione di aiuti agli investimenti ed allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati";
- Regolamento regionale n. 20 del 14/10/2008 "Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative operative e di nuova costituzione";
- "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico " – Titolo II – Regolamento regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 "Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche";
- "Aiuti alle medie imprese ed ai consorzi di PMI per i Programmi Integrati Investimento – PIA Turismo" – Titolo III – Regolamento regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 "Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche";
- "Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo" – Titolo IV – Regolamento regionale n. 4 del 20 febbraio 2012 "Modifiche al Regolamento regionale n. 36 del 30 dicembre 2009" ;
- "Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende" – Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 2 del 11 marzo 2011;
- "Aiuti alle piccole imprese per progetti integrati di agevolazione, Titolo IX" – Regolamento regionale n. 4 del 24/03/2011 "Ulteriori modifiche al Regolamento regionale n. 1/2009";
- Regolamento regionale n. 9 del 29/05/2012 "Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI associate che intendono insediare unità locali nell'ambito di aree produttive extraurbane";

c. supporto tecnico nella definizione, attuazione e monitoraggio di linee di intervento e/o azioni del PO FESR 2007/2013:

c.1 monitoraggio direzionale del PO FESR 2007/2013 a supporto dell'Autorità di Gestione

c.2 definizione, attuazione, e monitoraggio della linea di intervento 6.3 "Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese".

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a € 15.873.304, ripartiti in base alle specifiche linee di attività secondo la seguente tabella:

Codice scheda	Descrizione Attività	Dotazione finanziaria €	Fonte finanziaria
PS010	Prosecuzione e rafforzamento dell'attività di assistenza tecnica previste nell'ambito della P.U. 2000/2006 relativa sia a risorse rivenienti dal fondo per lo Sviluppo e la Coesione, sia dalle risorse liberate.	915.480,00	Risorse di cui alle Dell. CIPE 17/2003 e 20/2004
PS020	Attività di assistenza tecnica e di supporto finalizzata sia alla programmazione delle risorse rivenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, sia alla preparazione del nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali.	2.542.824,42	Risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alla riprogrammazione prevista dalla Del. CIPE n. 41/2012
PS030	Organismo intermedio per l'attuazione dei regimi di aiuto di cui ai Regolamenti n. 20/2008, 25/2008, 26/2008, 1/2009, 36/2009, 2/2011, 4/2011, 9/2012.	8.530.000,00	Asse VIII "Governance e Assistenza tecnica" – Linea di intervento 8.2 – Assistenza tecnica PO FESR 2007-2013
PS040	Monitoraggio direzionale del PO FESR 2007/2013 a supporto dell'Autorità di Gestione.	1.695.000,00	Linea di intervento 8.2 – Assistenza tecnica PO FESR 2007-2013
PS050	Definizione, attuazione e monitoraggio della linea di intervento 6.3 "Interventi per il marketing territoriale e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese.	2.190.000,00	Linea di intervento 6.3 – "Interventi per il marketing e per l'internazionalizzazione dei sistemi produttivi e delle imprese" del PO FESR 2007-2013

Nella tabella seguente si riportano i dati del quinquennio 2009 – 2013 relativi alle attività svolte da Puglia Sviluppo sui regimi di aiuto gestiti nelle funzioni di Organismo Intermedio.

Misura (Soggetti beneficiari)	Numero Istruttorie espletate	Numero Iniziative ammesse	Importo programma di investimento €/mln	Risorse impegnate (agevolazioni concedibili) €/mln
Contratti di Programma (Grandi Imprese)	65	37	997	277
Programmi Integrati di Agevolazione (medie imprese e consorzi)	90	43	241	91
Progetti Integrati di Agevolazione (piccole imprese)	49	28	88	41
Titolo II - Manifatturiero (microimprese e piccole imprese)	2.742	2.308	366	81
Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo (medie imprese e consorzi)"	32	8	108	45
Titolo II - Turismo (piccole imprese)"	149	121	62	20
Start up soggetti svantaggiati (microimprese)	1.189	247	37	35
Nuove Imprese Innovative	6	2	4	2
Imprese Innovative Operative	1	1	0	0
Insedimenti nelle aree produttive extraurbane	61	22	4	3
TOTALE	4.384	2.817	1.907	594

1.2 Strumenti di ingegneria finanziaria

Nel quadro della Programmazione Unitaria 2007-2013 del PO FESR, la Regione, per le finalità richiamate nel Piano Pluriennale di Attuazione, ha costituito 5 Strumenti di ingegneria finanziaria presso la propria società in house Puglia Sviluppo, attribuendole di fatto il ruolo di finanziaria in house.

Gli strumenti di ingegneria finanziaria sono stati istituiti ai sensi della vigente disciplina Comunitaria Reg. (CE) n.1083/2006 e Reg. (CE) n. 1828/2006 e secondo la prassi contenuta nelle note COCOF emanate dalla Commissione Europea.

Il rapporto tra la Regione e Puglia Sviluppo per la gestione degli strumenti è disciplinato da specifici Accordi di finanziamento, ove sono richiamati:

- i) le finalità dei finanziamenti, individuate nell'attuazione di specifiche linee di intervento del PO FESR 2007-2013;
- ii) gli obblighi di Puglia Sviluppo, relativi alle procedure di selezione dell'istituto tesoriero, al rispetto dei Regolamenti Comunitari in materia di strumenti di

- ingegneria finanziaria, al rispetto di adeguati rapporti di leva finanziaria (cd. gearing) per le operazioni di garanzia, al supporto per le attività di reporting, monitoraggio e controllo dell'Autorità di Gestione;
- iii) le modalità di copertura dei costi sostenuti da Puglia Sviluppo per la gestione degli strumenti, nei limiti dell'art. 43, par. 4 del Reg. (CE) n. 1828/2006;
 - iv) le modalità di utilizzo degli interessi attivi maturati sulla dotazione dei Fondi, di assorbimento delle perdite, di restituzione del capitale;
 - v) la durata degli Accordi.

Alla data di redazione del bilancio, i Fondi correlati all'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria sono iscritti alla voce D11 del Passivo "Debiti verso controllanti".

I dati quantitativi dei Fondi di ingegneria finanziaria sono illustrati nell'allegato B al presente bilancio.

1.2.1 Fondo di Controgaranzia

In data 5 agosto 2013 è stata lanciata la Call per l'attuazione del Fondo di Controgaranzia al fine di prestare garanzie in favore di Confidi operativi nella Regione Puglia.

I Confidi inseriti negli elenchi A e B degli operatori abilitati alla certificazione del merito creditizio (Avviso pubblico del 16 agosto 2012, BURP n. 119. Nuova procedura pubblicata in data 18 luglio 2013, BURP n. 99) potranno chiedere l'accesso alla controgaranzia per portafogli di garanzie.

A seguito della stipula dell'Accordo Convenzionale fra Puglia Sviluppo S.p.A. ed il Confidi, sarà possibile attivare le controgaranzie.

Al 31/12/2013, n. 3 confidi sono stati abilitati alla certificazione del merito creditizio:

- Co.Fidi Puglia s.c.a r.l., inserito nell' Elenco A;
- Fidindustria Consorzio Fidi e Artigianfidi Puglia s.c.a r.l., inseriti nell' Elenco B.

Elenco A:

- Confidi che sono stati già autorizzati, da parte della Banca Medio Credito Centrale (con riferimento al Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese ex l. 662/96 art. 2 comma 100 lett. a), a certificare la situazione economica e finanziaria dei potenziali beneficiari finali;
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del ~~Decreto~~ legislativo 01/09/93 n. 385, vigente alla data del 04/09/2010.

Elenco B:

- Confidi iscritti nell'apposita sezione dell'art. 106 del Decreto legislativo 01/09/93 n. 385, vigente alla data del 04/09/2010, che possono chiedere di essere abilitati a certificare la situazione economica e finanziaria dei potenziali beneficiari finali.

La capacità di valutazione del merito creditizio è stata valutata da Puglia Sviluppo sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dall'Avviso.

1.2.2 Fondo Tranched Cover

Puglia Sviluppo S.p.A. ha concluso una procedura di evidenza pubblica per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Puglia, a seguito della quale è stata selezionata banca Unicredit.

In data 19 settembre 2013, Puglia Sviluppo S.p.A. e Unicredit S.p.A. hanno stipulato una convenzione per la costruzione di un portafoglio di finanziamento in favore di PMI per un importo complessivo di € 40 milioni. A seguito della stipula della convenzione, Unicredit ha comunicato l'avvio della fase di Ramp up la cui durata massima non può superare 24 mesi. In tale periodo Unicredit (Banca Originator) costruirà il portafoglio di finanziamenti, secondo le specifiche e le prescrizioni contenute nelle procedure di evidenza pubblica. Puglia Sviluppo, a garanzia delle eventuali prime perdite (tranche junior pari al 10% dell'importo complessivo) del portafoglio suddetto, si è impegnata a costituire in pegno un cash collateral pari a € 3.200.000 (80% della tranche junior) da versare in n. 3 rate anticipate pari ad € 960.000, per ogni quota di portafoglio pari a € 12.000.000, nonché in n. 1 tranche da € 320.000, per l'ultima quota di portafoglio pari a € 4.000.000. Per effetto di quanto sopra, in data 26 novembre 2013, Puglia Sviluppo ha costituito in pegno a favore di Unicredit la somma di € 960.000 (1° tranche del *junior cash collateral*). I benefici dell'operazione per il prestatore finale (PMI operanti nella Regione Puglia) sono:

- aumento dell'accesso al finanziamento, tramite maggiore disponibilità di debito;
- riduzione del pricing del debito.

1.2.3 Fondo Microcredito d'impresa

Il 18 giugno è stato pubblicato l'avviso per le iniziative di Microcredito, istituito dalla Regione Puglia presso Puglia Sviluppo S.p.A. e finanziato dal PO FSE 2007/2013 con una dotazione

complessiva di 42.000.000 euro. Al 31/12/2013 sono stati erogati € 365 mila per n. 16 pratiche ammesse.

Ai fini della gestione della liquidità relativa al Fondo, il 16 luglio 2013 è stato pubblicato un bando di gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del Codice degli appalti, per la selezione di una Banca depositaria della suddetta liquidità. Il servizio è stato aggiudicato alla Banca Popolare di Bari, che ha offerto un tasso di interesse pari al 2,05% + euribor 3 mesi sulle giacenze del Fondo.

1.2.4 Fondo per l'Internazionalizzazione

Il fondo si riferisce all'attuazione di una specifica azione (Azione 6.3.3 "Interventi di sostegno ai progetti di promozione internazionale delle P.M.I. pugliesi" – D.G.R. 377 del 7/03/2013), finalizzata a sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI pugliesi, attraverso:

1. uno strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi del Regolamento CE 1083/2006, art. 44, nella forma del Fondo per mutui, con una dotazione di € 12.500.000,00;
2. l'erogazione di sovvenzioni dirette, utilizzando un'ulteriore dotazione pari a € 7.500.000,00.

Ai fini dell'attuazione dell'azione 6.3.3 la Regione Puglia (DGR 377 del 07/03/2013) ha individuato la società *in house* Puglia Sviluppo per la gestione dello strumento di ingegneria finanziaria, nonché quale Organismo intermedio delegato alla gestione delle sovvenzioni dirette ai sensi dell'art. 59 Reg. (CE) 1083/2006.

L'Accordo di finanziamento ha durata fino al 31 dicembre 2022. I progetti saranno selezionati attraverso una procedura di evidenza pubblica avviata il 14 maggio 2013.

Alla data di predisposizione del bilancio la liquidità del fondo è depositata presso la Banca Tesoriera della Regione.

1.2.5 Fondo Nuove Iniziative di Impresa

La Regione Puglia ha previsto la realizzazione di interventi di Sostegno all'avvio di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati con la Deliberazione della Giunta Regionale 25 ottobre 2013, n. 1990 costituendo il Fondo Nuove Iniziative di Impresa della Puglia e, in data 20/11/2013, ha sottoscritto l'Accordo di Finanziamento con Puglia Sviluppo.

In data 20/02/2014, veniva pubblicato l'"Avviso per la presentazione delle istanze di accesso" ai sensi del Regolamento Ue n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 pubblicato sulla

G.U. L352 del 24/12/2013 e dell'Accordo di Finanziamento sottoscritto tra la Regione Puglia e Puglia Sviluppo in data 20/11/2013.

La misura è destinata a soggetti appartenenti a categorie svantaggiate che intendano avviare, sul territorio della regione Puglia, un'iniziativa imprenditoriale nella forma della microimpresa prevedendo nuovi investimenti compresi tra 10.000 e 150.000 Euro.

1.3 Incubatore di Casarano – Protocollo d'Intesa con l'Università del Salento

Nel mese di maggio 2013 Puglia Sviluppo, l'Università del Salento e il Comune di Casarano hanno sottoscritto un Accordo Convenzionale per l'utilizzazione dei servizi e degli spazi ubicati presso l'incubatore di Casarano per lo svolgimento di attività di ricerca, trasferimento tecnologico, tutti funzionali al supporto ed all'avvio di spin-off accademici e di imprese innovative promosse dall'Università del Salento. La convenzione ha durata di 24 mesi e potrà essere prorogata.

In base agli accordi convenzionali, l'Università del Salento selezionerà gli spin-off accademici e le imprese innovative, nate dai risultati di ricerca, che potranno accedere all'uso dei locali e dei servizi erogati presso l'incubatore; il canone da corrispondere a Puglia Sviluppo per la fruizione di suddetti servizi è stato determinato secondo criteri di equilibrio ed economicità gestionale, tenuto conto dei costi di esercizio dell'incubatore.

2. Struttura patrimoniale e finanziaria

La tabella seguente illustra la composizione dei livelli di finanziamento delle immobilizzazioni, al netto dei contributi in conto impianti ricevuti, iscritti a Risconti Passivi:

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni	2013	2012
Margine primario di struttura (Mezzi Propri-Attivo Fisso*)	2.034.244	1.436.135
Quoziente primario di struttura (Mezzi propri/Attivo fisso*)	1,24	1,16
Margine secondario di struttura [(Mezzi propri + passività consolidate)-Attivo fisso*]	3.418.624	2.657.078
Quoziente secondario di struttura [(Mezzi propri + passività consolidate)/Attivo fisso*]	1,40	1,29

* al netto dei contributi iscritti a Risconti Passivi

Il quoziente indicato nella tabella che segue esprime il rapporto tra il debito di fornitura comprensivo dei fondi rischi e TFR ed il Patrimonio Netto:

Indici sulla struttura dei finanziamenti	2013	2012
Quoziente di indebitamento complessivo*	0,59	0,61

* al netto dei contributi iscritti a Risconti Passivi e dei Fondi di ingegneria finanziaria

Altre informazioni sulla posizione finanziaria della società

Come indicato nel paragrafo 1 della presente Relazione, in attuazione del Programma Pluriennale del PO FESR 2007-2013, la Regione Puglia ha istituito presso la società cinque strumenti di ingegneria finanziaria, nella forma del Fondo di Controgaranzia, Fondo *tranché* cover, Fondo Microcredito, Fondo Internazionalizzazione e Fondo Nuove Iniziative di impresa. Gli strumenti finanziari seguono la disciplina comunitaria contenuta nei Regolamenti (CE) n. 1083/2006 e (CE) n. 1828/2006. Il rapporto contrattuale tra la Regione e Puglia Sviluppo è regolato da specifici Accordi, redatti ai sensi dei vigenti regolamenti comunitari.

Al termine del ciclo di programmazione, Puglia Sviluppo sarà tenuta alla restituzione in favore della Regione Puglia della dotazione finanziaria residua dei Fondi.

Puglia Sviluppo gestisce i suesposti strumenti di ingegneria finanziaria in regime di patrimonio separato. Ai fini contabili, a ciascun Fondo è assegnato un sezionale autonomo e separato dalla contabilità generale dell'azienda. Puglia Sviluppo in contropartita del conto intestato all'istituto di credito, ha iscritto le somme nei partitari accesi ai debiti, confluendo in bilancio alla voce D11 del Passivo "Debiti verso controllanti".

La dotazione finanziaria di ciascun Fondo è stata depositata su conti correnti dedicati, fruttiferi di interessi, intestati a Puglia Sviluppo, presso istituti di credito selezionati a seguito della aggiudicazione di una procedura di evidenza pubblica (ai sensi del D.Lgs. 163/2006).

Gli importi che Puglia Sviluppo sarà tenuta a restituire al termine del ciclo di programmazione e secondo le scadenze delle forme tecniche sottostanti, saranno costituiti dalla dotazione iniziale, aumentata degli interessi attivi accreditati sui conti correnti dedicati e diminuita delle perdite subite a causa della escussione delle garanzie prestate (controgaranzia e *tranché* cover), ovvero delle perdite sui crediti erogati (microcredito e Fondi per mutui) e dei costi per la gestione dei Fondi.

Nella tabella seguente sono esposte le voci del bilancio al 31/12/2013 relative alla liquidità ed ai debiti finanziari, ai fini del calcolo della posizione finanziaria netta della Puglia Sviluppo:

Posizione Finanziaria Netta		
Depositi bancari e postali		2.721.641
Depositi bancari vincolati all'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria		141.918.419
c/Fondo di Controgaranzia	41.471.181	
c/Fondo di Tranchet Cover	20.331.315	
c/Fondo Microcredito	41.817.780	
c/Fondo Internazionalizzazione	12.528.217	
c/Fondo Nuove iniziative d'impresa	25.769.926	
Denaro e valori in cassa		160
(A) Disponibilità Liquide		141.918.579
(B) Debiti finanziari (verso controllante)		141.919.019
(A-B) POSIZIONE FINANZIARIA NETTA		-440

3. Attività di Ricerca e Sviluppo

La Società non ha avviato nel corso dell'esercizio alcun tipo di attività di ricerca e sviluppo.

4. Incertezze e rischi

La società ha identificato i rischi potenziali nell'espletamento delle proprie attività operative, attraverso un percorso di *risk management*. In particolare, al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e con l'ottica di diffondere e promuovere l'integrità, la trasparenza e la prevenzione di comportamenti corruttivi, la società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 sin dal 2004. La decisione di adozione del Modello è stata attuata nell'intento di tutelare la propria immagine, gli interessi e le aspettative dei dipendenti, dell'azionista, dei committenti e del pubblico e di sensibilizzare tutti i collaboratori e tutti coloro che operano in nome e per conto della società all'adozione di comportamenti corretti al fine di evitare la commissione di reati.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema dei controlli interni e di ridurre il rischio di commissione di reati, mediante l'individuazione delle attività sensibili e delle deleghe e procure, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi; si ritiene che la metodologia utilizzata nella costruzione del Modello rappresenti un'adeguata azione di mitigazione dei rischi potenziali.

Contestualmente all'adozione del Modello, l'Organo Amministrativo ha istituito l'Organismo di Vigilanza cui è demandato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello approvato dalla società.

Nel corso dell'esercizio, il Modello è stato oggetto di revisione. Nello specifico è stato effettuato l'adeguamento alla normativa e l'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio reato a seguito delle modificazioni intervenute alla struttura organizzativa aziendale.

Nell'ambito della Parte Generale è stato introdotto il punto "2.3.2 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", è stato aggiornato il punto "4 le fattispecie di reato" per adeguamento ai sensi del D.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 (art. 25-duodecies -I delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) e ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 (L. Anticorruzione) che ha modificato alcuni dei reati già previsti dall'art. 25 del D.lgs. 231/01 ed ha introdotto nuovi reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/01, quali i reati di "induzione indebita a dare o promettere utilità" e "corruzione tra privati", inseriti rispettivamente negli art. 25 e 25 ter del D.lgs. 231/2001.

Nell'ambito della Parte Speciale è stato effettuato l'aggiornamento del il punto "8. mappatura delle aree a rischio reato ai sensi del D.lgs. 231/01 con l'inserimento dei reati, di cui alla parte generale del Modello, l'aggiornamento della suddivisione organizzativa della società, l'aggiornamento dell'elenco delle procedure organizzative ed operative in vigore, l'aggiornamento del prospetto flussi informativi verso l'OdV e inserimento della tabella riepilogativa dei reati presupposto.

Inoltre, nel corso dell'esercizio la società ha approvato le seguenti nuove procedure operative che integrano le parti specifiche del modello:

- Interventi di sostegno alla realizzazione di progetti di promozione internazionale delle PMI pugliesi;
- Accesso al Fondo Microcredito d'Impresa della Puglia

e aggiornato le seguenti procedure già vigenti:

- Gestione Missioni;
- Incubatori di Impresa.

Rischi finanziari: la società non è esposta a rischi finanziari, non avendo nel proprio portafoglio strumenti finanziari di qualsiasi natura.

Rischi di credito: la natura pubblica e la solvibilità dei committenti (Regione Puglia e Agenzia nazionale) non espongono la società a rischi di inadempimento delle controparti. Per quanto concerne l'esposizione dei crediti afferenti l'attività di incubatori di impresa, si segnala che gli stessi sono presidiati da congrui fondi rettificativi, che tengono conto dei rischi analizzati del singolo debitore e dei rischi generici del comparto. Il rischio di insolvenza dei mutui è dato

garanzie erogate nell'ambito dell'ingegneria finanziaria grava esclusivamente sui Fondi, essendo esclusa qualsiasi forma di partecipazione ai suddetti rischi da parte di Puglia Sviluppo.

Rischi di mercato: come evidenziato in premessa, la società svolge la propria attività per gran parte nei confronti dell'azionista unico (fino al 2013), in attuazione di specifiche norme di legge. La concentrazione dei committenti costituisce un fattore di mitigazione all'esposizione ai rischi di mercato.

Strumenti di Ingegneria Finanziaria: la gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria non comporta assunzioni di rischio di credito, finanziario, di mercato, essendo gli stessi a carico dei Fondi in regime di patrimonio separato.

5. Altre informazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 2428 c.c.

Il 10 maggio 2013 la società, con apposita assemblea straordinaria, ha provveduto all'annullamento di n. 2.804 azioni proprie in portafoglio modificando contestualmente lo Statuto Sociale. Tutte le suddette azioni, del valore nominale totale di € 83.503, rappresentative del 2,39% del capitale sociale, sono state acquistate nel corso dell'esercizio 2008 su autorizzazione dell'Assemblea dei soci dell'8 gennaio 2008 per un controvalore complessivo pari a € 254.596,00. Tale importo, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 3, c.c., risultava accantonato in una riserva indisponibile, denominata "Riserva acquisto azioni proprie in portafoglio", costituita mediante utilizzo di pari importo della Riserva utili portati a nuovo.

L'annullamento delle azioni proprie ha rappresentato una mera operazione contabile. Si è proceduto infatti alla riduzione di € 254.596,00 della riserva per acquisto di azioni proprie iscritta nel Bilancio d'Esercizio al 31/12/2012 ed elisione per pari importo della corrispondente posta "Azioni proprie" infra le "Immobilizzazioni finanziarie".

Il Capitale sociale, pari a € 3.499.541, non ha subito alcuna riduzione e le azioni emesse sono state ridotte da n.117.521 a n.114.717.

La sede attuale della Società è Modugno, con unità locali presso l' Incubatore di Impresa di Casarano (Le). L'unità locale di Taranto è stata chiusa nel mese di gennaio 2013, conseguentemente alla cessione del ramo d'azienda.

6. Rapporti con l'Ente Controllante e con le società soggette all'attività di direzione e coordinamento

Nella tabella che segue sono indicati i rapporti intercorsi con il socio unico Regione Puglia (€/1.000).

Denominazione	2013									
	Crediti	Debiti	Garanzie	Impegni	Costi			Ricavi		
					Beni	Servizi	Altro	Beni	Servizi	Altro
Regione Puglia	3.997(1)	144.311(2)	-	-	-	-	-	-	-	5.647(3)

(1) rappresenta il credito per contributi da ricevere a fronte della rendicontazione relativa al 2° semestre 2013;

(2) si riferiscono:

- agli strumenti di ingegneria finanziaria istituiti ai sensi del Regolamento CE 1083/2006:
 - o al Fondo di Controgaranzia, pari a € 41.471 mila, comprensivo di interessi attivi per € 386 mila maturati nell'anno 2012 ed € 1.085 nel 2013;
 - o al Fondo Tranché cover, pari a € 20.331, comprensivo di interessi attivi per € 77 mila maturati nell'anno 2012 ed € 1.085 nel 2013;
 - o al Fondo Microcredito pari a € 41.818, comprensivo di interessi attivi per € 43 mila maturati nell'anno 2012 ed € 140 mila nel 2013;
 - o al Fondo Internazionalizzazione, pari a € 12.528 mila, comprensivo di interessi attivi per € 28 mila;
 - o al Fondo Nuove iniziative d'impresa, pari a € 25.770 mila, comprensivo di interessi attivi per € 10 mila;
- all'anticipo per Programmazione Unitaria della Regione Puglia come da contratto di finanziamento per € 2.156 mila;
- al debito relativo alle operazioni di distribuzione di riserve e di riduzione del capitale sociale, deliberate il 18 dicembre 2008, complessivamente pari a € 236 mila;

(3) rappresentano i contributi maturati nell'esercizio per lo svolgimento dei compiti e delle attività di interesse generale.

7. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dall'inizio dell'anno e fino alla data di approvazione della presente relazione, non si sono verificati eventi e fatti di rilievo da incidere sulla determinazione dei valori economico-patrimoniali della Società.

8. Evoluzione prevedibile della gestione

Le previsioni dell'esercizio 2014 si concentrano sull'attuazione delle attività e dei compiti di interesse generale affidate dal socio unico Regione Puglia, nell'ambito della Programmazione unitaria 2007-2013 e sulla gestione degli strumenti di ingegneria finanziaria.

Le summenzionate linee di attività determinano le condizioni affinché la società mantenga nel corso del 2014 un sostanziale equilibrio economico e finanziario.

Signor Azionista,

confermandovi che il progetto di bilancio sottoposto alla Vostra approvazione rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale della Società e il risultato economico dell'esercizio 2013, vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

L'Assemblea della Puglia Sviluppo S.p.A., in seduta ordinaria:

- ✓ preso atto delle comunicazioni dell'Amministratore Unico;
- ✓ preso atto del parere del Collegio Sindacale;
- ✓ presa visione delle risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013 che evidenzia un utile di Euro 324.323

delibera di:

- ✓ destinare il 5% a riserva legale, per Euro 16.216;
- ✓ destinare il residuo a "utile a nuovo" per Euro 308.107.

Modugno, 28 marzo 2014

PROSPETTI DI BILANCIO

STATO PATRIMONIALE – ATTIVO

PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

Sede legale: Via delle Dalie - 70026 MODUGNO Z.I. (BA)
 Iscritta al registro delle imprese di BARI - C.F. e n. iscrizione 01751950732
 Iscritta al R.E.A. di BARI al n.450076 - Capitale sociale € 3.499.540,88 i.v.
 Codice fiscale e Partita IVA 01751950732

Soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia
 Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari codice fiscale n. 80017210727
BILANCIO AL 31/12/2013

ATTIVO		AL 31/12/13		AL 31/12/12	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	CREDITI VERSO I SOCI		0		0
B)	IMMOBILIZZAZIONI				
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
B.I.1	Costi di impianto e ampliamento		1.854		1.525
B.I.3	Diritti di brev.industr.e di util.opere dell'ing.		7.966		15.644
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti				
B.I.7	Altre		22.004		30.622
Totale	IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI		31.824		47.791
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
B.II.1	Terreni e fabbricati		9.342.278		9.519.524
B.II.2	Impianti e macchinario		215.662		374.722
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		0		0
B.II.4	Altri beni materiali		61.029		70.552
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti		0		0
Totale	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI		9.618.969		9.964.798
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
B.III.1	Partecipazioni		7.829		7.829
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese	7.829		7.829	
B.III.2	Crediti		15.159		14.202
B.III.2.d	Crediti verso altri	15.159		14.202	
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0	
B.III.3	Altri titoli		0		0
B.III.4	Azioni proprie		0		254.596
	valore nominale complessivo	0		83.503	
Totale	IMMOBILIZZAZ. FINANZIARIE		22.988		276.627
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			9.673.781		10.289.216
C)	ATTIVO CIRCOLANTE				
C.I	RIMANENZE				
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione		0		0
Totale	RIMANENZE		0		0
C.II	CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				
C.II.1	Crediti verso clienti		1.420.597		2.090.023
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.420.597		2.090.023	
C.II.3	Crediti verso imprese collegate		0		0
	esigibili entro l'esercizio successivo	0		0	
C.II.4	Crediti verso controllanti		3.996.953		2.375.800
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.996.953		2.375.800	
C.II.4-bis	Crediti tributari		85.002		127.113
C.II.4-ter	Imposte anticipate		187.349		139.651
C.II.5	Crediti verso altri		106.593		57.991
	esigibili entro l'esercizio successivo	106.593		57.991	
Totale	CRED.CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		5.796.494		4.790.578
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
C.IV.1	Depositi bancari e postali		2.721.641		3.018.601
C.IV.1.1.1	Depositi bancari vincolati all'attuazione degli strumenti di ingegneria finanziaria		141.918.419		80.505.762
C.IV.1.1.2	c/Fondo di Controgaranzia	41.471.181		40.385.898	
C.IV.1.1.3	c/Fondo di Tranchet Cover	20.331.315		10.077.139	
C.IV.1.1.4	c/Fondo Microcredito	41.817.780		30.042.725	
C.IV.1.1.5	c/Fondo Internazionalizzazione	12.528.217			
C.IV.1.1.6	c/Fondo Start-up/NIDI	25.769.926			
C.IV.3	Denaro e valori in cassa		160		1.361
Totale	DISPONIBILITA' LIQUIDE		144.640.221		83.525.724
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			150.436.715		88.316.302
D)	RATEI E RISCONTI ATTIVI				
D	Altri ratei e risconti attivi		19.246		12.102
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI			19.246		12.102
TOTALE ATTIVO			160.129.741		98.617.619

STATO PATRIMONIALE – PASSIVO

PASSIVO		AL 31/12/13		AL 31/12/12	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	PATRIMONIO NETTO				
A.I	Capitale		3.499.541		3.499.541
A.IV	Riserva legale		219.477		205.377
A.VI	Riserve per azioni proprie in portafoglio		0		254.596
A.VII	Altre riserve (con distinta indicazione)		5.535.206		5.535.206
A.VII.a	Riserva da contributi	5.535.205		5.535.205	
A.VII.b	Riserva straordinaria	0		0	
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		969.672		702.103
A.IX	Utile (perdita dell'esercizio)		324.323		281.669
TOTALE PATRIMONIO NETTO			10.548.219		10.478.492
B)	FONDI PER RISCHI E ONERI				
B.2	Per imposte, anche differite		2.979		2.979
B.3	Altri fondi		360.254		267.748
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI			363.233		270.727
C)	TRATTAM. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		1.021.147		950.216
D)	DEBITI				
D.4	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	0	0
D.5	Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	53.490	53.490	53.490	53.490
D.6	Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	2.158.658	2.158.658	2.278.658	2.278.658
D.7	Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	804.848	804.848	827.440	827.440
D.11	Debiti verso imprese controllanti esigibili entro l'esercizio successivo	102.145.013	142.155.019	40.732.328	80.742.334
D.12	Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	81.050	81.050	17.883	17.883
D.13	Debiti verso istit.di prev.e di sicurezza soc. esigibili entro l'esercizio successivo	423.248	423.248	400.953	400.953
D.14	Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	1.340.160	1.340.160	1.336.642	1.336.642
TOTALE DEBITI			147.016.473		85.657.400
E)	RATEI E RISCONTI PASSIVI				
E	Altri ratei e risconti passivi		1.180.669		1.260.784
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI			1.180.669		1.260.784
TOTALE PASSIVO			160.129.741		98.617.619
CONTI D'ORDINE					
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
K.3	Altri conti d'ordine		112.670		93.875
TOTALE CONTI D'ORDINE			112.670		93.875

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO					
		AL 31/12/13		AL 31/12/12	
		PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.091.814		1.937.479
A.3	Variaz. dei lavori in corso su ordinazione		0		0
A.4	Incrementi di immobilizz. per lavori interni		0		0
A.5	Altri ricavi e proventi		5.770.533		4.672.240
	di cui contributi per Strum. Ing. Finanziaria	765.204		170.463	
	di cui contributi in conto esercizio	4.794.304		4.322.457	
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE			6.862.347		6.609.719
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
B.6	Costi per mater.prime, sussid. cons.e merci		25.009		26.200
B.7	Costi per servizi		1.369.423		1.466.989
B.8	Godimento di beni di terzi		56.468		63.286
B.9	Costi per il personale		4.169.371		4.081.860
B.9.a	Salari e stipendi	3.037.753		3.012.384	
B.9.b	Oneri sociali	924.587		853.665	
B.9.c	Trattamento di fine rapporto	207.031		215.811	
B.10	Ammortamenti e svalutazioni		420.433		453.176
B.10.a	Ammortamento delle immobilizz. Immater.	20.951		24.868	
B.10.b	Ammortamento delle immobilizz. materiali	354.482		350.308	
B.10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
B.10.d	Sval.cred.compr.nell'att. circ.e disp.liquide	45.000		78.000	
B.12	Accantonamenti per rischi		91.825		76.500
B.14	Oneri diversi di gestione		142.982		151.730
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE			6.275.511		6.319.741
Differenza tra valore e costi della produzione			586.836		289.978
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C.16	Altri proventi finanziari		39.542		8.722
C.16.d	Proventi diversi dai precedenti	39.542		8.722	
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari		-3.202		-6.225
TOT. PROVENTI E ONERI FINANZIARI			36.340		2.497
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
D.19	Svalutazioni		0		0
D.19.a	Svalutazioni di partecipazioni	0		0	
D.19.b	Svalutazione di immob.finanz.non partecipaz.	0		0	
TOT.RETT.DI VALORE DI ATTIV.FINANZ.			0		0
E)	PROVENTI E ONERI STRAORD.				
E.20	Proventi straordinari		11.221		195.554
E.21	Oneri straordinari		-40.518		-13.900
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORD.			-29.297		181.654
Risultato prima delle imposte			593.879		474.129
22	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		-269.556		-192.460
Utile (perdita) dell'esercizio			324.323		281.669

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2013

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE

Il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, è stato redatto in conformità ai principi e ai criteri stabiliti dalle norme di legge per i bilanci di esercizio, interpretate e integrate dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. L'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) ha curato la revisione dei Principi Contabili emanati a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri, per aggiornarli alle nuove disposizioni .

La società "Puglia Sviluppo S.p.A." ha redatto il bilancio in forma ordinaria nel rispetto della normativa contabile dettata dal Codice Civile e dei principi contabili nazionali.

Per ciò che concerne l'andamento delle attività della "Puglia Sviluppo S.p.A." (di seguito, anche, la "Società"), nonché gli eventi successivi intervenuti dopo la data di bilancio, si fa rinvio anche a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione.

Ai sensi dell'art. 2409-bis del Codice civile il controllo contabile è esercitato dalla società di revisione "Deloitte & Touche S.p.A."

Tutti gli importi indicati nella presente nota integrativa sono espressi in migliaia di euro salvo quando specificatamente indicato.

PARTE A - CRITERI DI VALUTAZIONE

Le voci esposte nel presente bilancio d'esercizio sono valutate seguendo i principi previsti dalla legge, interpretati ed integrati dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, aggiornati, dall'Organismo Italiano di Contabilità, alle nuove disposizioni legislative conseguenti il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 ed, in mancanza, da quelli emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB), già IAS.

Il bilancio è stato predisposto con l'accordo del Collegio Sindacale per i casi previsti dalla legge.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato, intendendo riferirsi al postulato della prevalenza della sostanza sulla forma.

I criteri di valutazione osservati per la redazione del bilancio sono omogenei rispetto a quelli del precedente esercizio.

Con specifico riferimento alle singole poste che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, vengono esposti di seguito i criteri adottati per la valutazione delle voci più significative.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, al netto delle quote di ammortamento calcolate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse. In particolare, le immobilizzazioni iscritte in bilancio sono ammortizzate in un quinquennio, fatta eccezione per il software per il quale il periodo di ammortamento è di tre anni.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ed esposte al netto degli ammortamenti accumulati. I valori di bilancio, così determinati, non superano quelli desumibili da ragionevoli aspettative di utilità ritraibile dai singoli beni e di recuperabilità del loro costo storico negli esercizi successivi. Le spese relative a migliorie ed ammodernamento (manutenzione straordinaria) degli immobili e degli impianti sono capitalizzate nella misura in cui contribuiscono ad incrementare la capacità produttiva dei beni, ovvero la vita utile degli stessi. Quelle che non evidenziano tali requisiti sono considerate costi dell'esercizio e, pertanto, vengono iscritte nel conto economico.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Le partecipazioni e gli altri titoli sono iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione ridotto in presenza di perdite durevoli di valore, come disposto dall'art. 2426 del c. c..

Qualora nel tempo siano venuti meno i motivi che hanno determinato le svalutazioni, queste ultime non sono state mantenute.

RIMANENZE

I lavori in corso su ordinazione si riferiscono a contratti di durata ultrannuale, finalizzati alla fornitura di servizi "non di serie" che insieme formano un unico progetto e sono eseguiti su ordinazione del committente, secondo le specifiche tecniche da questi richieste.

In conformità ai Principi Contabili di riferimento, si è adottato il criterio della percentuale di completamento per le commesse pluriennali, poiché è l'unico che permette di raggiungere in modo corretto l'obiettivo della contabilizzazione per competenza delle commesse a lungo termine.

I pagamenti eseguiti dai clienti, a titolo d'acconto, non hanno concorso in alcun modo alla formazione del risultato economico dell'esercizio, in quanto rappresentano operazioni finanziarie che determinano semplici rapporti di debito e credito tra le due parti contraenti.

CREDITI DEL CIRCOLANTE

I crediti sono iscritti in bilancio al presumibile valore di realizzo, determinato in relazione alla specifica situazione di solvibilità dei debitori e degli eventuali garanti.

Le svalutazioni non vengono mantenute se cessano i motivi che le hanno originate.

Gli effetti attivi ceduti alle banche con la clausola "salvo buon fine" e/o "al dopo incasso", sono evidenziati tra i crediti verso i clienti, in quanto la cessione degli stessi agli istituti di credito non modifica in alcun modo il sottostante rapporto finanziario instauratosi con i clienti medesimi.

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, mentre i depositi bancari e postali sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Accolgono gli accantonamenti destinati a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia, alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Le perdite connesse a passività potenziali sono rilevate in bilancio tra i fondi rischi quando sussistono le seguenti condizioni:

- la disponibilità al momento della redazione del bilancio di informazioni che facciano ritenere probabile il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività o la diminuzione di un'attività;
- la possibilità di stimare l'entità dell'onere con sufficiente ragionevolezza.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Rappresenta l'effettivo debito verso i dipendenti calcolato in base all'anzianità maturata dai singoli dipendenti alla data di bilancio ed in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

DEBITI

Sono esposti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi in ragione d'esercizio.

CONTI D'ORDINE

Le garanzie concesse e gli impegni assunti sono rilevati nei conti d'ordine sulla base del valore contrattuale, ove esistente, ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso.

ACCERTAMENTO DEI COSTI E RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

Sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei relativi ratei e risconti. I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. Le operazioni con la società controllante sono effettuate a normali condizioni di mercato. Pertanto gli utili vengono rilevati solo se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre si tiene conto dei rischi e delle perdite anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso.

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE

I contributi in conto capitale, in aderenza alla normativa fiscale vigente all'epoca della concessione, sono stati imputati, per il 50%, tra le riserve in sospensione d'imposta del patrimonio netto e, per il restante 50%, sono stati imputati, nei precedenti esercizi, nella voce risconti passivi ed accreditati al conto economico in quote costanti in cinque anni per quelli concessi a decorrere dal 1996, ed in 10 anni per quelli concessi in periodi precedenti alla medesima data.

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

I contributi in conto impianti si riferiscono a somme erogate dallo Stato o dalla Regione o da altri Enti per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione ed all'ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono rilevati a Conto Economico con un criterio sistematico, gradatamente sulla vita utile del cespite. Nell'esercizio in cui sono ricevuti, i contributi sono imputati al Conto Economico tra gli "Altri Ricavi e Proventi" (voce A5) e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di Risconti Passivi.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

Si tratta di contributi erogati dalla Regione Puglia destinati al finanziamento di esigenze di gestione, a fronte dello svolgimento di attività di interesse generale regolati dalla Convenzione, e da Accordi di Finanziamento stipulati con la stessa Regione Puglia.

Sono stati imputati nel bilancio di esercizio per competenza, indipendentemente dall'effettiva percezione.

ABROGAZIONE DELL'INTERFERENZA FISCALE ED ALTRE PARTITE DI NATURA FISCALE

Non è stato fatto alcun disinquinamento di interferenze fiscali per gli esercizi precedenti in quanto non ne ricorrevano i presupposti.

IMPOSTE CORRENTI

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono esposte, nell'ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti versati. L'eventuale eccedenza a credito è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce "crediti tributari", voce C II 4-bis, mentre, quella a debito sotto la voce "debiti tributari", voce D 12, ai fini IRAP e IRES.

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici e/o oneri d'imposta che rinvengono dalle differenze temporanee tra valori contabili delle attività e passività iscritte nel bilancio e i corrispondenti valori considerati ai fini della determinazione delle imposte correnti, nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.

I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza dell'esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che hanno portato all'iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Di converso, i debiti per imposte differite

non sono iscritti qualora vi siano scarse probabilità che la passività corrispondente possa manifestarsi.

Le imposte differite ed anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d'imposta previste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si annulleranno. L'effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte viene contabilizzato nell'esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti di legge.

Nello stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate e i debiti per imposte differite sono rilevati separatamente rispettivamente nella voce "crediti per imposte anticipate" e "fondo per imposte, anche differite". Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono esposte alla voce "imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate".

Si passa ora ad illustrare le principali voci dello Stato Patrimoniale (parte B) e del Conto Economico (parte C) i cui importi, tutti espressi in migliaia di Euro, sono da riferirsi per la colonna di sinistra all'esercizio in corso e per la colonna di destra all'esercizio precedente.

PARTE B - DETTAGLI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	2013	2012
B) IMMOBILIZZAZIONI	9.674	10.289
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	32	48
1. Costi di impianto e di ampliamento	2	2

I costi di impianto e di ampliamento, iscritti nel presupposto dell'utilità pluriennale con il consenso del Collegio Sindacale, sono ammortizzati in un periodo di cinque anni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo, con le seguenti aliquote di ammortamento:

Categoria	Aliquota di ammortamento
Costi di impianto	20%
Costi di ampliamento	20%

3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	8	16
---	----------	-----------

La voce accoglie i costi relativi all'acquisto di licenze d'uso per utilizzo di software e all'ampliamento degli stessi.

7) Altre	22	31
-----------------	-----------	-----------

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E DEI RELATIVI AMMORTAMENTI

		Costi di imp.to e di ampl.to	Costi di pubblicità e R&S	Brevetti, diritti di utilizzaz. opere Ingegno	Concess.ni, licenze e marchi	Avviam.to	Immob. in corso e acconti	Altre	Totale
Valori al 31/12/2012	Costo storico	61	-	82	-	-	-	52	195
	Rivalutaz.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Svalutaz.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.do amm.to	-59	-	-66	-	-	-	-21	-147
	Valore netto	2	-	16	-	-	-	31	48
Variazioni esercizio	Acquisizioni	1	-	2	-	-	-	2	5
	Riprese valore	-	-	-	-	-	-	-	-
	Rivalutaz.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Riclassific.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dismissioni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amm.to	-1	-	-9	-	-	-	-11	-21
	Svalutaz.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
Valori al 31/12/2013	Costo storico	62	-	84	-	-	-	54	200
	Rivalutaz.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
	Svalutaz.ni	-	-	-	-	-	-	-	-
	F.do amm.to	-60	-	-76	-	-	-	-32	-168
Val. netto al 31/12/2013		2	-	8	-	-	-	22	32

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	9.619	9.965
---------------------------------------	--------------	--------------

Le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione.

Le aliquote utilizzate sono le seguenti:

CATEGORIA	ALIQ. AMM.TO %
Fabbricati	1,5
Impianti e macchinari:	
Impianti specifici	25
Impianti tecnologici	15
Impianti di allarme	30
Attrezzature industriali e commerciali	12
Altri beni:	
Automezzi	25
Arredi e attrezzature varie	15
Mobili d'ufficio	12
Macchine ufficio	12
Macchine elettroniche	20

Si informa che non vi sono state variazioni nei coefficienti di ammortamento rispetto agli anni precedenti.

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E DEI RELATIVI AMMORTAMENTI

		Terreni e fabbricati civili	Fabbricati industriali	Impianti e macchinari	Attrezzature industriali e commerciali	Automezzi	Macch. ufficio	Macch. elettron.	Mobili d'ufficio	Arredi e attrezz. varie	Immobilizzazioni in corso e acconti	Totale
Valori al 31/12/2012	Costo storico	603	11.808	4.157	420	2	99	566	34	48	0	17.737
	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F.do amm.to	0	-2.892	-3.782	-420	-2	-99	-524	-10	-43	0	-7.772
	Valore netto	603	8.916	375	0	0	0	42	24	5	0	9.965
Variazioni esercizio	Acquisizioni	0	0	0	0	0	0	7	2	0	0	9
	Capitalizzazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riprese valore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rivaluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Riclassificazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dismissioni	0	0	0	0	0	0	-32	0	0	0	-32
	Amm.to	0	-177	-159	0	0	0	-13	-4	-2	0	-355
	Utilizzo f.do amm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valori al 31/12/2013	Costo storico	603	11.808	4.157	420	2	99	541	36	48	0	17.714
	Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F.do amm.to	0	-3.069	-3.941	-420	-2	-99	-505	-14	-45	0	-8.095
	Val. netto al 31/12/2013	603	8.739	216	0	0	0	36	22	3	0	9.619

La voce Fabbricati industriali e Impianti e macchinari accoglie l'importo dei lavori di riqualificazione energetica e rifacimento degli immobili di Taranto e Casarano iscritti al 31/12/2011 per complessivi € 1.420 mila, di cui € 970 mila per i lavori eseguiti presso l'incubatore di Taranto ed € 450 mila per i lavori eseguiti presso l'incubatore di Casarano. Tali lavori sono stati finanziati dalla Regione Puglia mediante risorse, rivenienti dalla rimodulazione della Delibera Cipe n. 3 del 2006 e dal relativo Accordo di Programma Quadro "Sviluppo Locale". L'importo del contributo concesso dalla Regione Puglia è pari a complessivi € 1.384, di cui € 954 mila per i lavori eseguiti presso l'incubatore di Taranto ed € 430 mila per i lavori eseguiti presso l'incubatore di Casarano. Tale contributo è stato interamente incassato nel corso del 2013.

Inoltre, il contributo concesso è stato iscritto alla voce "risconti passivi" ed è accreditato gradatamente a conto economico (voce A5 - Altri Ricavi e proventi) sulla base della vita utile dei cespiti cui si riferiscono. L'importo del contributo di competenza del 2013 è pari ad € 87 mila. L'importo del contributo rinviato agli esercizi successivi (voce "Ratei e risconti passivi") è pari ad € 1.160 mila.

Relativamente alla voce macchine elettroniche si rilevano acquisizioni per € 7 mila.

Nessuna immobilizzazione materiale, compresi i lavori finanziati con i suindicati contributi, è gravata da vincoli derivanti da ipoteca, privilegio o altre restrizioni.

Non è stata eseguita alcuna capitalizzazione di oneri finanziari sul costo delle immobilizzazioni acquistate nell'esercizio.

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**23****277****1. Partecipazioni**

	31/12/2013	31/12/2012
<i>d) Partecipazioni in altre imprese:</i>		
Garanzia Italia - Cofidi	8	8
Taranto sviluppo società consortile spa	-	-
Pastis CNRSM SCpA	-	-
Totale	8	8

Nel corso dell'anno 2013 non si è proceduto ad alcuna ulteriore svalutazione, ritenendo l'attuale valutazione delle partecipazioni conforme al disposto di cui all'art. 2426 c.c..

2. Crediti

	31/12/2013	31/12/2012
Cauzioni	15	14
Valore netto	15	14

4. Azioni proprie

	31/12/2013	31/12/2012
Azioni proprie	-	255
Valore netto	-	255

Come evidenziato nella Relazione sulla gestione, nel corso del 2013 si è provveduto all'annullamento delle azioni proprie in portafoglio, in ossequio a specifica deliberazione dell'assemblea dell'Azionista.

MOVIMENTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

		Partecipazioni in altre imprese	Crediti verso altri	Altri titoli	Azioni proprie	Totale
Valori al 31/12/2012	Costo	8	11	0	255	274
	Alienazione	0	0	0	0	0
	Rivalutazione	0	3	0	0	3
	Altre	0	0	0	0	0
	Decrementi	0	0	0	0	0
	Valore netto	8	14	0	255	277
Variazioni esercizio	Acquisizioni	0	0	0	0	0
	Riprese valore	0	0	0	0	0
	Rimborso	0	0	0	-255	-255
	Riclassificazioni	0	0	0	0	0
	Incrementi	0	1	0	0	1
	Altre	0	0	0	0	0
Variazioni al 31/12/2013	Costo	8	14	0	0	22
	Acquisizioni	0	0	0	0	0
	Riclassificazioni	0	0	0	0	0
	Incrementi	0	1	0	0	1
	Altre	0	0	0	0	0
Valore netto al 31/12/2013		8	15	0	0	23

Dettaglio Partecipazioni

	Valore di libro	P.N.C.
Garanzia Italia - Confidi	8	9.664
Pastis C.N.R.S.M.S.C.P.A. In liq.	-	-166.062
Taranto Sviluppo S.c. Spa	-	-36.724

La Società non parteciperà ad alcun aumento di capitale sociale o copertura di perdite in dette società.

C) ATTIVO CIRCOLANTE	150.437	88.316
II) CREDITI	5.796	4.791

1. Verso clienti

	31/12/2013	31/12/2012
Fatture emesse	700	829
Fatture da emettere	1.147	1.724
Crediti c/effetti	238	188
Totale	2.085	2.741
(Fondo svalutazione)	-664	-651
Valore netto	1.421	2.090

I crediti sono stati svalutati al fine di tenere conto di tutte le inesigibilità già manifestatesi o ragionevolmente prevedibili. La svalutazione operata, necessaria a ricondurre il valore nominale a quello prevedibilmente incassabile, è stata determinata analizzando tutti i singoli crediti ed utilizzando tutte le informazioni disponibili sulla situazione del singolo debitore.

Per completezza di informativa si fa rilevare che i crediti per fatture da emettere si riferiscono, principalmente, alle attività svolte in favore della Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

La movimentazione delle rettifiche di valore per rischi di inesigibilità è analizzata come segue:

MOVIMENTAZIONE DEL FONDO	31/12/2013
Saldo all'inizio dell'esercizio	651
(Utilizzo dell'esercizio)	-32
Accantonamento dell'esercizio	45
Saldo alla fine dell'esercizio	664

Il Fondo Svalutazione accoglie i dubbi esiti accantonati, per gran parte, a rettifica dei crediti maturati verso le aziende incubate. Nello specifico tali aziende fruiscono dei servizi erogati dalla società nelle strutture ubicate a Taranto (fino al 31/12/2012) e Casarano e adibite a "incubatore di imprese".

Tali strutture favoriscono lo sviluppo di aziende in fase di start-up mediante l'erogazione di servizi di natura logistica.

Le aziende insediate all'interno degli incubatori di impresa sono selezionate in base alla valutazione di piani economici prospettici elaborati dalle medesime, ove sono espressi i potenziali di sviluppo delle attività e dei settori di interesse. Le aziende selezionate a

garanzia dei canoni da corrispondere, sono tenute a rilasciare una fideiussione di importo pari a sei mensilità, di durata triennale.

Il corrispettivo per i servizi logistici erogati presso gli incubatori viene addebitato mensilmente alle aziende, secondo quanto disciplinato dai relativi contratti di servizi.

Le ragioni per le quali i crediti verso le aziende incubate vengono prudenzialmente rettificati in bilancio sono le seguenti:

1. particolare ciclo di vita (start-up) di gran parte delle aziende incubate;
2. assenza di specifiche, ulteriori garanzie oltre alla fideiussione di importo pari a sei mensilità, per il primo triennio contrattuale;
3. congiuntura particolarmente sfavorevole delle Aree geografiche in cui sono ubicati gli incubatori (Taranto e Casarano);
4. aleatorietà dei tempi di recupero dei crediti per le vie giudiziarie.

La prudenza con cui i suddetti crediti vengono iscritti in bilancio non preclude l'esercizio attivo e incisivo da parte della Società di tutte le azioni volte al recupero dei crediti maturati mediante l'attenta gestione delle pratiche in contenzioso, il monitoraggio mensile degli incassi, l'invio di lettere di sollecito, le diffide stragiudiziali, nonché l'esperimento del procedimento monitorio.

Gli utilizzi, pari a € 32 mila, si riferiscono per € 17 mila ai write-off dell'esercizio e per € 15 mila a riprese da incasso.

	fatture da emettere	fatture emesse	c/effetti	totale
Crediti verso Enti Pubblici	168	145	0	313
Crediti verso Altri	980	68	60	1.108
Totale	1.148	213	60	1.421

Si precisa che non vi sono crediti con esigibilità prevista oltre i cinque anni. La tabella seguente illustra nel dettaglio la voce "Crediti verso clientela" al 31/12/2013:

3. Verso controllanti

	31/12/2013	31/12/2012
Regione Puglia	3.997	2.376
Totale	3.997	2.376

I crediti verso controllante si riferiscono ai contributi da ricevere per le attività di interesse

generale e per i compiti affidati alla Società nell'ambito della Programmazione Unitaria 2007-2013. Tali crediti sono relativi ad attività principalmente svolte nel corso del 2012 (2.025 mila euro).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

4 -bis). Crediti tributari

	31/12/2013	31/12/2012
credito IRAP	-	42
credito D.L. 201/2011 a rimborso	85	85
Totale	85	127

Gli 85 mila euro sono dovuti alla richiesta di rimborso IRES di cui all'art.2, comma 1-quater, D.L.n. 201/2011.

4 -ter). Imposte anticipate

	31/12/2013	31/12/2012
credito imposte anticipate	187	140
Totale	187	140

Più avanti, nel paragrafo "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate", viene esposto un apposito prospetto contenente le informazioni previste dal legislatore all'art. 2427 n. 14 del codice civile.

5. Crediti verso altri

	31/12/2013	31/12/2012
crediti diversi	4	12
anticipi per viaggi	-	-
anticipi a fornitori diversi	3	2
anticipi da infortuni Inail	0	1
iva c/erario	84	30
credito Iva D.L.258/06 a rimborso	14	14
anticipi a dipendenti	2	-
Totale	107	58

IV) DISPONIBILITÀ LIQUIDE	144.640	83.526
----------------------------------	----------------	---------------

	31/12/2013	31/12/2012
Depositi bancari e postali	2.722	3.019
Fondo di Controgaranzia FESR 2007-2013	41.471	40.386
Fondo Tranché Cover FESR 2007-2013	19.371	10.077
Fondo Tranché Cover FESR 2007-2013 (pegno)	960	-
Fondo di Microcredito FSE 2007-2013	41.818	30.043
Fondo Internazionalizzazione FESR 2007-2013	12.528	-
Fondo Nuove Iniziative di Impresa FESR 2007-2013	25.770	-
Cassa	-	1
Totale	144.640	83.526

Le disponibilità liquide comprendono:

- € 41.471 mila depositati sul c/c denominato Fondo di Controgaranzia FESR,
- € 19.371 mila depositati sul c/c denominato Fondo di Tranché Cover,
- € 960 mila depositati sul c/c denominato Fondo di Tranché Cover (pegno),
- € 41.818 mila depositati sul c/c denominato Fondo di Microcredito FSE,
- € 12.528 mila depositati sul c/c denominato Fondo Internazionalizzazione PO FESR 2007-2013,
- € 25.770 mila depositati sul c/c denominato Fondo Start up / NIDI.

Il funzionamento dei Fondi relativi agli strumenti di Ingegneria Finanziaria è stato illustrato nella relazione sulla gestione. La contropartita delle suddette poste è iscritta tra i debiti verso la Regione Puglia.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	19	12
-----------------------------------	-----------	-----------

DETTAGLIO	31/12/2013	31/12/2012
Risconti attivi	19	12
Ratei attivi	-	-
Totale	19	12

La voce risconti attivi riguarda quote di costi già sostenuti alla data di chiusura dell'esercizio, ma di competenza dell'esercizio o degli esercizi futuri.

PASSIVO	2013	2012
A) PATRIMONIO NETTO	10.548	10.478

Ai sensi dell'art. 2427 n. 17 si dichiara che al 31/12/2013 il capitale è formato da n. 114.717 azioni del valore nominale pari a € 30,51 ciascuna.

Nel corso dell'esercizio, considerato che non si sono ravvisate ragioni per mantenere le azioni proprie in portafoglio, né che le stesse potessero essere alienate a terzi, si è provveduto all'annullamento delle azioni proprie con conseguente diminuzione del numero di azioni che compongono il capitale sociale e variazione della parità contabile di ciascuna azione residua dopo l'annullamento.

L'annullamento delle azioni proprie ha rappresentato una mera operazione contabile procedendosi alla riduzione di € 254.596,00 della riserva per acquisto di azioni proprie iscritta nel Bilancio d'Esercizio al 31/12/2012, come approvato dall'Assemblea Ordinaria ed elisione per pari importo della corrispondente posta "Azioni proprie" infra le "Immobilizzazioni finanziarie".

Il Capitale sociale, pari a €3.499.541, non ha subito alcuna riduzione.

Le azioni emesse sono state ridotte da n.117.521 a n.114.717.

La parità contabile delle residue n. azioni costituenti il capitale sociale è passata da € 29,78 a € 30,51.

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi			
				Per copertura perdite			Per altre ragioni
				2010	2011	2012	
Capitale	3.500						
Riserva di capitale:							
Riserva per azioni proprie	-						
Riserva per azioni o quote di società controllante							
Riserva da sovrapprezzo azioni							
Riserva da conversione obbligazioni							
Riserve di utili:							
Riserva legale	205	A-B					
Riserva per azioni proprie							
Riserva da utili netti su cambi							
Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio netto							
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'articolo 2423							
Riserve:							
Contributi FESR	227	A-B-C	227				
Contributi FESR c/inv. 1997	837	A-B-C	837				
Contributi FESR c/inv. 96 Le	381	A-B-C	381				
Contributi FESR Ex L. 67/88	1.560	A-B-C	1.560				
Contributi FESR Ex L. 67/88 94 Le	498	A-B-C	498				
Contributi FESR Ex L. 67/88 95 Le	1.189	A-B-C	1.189				
Contributi FESR Ex L. 67/88 96 Le	843	A-B-C	843				
Contributi Ex L. 181/89							
Riserva straordinaria							
Totale Riserve	5.740		5.535				
Utili portati a nuovo	970	A-B-C	970				
TOTALE	6.710		6.505				
Quota non distribuibile	205						
Residua quota distribuibile	6.505						

Legenda:

A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci

Le riserve da contributi sono state iscritte a riserva di patrimonio netto in base alla normativa vigente all'epoca di incasso dei medesimi contributi; si fa rilevare che le suddette riserve accolgono contributi in sospensione di imposta e pertanto l'eventuale distribuzione comporterebbe il versamento delle relative imposte.

	Capitale sociale	Riserva legale	Riserva Azioni in portafoglio	Contrib. Ex L.67/88	Contributi Fesr c/investim.	Contrib. Ex L.181/89	Utile portato a nuovo	Risultato esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente	3.500	189	255	4.091	1.444	-	381	337	10.197
Destinazione del risultato dell'esercizio:									0
- Attribuzione di dividendi (€...per azione)									0
- Altre destinazioni									0
Delibera del 09/05/2012: destinazione utile esercizio 2011		17					320	-337	0
Risultato dell'esercizio corrente								282	282
Alla chiusura dell'esercizio precedente	3.500	206	255	4.091	1.444	-	701	282	10.479
Destinazione del risultato dell'esercizio:									0
- Attribuzione di dividendi (€...per azione)									0
- Altre destinazioni			-255						-255
Altre variazioni:									0
Delibera del 10/05/2013: destinazione utile esercizio 2012		14					268	-282	0
Risultato dell'esercizio corrente								314	314
Alla chiusura dell'esercizio corrente	3.500	220	-	4.091	1.444	-	969	324	10.548

B) FONDI PER RISCHI E ONERI**363****271**

2) Per imposte, anche differite

Tipologia fondo	Saldo al 31/12/2012	Utilizzi	Accantonamenti	Saldo al 31/12/2013
Per imposte	3	-	-	3
Totale	3	-	-	3

Al 31 dicembre 2012 il fondo imposte differite in questione accoglie i futuri oneri di imposta relativi alle differenze temporanee a tassazione differita e non risulta movimentato rispetto al precedente esercizio finanziario.

3) Altri

Tipologia fondo	Saldo al 31/12/2012	Utilizzi	Accantonamenti	Riclassifica	Saldo al 31/12/2013
Altri	268	-51	92	51	360
Totale	268	-51	92	51	360

Tale voce comprende il fondo produttività (pari a € 133 mila) e il fondo per probabili passività in essere alla data di redazione del bilancio (pari a € 227 mila) che potrebbero originare in futuro perdite o oneri la cui competenza economica è dell'esercizio in chiusura. Il fondo rischi comprende gli accantonamenti a fronte di contenziosi da lavoro, probabili oneri per il ribaltamento dell' IMU gravante sulla sede di Modugno, la stima delle spese legali connesse ai contenziosi in essere alla data di chiusura del bilancio.

Il fondo accoglie inoltre la riclassifica di € 51 mila precedentemente iscritta a debiti v/personale e riclassificati nel fondo produttività. Tali somme potranno essere corrisposte al personale dipendente sulla base di un regolamento di prossima emanazione, che tenga conto dei recuperi di produttività della gestione operativa.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.	1.021	950
--	--------------	------------

	31/12/2013	31/12/2012
Saldo all'inizio dell'esercizio	950	865
(Utilizzo dell'esercizio)	-137	-131
Altri movimenti	-	-
Accantonamento dell'esercizio	208	216
Saldo alla fine dell'esercizio	1.021	950

Alla voce "Utilizzo dell'esercizio" si è ricondotto anche lo smobilizzo del TFR a favore dei fondi previdenziali integrativi, previsti dalla contrattazione nazionale, nonché l'imposta sostitutiva. L'accantonamento dell'esercizio comprende la rivalutazione per Euro 27 mila, al netto di Euro 14 mila quale fondo garanzia.

D) DEBITI	147.016	85.657
------------------	----------------	---------------

Non sono presenti debiti assistiti da garanzie reali.

	31/12/2013	31/12/2012
Debiti verso altri finanziatori	53	53
Acconti	2.159	2.279
Debiti verso fornitori	805	827
Debiti verso imprese controllanti	142.155	80.742
Debiti tributari	81	18
Debiti verso enti previdenziali	423	401
Altri debiti	1.340	1.337
Totale	147.016	85.657

Il debito verso le controllanti è stato dettagliato nell'apposita sezione della relazione sulla gestione.

5. Debiti verso altri finanziatori

	31/12/2013	31/12/2012
debiti v/Ministero dell'Economia e delle Finanze	16	16
debiti v/Provincia di Lecce Patti	37	37
Totale	53	53

6. Acconti

	31/12/2013	31/12/2012
anticipi da Regione Puglia	2.156	2.276
anticipi da incubati	3	3
Totale	2.159	2.279

L'importo di € 2.159 mila Euro è rappresentato dall'anticipazione, pari al 15% dell'intero contributo, corrisposto dalla Regione Puglia alla "Società", in conformità all'art. 8 della Convenzione che disciplina le attività di interesse generale affidate alla Società dalla Regione Puglia.

La voce ammontante a 3 mila Euro si riferisce ad anticipi ricevuti dalle aziende che fruiscono dei servizi erogati presso i centri incubatori di impresa.

7. Debiti verso fornitori

La voce è sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente (€ 805 mila nel 2013, € 827 mila nel 2012).

11. Debiti verso controllanti

	31/12/2013	31/12/2012
debiti V/Regione Puglia utile 2008	16	16
debiti V/ Regione Puglia distribuzione riserve	109	109
debiti V/ Regione Puglia per FONDO GARANZIA PO FESR	41.471	40.386
debiti V/ Regione Puglia per F.DO TRANCHED COVER	20.331	10.077
debiti V/ Regione Puglia per F.DO MICROCREDITO	41.818	30.042
debiti V/ Regione Puglia per F.DO INTERNAZIONALIZZAZIONE	12.528	-
debiti V/ Regione Puglia per F.DO NIDI	25.770	-
debiti V/ Regione Puglia riduzione capitale sociale	112	112
Totale	142.155	80.742

La voce comprende i debiti verso la Regione Puglia afferenti la distribuzione di utili e riserve, in conformità alle delibere assembleari del 18/12/2008 e del 29/04/2009;

Inoltre comprende il debito formatosi a valle della medesima delibera assembleare del 18/12/12, con cui il capitale sociale veniva ridotto da € 6.069.959,65 ad euro 3.499.540,88, mediante rimborso ai soci del capitale corrispondente.

Per i commenti relativi ai dettagli degli Strumenti di ingegneria finanziaria si rinvia alla Relazione sulla Gestione.

12. Debiti tributari

	31/12/2013	31/12/2012
Per imposte correnti	81	18
Totale	81	18

La voce è riferita ai debiti a saldo 2013 per IRES ancora dovuta.

13. Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

	31/12/2013	31/12/2012
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale	423	401
Totale	423	401

La voce, pari ad 423 mila euro, comprende prevalentemente i debiti per contributi maturati sulle competenze del personale dipendente relative al mese di Dicembre 2013.

14. Altri debiti

	31/12/2013	31/12/2012
Debiti vari	123	128
Iva c/vendita differita	52	44
Irpef dipendenti	108	103
Ritenute lav. autonomo	6	2
Debiti per retribuzioni	515	486
Debiti v/organizzazioni sindacali	5	5
Debiti V/amministratori	20	20
Debiti V/sindaci	10	-
Debiti per cauzioni incubatori	59	97
V/partecipate	-	-
Debiti v/soci	116	116
Debiti per MBO e 14 ^a mensilità	75	72
Debiti per retribuzione variabile	221	234
Debiti quota accantonamento TFR Banca ore	2	3
Debiti quota accantonamento TFR ferie	11	8
Debiti quota accantonamento TFR retribuzione Variabile	16	17
Debiti quota accantonamento TFR ex festività	1	1
Totale	1.340	1.337

I debiti per retribuzioni ed i debiti verso i dipendenti si riferiscono agli accantonamenti per ferie, ex festività e banca ore, comprensivi degli accantonamenti effettuati in esercizi precedenti.

I debiti verso gli ex soci si correlano alla delibera assembleare, avente ad oggetto la riduzione del capitale sociale e la distribuzione di riserve disponibili, assunta dalla Società in data 18/12/2008.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.181	1.261
------------------------------------	--------------	--------------

	31/12/2013	31/12/2012
Ratei passivi	21	14
Risconti passivi	1.160	1.247
Totale	1.181	1.261

I Risconti Passivi accolgono i contributi ricevuti per lavori eseguiti presso gli incubatori di Taranto e Casarano, per i quali si rinvia ai commenti della voce Immobilizzazioni Materiali.

CONTI D'ORDINE**113****94****BENI DI TERZI PRESSO L' AZIENDA**

La voce comprende il valore dei beni in conto nolo e in comodato complessivamente pari a 113 mila Euro. L'incremento rispetto all'esercizio precedente è dovuto al valore di mercato dei beni noleggiati nel corso dell'esercizio.

PARTE C - INFORMAZIONI SULLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

Prima di procedere all'analisi delle singole voci, si rammenta che i commenti sull'andamento generale dei costi e dei ricavi sono esposti, a norma del comma 1° dell'art. 2428, nell'ambito della relazione sulla gestione.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE	6.862	6.610
-----------------------------------	--------------	--------------

1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni

	31/12/2013	31/12/2012
<i>Ricavi per prestazioni:</i>		
Canoni incubatore	83	264
Riaddebito costi per utenze	35	51
Prestazioni titolo II Servizi	507	721
Prestazioni assist. tecnica titolo II ATC	466	889
Prestazioni Invitalia SIST. CERT. SOST. AMB.-SDF02	-	13
Totale	1.091	1.938

La riduzione della voce in commento è ascrivibile ai minori canoni fatturati sulle attività di incubatore di impresa e alla contrazione delle attività espletate a favore di Invitalia per la gestione della misura di cui al D.lgs. 185/00, Titolo II.

Come indicato nella Relazione sulla Gestione le attività verso Invitalia sono state definitivamente concluse al 31/12/2013 e non si prevede la prosecuzione. La contrazione dei canoni da incubatore è conseguente all'affitto del ramo di azienda dell'incubatore di Taranto, perfezionato nel mese di dicembre 2012.

5. Altri ricavi e proventi

	31/12/2013	31/12/2012
Contributi Reg. Puglia DGR 1271	4.794	4.322
Contributi Regione Puglia APQ lavori Casarano Fabbricati	6	6
Contributi Regione Puglia APQ lavori Taranto Fabbricati	10	10
Contributi Regione Puglia APQ lavori Ta1 impianti tecnologici	10	10
Contributi Regione Puglia APQ lavori Ta1 impianti specifici	60	60
Contributi Reg. Puglia F.DI ING.FINANZIARIA	300	152
Contributi Reg. Puglia MICROCREDITO	371	19
Contributi Reg. Puglia INTERNAZIONALIZZAZIONE	82	-
Contributi Reg. Puglia NIDI	11	-
Altri	126	92
Totale	5.771	4.672

La voce "Altri ricavi e proventi" accoglie € 4.322 mila riferibili, per competenza, ai contributi pubblici riconosciuti dalla Regione Puglia alla Società a copertura dei costi sostenuti per l'esecuzione delle attività di interesse generale affidate alla Società dalla Regione Puglia e per la gestione dei fondi di ingegneria finanziaria.

Le voci relative ai contributi APQ si riferiscono ai contributi ricevuti dalla Regione Puglia per lavori eseguiti presso gli incubatori di Taranto e Casarano, per i quali si rinvia ai commenti della voce Immobilizzazioni Materiali.

A) COSTI DELLA PRODUZIONE	6.276	6.320
----------------------------------	--------------	--------------

6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Costi di acquisto:	31/12/2013	31/12/2012
Materiali di consumo	25	26
TOTALE	25	26

La voce comprende costi per acquisto di materiale di consumo, cancelleria e beni di modesta entità.

7. Per servizi

	31/12/2013	31/12/2012
Utenze (ENEL GAS TELEFONO ecc.)	132	205
Assicurazioni	123	123
Consulenze e prestazioni di terzi	145	171
Revisione e certificazione	13	13
Compensi e rimborso spese amministratore e sindaci	35	94
Viaggi dipendenti	25	56
Pulizie civili e vigilanza	184	290
Sviluppo software	2	3
Spese di rappresentanza	5	6
Servizi di manutenzione	34	46
Service ITC	2	2
Servizi Regione Puglia P.U.	194	159
Servizi logistici da Consorzio ASI	60	60
Tranched cover altri costi	5	18
F.do controgaranzia altri costi	1	15
Spese per manutenzione ordinaria su beni di terzi (sede Modugno)	27	39
Microcredito altri costi	16	-
Internazionalizzazione consulenze	3	-
Tranched cover spese trasferte	1	-
Microcredito spese trasferte	1	-
F.do controgaranzia consulenza	3	-
Tranched cover consulenze	3	-
Microcredito consulenze	3	-
Microcredito bolli e spese postali	9	-
F.do controgaranzia spese sviluppo software	39	-
F.do controgaranzia spese legali	3	-
Tranched cover spese sviluppo software	40	-
Tranched cover spese legali	18	-
Microcredito spese sviluppo software	40	-
Microcredito consulenze	3	-
Internazionalizzazione spese sviluppo software	40	-
Internazionalizzazione spese legali	3	-
Internazionalizzazione altri costi	2	-
Altri servizi	155	167
Totale	1.369	1.467

8. Per godimento beni di terzi

	31/12/2013	31/12/2012
Fitti passivi	7	7
Noleggi vari	49	56
Totale	56	63

La voce "noleggi vari" si riduce in conseguenza dell'applicazione delle prescrizioni contenute nella Legge Regionale 1/2011 in materia di riduzione delle spese delle società controllate dalla Regione Puglia.

9. Per il personale

	31/12/2013	31/12/2012
Salari e stipendi		
- dirigenti	517	480
- quadri e impiegati	2.520	2.532
Totale	3.037	3.012
Oneri sociali		
- dirigenti	193	171
- quadri e impiegati	731	682
Totale	924	853
Trattamento fine rapporto		
- dirigenti	31	32
- quadri e impiegati	176	184
Totale	207	216
Totale costi per il personale	4.168	4.081

L'incremento della voce "salari e stipendi" è dovuto alla corresponsione *una tantum* di istituti contrattuali correlati al trasferimento di un dirigente presso la sede di Modugno e all'utilizzo di ulteriori n. 3 lavoratori con contratto di somministrazione per l'esecuzione di attività finanziate con risorse comunitarie.

10. Ammortamenti e svalutazioni

	31/12/2013	31/12/2012
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21	25
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	354	350
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e Immateriali	-	-
d) Svalutazione crediti	45	78
Totale	420	452

In ordine al commento della voce svalutazione crediti si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo dello stato patrimoniale "II) Crediti verso Clienti".

12. Accantonamenti per rischi

	31/12/2013	31/12/2012
Accantonamento per rischi	92	77
Totale	92	77

Per ogni informazione si rinvia a quanto dettagliato nel paragrafo Fondo per Rischi ed Oneri, nonché alla Relazione sulla Gestione.

14. Oneri diversi di gestione

	31/12/2013	31/12/2012
IMU	107	98
Costi indeducibili	2	1
Altri costi	34	53
Totale	143	152

La voce "altri costi" accoglie sostanzialmente la TARSU di competenza per gli immobili di Casarano e Modugno e diminuisce per effetto dell'affitto del ramo d'azienda di Taranto.

D) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	36	2
--------------------------------	----	---

16. Altri proventi finanziari

	31/12/2013	31/12/2012
d) Proventi diversi dai precedenti		
interessi e commissioni da altre imprese e altri proventi :		
- da banche	39	8
Totale	39	8

I proventi finanziari si riferiscono principalmente agli interessi attivi maturati su conti correnti bancari.

17. Interessi ed altri oneri finanziari

	31/12/2013	31/12/2012
Commissioni bancarie	3	6
Totale	3	6

Gli oneri finanziari riguardano le spese e commissioni addebitate per le operazioni bancarie effettuate.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

-

-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-29

182

19. Proventi straordinari

	31/12/2013	31/12/2012
Altre sopravvenienze attive	11	196
Plusvalenze da alienazioni	-	-
Totale	11	196

L'importo più rilevante si riferisce alla definizione della rendicontazione dei servizi sulla commessa POIN Attrattori culturali (€ 4 mila), in contropartita delle sopravvenienze passive.

20. Oneri straordinari

	31/12/2013	31/12/2012
Sopravvenienze passive	40	14
Insussistenze passive	-	-
Totale	40	14

Gli importi più rilevanti della voce in commento si riferiscono:

- al write off del credito per compensi di amministratore di una società partecipata dal Gruppo Invitalia, maturati da personale dipendente e da riversare alla società (€ 11 mila). La cancellazione del credito è conseguente alla chiusura della procedura concorsuale a cui la medesima società partecipata è stata soggetta;
- ai conguagli maturati sui canoni del servizio di connettività nel periodo luglio-dicembre 2011 (€ 8 mila);
- alla definizione della rendicontazione dei servizi POIN Attrattori culturali (€ 5 mila).

21. Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

	31/12/2013	31/12/2012
imposte IRES correnti	229	140
imposte IRES anticipate	-48	-28
imposte IRES differite	-	-
imposte IRAP correnti	89	80
imposte IRAP anticipate	-	-
imposte IRAP differite	-	-
Totale	270	192

Le imposte correnti rappresentano l'accantonamento per l'IRAP e l'IRES di competenza dell'esercizio, calcolato a norma di legge.

Le imposte anticipate e differite sono calcolate sulla base della prevista aliquota fiscale applicabile nei periodi di riversamento delle differenze e sono riviste ogni anno per tenere conto delle variazioni sulla situazione patrimoniale ed economica della Società e delle variazioni delle aliquote fiscali.

La voce imposte IRES anticipate comprende quindi le imposte anticipate maturate nell'esercizio, al netto delle imposte anticipate maturate in esercizi precedenti ed annullate nell'esercizio corrente.

	Esercizio 2013		Esercizio 2012	
	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale (aliquota 27,5%)	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale (aliquota 27,5%)
RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI AI FINI IRES				
Imposte anticipate				
TARSU	39	11	39	11
Compensi ad amministratori non corrisposti	24	7	23	7
Svalutazione crediti	204	56	171	47
Accantonamenti per rischi + MBO	360	98	268	74
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE	627	172	501	139
Imposte Differite				
Ammortamenti anticipati	-	-	-	-
Ammortamenti eccedenti	-	-	-	-
Compensi ns/amministratore non incassati	11	3	11	3
Reversal anni precedenti	-	-	-	-
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE	11	3	11	3
Imposte differite (anticipate) nette	616	169	490	136
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio	-	-	-	-
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente	-	-	-	-
Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite	-	-	-	-
Perdite fiscali riportabili a nuovo	-	-	-	-
NETTO	616	169	490	136

	Esercizio 2013		Esercizio 2012	
	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale (aliquota 4,82%)	Ammontare delle differenze temporanee	Effetto fiscale (aliquota 4,82%)
RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE ED EFFETTI CONSEGUENTI AI FINI IRAP				
Imposte anticipate				
TARSU	39	2	39	1
Compensi ad amministratori non corrisposti	-	-	-	-
Accantonamenti per rischi + MBO	227	11	-	-
Reversal anni precedenti	-	-	-	-
TOTALE IMPOSTE ANTICIPATE	266	13	39	1
Imposte Differite				
Ammortamenti anticipati	-	-	-	-
Ammortamenti eccedenti	-	-	-	-
TOTALE IMPOSTE DIFFERITE	-	-	-	-
Imposte differite (anticipate) nette	-	-	-	-
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio	-	-	-	-
Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente	-	-	-	-
Differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte (anticipate) e differite	-	-	-	-
Perdite fiscali riportabili a nuovo	-	-	-	-
NETTO	266	13	39	1

PARTE D – ALTRE INFORMAZIONI

NUMERO DEI DIPENDENTI

Categoria	31/12/2013	31/12/2012
Dirigenti	4	4
Quadri e dipendenti a tempo indeterminato	58	59
Dipendenti a tempo determinato	10	9
Somministrati (interinali)	3	5
TOTALE	75	77

Al 31.12.2013 l'organico della società è di n. 75 unità a seguito dell'uscita di un impiegato con contratto a tempo indeterminato e dell'assunzione di un dipendente a tempo determinato. I lavoratori somministrati sono passati da 5 a 3 unità e si riferiscono a sostituzioni di personale dipendente assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

INFORMATIVA PER AREA GEOGRAFICA

Si segnala che l'informativa richiesta non è significativa dal momento che l'attività è caratterizzata da una intensa operatività regionale.

INFORMATIVA CONTABILE SULL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ESERCITATA DALLA REGIONE PUGLIA.

A far data dal 28 gennaio 2009 la Società è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Puglia, che rappresenta l'unico azionista della Società.

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

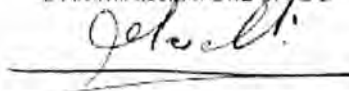
Viene infine evidenziato, secondo quanto previsto dall'art. 2427, comma 16 c.c., che i compensi spettanti al Collegio Sindacale ammontano a circa 33 mila Euro, mentre nel corso dell'esercizio non sono maturati compensi in favore dell'Amministratore Unico, per espressa rinuncia.

Si fa presente che, in ossequio alla L.R. n. 1/2011, il compenso degli organi di controllo, (ancorché non determinato nel suo ammontare, ma definito nelle sole modalità di calcolo *con applicazione della Tariffa Nazionale dei Dottori Commercialisti*) è stato ridotto del 10% rispetto al compenso spettante per l'esercizio 2010.

Con riferimento al compenso fissato dall'assemblea dei Soci per l'incarico di Amministratore Unico per il triennio 2012-2015, si fa rilevare che il mandato è stato rinnovato con Delibera Assembleare del 9/05/2012.

Pur non essendo attratto dalla succitata normativa regionale la fattispecie del rinnovo delle cariche (art. 8, 2° comma), si fa presente che l'Amministratore Unico, a decorrere dal 15 novembre 2012 ha rinunciato ai compensi per l'esercizio della carica e l'ammontare dei compensi a cui l'Amministratore ha rinunciato è complessivamente superiore rispetto alla riduzione applicabile ai compensi corrisposti fino alla scadenza del precedente mandato.

L'AMMINISTRATORE UNICO



ALLEGATI

Allegato A – RENDICONTO FINANZIARIO

	2013
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)	
Utile (perdita) dell'esercizio	324.323
Imposte sul reddito	269.556
Interessi passivi/(interessi attivi)	-36.340
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	557.539
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamento fondo rischi	91.825
Accantonamenti ai fondi TFR	70.931
Ammortamenti delle immobilizzazioni	375.433
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	
(Rivalutazioni di attività)	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	538.189
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(incremento) delle rimanenze	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	669.426
Decremento/(incremento) dei crediti vs controllante	-1.621.153
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-22.592
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-7.145
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-80.115
Altre variazioni del capitale circolante netto	-150.588
riclassifica dei fondi oneri	51.404
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-1.160.764
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	36.340
(Imposte sul reddito pagate)	-204.148
Dividendi incassati	0
risultato straordinario	
Utilizzo dei fondi	-50.723
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-218.532

	<u>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</u>	-283.567
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)		-8.653
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)		-4.983
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Immobilizzazioni finanziarie incremento dei crediti immobilizzati		-957
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		0
	<u>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</u>	-14.593
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi Incremento debiti a breve verso banche		0
Accensione finanziamenti		0
Rimborso finanziamenti		0
Mezzi propri Aumento di capitale a pagamento		0
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		0
	<u>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</u>	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		-298.160
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2013		3.019.962
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2013		2.721.802

Allegato B – RENDICONTO DEI FONDI DI INGEGNERIA FINANZIARIA

Fondo di Controgaranzia	€/000
a) dotazione iniziale	40.000
b) costi di gestione 2012	71
c) costi di gestione 2013	112
d) interessi e proventi maturati al 31/12/2013	1.471
Dotazione finale (a-b-c+d)	41.288

Fondo di Tranché Cover	€/000
a) dotazione iniziale	20.000
b) costi di gestione 2012	81
c) costi di gestione 2013	188
d) interessi e proventi maturati al 31/12/2013	331
Dotazione finale (a-b-c+d)	20.062

Fondo di Microcredito	€/000
a) dotazione iniziale	42.000
b) costi di gestione 2012	19
c) costi di gestione 2013	371
d) erogazioni al 31/12/2013	365
e) interessi e proventi maturati al 31/12/2013	183
Dotazione finale (a-b-c-d+e)	41.428

Fondo Internazionalizzazione	€/000
a) dotazione iniziale	12.500
b) costi di gestione 2013	82
c) interessi e proventi maturati al 31/12/2013	28
Dotazione finale (a-b+c)	12.446

Fondo Nuove Iniziative di Impresa	€/000
a) dotazione iniziale	26.760
b) costi di gestione 2013	11
c) interessi e proventi maturati al 31/12/2013	10
Dotazione finale (a-b+c)	26.759

Allegato C – RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.LGS. 27.01.2010, N.39

Deloitte.

Deloitte & Touche S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 60
70122 Bari
Italia

Tel: +39 080 5768011
Fax: +39 080 5768080
www.deloitte.it

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27.1.2010, N. 39

All'Azionista Unico della
PUGLIA SVILUPPO S.p.A.

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Puglia Sviluppo S.p.A. (la "Società") chiuso al 31 dicembre 2013. La responsabilità della redazione del bilancio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete all'Amministratore Unico della Puglia Sviluppo S.p.A. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dall'Amministratore Unico. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da noi emessa in data 12 aprile 2013.
3. A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio della Puglia Sviluppo S.p.A. al 31 dicembre 2013 è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso, pertanto, è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società.
4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, compete all'Amministratore Unico della Puglia Sviluppo S.p.A. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dalla legge. A tal fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob. A nostro giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Puglia Sviluppo S.p.A. al 31 dicembre 2013.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.


Claudio Lusa
Socio

Bari, 15 aprile 2014

Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Padova
Palermo Parma Roma Torino Treviso Verona

Sede Legale: Via Tortona, 25 - 20144 Milano - Capitale Sociale: Euro 10.328.220,00 i.v.
Codice Fiscale/Registro delle Imprese Milano n. 03049560166 - R.E.A. Milano n. 1720239
Partita IVA IT 03049560166

Allegato D – RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DELL'ART. 2429 DEL C. CIVILE

Reg. Imp.01751950732
Rea. 450076

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.

Sede in via delle Dalie - Modugno (BA) z.i. - Capitale sociale Euro 3.499.540,88 i.v.

Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429 del C.Civile

Signor Azionista della PUGLIA SVILUPPO S.P.A.,

nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 abbiamo svolto l'attività di vigilanza prevista dalla legge in conformità ai principi enunciati dagli organi professionali.
In particolare:

- abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato all'Assemblea degli Azionisti e a due riunioni dell'Amministratore unico, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento. Possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo Statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- ci siamo riuniti numero cinque volte e, nel rispetto delle previsioni statutarie, siamo stati periodicamente informati dall'Amministratore Unico sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società; per quanto a nostra conoscenza, le azioni poste in essere appaiono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- anche per l'esercizio 2013 l'informativa da noi acquisita conferma che le operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, nel rispetto della legge e dell'atto costitutivo, si sostanziano nell'attuazione delle attività e dei compiti di interesse generale ad essa affidati nell'ambito della Programmazione unitaria 2007-2013, incluse le fasi di avvio e di consolidamento degli strumenti di ingegneria finanziaria; nel corso dell'esercizio abbiamo, altresì preso atto del completamento delle attività affidate dall'Agenzia Nazionale (Invitalia spa) ai sensi di specifiche norme di legge per l'attuazione del titolo II del D.Lgs. 185/00;
- abbiamo tenuto riunioni formali con la Società di Revisione DELOITTE & TOUCHE SPA, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la quale abbiamo avuto modo di scambiare periodicamente informazioni sul lavoro svolto e da tali incontri non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;
- a detta Società di Revisione legale DELOITTE & TOUCHE SPA nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2013 la Vostra società non ha conferito incarichi diversi dall'attività di revisione legale dei conti ai sensi di legge;

- nello svolgimento della nostra attività non siamo venuti a conoscenza di operazioni atipiche e / o inusuali;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, del sistema amministrativo, contabile e di controllo interno, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante le informazioni ricevute dai responsabili delle funzioni;
- nel corso dell'esercizio la società ha aggiornato il proprio "Modello 231" ed il proprio "Codice etico" in relazione alle fattispecie di reato presupposto introdotte dalla legge 190/2012; attraverso le riunioni con l' Organismo di Vigilanza della Società ed attraverso l'acquisizione dei relativi rapporti abbiamo ottenuto informazioni sulle attività di carattere organizzativo e procedurale poste in essere ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e abbiamo inoltre preso atto che l'Organismo di Vigilanza ha svolto il Piano di Vigilanza 2013 e dalle attività poste in essere non sono state evidenziate situazioni di criticità rilevanti;
- abbiamo esaminato le risultanze delle attività di controllo, svolte dalla funzione di Internal Audit dalle quali abbiamo acquisito informazioni in merito alle metodologie e agli interventi del Piano di Audit 2013, non riscontrando, al riguardo, criticità meritevoli di segnalazione.
- non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. né esposti da parte di terzi;
- abbiamo esaminato il Progetto di Bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 redatto dalla Società secondo la normativa contabile dettata dal codice civile e dei principi contabili nazionali;

In merito al Progetto di Bilancio riferiamo quanto segue:

- la Società di Revisione legale ha rilasciato in data 15/04/2014 la relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d'esercizio al 31/12/2013 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società;
- non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito sul contenuto del Bilancio, abbiamo vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge con riguardo alla sua formazione e struttura;
- abbiamo verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della Relazione sulla Gestione;
- abbiamo verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell'espletamento dei nostri doveri.

Considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla Società di Revisione, risultanze contenute nell'apposita relazione del 15/04/2014 accompagnatoria del Bilancio medesimo, riteniamo di poter esprimere parere favorevole all'approvazione del Bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, così come redatto dagli Amministratori e alla relativa proposta di destinazione dell'utile di euro 324.323.

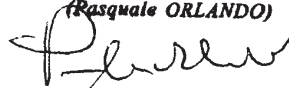
Bari, 15 aprile 2014

Il Collegio Sindacale

Prof. Anna Lucia Muserra

Dott. Gianluca Orlandi

Dott. Luigi Tripodo

IL DIRIGENTE
(Pasquale ORLANDO)


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1789

Rimodulazione tipologia prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L.R. n. 833/1978 da parte dell'Associazione "La Nostra Famiglia", con sede in Ostuni alla via Dei Colli 5/7.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, riferisce quanto segue.

Con Convenzione Rep. n. 3150 dell'08/11/1989, stipulata tra la Regione Puglia e l'Associazione "La nostra Famiglia", quale gestore del Centro Polivalente di Riabilitazione, con sede legale in Ponte Lambro (CO) via Don Luigi Monza, 1 e sede operativa regionale in Ostuni alla via Dei Colli 5/7, è stata stabilita l'erogazione da parte della medesima Associazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 nella seguente misura:

- trattamenti ambulatoriali o extramurali n. 120
- trattamenti domiciliari n. 5
- trattamenti ad internato grave n. 15 posti letto
- trattamento ad internato medio-grave n. 25 posti letto
- trattamento a degenza diurna n. 175.

Nella Convenzione si dà atto che il Centro si avvale per lo svolgimento dell'attività di riabilitazione nel territorio regionale dei seguenti presidi:

- Centro Polivalente di Riabilitazione di Ostuni, via Delli Colli;
- Centro Polivalente di Riabilitazione di Brindisi - via Vecchia per Mesagne;
- Centro di Riabilitazione e Lavoro guidato di Alberobello - via Rascaporta.

Con Patto d'intesa sottoscritto dall'Associazione "La Nostra Famiglia" e dal Direttore Generale dell'ASL BR/1 stipulato in data 11/06/1997 e deliberato con atto di quest'ultimo n. 3459 del 08/07/1997, sono state apportate alcune modifiche alla Convenzione sopra citata nei seguenti termini:

- a) ai n. 3 Centri di riabilitazione sopra indicati se ne aggiunge un altro quale "Centro Polivalente di Riabilitazione ed Accoglienza" avente sede in Lecce;
- b) i trattamenti riabilitativi erogabili, tenuto conto della capacità operativa complessiva dei suddetti Centri di riabilitazione, sono rideterminati nella seguente misura:
 - Trattamento Tempo pieno (residenziale) n. 55 posti letto (di cui 20 a retta differenziata)
 - Trattamento Diurno (semiresidenziale) n. 190
 - Trattamento Ambulatoriale n. 250
 - Trattamento Domiciliare n. 10.
 L'insieme delle prestazioni riabilitative è stato quindi così articolato:

Centro di Riabilitazione di Ostuni:

- Trattamento a Tempo pieno n. 10 posti letto di cui 5 a retta differenziata
- Trattamento Diurno n. 10 di cui 5 a retta differenziata
- Trattamento Ambulatoriale n. 85
- Trattamento Domiciliare n. 5;

Centro di Riabilitazione di Alberobello:

- Trattamento a Tempo pieno n. 30 posti letto di cui 15 a retta differenziata
- Trattamento Diurno n. 100 di cui 80 a retta differenziata
- Trattamento Ambulatoriale n. 5
- Trattamento Domiciliare n. -;

Centro di Riabilitazione di Brindisi:

- Trattamento a Tempo pieno n. -
- Trattamento Diurno n. 80 di cui 45 a retta differenziata
- Trattamento Ambulatoriale n. 80
- Trattamento Domiciliare n. 5;

Centro di Riabilitazione di Lecce:

- Trattamento a Tempo pieno n. 15 posti letto
- Trattamento Diurno n. -
- Trattamento Ambulatoriale n. 80
- Trattamento Domiciliare n. -.

Con successivo Patto d'intesa sottoscritto dall'Associazione "La Nostra Famiglia" e dal Direttore Generale dell'ASL BR/1 stipulato in data 02/03/1999, sono state apportate ulteriori modi-

fiche alla Convenzione, con la previsione della chiusura del Centro di Riabilitazione di Alberobello e trasferimento delle prestazioni in capo al Centro di riabilitazione di Ostuni, determinando una nuova configurazione della distribuzione dei trattamenti riabilitativi fra i sopradetti presidi, come segue:

Tipologia	OSTUNI	BRINDISI	LECCE	Totale capacità ricettiva per tipologia
RESIDENZIALE <i>retta standard</i>	20		15	
RESIDENZIALE <i>retta differenziata</i>	20			
Totale RESIDENZIALE	40		15	55
SEMIRESIDENZIALE <i>retta standard</i>	25	35		
SEMIRESIDENZIALE <i>retta differenziata</i>	85	45		
Totale SEMIRESIDENZIALE	110	80		190
AMBULATORIALE	90	80	80	250
DOMICILIARE	5	5		10

Nel 2003 è avvenuta la cessazione del servizio residenziale della Sede di Lecce con trasferimento dei 15 posti letto a quella di Ostuni, che ha determinato la seguente ulteriore configurazione:

Tipologia	OSTUNI	BRINDISI	LECCE	Totale capacità ricettiva per tipologia
RESIDENZIALE <i>retta standard</i>	35			
RESIDENZIALE <i>retta differenziata</i>	20			
Totale RESIDENZIALE	55			55
SEMIRESIDENZIALE <i>retta standard</i>	25	35		
SEMIRESIDENZIALE <i>retta differenziata</i>	85	45		
Totale SEMIRESIDENZIALE	110	80		190
AMBULATORIALE	90	80	80	250
DOMICILIARE	5	5		10

Con nota prot. 1263/2011 del 31/03/2011, preso atto dei nuovi requisiti richiesti dal sopravvenuto R.R. n. 16/2010 per l'erogazione delle prestazioni domiciliari, l'Associazione sopra citata ha comunicato alla ASL di non continuare l'erogazione del servizio considerata l'esiguità dei casi in trattamento.

Con nota prot. n. 61/36/2007 del 29/12/2007 l'Associazione ha richiesto, previa autocertificazione del possesso dei requisiti organizzativi di cui al R.R. n. 3/2005, l'accesso al provvisorio accreditamento per i presidi di riabilitazione come sopra delineati.

Con i Verbali di constatazione del 24/1/2011 e del 16/2/2011, redatti in occasione delle verifiche straordinarie ai sensi della D.G.R. n. 1398/2007, il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Brindisi, ha attestato la

sussistenza dei requisiti di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ai fini dell'accesso all'accREDITAMENTO istituzionale dei presidi di Ostuni e Brindisi.

Successivamente, con nota prot. n. 4505/2011 del 21/12/2011 la medesima ha richiesto, previa autocertificazione del possesso dei requisiti strutturali e tecnologici di cui al R.R. n. 3/2005, l'accesso alla fase di accREDITAMENTO istituzionale.

Con nota prot. n. 1585/2014 del 26/05/2014, l'Associazione "La Nostra Famiglia" ha presentato richiesta "di rimodulazione della tipologia e numero delle prestazioni accreditate dei Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78" attraverso una diminuzione di n. 15 posti letto nel regime residenziale, di n. 110 accessi per la presa in carico diurna (semiresidenziale) e di n. 10 prestazioni domiciliari, compensata da un aumento delle prestazioni ambulatoriali che, da n. 250, passerebbero a n. 500 complessive.

Tale rimodulazione comporta la seguente nuova configurazione, così articolata per le 3 sedi:

Centro di Riabilitazione di Ostuni				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
RESIDENZIALE	40 pl.	25	15	365
SEMIRESIDENZIALE	40 pl.	10	30	270
AMBULATORIALI	250 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Brindisi				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
SEMIRESIDENZIALE	40 pl.	10	30	270
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Lecce				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

A fondamento della richiesta di rimodulazione è stato rilevato che: "(...) l'incremento dei trattamenti ambulatoriali va addebitato e correlato al cambiamento delle politiche di Welfare, con particolare riferimento all'entrata in vigore della L. 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive norme atte a garantire il rispetto dei bisogni dei soggetti affetti da disabilità (DPR 24 Febbraio 1994; DPR 275/99; Legge di riforma 53/03; L. 296/06, ecc), hanno di fatto concretizzato un processo di deistituzionalizzazione, inclusione sociale ed integrazione scolastica del minore disabile, che nel caso specifico della nostra Associazione, ha determinato:

- flessione del numero di richieste di presa in carico in regime residenziale, tale da determinare la chiusura, nel 2003, del servizio residenziale del Centro di Lecce (15 posti letto) e conseguente passaggio dai 55 posti letti previsti dalla Convenzione ai 40 tuttora attivi presso il Centro di Ostuni;
- flessione del numero di richieste di presa in carico in regime semiresidenziale, indotta anche da azioni restrittive rispetto alla Convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale, relativa al funzionamento della Scuola con speciali finalità, annessa ai Centri di Brindisi e Ostuni (nello specifico, mancato rinnovo della Convenzione relativa alle classi di Scuola Materna e accorpamento delle classi di Scuola Primaria, attualmente rappresentate da complessive 13 sezioni, di cui 7 presso il Centro di Ostuni e 6 presso quello di Brindisi). Di fatto, si è passati dai 190 progetti riabilitativi autorizzati nel 1996 ad una media, negli ultimi anni, di 80 utenti diurni distribuiti fra le due Sedi. (...).

L'Associazione è stata, dunque, chiamata a rivedere nel tempo le modalità di presa in carico, per poter continuare a rispondere alle medesime necessità dei suoi pazienti. Di qui, la crescita del numero di prestazioni erogate in regime ambulatoriale, più che raddoppiatosi rispetto alle 250 giornaliere pre-

viste dal Patto di Intesa del 1996 (negli ultimi 5 anni, in particolare, si è raggiunto il numero di 500/600 prestazioni medie giornaliere).

In aggiunta a quanto illustrato, si consideri che, il medesimo progetto di integrazione scolastica di cui sopra, già da tempo manifesta diverse criticità, poiché richiede alla Scuola di farsi carico di svariate problematiche, derivanti dalle varie condizioni di disabilità neurologica, cognitiva e psichica, che di fatto vanno al di là delle competenze specifiche del personale scolastico. Ragione per cui, assistiamo attualmente (paradossalmente) ad una crescente richiesta di supporto/intervento sia da parte delle famiglie degli alunni disabili che da parte della Scuola stessa, intervento che, proprio per continuare a garantire l'inclusione sociale, non può che essere espletato attraverso interventi di tipo ambulatoriale".

Con successiva nota prot. n. 2139/2014 del 16/07/2014 l'Associazione "La Nostra Famiglia", con allegata griglia economica, ha integrato e rettificato la surriferita richiesta di rimodulazione, elevando i posti letto residenziali (convitto) da n. 40 a n. 45 e i posti letto semiresidenziali (semiconvitto) da n. 80 a n. 100, con conseguente nuova configurazione, così articolata nelle tre sedi operative:

Centro di Riabilitazione di Ostuni				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
RESIDENZIALE	45 pl.	30	15	365
SEMIRESIDENZIALE	50 pl.	20	30	270
AMBULATORIALI	250 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Brindisi				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
SEMIRESIDENZIALE	50 pl.	10	30	270
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Lecce				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Visto il R.R. n. 3/2006 "Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie", il quale all'art. 1, comma 1, punto A), lett. a) stabilisce che per i "presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali: Il fabbisogno è stabilito in misura pari ai posti in esercizio alla data di entrata in vigore della L.R. 28.5.2004 n. 8, con una maggiorazione del 20% finalizzata al riequilibrio territoriale in ragione delle liste di attesa che dovessero verificarsi per ciascun ambito territoriale".

Visto l'art. 3 della L.R. n. 8/2004, il quale assegna alla Giunta regionale, fra le altre, anche la funzione di determinazione del fabbisogno di assistenza sanitaria e socio-sanitaria nel territorio regionale.

Ritenute fondate e condivise le ragioni prospettate dall'Associazione "La Nostra Famiglia" poste a base della richiesta di rimodulazione delle presta-

zioni riabilitative.

Considerato che tale rimodulazione tende a realizzare un miglior adeguamento dell'offerta delle prestazioni sanitarie ai bisogni reali e mutevoli di assistenza sanitaria e socio-sanitaria da parte della collettività ed, al tempo stesso, una maggiore appropriatezza delle medesime prestazioni.

Pertanto, si propone di:

- 1) approvare la rimodulazione delle prestazioni riabilitative accreditate da parte dell'Associazione "La Nostra Famiglia" nei seguenti termini:
 - a) riduzione delle prestazioni residenziali da n. 55 p.l. a n. 45 p.l.;
 - b) riduzione delle prestazioni semiresidenziali da n. 190 a n. 100 p.l.;
 - c) incremento delle prestazioni ambulatoriali da n. 250/die a n. 500/die;

articolate nei tre presidi di riabilitazione di Ostuni, Brindisi e Lecce secondo il seguente schema:

Centro di Riabilitazione di Ostuni				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
RESIDENZIALE	45 pl.	30	15	365
SEMIRESIDENZIALE	50 pl.	20	30	270
AMBULATORIALI	250 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Brindisi				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
SEMIRESIDENZIALE	50 pl.	10	30	270
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Lecce				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

- 2) precisare che tale rimodulazione in ogni caso non potrà comportare un aumento della spesa sanitaria regionale, né, quindi, un incremento dei tetti di spesa per le prestazioni di riabilitazione accreditate rispetto a quelli già assegnati negli anni precedenti;
- 3) stabilire che la suddetta rimodulazione sarà attuata secondo le regole e le procedure previste dalla L.R. n. 8/2004 ai fini dell'aggiornamento delle autorizzazioni e degli accreditamenti precedentemente conseguiti.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Mauro Nicastro

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti e dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare la rimodulazione delle prestazioni riabilitative accreditate da parte dell'Associazione "La Nostra Famiglia" nei seguenti termini:
- a) riduzione delle prestazioni residenziali da n. 55 p.l. a n. 45 p.l.;
 - b) riduzione delle prestazioni semiresidenziali da n. 190 a n. 100 p.l.;
 - c) incremento delle prestazioni ambulatoriali da n. 250/die a n. 500/die;

articolate nei tre presidi di riabilitazione di Ostuni, Brindisi e Lecce secondo il seguente schema:

Centro di Riabilitazione di Ostuni				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
RESIDENZIALE	45 pl.	30	15	365
SEMIRESIDENZIALE	50 pl.	20	30	270
AMBULATORIALI	250 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Brindisi				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
SEMIRESIDENZIALE	50 pl.	10	30	270
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

Centro di Riabilitazione di Lecce				
<i>Tipologia</i>	<i>Numero</i>	<i>Retta standard</i>	<i>Retta differenziata</i>	<i>Giornate di attività</i>
AMBULATORIALI	125 Prestazioni medie giornaliere	---	---	270

- 2) precisare che tale rimodulazione in ogni caso non potrà comportare un aumento della spesa sanitaria regionale, né, quindi, un incremento dei tetti di spesa per le prestazioni di riabilitazione accreditate rispetto a quelli già assegnati negli anni precedenti;
- 3) di stabilire che la suddetta rimodulazione sarà attuata secondo le regole e le procedure previste dalla L.R. n. 8/2004 ai fini dell'aggiornamento delle autorizzazioni e dell'accreditamenti precedentemente conseguiti;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1790

Variazione al Bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art. 42 - L.R. n. 28/01 e art. 12 - L.R. n. 46/13 - Iscrizione somma relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Anni 2014-15.

L'Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche per le Persone, le Famiglie e le Pari Opportunità, confermata dalla Dirigente a.i. del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

La legge 28 agosto 1997 n. 285 recante "Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" e, in particolare l'articolo 8, comma 1, prevede l'attivazione di un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della legge stessa.

In data 29 dicembre 2010 è stato avviato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle città "riservatarie" di Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, la cui assistenza è fornita dall'Università degli studi di Padova.

Con Decreto della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123 del 22.10.2013 sono state adottate le Linee guida per la presentazione delle proposte di adesione all'allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di Intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), a favore dei minori a rischio di allontanamento dal proprio nucleo familiare, per gli anni 2014-2015, con l'obiettivo di estendere la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I., avviata nelle città c.d. "riservatarie", ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 285/97, ai territori regionali.

La Regione Puglia ha aderito al Programma P.I.P.P.I. attraverso l'invio, in data 22 novembre 2013, da parte della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'inclusione e le Politiche Sociali, della "Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I." con l'indicazione, per l'implementazione del Programma, degli Ambiti territoriali da coinvolgere nella sperimentazione e la compilazione del relativo Formulario sia da parte della Regione che da parte degli stessi Ambiti territoriali, per la dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti dal Programma P.I.P.P.I.

Con Decreto della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013 è stato approvato l'elenco degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ai sensi delle predette Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province autonome delle proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.

L'ammontare finanziabile da parte del Ministero per ciascun Ambito territoriale è pari alla somma di € 50.000,00 cui deve aggiungersi un cofinanziamento, da parte della Regione, secondo quanto pre-

visto nelle citate Linee guida di cui al Decreto Direttoriale n. 123/2013, per una quota pari ad € 12.500,00 per ciascun Ambito.

A seguito della ripartizione indicata nel suddetto elenco di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 205/2013, la quota di finanziamento autorizzato relativa alla Regione Puglia è pari a complessivi € 200.000,00 in favore di n. 4 Ambiti territoriali, quale quota di finanziamento corrispondente ad un contributo pari ad € 50.000,00 per ciascun Ambito.

Gli Ambiti territoriali della Regione Puglia ammessi al finanziamento nazionale ai sensi delle richiamate Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di adesione di proposte per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. indicati nell'Allegato al Decreto Direttoriale della Direzione Generale per l'Inclusione e le Politiche sociali n. 205/2013, sono gli Ambiti territoriali di Bari, Galatina, Martina Franca e Andria.

Il Protocollo di Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Puglia per la realizzazione dell'allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) è stato sottoscritto in data 13.12.2013.

Il predetto Protocollo all'art. 2 prevede che la Regione per la copertura dei costi per lo svolgimento delle attività della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. utilizzi il contributo finanziato di cui all'art. 5 del medesimo Protocollo, pattuito nella misura di € 50.000,00 per ambito finanziato, per un importo complessivo di € 200.000,00, nonché garantisca il cofinanziamento per la residua quota del 20% dei costi totali.

Il medesimo Protocollo all'art. 7 prevede le seguenti modalità di liquidazione da parte del Ministero delle spese sostenute:

- per una quota pari al 50% del finanziamento accordato all'avvio delle attività, previa comunicazione della Regione o della Provincia autonoma indicante l'effettivo avvio delle attività;
- per una quota pari al 30% del finanziamento accordato, alla presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;

- per il restante 20%, prelievi positive determinazioni della richiamata Commissione, su presentazione di apposite note di addebito complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento.

Con atto dirigenziale n. 1204 del 19.12.2013 si è provveduto all'impegno della somma di € 50.000,00 quale cofinanziamento regionale ad integrazione dell'importo complessivo del finanziamento statale di € 200.000,00 assegnato alla Regione Puglia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per un importo per ciascun Ambito territoriale rispettivamente di € 12.500,00 e di € 50.000,00, come stabilito nel predetto Protocollo di Intesa, quale residua somma corrispondente alla quota del 20% del costo totale pari ad un importo di € 250.000,00, per lo svolgimento delle attività della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), al fine di consentire ai predetti Ambiti territoriali l'avvio delle attività di che trattasi.

Con determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 8 del 7.4.2014 è stata affidata alla dott.ssa Anna Maria Candela, la funzione di Dirigente Vicario del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità, in assenza della dott.ssa Francesca Zampano quale Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1829 del 25.09.2012.

Con il presente provvedimento si provvede, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 12 della L.R. n. 46/2013, all'iscrizione nel bilancio di previsione 2014, in termini di competenza e cassa, della somma della maggiore entrata pari ad € 200.000,00, istituendo un nuovo capitolo di entrata e di uscita.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001 E S.M.I.:

Il presente provvedimento, sulla base della ripartizione e assegnazione alle Regioni delle risorse di cui al Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 205 del 5.12.2013, comporta la variazione di maggiore entrata di € 200.000,00, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 12 della L.R. n. 46/2013, in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione 2014,

mediante l'istituzione di nuovi capitoli assegnati alla Unità previsionale di Base n. 2.1.17 di entrata e n. 5.1.2 di spesa, di competenza del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità.

ENTRATA N. 2056275

Capitolo di nuova istituzione "Assegnazione relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Anni 2014-2015 competenza e cassa

€ 200.000,00

USCITA N. 781095

Capitolo di nuova istituzione "Spese per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione) Anni 2014-2015 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali" competenza e cassa

€ 200.000,00

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e f) della legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dall'Alta Professionalità dell'Ufficio, dal Dirigente dell'Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- 1) di apportare, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/2001 e dell'art. 12 della L.R. n. 46/2013, in termini di competenza e cassa, la variazione al

bilancio regionale di previsione 2014, di complessivi € 200.000,00 come di seguito:

ENTRATA N. 2056275

Capitolo di nuova istituzione "Assegnazione relativa al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Anni 2014-2015 competenza e cassa € 200.000,00

USCITA N. 781095

Capitolo di nuova istituzione "Spese per la sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Interventi Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione). Anni 2014-2015 finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali." - competenza e cassa € 200.000,00

- 2) di demandare alla Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità il successivo provvedimento di impegno delle stesse risorse nonché ogni altro adempimento attuativo che discende dal presente provvedimento, che interverrà in ogni caso nel rispetto dei vincoli posti alla cassa e alla competenza per il rispetto del Patto di stabilità interno;
- 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 42 co. 7 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1791

D.G.R. n. 887 del 09-05-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branca di Patologia Clinica.

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità,

dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 PAOS, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Il D. Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La L. R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.

Il comma 171 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)", ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

Il comma 14, dell'art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento nell'anno 2012, dell'1 per cento nell'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della

legge 11 novembre 2011, n. 180", hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi contrattuali per l'anno 2009-Linee guida), successivamente modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all'acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture private accreditate.

Con delibera n. 887 del 9 maggio 2012 relativa a "DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010 - Precisazioni - Presa d'atto Schema tipo Accordo Contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale - ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 - Branca di Patologia Clinica", la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Patologia Clinica, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8.

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 951 del 13 maggio 2013 e successivo provvedimento n. 1304 del 9 luglio 2013, ha approvato il nuovo tariffario regionale.

La normativa generale legislativa e regolamentare sopravvenuta ha imposto l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo "schema contrattuale tipo" approvato con la medesima D.G.R. n. 887/2012. In particolare, in materia di implementazione del sistema informatizzato CUP, vi è la necessità di integrare lo schema tipo di contratto di cui alla D.G.R. n. 887/2012, prevedendo - tra l'altro - tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:

1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CUP,
2. garantire l'offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti,

3. rispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente,
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR, finalizzate ad accertare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle relative tariffe. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisa che la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commisurata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.

Il Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-2013-0000119 - A, con riferimento all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 887/2012 ha evidenziato di:

- a) "prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;
- b) quantificare e predeterminare (anche con riferimento all'art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della Regione Puglia;
- c) specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);
- d) chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere garantiti".

Il MEF ha altresì osservato, con riferimento "agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle prestazioni contrattualizzate, che non possono preve-

dersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le prestazioni dall'85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti (non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente recita: "ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio".

Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si rende necessario assoggettare le stesse "alla scontistica" per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e che, in caso di incapienza dei fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

Il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, con verbale relativo alla riunione del 4 aprile 2014, hanno osservato che tutti gli schemi di contratto, ivi incluso lo schema di cui alla D.G.R. n. 887/2012 "mancano di una clausola di salvaguardia che ponga la Regione e l'ASL al riparo dai possibili contenziosi successivi alla sottoscrizione dello stesso. In merito all'inserimento di una clausola di salvaguardia nei contratti da sottoscrivere con gli erogatori privati accreditati, Tavolo e Comitato segnalano che è pervenuto un parere dell'Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta dell'Ufficio legislativo del

Ministero della salute, si è espressa in merito alla previsione di una clausola di salvaguardia nei contratti, affermando la validità della predetta clausola. Tavolo e Comitato, visto il parere dell'Avvocatura, chiedono alla Regione di inserire nei contratti 2014 e successivi la seguente formulazione: "Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

Per quanto sopra detto e vista l'entità delle modifiche ed integrazioni proposte allo schema di contratto tipo approvato con D.G.R. n. 887/2012, e viste le osservazioni proposte dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente, come sopra riportate, si propone di riportare nell'Allegato A), composto da n. 10 fogli, il nuovo testo dello schema di contratto tipo per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Patologia Clinica, che recepisce le osservazioni di cui alle lettere b), c) e d) succitate, ad eccezione della lettera a), in quanto fattispecie già prevista e contemplata nella precedente formulazione.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Specialistica e Ospedaliera, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore di AREA,

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, di approvare, in ottemperanza all'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009 e a modifica di quanto disposto dalla D.G.R. n. 887/2012, lo schema tipo di contratto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale, per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture Sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Patologia Clinica;
2. di stabilire che, ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commi-

surata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;

3. di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere accordi contrattuali con le strutture erogatrici, qualora non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate, i singoli volumi ed i singoli budget come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di "contratto tipo". I contratti sottoscritti in violazione delle richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli;
4. di stabilire che i Direttori Generali, avendo già concluso la contrattazione annuale, provvedano a predisporre gli addendum integrativi ai contratti già sottoscritti da sottoporre alle strutture erogatrici, dandone successiva rassicurazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in merito all'avvenuta sottoscrizione. Limitatamente all'anno 2014, la determinazione delle tipologie di prestazioni erogate, così come riportata nella tabella di cui all'art. 1 dello schema di "contratto tipo", dovrà riguardare solo il trimestre ottobre - dicembre;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

All. A)

REGIONE PUGLIA Azienda Sanitaria Locale _____ DIREZIONE GENERALE Via _____ n. _____ – CAP _____ - Città - _____

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale _____, con sede legale in _____ alla via _____, n. _____, rappresentata dal Direttore Generale dr. _____ che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

L'Azienda Individuale / la Società / l'Associazione tra Professionisti medici e non medici

C.F. / P. IVA _____ - codice regionale _____

rappresentato legalmente o per delega dal _____

nato il _____ a _____ con sede
dell'ambulatorio _____ specialistico _____ sito _____ in _____

istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica Patologia Clinica - giusta D.D. n. _____ del _____, ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010, di seguito indicato come "Erogatore", dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l'art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art.32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004 n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006 n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010 n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013

- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno _____, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n..... del....., con la quale la Asl ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato (per esempio):

codice prestazione	tipologia	volumi	budget	Disponibilità settimanale
90.42.1	Tireotropina (TSH)	500	€ 10.000	50
90.42.3	Tiroxina libera FT4	400	€ 20.000	30
90.44.3	Urine esame chimico fisico e microscopico	1000	€ 20.000	100
Importo Totale Budget			€ 50.000	

2. l'importo di €....., costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore dei residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad €....., senza possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, ad eccezione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.

3. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui al commi 1 e 2.

Art. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si obbliga:

- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
- b) ad adeguare la propria produzione mensile, nel corso del bimestre successivo, nel caso di non raggiungimento del tetto mensile, ovvero di superamento dello stesso nella misura massima del 10%;
- c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
- d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, ovvero dell'1% in caso di superamento della eccedenza del 10%, da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale da assegnarsi per l'anno successivo;
- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP.
- g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito.
- h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

- i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione, con le modalità di seguito riportate:
 - a) fino all'85% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall' 85,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 20%.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co.1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3,

che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Regione Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza

previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;

- 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria.
 3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
 5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
 6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:

- 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
- 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
- 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale, copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. n.8/2004.
11. L'Erogatore di prestazioni di specialistiche di patologia clinica, ove intenda aprire un nuovo "centro prelievi" accanto alle prescritte autorizzazioni sanitarie da rilasciarsi a cura della competente Autorità Comunale, subordinatamente alla preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione (co. 3 art. 8 - ter D.Lgs. 502/92), al fine di poter esercitare in quel luogo prestazioni specialistiche con oneri a carico del SSR., deve richiedere il preventivo "nulla osta" alla Azienda ASL la quale, rispetto a detto ampliamento, è tenuta compiere le valutazioni connesse a quanto disposto dal co. 4 dell'Art. 11 della L.R. 32/01 ed, in generale, rispetto a quanto normato, non ultimo dalla L. 405/01.

Ove il "nulla osta" non venga disposto, ovvero la nuova unità locale dell'Erogatore sia localizzata nell'ambito di un comune ricadente nella competenza territoriale di altro Comune diverso da quello in cui insiste la struttura, tale sede può essere impiegata esclusivamente per l'esercizio di attività in regime libero professionale.

In tal caso, l'Erogatore è tenuto a porre nella nuova sede, nel luogo del primo accesso del pubblico il seguente avviso leggibile:

" UNITA' LOCALE AUTORIZZATA AL SOLO ESERCIZIO DI PRESTAZIONI SPECIALISTECHE IN REGIME LIBERO PROFESSIONALE, CON ONERI A TOTALE CARICO DELL'ASSISTITO".

Ove la autorizzazione comunale sia stata concessa in difetto di preventiva verifica di compatibilità da parte della Regione prevista dal D.Lgs.502/92 e successive modificazioni, fino al completamento con esito favorevole di detta procedura di accertamento, le attività di detti centri prelievi devono essere sospese, anche per quanto erogabile in regime libero professionale. E' responsabilità dell'Erogatore interessato accertare la conformità delle autorizzazioni ottenute rispetto alle prescrizioni di legge ed agli indirizzi regionali di attuazione. La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dalla Azienda ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR.RR. n. 3/2005 e n. 3/2010.
 - 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento, in conformità al D. L.vo 192/2012 . Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8**Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL Dott.	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1792

D.G.R. n. 1179 del 12-06-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branche a visita.

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 PAOS, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La L.R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.

Il comma 171 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"*, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

Il comma 14, dell'art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una

riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento nell'anno 2012, dell'1 per cento nell'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 *"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180"*, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (*Accordi contrattuali per l'anno 2009-Linee guida*), successivamente modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all'acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture private accreditate.

Con delibera n. 1179 del 12 giugno 2012 relativa a *"Accordi contrattuali strutture private accreditate - DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010 - Modifiche ed integrazioni - Presa d'atto Schemi tipo Accordi Contrattuali - strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale - ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 - Branche a visita"*, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di *"Branche a visita"*, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8.

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 951 del 13 maggio 2013 e successivo provvedimento n. 1304 del 9 luglio 2013, ha approvato il nuovo tariffario regionale.

La normativa generale legislativa e regolamentare sopravvenuta ha imposto l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo *"schema contrattuale tipo"* approvato con la mede-

sima D.G.R. n. 1179/2012. In particolare, in materia di implementazione del sistema informatizzato CUP, vi è la necessità di integrare lo schema tipo di contratto di cui alla D.G.R. n. 1179/2012, prevedendo - tra l'altro tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:

1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CUP,
2. garantire l'offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti,
3. rispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente,
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR, finalizzate ad accertare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle relative tariffe. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisa che la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commisurata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.

Il Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-2013-0000122 A, con riferimento all'art.1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 1179/2012 ha evidenziato di:

- a) *“prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/92;*
- b) *quantificare e predeterminare (anche con riferimento all'art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della Regione Puglia;*

- c) *specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);*
- d) *chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere garantiti”.*

Il MEF ha altresì osservato, con riferimento “agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle prestazioni contrattualizzate, che non possono prevedersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le prestazioni dall'85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti (non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente recita: “ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio”.

Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si rende necessario assoggettare le stesse “alla scontistica” per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e che, in caso di incapienza dei fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

Il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato Permanente per la

verifica dei livelli essenziali di assistenza, con verbale relativo alla riunione del 4 aprile 2014, hanno osservato che tutti gli schemi di contratto, ivi incluso lo schema di cui alla D.G.R. n. 1179/2012 *“mancano di una clausola di salvaguardia che ponga la Regione e l’ASL al riparo dai possibili contenziosi successivi alla sottoscrizione dello stesso. In merito all’inserimento di una clausola di salvaguardia nei contratti da sottoscrivere con gli erogatori privati accreditati, Tavolo e Comitato segnalano che è pervenuto un parere dell’Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, si è espressa in merito alla previsione di una clausola di salvaguardia nei contratti, affermando la validità della predetta clausola. Tavolo e Comitato, visto il parere dell’Avvocatura, chiedono alla Regione di inserire nei contratti 2014 e successivi la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”*.

Per quanto sopra detto e vista l’entità delle modifiche ed integrazioni proposte allo schema di contratto tipo approvato con D.G.R. n. 1179/2012, e viste le osservazioni proposte dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente, come sopra riportate, si propone di riportare nell’Allegato A), composto da n. 9 fogli, il nuovo testo dello schema di contratto tipo per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per le Branche a visita, che recepisce le osservazioni di cui alle lettere b), c) e d) succitate, ad eccezione della lettera a), in quanto fattispecie già prevista e contemplata nella precedente formulazione.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Assistenza Specialistica e Ospedaliera, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore di AREA,

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, di approvare, in ottemperanza all’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009 e a modifica di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1179/2012, lo schema tipo di contratto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) composto da n. 9 fogli, per farne parte integrante e sostanziale, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture Sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per le Branche a visita;
2. di stabilire che, ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commi-

surata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;

3. di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere accordi contrattuali con le strutture erogatrici, qualora non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate, i singoli volumi ed i singoli budget come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di "contratto tipo". I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli;

4. di stabilire che i Direttori Generali, avendo già

concluso la contrattazione annuale, provvedano a predisporre gli addendum integrativi ai contratti già sottoscritti da sottoporre alle strutture erogatrici, dandone successiva assicurazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in merito all'avvenuta sottoscrizione. Limitatamente all'anno 2014, la determinazione delle tipologie di prestazioni erogate, così come riportata nella tabella di cui all'art. 1 dello schema di "contratto tipo", dovrà riguardare solo il trimestre ottobre-dicembre;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALL. A)

REGIONE PUGLIA			
Azienda Sanitaria Locale _____			
DIREZIONE GENERALE			
Via	n.	- CAP	- Città -

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture sanitarie in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale _____, con sede legale in _____ al _____, n. _____, rappresentata dal Direttore Generale dr. _____ che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

L'Azienda Individuale / la Società / l'Associazione tra Professionisti medici e non medici _____

C.F. / P. IVA _____ - codice regionale _____
 rappresentato legalmente o per delega dal
 _____ **nato il** _____ **a**
 _____ con sede dell'ambulatorio specialistico sito in _____

istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica **BAV** - _____ **giusta D.D. n. _____ del _____, ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n. 4/2010**, di seguito indicato come "Erogatore", dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l' art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art. 6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art. 2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art. 1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art. 32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art. 72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004, n. 8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della l.r. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006, n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008, n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010, n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011, n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;

- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 28.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno _____, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n..... del..... con la quale la Asl ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato (per esempio):

codice prestazione	tipologia	volumi	budget	Disponibilità settimanale
23.09	Estrazione di dente permanente	500	€ 10.000	50
23.2.1	Ricostruzione di dente mediante otturazione	400	€ 20.000	30
96.54.1	Ablazione tartaro	1000	€ 20.000	100
Importo Totale Budget			€ 50.000	

2. l'importo di €, costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad €....., senza possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, ad eccezione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.
3. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2.

ART. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si obbliga:
- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
 - b) ad adeguare la propria produzione mensile, nel corso del bimestre successivo, nel caso di non raggiungimento del tetto mensile, ovvero di superamento dello stesso nella misura massima del 10%;
 - c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
 - d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, ovvero dell'1% in caso di superamento della eccedenza del 10%, da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale da assegnarsi per l'anno successivo;
 - e) al rispetto dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
 - f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'Erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
 - g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione

delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la “criticità” dei tempi d’attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;

h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL. di eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività e relativa motivazione.; l’Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività;

i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell’attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;

j) a garantire e non intralciare le attività dell’Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l’appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L’Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.

2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l’Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell’assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
3. L’Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell’art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni:
 - a) fino all’80% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;

- b) dall' 80,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con una tariffa in vigore scontata del 20%.

ART.4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co. 1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.
2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL, sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant' altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni

definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;

- 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, paramedico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
 - 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'Erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL. di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
- 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n.326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, all'invio con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria;
 - 2.3. ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.L. 269/2003, in accordo alle disposizioni tecnico organizzative regionali ed aziendali, a mantenere costantemente aggiornato ed a comunicare tempestivamente all'ASL ogni variazione dell'elenco dei medici ai

quali è effettuata la consegna dei ricettari, nonché la data della consegna e i numeri progressivi regionali delle ricette consegnate (tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori);

- 2.4. con riferimento specifico al collegamento in rete dei medici per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, così come previsto dall'art. 50 comma 5 bis e dal DPCM 26/03/2008, ad assicurare il collegamento dei propri medici prescrittori, senza oneri per la Regione e per la ASL, al sistema di accoglienza centrale e/o al sistema di accoglienza regionale predisposto dalla Regione ai sensi dell'art.4 del suddetto DPCM 26/03/2008. (tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori). Tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori. Quest'ultimi a loro volta non possono prescrivere per due strutture, sebbene ubicate in ambiti territoriali diversi;
- 2.5. ad assicurare il collegamento dei propri medici prescrittori al Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST), secondo le modalità tecniche ed organizzative comunicate dai competenti uffici regionali.
3. Il mancato adempimento da parte dell'erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l' Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.

9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. 8/2004.

ART. 6

Adempimenti a carico della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogatore nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
 - 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento del competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette,

compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.

3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Dott.	
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1793

D.G.R. n. 888 del 09-05-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branca di radiodiagnostica e medicina nucleare.

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 PAOS, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La L.R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.

Il comma 171 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"*, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

Il comma 14, dell'art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una

riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento nell'anno 2012, dell'1 per cento nell'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 *"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180"*, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (*Accordi contrattuali per l'anno 2009-Linee guida*), successivamente modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all'acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture private accreditate.

Con delibera n. 888 del 9 maggio 2012 relativa a *"DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010 - Precisazioni - Presa d'atto Schema tipo Accordo Contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale - ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 - Branca di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare"*, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8.

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 951 del 13 maggio 2013 e successivo provvedimento n. 1304 del 9 luglio 2013, ha approvato il nuovo tariffario regionale.

La normativa generale legislativa e regolamentare sopravvenuta ha imposto l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo "schema contrattuale tipo" approvato con la mede-

sima D.G.R. n. 888/2012. In particolare, in materia di implementazione del sistema informatizzato CUP, vi è la necessità di integrare lo schema tipo di contratto di cui alla D.G.R. n. 888/2012, prevedendo - tra l'altro tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:

1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CUP,
2. garantire l'offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti,
3. rispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente,
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR, finalizzate ad accertare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle relative tariffe. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisa che la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commisurata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.

Il Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-2013-0000120 A, con riferimento all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 888/2012 ha evidenziato di:

- a) *“prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/92;*
- b) *quantificare e predeterminare (anche con riferimento all'art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della Regione Puglia;*

- c) *specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);*
- d) *chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere garantiti”.*

Il MEF ha altresì osservato, con riferimento “agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle prestazioni contrattualizzate, che non possono prevedersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le prestazioni dall'85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti (non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente recita: “ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio”.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, si precisa tuttavia che lo schema del “contratto tipo” per la Branca di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, non contempla alcuna “scontistica”, né per i soggetti residenti della Regione Puglia, né per i soggetti non residenti nella Regione Puglia, in quanto non contemplata nella DGR 1400/2007. Pertanto, nessuna modifica in tal senso viene apportata allo schema del “contratto tipo” in oggetto.

Il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, con ver-

bale relativo alla riunione del 4 aprile 2014, hanno osservato che tutti gli schemi di contratto, ivi incluso lo schema di cui alla D.G.R. n. 888/2012 *“mancono di una clausola di salvaguardia che ponga la Regione e l’ASL al riparo dai possibili contenziosi successivi alla sottoscrizione dello stesso. In merito all’inserimento di una clausola di salvaguardia nei contratti da sottoscrivere con gli erogatori privati accreditati, Tavolo e Comitato segnalano che è pervenuto un parere dell’Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, si è espressa in merito alla previsione di una clausola di salvaguardia nei contratti, affermando la validità della predetta clausola. Tavolo e Comitato, visto il parere dell’Avvocatura, chiedono alla Regione di inserire nei contratti 2014 e successivi la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”*.

Per quanto sopra detto e vista l’entità delle modifiche ed integrazioni proposte allo schema di contratto tipo approvato con D.G.R. n. 888/2012, e viste le osservazioni proposte dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente, come sopra riportate, si propone di riportare nell’Allegato A), composto da n. 10 fogli, il nuovo testo dello schema di contratto tipo per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare, che recepisce le osservazioni di cui alle lettere b), c) e d) succitate, ad eccezione della lettera a), in quanto fattispecie già prevista e contemplata nella precedente formu-

lazione, ad eccezione delle modifiche proposte dal MEF con riferimento alla “scontistica” da applicare nei confronti dei soggetti residenti e non residenti nella Regione Puglia, in quanto non contemplata nella DGR 1400/2007, nè tantomeno riportata nello schema del “contratto tipo” in oggetto.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Assistenza Specialistica e Ospedaliera, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore di AREA,

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, di approvare, in ottemperanza all’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009 e a modifica di quanto disposto dalla D.G.R. n. 888/2012, lo schema tipo di contratto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture Sanitarie private

in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare;

2. di stabilire che, ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commisurata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
3. di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere accordi contrattuali con le strutture erogatrici, qualora non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate, i singoli volumi ed i singoli budget come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di "contratto tipo". I contratti sottoscritti in violazione delle su

richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli;

4. di stabilire che i Direttori Generali, avendo già concluso la contrattazione annuale, provvedano a predisporre gli addendum integrativi ai contratti già sottoscritti da sottoporre alle strutture erogatrici, dandone successiva assicurazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in merito all'avvenuta sottoscrizione. Limitatamente all'anno 2014, la determinazione delle tipologie di prestazioni erogate, così come riportata nella tabella di cui all'art. 1 dello schema di "contratto tipo", dovrà riguardare solo il trimestre ottobre - dicembre;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

All. A)

REGIONE PUGLIA			
Azienda Sanitaria Locale _____			
DIREZIONE GENERALE			
Via	n.	- CAP	- Città -

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale _____, con sede legale in _____ alla via _____, n. _____, rappresentata dal Direttore Generale dr. _____ che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

L'Azienda Individuale / la Società / l'Associazione tra Professionisti medici e non medici _____

C.F. / P. IVA _____ - codice regionale _____
 rappresentato legalmente o per delega dal
 _____ **nato il** _____ **a**
 _____ con sede dell'ambulatorio specialistico sito in _____

istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica **Radiodiagnostica / Medicina Nucleare** - _____ giusta **D.D. n. _____ del _____**, ovvero per **effetto delle prescrizioni richiamate dall'art. 12 della L.R. n 4/2010**, di seguito indicato come "Erogatore", dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l' art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art. 2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art. 1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art. 32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art. 72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133;
- l'art. 11 della l.r. n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004, n. 8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006, n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008 n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010, n.12;
- la l.r. 9 febbraio 2011, n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.201;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno _____, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della Deliberazione n..... del..... con la quale la Asl ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato (per esempio):

codice prestazione	tipologia	volumi	budget	Disponibilità settimanale
87.03	Tomografia computerizzata (TC) del capo	500	€ 10.000	50
87.11.1	Radiografia di arcata dentaria	400	€ 20.000	30
88.72.1	Ecografia cardiaca	1000	€ 20.000	100
Importo Totale Budget			€ 50.000	

2. l'importo di €, costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad €..... senza possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, ad eccezione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.

3. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2.

ART. 2

Modalità organizzative, Piano mensile ed annuale delle prestazioni, Liste di attesa, Informativa ai cittadini

1. L'Erogatore si obbliga:

- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
- b) ad adeguare la propria produzione mensile, nel corso del bimestre successivo, nel caso di non raggiungimento del tetto mensile, ovvero di superamento dello stesso nella misura massima del 10%;
- c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
- d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, ovvero dell'1% in caso di superamento della eccedenza del 10%, da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale da assegnarsi per l'anno successivo;
- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale, nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'Erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
- g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione

delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la “criticità” dei tempi d’attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;

h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL. di eventuali periodi di sospensione temporanea dell’attività e relativa motivazione. L’Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;

i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell’attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;

j) a garantire e non intralciare le attività dell’Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l’appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L’Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.

2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l’Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell’assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
3. L’Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l’applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell’art. 2.

ART.4**Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co. 1 lett. a) e b).-
2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant' altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5**Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013, tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;
 - 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99,

DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;

- 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico, in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
 - 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'Erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL. di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n.326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria;
 3. Il mancato adempimento da parte dell'erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
 4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.

5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l' Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.
10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo, ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. 8/2004.

ART.6

Adempimenti a carico della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL;
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:

- 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
- 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
- 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento del competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“ Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili” .

ART. 9

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Dott.	
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera, 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali).**

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1794

D.G.R. n. 889 del 09-05-2012 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L.vo 502/92 e ss.mm.ii. - Branca di medicina fisica e riabilitativa.

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 PAOS, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. *"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"* ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La L.R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.

Il comma 171 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"*, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

Il comma 14, dell'art. 15 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, *"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario"*, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto una

riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione, tale da ridurre la spesa complessiva annua, consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento nell'anno 2012, dell'1 per cento nell'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 *"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180"*, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

Con delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (*Accordi contrattuali per l'anno 2009-Linee guida*), successivamente modificata con la delibera n. 2671/2009 e con la delibera n. 1500/2010, la Giunta Regionale ha dettato direttive in ordine all'acquisto di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, da parte delle strutture private accreditate.

Con delibera n. 889 del 9 maggio 2012 relativa a *"DD.GG.RR. n. 1494/2009, n. 2671/2009 e n. 1500/2010 - Precisazioni - Presa d'atto Schema tipo Accordo Contrattuale strutture istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale - ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla L. 133/08 - Branca di Medicina Fisica e Riabilitativa"*, la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8.

La Giunta Regionale, con provvedimento n. 951 del 13 maggio 2013 e successivo provvedimento n. 1304 del 9 luglio 2013, ha approvato il nuovo tariffario regionale.

La normativa generale legislativa e regolamentare sopravvenuta ha imposto l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo "schema contrattuale tipo" approvato con la medesima D.G.R. n. 889/2012. In particolare, in materia

di implementazione del sistema informatizzato CUP, vi è la necessità di integrare lo schema tipo di contratto di cui alla D.G.R. n. 889/2012, prevedendo - tra l'altro tra gli obblighi della struttura erogatrice, di:

1. concordare con la Azienda Sanitaria Locale (ASL) le agende di prenotazioni da inserirsi nel Sistema informatizzato aziendale CUP,
2. garantire l'offerta delle agende stesse nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti,
3. rispettare le disposizioni tecniche ed organizzative stabilite dalla Regione e dalla ASL ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica, nel rispetto della normativa vigente,
4. garantire, senza intralciarle, le attività di verifica della ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR, finalizzate ad accertare l'appropriatezza delle prestazioni erogate e la congruenza tra le prescrizioni e le prestazioni rese, correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre che alle relative tariffe. Ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, si precisa che la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commisurata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività.

Il Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-2013-0000121 A, con riferimento all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 889/2012 ha evidenziato di:

- a) *“prevedere una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall'art. 8- quinquies del D. Lgs. 502/92;*
- b) *quantificare e predeterminare (anche con riferimento all'art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della Regione Puglia;*

- c) *specificare che il budget è al lordo di tutte le eventuali compartecipazioni (ticket e quota ricetta);*
- d) *chiarire che quanto affermato al comma 2 non rappresenta una possibile compensazione tra le varie tipologie di prestazioni, poiché il budget corrisponde a determinati fabbisogni sanitari che devono essere garantiti”.*

Il MEF ha altresì osservato, con riferimento “agli artt. 3 e 4, riguardo alla remunerazione delle prestazioni contrattualizzate, che non possono prevedersi disparità tra quanto retribuito dalla ASL per le prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 20% per le prestazioni dall'85,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti (non è prevista alcuna scontistica). A tale proposito si precisa non può essere offerta al soggetto erogatore privato la possibilità di ottenere remunerazioni diverse a seconda della provenienza del paziente, come esplicitamente previsto dall'articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 che testualmente recita: “ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio”.

Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si rende necessario assoggettare le stesse “alla scontistica” per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e che, in caso di incapienza dei fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.

Il Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali ed il Comitato Permanente per la

verifica dei livelli essenziali di assistenza, con verbale relativo alla riunione del 4 aprile 2014, hanno osservato che tutti gli schemi di contratto, ivi incluso lo schema di cui alla D.G.R. n. 889/2012 *“mancano di una clausola di salvaguardia che ponga la Regione e l’ASL al riparo dai possibili contenziosi successivi alla sottoscrizione dello stesso. In merito all’inserimento di una clausola di salvaguardia nei contratti da sottoscrivere con gli erogatori privati accreditati, Tavolo e Comitato segnalano che è pervenuto un parere dell’Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta dell’Ufficio legislativo del Ministero della salute, si è espressa in merito alla previsione di una clausola di salvaguardia nei contratti, affermando la validità della predetta clausola. Tavolo e Comitato, visto il parere dell’Avvocatura, chiedono alla Regione di inserire nei contratti 2014 e successivi la seguente formulazione: “Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell’accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”*.

Per quanto sopra detto e vista l’entità delle modifiche ed integrazioni proposte allo schema di contratto tipo approvato con D.G.R. n. 889/2012, e viste le osservazioni proposte dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente, come sopra riportate, si propone di riportare nell’Allegato A), composto da n. 10 fogli, il nuovo testo dello schema di contratto tipo per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa, che recepisce le osservazioni di cui alle lettere b), c) e d) succitate, ad eccezione della lettera a), in quanto fattispecie già prevista e contemplata nella precedente formulazione.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell’Ufficio Assistenza Specialistica e Ospedaliera, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore di AREA,

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, di approvare, in ottemperanza all’art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009 e a modifica di quanto disposto dalla D.G.R. n. 889/2012, lo schema tipo di contratto allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) composto da n. 10 fogli, per farne parte integrante e sostanziale, per l’acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, definite prioritariamente in termini di volumi e di tipologie, e la conseguente erogazione da parte dei Professionisti e delle Strutture Sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale, per la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa;
2. di stabilire che, ai fini dell’applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, la valorizzazione della dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, deve essere effettuata e commi-

surata a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;

3. di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere accordi contrattuali con le strutture erogatrici, qualora non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate, i singoli volumi ed i singoli budget come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di "contratto tipo". I contratti sottoscritti in violazione delle richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli;

4. di stabilire che i Direttori Generali, avendo già

concluso la contrattazione annuale, provvedano a predisporre gli addendum integrativi ai contratti già sottoscritti da sottoporre alle strutture erogatrici, dandone successiva assicurazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica in merito all'avvenuta sottoscrizione. Limitatamente all'anno 2014, la determinazione delle tipologie di prestazioni erogate, così come riportata nella tabella di cui all'art. 1 dello schema di "contratto tipo", dovrà riguardare solo il trimestre ottobre-dicembre;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

All. A)

REGIONE PUGLIA			
Azienda Sanitaria Locale _____			
DIREZIONE GENERALE			
Via	n.	- CAP	- Città -

Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e Strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale _____, con sede legale in _____ alla via _____, n_____, rappresentata dal Direttore Generale dr. _____ che opera per se ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito denominata anche Committente,

E

L'Azienda Individuale / la Società / l'Associazione tra Professionisti medici e non medici _____

C.F. / P. IVA _____ - codice regionale _____
 rappresentato _____ legalmente _____ o _____ per _____ delega _____ dal _____
 nato il _____ a _____
 con sede dell'ambulatorio specialistico sito in _____

istituzionalmente accreditato per la erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca specialistica di **Medicina Fisica e Riabilitativa (FKT)** - giusta **D.D. n. _____ del _____**, ovvero per effetto delle prescrizioni richiamate dall'**art. 12 della L.R. n. 4/2010**, di seguito indicato come "Erogatore", dichiara – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente.

RICHIAMATI

- l'art. 8 quater, l'art.8-quinques e l' art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- l'art.6, commi 5° e 6° della legge 23.12.94, n.724;
- l'art.2, comma 8° della legge 28.12.95, n.549;
- l'art.1, comma 32° della legge 23.12.96, n.662;
- l'art. 32, comma 8° della legge 27.12.97, n.449;
- l'art.72, comma 1° della legge 23.12.98, n.448;
- la Legge 16.11.2001, n. 405;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133 ;
- l'art. 11 della l.r. n.32 del 5.12. 2001;
- l'art. 30 comma V° della L.R. n. 4 del 7.03.2003;
- l'art. 27 della l.r. 28.5.2004, n.8;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- art. 17 comma 1 della L. R. n. 14 del 04.08.2004;
- l'art. 18 della l.r. 9 agosto 2006, n. 26;
- l'art 16 della l.r. 2 luglio 2008, n.19;
- l'art. 3 della l.r. 24 settembre 2010, n.12;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la l.r. 9 febbraio 2011, n. 2;
- la delibera di Giunta Regionale N.1392 del 5.10.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2087 del 27.12.2001;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1073 del 16.07.2002;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1326 del 04.09.2003;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1366 del 03.09.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1794 del 30.11.2004;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1621 del 30.10.2006;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1400 del 03.08.2007;
- la delibera di Giunta Regionale N. 95 del 31.01.2008;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1494 del 04.08.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2671 del 28.12.2009;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1500 del 25.06.2010;
- la delibera di Giunta Regionale N. 2866 del 20.12.2010;

- la delibera di Giunta Regionale N. 2990 del 29.12.2011;
- la delibera di Giunta Regionale N. 240 del 18/02/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale N. 1304 del 09/07/2013.

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali con spesa da porre a carico del SSR, tenuto conto dei limiti di spesa per ciascuna branca specialistica stabilita dalle leggi e disposizioni regionali e della verifica delle dichiarazioni contenute nelle griglie di cui alla DGR 1500/2010;

SI STIPULA

il presente contratto, con validità per l'anno _____, che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell' ASL e del SSR.

ART.1

Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia

1. preso atto della deliberazione n..... del..... con la quale la Asl ha determinato il limite di spesa Aziendale per l'acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate, il Committente si impegna, con le modalità ed i criteri previsti dalla Giunta Regionale, così come in premessa richiamati, ad acquistare dall'Erogatore, un volume di prestazioni distinte per ogni singola tipologia, in favore dei residenti della Regione Puglia, che s'intende al netto della quota ticket ed al lordo della quota ricetta, così come di seguito riportato (per esempio):

codice prestazione	tipologia	volumi	budget	Disponibilità settimanale
93.01.1	Valutazione funzionale globale	500	€ 10.000	50
93.08.1	Elettromiografia semplice	400	€ 20.000	30
93.15	Mobilizzazione colonna vertebrale	1000	€ 20.000	100
Importo Totale Budget			€ 50.000	

2. l'importo di €, costituisce il limite onnicomprensivo ed invalicabile di remunerazione per l'anno corrente a carico del SSR, riferito alle

prestazioni da erogarsi in favore di residenti della Regione Puglia, da ripartirsi in dodicesimi, con quota mensile pari ad €....., senza possibilità di scorrimento tra le singole tipologie, ad eccezione di espresse richieste da parte della ASL committente per mutate esigenze assistenziali.

3. A norma all'art. 3 della l.r. 24/9/2010 n. 12 e della l.r. 9 febbraio 2011 n. 2, nessuna remunerazione sarà dovuta per le prestazioni specialistiche eccedenti il tetto di spesa annuale contrattualizzato di cui ai commi 1 e 2.

ART. 2

Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini

1. L'Erogatore si obbliga:

- a) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi;
- b) ad adeguare la propria produzione mensile, nel corso del bimestre successivo, nel caso di non raggiungimento del tetto mensile, ovvero di superamento dello stesso nella misura massima del 10%;
- c) a non richiedere la remunerazione di prestazioni erogate al di fuori del volume finanziario di attività effettuato secondo il meccanismo di compensazione di cui al precedente punto b);
- d) ad osservare le prescrizioni di cui ai punti a) e b), al fine di non incorrere nella sanzione, rispettivamente del 5% in meno, per ogni mensilità non garantita, ovvero dell'1% in caso di superamento della eccedenza del 10%, da calcolarsi sull'imponibile del tetto annuale da assegnarsi per l'anno successivo;
- e) al rispetto dell'invio dei flussi informativi, secondo modalità e tempi stabiliti dalle norme nazionali, regionali e dalle correlate disposizioni attuative e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale, nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio;
- f) a concordare con l'Azienda le varie agende di prenotazione e ad attenersi alle modalità di apertura delle stesse nel rispetto delle percentuali vincolanti indicate dall'Azienda senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda ASL espleta la funzione di prenotazione delle prestazioni, inserendo le agende offerte dall'erogatore all'interno del Sistema informatizzato aziendale CUP;
- g) a garantire l'offerta delle agende di prenotazione nel rispetto della programmazione sanitaria negoziata, mantenendo, nel corso dell'anno l'erogazione costante e stabile senza alcuna distinzione tra pazienti utenti esenti e non esenti. L'Azienda si riserva la facoltà di intervenire sulla programmazione delle agende, qualora particolari esigenze organizzative interne o la "criticità" dei tempi d'attesa lo richiedano, fermo restando il rispetto del tetto massimo di prestazioni annualmente stabilito;

- h) a dare preventiva comunicazione formale alla ASL, di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si obbliga a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione della propria attività;
 - i) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
 - j) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali.
2. Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste secondo le modalità stabilite dalla Regione e, comunque, con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e s.m.i..
 3. L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso al proprio ambulatorio, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
 4. La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della L.R. 28.5.2004 n.8.

ART.3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Regione Puglia

1. La ASL si impegna a remunerare le prestazioni specialistiche per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 e nei limiti di quanto richiamato alla lett. b) dell'art. 2.
2. La ASL retribuisce le prestazioni:
 - a) fino all'80% del tetto di spesa di cui al comma 1) con la tariffa in vigore;
 - b) dall' 80,01% al 100% del tetto di spesa di cui al comma 1), con la tariffa in vigore scontata del 30%.

ART.4**Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori dei tetti di spesa assegnati e dei vincoli di cui all'art.2 co. 1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.
2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili solo nel caso in cui la ASL, sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
3. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla ASL le controdeduzioni richieste, le quali, ove non ritenute motivatamente valide dall'UVARP, danno luogo all'addebito del controvalore in precedenza corrisposto.
4. Il pagamento da parte della ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant' altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto.

ART. 5**Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - 1.1. consegna o trasmissione alla ASL, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni rese, della notulazione delle stesse esclusivamente mediante flusso informativo o mediante inserimento diretto delle prestazioni nel sistema informativo sanitario regionale, da realizzarsi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche, fornite dalla Regione e dalla ASL, nel rispetto della indicazione obbligatoria del soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti originali costituiti dalle prescrizioni del medico curante che dovranno essere conformi, per essere valide ai fini amministrativi, ai disposti delle lettere b) e c) dello stesso punto di detto atto dell'Esecutivo Regionale;
 - 1.2. utilizzo dei codici delle prestazioni di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013 e tenuto conto delle precisazioni e/o integrazioni definite dal Ministero della Sanità e dalla Regione Puglia e delle direttive applicative notificate dalla ASL all'Erogatore;

- 1.3. erogazione delle prestazioni specialistiche previste per la branca di originario convenzionamento dell'Erogatore, come riportate negli allegati nn.1 e 3 del DM 22.7.96 ed in applicazione di quanto stabilito dalla Regione Puglia con DGR. n.3784 del 22.7.98, DGR n.3842 del 1/10/98, DGR n.141 del 2.3.99, DGR n.1392 del 5.10.00 ed eventuali successive ulteriori variazioni e/o integrazioni, non ultima, la D.G.R. n. 951/2013;
 - 1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario infermieristico e tecnico, in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
 - 1.5. garantire la persistenza dei requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010;
 - 1.6. ai fini dell'applicazione della griglia di cui alla D.G.R. n. 1500/2010, l'Erogatore si obbliga a compilare la griglia di cui alla DGR. n. 1500/2010, valorizzando la dotazione strumentale e tecnologica ivi richiamata, in relazione a quella in uso, senza alcuna possibilità di estensione alle scorte di magazzino. Analogamente, la dotazione in uso deve essere rapportata al numero degli ambienti adibiti ad ogni specifica attività;
 - 1.7. dare, di norma, preventiva comunicazione formale alla ASL. di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione;
 - 1.8. durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguate potenzialità di servizio nei diversi ambiti distrettuali, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività.
2. L'Erogatore, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010 è, altresì, obbligato:
 - 2.1. a conferire i dati e le informazioni necessarie per il funzionamento dei sistemi informativi regionali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n.2005 (Piano per la sanità elettronica della Regione Puglia), secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione. Sono fatti salvi comunque i contenuti di norme, decreti e altri provvedimenti a carattere nazionale e regionali contenenti obblighi e adempimenti in materia di flussi e obblighi informativi;
 - 2.2. ai sensi dell'art. 50 del D.L. 269/2003, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n.326/2003, e successive modifiche ed integrazioni, con cadenza mensile, e comunque entro le scadenze pubblicate annualmente, all'invio telematico dei dati delle ricette al Sistema Tessera Sanitaria;
 - 2.3. ai sensi del comma 4 dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, in accordo alle disposizioni tecnico organizzative regionali ed aziendali, a mantenere costantemente aggiornato ed a comunicare tempestivamente all'ASL ogni variazione dell'elenco dei medici ai quali è effettuata la consegna dei ricettari, nonché la data della consegna e i numeri

progressivi regionali delle ricette consegnate (tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori);

- 2.4. con riferimento specifico al collegamento in rete dei medici per la trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero dell'economia e delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, così come previsto dall'art. 50 comma 5 bis e dal DPCM 26/03/2008, ad assicurare il collegamento dei propri medici prescrittori, senza oneri per la Regione e per la ASL, al sistema di accoglienza centrale e/o al sistema di accoglienza regionale predisposto dalla Regione ai sensi dell'art.4 del suddetto DPCM 26/03/2008. Tale prescrizione si applica solo nei confronti di strutture in cui insistono medici prescrittori. Quest'ultimi a loro volta non possono prescrivere per due strutture, sebbene ubicate in ambiti territoriali diversi.
- 2.5. ad assicurare il collegamento dei propri medici prescrittori al Sistema Informativo Sanitario Territoriale (SIST), secondo le modalità tecniche ed organizzative comunicate dai competenti uffici regionali.
3. Il mancato adempimento da parte dell'Erogatore degli obblighi dell'art. 50 della legge 326/03, comporta la sospensione della liquidazione delle prestazioni rese, sino alla dichiarazione dell'avvenuto adempimento ed alla relativa verifica da parte della ASL. Il comportamento reiterato di tale inadempimento sarà oggetto di valutazione ai fini delle prescrizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
4. Al fine di allineare le anomalie afferenti il codice fiscale, l'anagrafe sanitaria e comunale, costituisce obbligo (così come già previsto dalla Legge finanziaria n.296/06) per l'Erogatore dei servizi sanitari, di richiedere e verificare i dati contenuti sulla Tessera sanitaria del cittadino.
5. L'Erogatore si impegna ad applicare il nuovo Tariffario Regionale approvato con DGR n. 951 del 13/05/2013, senza l'applicazione della scontistica di cui all'art. 1, co. 796, lett. O, della L. 296/2006 disapplicata dalla DGR n. 1304 del 09/07/2013.
6. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato ed importo liquidato e pagato dalla ASL, l'Erogatore, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - 6.1. richiedere e ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - 6.2. richiedere alla ASL, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - 6.3. attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. La mancata richiesta e ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
7. L'Erogatore si obbliga a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC, attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti.
8. L'Erogatore si obbliga al puntuale rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle disposizioni attuative emanate dal Garante per la protezione dei dati personali.
9. L'Erogatore si obbliga, in ogni caso, al rispetto delle norme, delle disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto.

10. La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. 8/2004.

ART.6

Adempimenti della ASL

1. La ASL è tenuta a:
 - 1.1. eseguire la verifica tecnico-sanitaria delle prestazioni addebitate, sia con riferimento alla richiesta del medico prescrittore sia rispetto alla appropriatezza dei codici di prestazione utilizzati, di cui al DM 22.7.96, così come richiamati nella D.G.R. n. 951/2013, e relative indicazioni applicative emanate dal Ministero della Sanità o ulteriori indicazioni preventivamente divulgate dalla ASL.
 - 1.2. fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni relative a cittadini il cui accesso a prestazioni specialistiche evidenzia frequenze e tipologie che richiedono ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico- diagnostica, da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore;
 - 1.3. comunicare all'Erogante nel più breve tempo possibile e nelle forme previste per legge:
 - 1.3.1. la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - 1.3.2. eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - 1.4. garantire il controllo e la verifica periodica dei requisiti minimi ed ulteriori di cui ai RR n. 3/2005 e n. 3/2010;
 - 1.5. garantire il collegamento tra il proprio sistema informativo regionale e quello aziendale con quello dell'Erogatore, nonché le modalità tecniche per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio: la mancata osservanza sarà oggetto di valutazione del Direttore Generale.

ART.7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. Il pagamento delle prestazioni eseguite dall'Erogatore ai sensi del presente contratto, è regolato dal presente articolo.
2. La ASL, esperiti positivamente gli adempimenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, provvede ad effettuare il pagamento delle competenze spettanti all'Erogatore entro 60 giorni dalla data di valida presentazione della richiesta di pagamento. Per "valida presentazione della richiesta", si intende la consegna degli originali delle ricette, compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito e con coerente esposizione dei codici relativi alle prestazioni erogate, nonché del supporto informatico redatto secondo il tracciato record, descritto al precedente art.5.
3. La ASL predispone i pagamenti mensili, previa acquisizione del DURC, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 8**Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali**

Le parti si danno reciprocamente atto, che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rimanda alle norme del c.c.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL Dott.	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli **Artt. : 1** (*Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti della Puglia*), **2** (*Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini*), **3** (*Tetto di remunerazione a tariffa intera e con scontistica tariffaria*), **4** (*Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia*), **5** (*Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni*), **7** (*Modalità di Pagamento e Conguagli*), **8** (*Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali*).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore:

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 agosto 2014, n. 1795

DGR 7 agosto 2012, n. 1668 - Modifiche schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78).

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio 3-PAOS e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 32, comma 8, della L. 449/1997 e l'art. 72, comma 3 della L. 448/1998 dispongono che le Regioni individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata i limiti massimi annuali di spesa sostenibili con il Fondo sanitario nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione.

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalla aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.

L'art. 1 della L.R. n.8/2004 prevede che "la Regione garantisce, attraverso gli istituti dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'attività sanitaria e socio-sanitaria, dell'accredimento istituzionale e degli accordi contrattuali, l'erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale."

La medesima L.R. n. 8/2004 all'art. 27 (Sospensione e revoca dell'accredimento), così come modificato dalla L.R. n.4/2010 e dalla L.R. n. 3/2013,

prevede che "co.4 L'accredimento può, altresì, essere revocato a seguito di accertamento della violazione grave e continuativa degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo nonché del mancato rispetto degli accordi eventualmente sottoscritti con le organizzazioni rappresentative a livello regionale.

Co. 4 bis In caso di mancata stipula degli accordi di cui all'art. 8-quinquies del decreto legislativo, l'accredimento è sospeso fino alla stipula dei predetti accordi.

Co.5 La revoca dell'accredimento comporta la revoca degli accordi contrattuali eventualmente stabiliti con l'ASL di competenza.

6. La revoca dell'accredimento è altresì disposta nel caso di violazione degli standard quantitativi e qualitativi, così come previsto sia per le strutture pubbliche che per le strutture private dal regol. reg. 3/2005, nonché in caso di mancata applicazione agli addetti del corrispondente CCNL."

Il comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 14/2004 prevede che a norma dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. la Giunta regionale procede a: definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati, fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL, indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria.

L'art. 19 della legge regionale n. 26/2006 come sostituito dall'art. 8 della legge regionale n. 4/2010 contiene norme in materia di "Contratti per prestazioni domiciliari".

Con Regolamento regionale 4 novembre 2010, n.16 "Art. 8 della L.R.n. 4/2010. Regolamento Regionale dell' Assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi ex art. 26 della l. n. 833/78" e con Regolamento regionale 4 agosto 2011, n.20 "Regolamento regionale di modifiche al Regolamento regionale 4 novembre 2010, n.16" è stata disciplinata l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione domiciliare e sono stati stabiliti gli ulteriori requisiti organizzativi che le strutture private provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditate per prestazioni sani-

tarie in regime riabilitativo ex art. 26, Legge n. 833/78 devono possedere al fine di sottoscrivere contratti con la ASL.

Il comma 171 dell'art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"*, ha precisato, in tema di tariffe, che è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intra-regionale che interregionale, ed ha altresì sanzionato con la nullità i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 *"Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180"*, hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

L'art. 20 della L.R. n. 1/2005 prevede che "i contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti ulteriori elementi:

b) a norma dell'articolo 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.

Inoltre, il citato articolo al comma 3 prevede che ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie, si tenga conto della tipologia e complessità delle strutture nonché dell'andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione fra settore pubblico e privato.

Con Deliberazione n. 1494 del 4 agosto 2009 "Accordi contrattuali anno 2009 - Linee guida" la Giunta regionale ha stabilito i criteri operativi relativi agli accordi contrattuali con gli erogatori privati ed istituzionalmente accreditati che erogano prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26, Legge n. 833/78, a cui col presente provvedimento si rimanda. Le prescrizioni di cui alla DGR 1494/2009 prevedono:

- Determinazione del fondo unico da destinare alla remunerazione delle prestazioni di assistenza intensiva ed estensiva post acuzie erogate dalle strutture private sanitarie provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditate;
- Determinazione del fabbisogno, ripartito secondo le diverse tipologie del setting- assistenziale;
- Individuazione dei volumi di prestazioni da contrattualizzare;
- Assegnazione del tetto di spesa per ciascuna struttura, tenendo conto di una serie di parametri, nel rispetto della potenzialità erogativa delle singole strutture.

Inoltre, la stessa deliberazione ha specificato:

- Di confermare per l'anno 2009 come tetto regionale la spesa dell'anno 2008 sostenuta dalle Aziende sanitarie verso gli erogatori privati per tutte le prestazioni di assistenza al netto della spesa sostenuta per extratetto nel medesimo anno;
- Di fissare come obiettivo per l'anno 2009 l'abbattimento del 2% della spesa dell'anno 2008;
- In riferimento al tetto di spesa di cui al punto precedente, di tener conto degli effetti delle regressioni tariffarie, (che nello specifico prevede che alle prestazioni erogate tra il 95% ed il 100% del tetto di spesa si applica una regressione tariffaria pari al 15%);
- La possibilità di poter erogare prestazioni oltre il tetto di spesa, nei limiti massimi del 5%, concordate con la ASL sulla base della verifica di ulteriore fabbisogno, con la regressione tariffaria del 25% ai sensi dell'art. 17 della L.R. 14/2004.

Con successiva Deliberazione n. 2672 del 28/12/2009 la Giunta regionale ha stabilito:

- per l'anno 2009, a modifica della citata DGR n. 1494/2009, di confermare il tetto di spesa stabilito per l'anno 2008 dalla Legge regionale n.

40/2007 e dalla DGR n. 95/2008 (DIEF 2008) senza le decurtazioni del 2%;

- a partire dall'anno 2010 di procedere alla sottoscrizione degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate facendo riferimento al tetto di spesa 2008, confermato per l'anno 2009, senza la decurtazione del 2%, applicando i criteri della DGR n. 1494/2009.

La Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, all'art. 3 "Tetti di spesa", abrogando l'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14/2004 e l'art.18, comma 2, della legge regionale n. 26/2006, ha previsto che in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi.

Tra gli obiettivi della DGR n. 1494/2009 si è quello di definire lo schema tipo di contratto per l'acquisizione delle prestazioni da parte delle Aziende sanitarie locali in sostituzione di quello già approvato con determinazione dirigenziale del Settore Sanità n. 138/2002.

Con Deliberazione 7 agosto 2012, n. 1668 ad oggetto: "DGR n. 1494/2009 - Approvazione schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78)" la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL delle prestazioni sanitarie di riabilitazione e l'erogazione da parte delle strutture private accreditate delle medesime.

La normativa generale legislativa e regolamentare sopravvenuta ha imposto l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo "schema contrattuale tipo" approvato con la D.G.R. n. 1668/2012.

Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), nel corso della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, con verbale del 4 aprile 2014 hanno evidenziato che gli schemi di contratto tipo predisposti dalla Regione, e nello specifico lo schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 1668/2012 devono prevedere:

1. una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;
2. quantificare e predeterminare (anche con riferimento all'art. 4) il budget anche per i residenti extraregionali, considerando che il volume indicato attiene unicamente alle prestazioni per i residenti della Regione Puglia;
3. con riferimento agli artt.3 e 4, riguardo alla remunerazione delle prestazioni contrattualizzate, pari trattamento tra quanto retribuito dalla ASL per le prestazioni erogate ai residenti della regione (applicazione della tariffa in vigore scontata del 15% per le prestazioni dall'95,01% al 100% del tetto di spesa), rispetto a quanto remunerato per gli extra residenti (non è prevista alcuna scontistica). (cfr. art.1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n.311). Infatti, l'articolo 1, comma 171, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 prevede: "ferma restando la facoltà delle singole regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio". Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si rende necessario assoggettare le stesse alla regressione tariffaria e che, in caso di incapienza dei fondi, i con-

guagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti della Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo;

4. una clausola di salvaguardia che ponga la Regione e la ASL al riparo dai possibili contenziosi successivi alla sottoscrizione dello stesso. In merito all'inserimento di una clausola di salvaguardia nei contratti da sottoscrivere con gli erogatori privati accreditati, Tavolo e Comitato segnalano "che è pervenuto un parere dell'Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, si è espressa in merito alla previsione di una clausola di salvaguardia nei contratti, affermando la validità della predetta clausola. Tavolo e Comitato, visto il parere dell'Avvocatura, chiedono alla Regione di inserire nei contratti 2014 e successivi la seguente formulazione: *"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili"*.

Per quanto innanzi riportato e viste le osservazioni proposte dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente, come sopra riportate, si propone di approvare le modifiche allo schema di contratto tipo di cui alla precedente DGR n. 1668/2012 e, quindi, di approvare il nuovo testo di schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78) di cui all'allegato A), composto da n. 10 pagine, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3-PAOS e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare, in ottemperanza all'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, secondo quanto previsto nella D.G.R. n. 1494/2009 lo schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78) di cui all'allegato A), composto da n. 10 pagine, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di disporre che i Direttori Generali dovranno sottoscrivere gli accordi contrattuali con le strutture erogatrici prevedendo, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di presta-

zioni erogate, i singoli volumi ed i singoli budget come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui all'allegato A al presente provvedimento, pena la nullità degli stessi contratti;

- di stabilire che i Direttori Generali, avendo già concluso la contrattazione annuale, provvedano a predisporre gli addendum integrativi ai contratti già sottoscritti da sottoporre alle strutture erogatrici, comunicando formalmente al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica l'avvenuta sottoscrizione. Limitatamente all'anno 2014, la determinazione delle tipologie di prestazioni erogate, così come riportata nella tabella di cui all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui all'allegato A al presente provvedimento, dovrà riguardare solo il trimestre ottobre - dicembre;
- di disporre che i Direttori generali, a conclusione

della contrattazione annuale, provvedano ad inviare, al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, dettagliata relazione in ordine all'andamento della spesa, nonché copia della deliberazione con la quale sono stati definiti i limiti invalicabili di remunerazione oltre al contratto tipo, già sottoscritto, per prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26, Legge n. 833/78;

- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI _____

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime riabilitativo
residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale, domiciliare (ex art 26 L. 833/78) da parte di
Strutture
Private operanti in regime di accreditamento istituzionale
per l'intero anno 20__.**

TRA

L'Azienda Unità Sanitaria Locale _____, con sede legale in _____, alla via _____ n° _____, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore – Dott. _____, di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di _____", che opera per sè ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata come Committente

E

La Struttura _____ P.IVA _____, con sede legale della Società in _____ via _____ istituzionalmente accreditata per la erogazione di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78, rappresentata legalmente da _____ nato a _____ il _____, di seguito indicata come "Erogatore" il quale – consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., – dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente

PREMESSO

L'Erogatore dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità di essere Istituzionalmente Accreditato ad erogare prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78, per il correlato numero di posti letto classificati secondo la tipologia residenziale, nonché per trattamenti classificati secondo la tipologia semiresidenziale e/o ambulatoriale e/o domiciliare:

- in virtù della D.G.R. _____ e della D.D. n° _____ con la quale la Regione Puglia ha conferito alla struttura _____ – di _____, ai sensi dell'art. 21 – comma 4 ter della L.R. n° 8 del 28/05/04 e s.m.i., l'Accreditamento Istituzionale per n. _____ posti letto di attività di riabilitazione funzionale ex art. 26 della Legge n°833/78 e/o n. _____ di trattamenti riabilitativi in regime semiresidenziale e/o n. _____ di trattamenti riabilitativi in regime ambulatoriale e/o n. _____ di trattamenti riabilitativi in regime domiciliare;
- in virtù della D.D. n° _____ con la quale la Regione Puglia ha conferito alla struttura _____ – di _____, ai sensi del Regolamento regionale n. 20/2011 che ha modificato il R.R. n. 16/2010, l'Accreditamento Istituzionale per prestazioni di riabilitazione domiciliare ex art. 26 della Legge n°833/78 (n. _____ moduli da 25 prestazioni ciascuno)

così come riportati nel seguente schema:

Allegato A

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONE ACCREDITATA (così come da Determinazione dirigenziale di accreditamento istituzionale)	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE	NUMERO DI POSTI ACCREDITATI
Posti letto di trattamenti di riabilitazione intensiva post acuzie	n.	n. __ p.l.
Posti letto di trattamenti di riabilitazione estensiva	n.	n. __ p.l.
Posti semiresidenziali	n.	n. __ posti
Prestazioni ambulatoriali	n.	n. __ prest.giornaliere
Prestazioni domiciliari	n.	n. __ prest.giornaliere

RICHIAMATI

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- l'art.6, commi 5° e 6° della Legge 23.12.94, n.724
- l'art.2, comma 8° della Legge 28.12.95, n.549
- l'art.1, comma 32° della Legge 23.12.96, n.662
- l'art.32, comma 8° della Legge 27.12.97, n.449
- l'art.72, comma 1° della Legge 23.12.98, n.448
- l'art.8-quinques e art.8-sexies del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
- la Circolare del Ministero della Sanità n. 1/1995;
- le Linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione (G.U. serie generale n. 124 del 30 maggio 1998);
- la Legge n. 405 del 16.11.2001;
- il Piano di indirizzo per la riabilitazione approvato dalla Conferenza Stato- Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011;
- l'art. 25 della Legge regionale n. 28 del 22.12.2000;
- l'art. 11 della Legge regionale n. 32 del 5.12. 2001;
- l'art. 17 della Legge regionale n° 14 del 4 agosto 2004;
- la Legge regionale 28 maggio 2004, n.8;
- la Legge regionale 12 gennaio 2005, n° 1;
- la Legge regionale 9 agosto 2006, n. 26;
- la Legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40;
- la Legge regionale 19 febbraio 2008, n.1 (disposizioni integrative e modifiche della L.R. n° 40/07);
- l'art. 3 della Legge regionale 24 settembre 2010 n.12;
- la Legge regionale 9 febbraio 2011 n. 2;
- la D.G.R. n. 1400 del 3 agosto 2007;
- la D.G.R. n° 1494 del 4 agosto 2009;
- la D.G.R. n° 2672 del 28 dicembre 2009;
- la D.G.R. n° 728 del 15 marzo 2010;
- la D.G.R. n° 1694 del 19 luglio 2010;
- la D.G.R. n° 2185 del 11 ottobre 2010;
- la D.G.R. n° 2336 del 29 ottobre 2010;
- la D.G.R. n° 2664 del 29 dicembre 2011;
- la D.G.R. n°1195 del 1 luglio 2013;
- il Regolamento Regionale 4 novembre 2010, n.16;
- il Regolamento Regionale 4 agosto 2011,n.20
- Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192

IN APPLICAZIONE

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata, nonché dei criteri e modalità definiti dalla Regione Puglia con Legge Regionale n° 28 del 22.12.2000, in particolare in materia di erogazione ed acquisto di prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della L. 833/78 dal settore privato con spesa da porre a carico del SSR, nonché di quanto disposto dall' art. 11 della LR 32/01 e dalla L.R. n. 12/2010, dalle DD.GG.RR. nn° 1494/2009, 2672/2009 e 728/2010, che hanno approvato i criteri operativi relativi agli accordi contrattuali per l'anno 2010 e successivi , oltre a quanto statuito dalla succitata normativa vigente nazionale e regionale;

Allegato A

- della D.G.R. n° 1494 del 04/08/2009, della DGR 2672 del 28/12/2009 così come modificata ed integrata dalla DGR 728 del 15/3/2010, con le quali sono stati approvati i criteri operativi, relativi agli accordi contrattuali, nonché i limiti massimi di remunerazione da assegnare agli Erogatori Privati ed Istituzionalmente Accreditati, che erogano prestazioni sanitarie in regime riabilitativo ex art. 26 della Legge n° 833/1978, con le precisazioni che le prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale, di attività socio-sanitarie di riabilitazione e problematiche da dipendenze, sono da considerarsi al netto della quota della eventuale retta a carico del Comune o dell'utente, ove prevista, in ottemperanza a quanto statuito nel DPCM 29/11/2001 (LEA) e s.m.i.;
- della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 che:
- al comma 2 dell'art. 3 - ha stabilito che - : a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del SSR di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi di cui al comma 1;
 - al comma 3 dell'art. 3 - ha stabilito che - : sono abrogati l'art.17, commi 2 e 3, della l.r. 4 agosto 2004 n. 14 (Assestamento e priva variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004) e gli art.16, comma 1 lett. c) e 18 comma 2, della l.r. 9 agosto 2006, n. 26 8 interventi in materia sanitaria)
- della D.G.R. n. 2185 dell'11 ottobre 2010, con la quale è stata rideterminata la tariffa ex art. 26 L. 833/78 nella misura di € 194,95 limitatamente ai ricoveri di riabilitazione intensiva post acuzie (TRIP), fermo restando le tariffe per le altre prestazioni stabilite dalla D.G.R. 1400/2007;
- Preso atto di quanto richiamato nella Deliberazione del D.G. n° ____ del ____, sia ai fini della determinazione del fabbisogno delle prestazioni ex art. 26 della L. 833/78, che per la determinazione dei criteri di ripartizione del "fondo unico" di remunerazione, effettuate in applicazione delle disposizioni regionali di cui alla D.G.R. n° 1494/2009 nonché della D.G.R. n° 728/2010.

SI STIPULA

il presente contratto per adesione, con validità per l'intero anno ____ destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di riabilitazione ex art.26 L. 833/78 in favore di cittadini iscritti al SSN con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda ASL.

ART. 1

**Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione
per prestazioni erogate verso residenti della Puglia**

- 1) La Azienda Sanitaria Locale della Provincia di ____, sulla base del proprio fabbisogno di cui alla Deliberazione n. ____ del ____ con la quale ha determinato il fondo unico di remunerazione Aziendale da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie di riabilitazione da strutture private accreditate, in considerazione dell'analisi dei dati relativi al fabbisogno di prestazioni sanitarie di riabilitazione nel proprio ambito territoriale e della domanda di prestazioni di riabilitazione espressa da parte degli assistiti delle altre AA.SS.LL della Puglia elaborata dalla struttura aziendale ____, della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 erogabili a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), assegna all'Erogatore, e si impegna ad acquistare per l'anno ____, il pacchetto di prestazioni individuate per tipologia e numero costituente il Piano delle Prestazioni, così meglio esposto:

	colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4
riga A	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____ RESIDENZIALE	€ per un totale di n.....posti letto suddiviso in:	n.....posti letto di trattamenti di riabilitazione intensiva post acuzie (TRIP)	€
riga B			n.....posti letto di internato grave	€
riga C			n.....posti letto di internato base	€
riga D	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____ SEMIRESIDENZIALE	€ per un totale di n.....posti semiresid. suddiviso in:	n.....posti di seminternato grave	€
riga E			n.....posti di seminternato base	€

Allegato A

riga F	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____ AMBULATORIALE	€ per un totale di n.....prestaz.ambulatoriali suddiviso in:	n.....prestazioni ambulatoriali individuali	€
riga G			n.....prestazioni ambulatoriali piccolo gruppo	€
riga H	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____ DOMICILIARE	€ per un totale di n..... moduli da 25 prestaz.domicil. ciascuno	n.....prestazioni domiciliari	€
riga I	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____ TOTALE GENERALE			€

- 2) Nel rispetto dei criteri riportati nel successivo art. 2, il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare nell'anno____, è stato fissato nel rispetto dei criteri di cui alla D.G.R. 1494/2009, della D.G.R. 2672/2009 e della D.G.R. n° 728/2010, per la somma complessiva di €= (riga I), che costituisce per l'Erogatore il tetto di spesa invalicabile di remunerazione, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra;
- 3) Il limite finanziario ripartito per ogni singola tipologia di prestazione accreditata (colonna 4 ad esclusione delle prestazioni domiciliari), di cui al precedente punto 1), può intendersi modificabile, soltanto in subordine di esplicita formale richiesta del committente, con possibilità di scorrimento, esclusivamente nell'ambito della specifica tipologia di assistenza (residenziale ovvero semiresidenziale ovvero ambulatoriale) nei limiti massimi del 10% del tetto di spesa invalicabile di remunerazione di ogni singola tipologia di prestazione e nei limiti del numero dei posti residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali accreditati. In caso di superamento di un singolo tetto di cui alla colonna 2 la somma eccedente tale tetto non potrà essere compensata con eventuali somme disponibili per non raggiungimento di altro tetto associato ad altra tipologia assistenziale. Parimenti, il tetto di remunerazione per l'anno____, pari a €= (riga I), dato dalla somma dei tetti di spesa di cui alle righe A, B, C, D, E, F, G, H rappresenta il limite massimo di spesa (tetto invalicabile di remunerazione) e costituisce per l'Erogatore un tetto unico (senza alcuna distinzione tra il tetto per pazienti residenti nella ASL e pazienti residenti nelle altre AA.SS.LL. della Regione Puglia);
- 4) La Regione Puglia con l'art. 8 della Legge Regionale n° 4 del 02/03/2010 e con i criteri di cui al RR n. 16 del 4 novembre 2010, così come modificato dal RR n. 20 del 4 agosto 2011 ha previsto espressamente di acquistare prestazioni domiciliari prioritariamente da soggetti insistenti sul proprio territorio e che siano autorizzati e accreditati per prestazioni domiciliari ai sensi dei R.R. n.16/2010 e R.R. n. 20/2011 ed in possesso dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.20/2011;
- 5) In ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio sanitario regionale per prestazioni erogate al di fuori tetto di spesa.

ART. 2

**Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni,
Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini**

L'Erogatore si obbliga:

- 1) a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso equamente per l'intero arco dell'anno;
- 2) a rispettare che le prestazioni di riabilitazione intensiva post-acuzie (TRIP), il cui programma per paziente non può eccedere la durata massima di 60 giorni, sono riconosciute solo su espressa richiesta del Direttore della Unità Operativa dell'ultimo ricovero dell'Azienda Ospedaliera, degli Enti Ecclesiastici, degli I.R.C.C.S. e delle Case di Cura provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate. L'ulteriore durata del ricovero, se ritenuta necessaria dagli organi sanitari dell'ASL, è liquidata con la tariffa prevista per la riabilitazione nella fase estensiva;
- 3) ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, in conformità alla normativa vigente, a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste di ricovero, secondo le modalità stabilite dalla Regione e comunque con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della Azienda ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della Azienda ASL, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i.;

Allegato A

- 4) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
- 5) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e senza limiti temporali decadenziali;
- 6) ad accettare la possibilità che il citato piano di cui al precedente punto 1) art. 1), a seguito delle mutate esigenze della Asl committente, previa comunicazione formale e motivata da parte di quest'ultima, possa subire nel corso dell'anno ____ modificazioni, sia per quantità che per tipologia delle singole prestazioni, fermo il limite invalicabile di remunerazione di cui al precedente art.1);
- 7) ad apporre nel vano di ingresso della struttura di riabilitazione, presso il punto di informazione, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture di riabilitazione pubbliche o private;
- 8) al rispetto delle "Linee-guida del Ministro della Sanità per le attività di riabilitazione", approvate dalla Conferenza permanente, per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 7 maggio 1998, in cui si invitavano le Regioni ad attenersi alle raccomandazioni dell'OMS, fatte proprie dal Consiglio d'Europa, conseguentemente recepite anche dalla Regione Puglia, con il provvedimento deliberativo della Giunta Regionale n° 1073/2002. In particolare, per quanto attiene la codifica delle Diagnosi per la Riabilitazione, ritenendo che la classificazione ICD IX (international Classification of Diseases) fosse insufficiente rilevava la necessità di integrarla con la classificazione delle conseguenze delle malattie, come individuata nella ICDH (international Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps) dell'OMS, versione corrente. In tale ottica ed allo scopo di individuare e standardizzare un sistema di codifica delle Diagnosi di Riabilitazione in ambito regionale, si è provveduto a riclassificare e ricodificare le Malattie più frequentemente interessate, così come riportato nell'Allegato (B) della D.G.R. n°1073/2002;
- 9) E' fatto divieto assoluto per l'Erogatore, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione invalicabile, distinto per tipologia e numero di prestazioni, previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto/posti semiresidenziali/prestazioni ambulatoriali/prestazioni domiciliari accreditati, in regime di attività libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi;
- 10) La violazione grave e continuativa delle clausole del presente accordo contrattuale comporta l'applicazione delle prescrizioni di cui all'art. 27 della Legge regionale 28.5.2004, n.8.

ART. 3

Tetto di remunerazione a tariffa intera con regressione tariffaria e volumi di prestazioni sanitarie su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia

- 1) La Azienda sanitaria locale si impegna a remunerare le prestazioni di riabilitazione per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 1 riferito ai residenti della Regione Puglia;
- 2) La Azienda sanitaria locale retribuisce le prestazioni in base alle tariffe determinate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2185 dell'11/10/2010 (tariffa TRIP) e con deliberazione n. 1400/2007, anche mediante l'applicazione dell'istituto della regressione tariffaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n° 1494 del 04/08/2009;
- 3) Fermo restando quanto specificato nel precedente art.1, punto 1), l'importo di ciascun tetto di spesa, così come riportato per ciascuna tipologia assistenziale accreditata (residenziale ovvero righe A+B+C, semiresidenziale ovvero righe D+E, ambulatoriale ovvero righe F+G, domiciliare ovvero rigo H) costituisce il tetto di spesa invalicabile di remunerazione a "tariffa intera", che a sua volta nel seguente prospetto viene distinto in ogni singolo sotto-tetto, (colonna B, C, D, E ed F- rigo 2, che rappresenta il 95% del corrispondente rigo 1), mentre la restante quota del tetto di spesa invalicabile (colonna B, C, D, E ed F - rigo 3), sarà assoggettata alla regressione tariffaria nella misura del 15% (colonna B, C, D, E ed F - rigo 4);
- 4) l'Erogatore dovrà fornire un volume di prestazioni sanitarie per la somma complessiva di € (colonna F- rigo 5, dato dalla somma dei corrispondenti righe 2, 3 e 4), a fronte di un rimborso finanziario di € (colonna F rigo 1).

Allegato A

	A	B	C	D	E	F
	Colonna 1 del prospetto di cui all'art.1	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____	TETTO DI SPESA DA ASSEGNARE ANNO ____	TETTO DI SPESA TOTALE DA ASSEGNARE ANNO ____
		RESIDENZIALE	SEMIRESIDENZIALE	AMBULATORIALE	DOMICILIARE	TOTALE GENERALE
1	Sotto tetto invalicabile di remunerazione (100%) (Colonna 1 del prospetto di cui all'art.1)					
2	Sotto tetto a "tariffa intera" (95%)					
3	Differenza (100% - 95%)					
4	Regressione tariffaria nella misura del 15%					
5	Totale volume delle prestazioni da erogare					

ART. 4
**Prestazioni erogate nei confronti di residenti
al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre Regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal SSR e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale.
2. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia al di fuori del tetto di spesa assegnato e dei vincoli di cui all'art. 2 punto 1), con assoggettamento alla regressione tariffaria prevista dal punto 3) dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.
3. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori della Puglia sono riconoscibili ove la Azienda ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Azienda ASL, alla rispettiva ASL di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia e, nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.
4. Fermo restando la facoltà delle singole Regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, in ottemperanza all'art. 1, comma 171 della Legge n° 311 del 30/12/2004, è vietata nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
5. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla Azienda ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivamente valide da un dirigente individuato in via preventiva dalla Struttura UVARP Aziendale, quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.
6. Il pagamento da parte della Azienda ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto e di cui ai precedenti commi 1 e 3.

Allegato A

7. Alla ASL viene riservata l'azione di recupero delle somme derivanti dal mancato riconoscimento di specifici ricoveri e prestazioni contestati e non riconosciuti dalle ASL di residenza degli assistiti, informandone l'Erogatore.

ART. 5**Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni**

1. L'Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e ad assicurare i seguenti adempimenti:
 - a) erogazione di prestazioni sanitarie introdotte nel sistema di classificazione delle attività di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, tenendo conto delle raccomandazioni presenti nelle Linee Guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella riunione del 7 maggio 1998 e recepite dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1073 del 16/07/2002, nonché nel "Piano di indirizzo per la riabilitazione" approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 febbraio 2011 e recepito dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 933 del 10/05/2011;
 - b) esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del Responsabile Sanitario della struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
 - c) esecuzione delle prestazioni sanitarie sotto il controllo diretto del Responsabile Sanitario della struttura di riabilitazione, con esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo pieno in altre strutture;
 - d) mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui alla normativa regionale di riferimento, in particolar modo della dotazione di personale (R.R. n.3/2005 per le prestazioni di riabilitazione intensiva post-acuzie, R.R. n. 20/2011 per le prestazioni di riabilitazione domiciliare, art. 5 della L.R. n.4/2010 per le prestazioni di riabilitazione in internato grave, internato base, seminternato grave, seminternato base, ambulatoriali individuali e ambulatoriali piccolo gruppo), in relazione a volumi e tipologia di prestazioni da assicurare, garantendo l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (art. 17 – punto 6 della L.R. n° 26/2006), corredato dalle copie della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi (DPR 207/2011). La verifica di quanto richiamato al presente punto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto;
 - e) rispetto dei requisiti organizzativi di cui al R.R. n. 20/2011 per le prestazioni domiciliari;
 - f) consegna alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti;
 - g) determinazione dei corrispettivi sulla base delle tariffe regionali vigenti, con le modalità e nei limiti di cui ai precedenti artt. 1 e 3;
 - h) notificare alla Azienda ASL e specificatamente al servizio di cui all' art.6, co.1, lettera d), delle eventuali proroghe del programma riabilitativo, ai fini dell'esercizio da parte della stessa dei prescritti controlli e del riconoscimento degli stessi;
 - i) rispettare le norme, le disposizioni attuative ivi comprese le regole tecniche nazionali e regionali in materia se ed in quanto applicabili al presente contratto;
 - j) consegna alla Azienda sanitaria locale, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di compimento o completamento delle prestazioni di riabilitazione rese, della notulazione delle stesse, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla Azienda ASL., nel rispetto della indicazione obbligatoria del Soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti indicati dalla Azienda ASL.

L'Erogatore si impegna a consegnare la notulazione delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia;

- k) in caso di difformità tra importo mensilmente notulato e l'importo liquidato e pagato dalla Azienda sanitaria locale, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
 - ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
 - richiedere alla Azienda sanitaria locale, entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate;

Allegato A

- l) La violazione reiterata delle prescrizioni ed obblighi di cui al presente accordo, ovvero la violazione di altre norme e disposizioni valutate gravi dalla ASL, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 27 della L.R. 8/2004.
2. Il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli da effettuare nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e dà luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione di cui al precedente art. 1, per ogni tipo di violazione (informativa ai Cittadini, liste di attesa, obbligatorietà del Medico prescrittore, etc), fino alla revoca del presente Contratto;
3. L'Erogatore è altresì tenuto a dare preventiva comunicazione formale alla Azienda sanitaria locale di eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività e relativa motivazione nel rispetto dell'art.4, comma 1, lettera l) della L.R. n.4/2010. L'Erogatore, durante il periodo estivo, al fine di concorrere ad assicurare adeguati potenziali di servizio, a tutela delle esigenze degli utenti, si impegna a concordare preventivamente con la Azienda ASL gli eventuali periodi di sospensione e/o riduzione delle proprie attività di riabilitazione;
4. In materia di approvvigionamento di farmaci e di prestazioni strumentali e specialistiche non ascrivibili al trattamento riabilitativo, l'erogazione da parte della ASL potrà avvenire necessariamente su presentazione di ricetta medica da parte del medico prescrittore che ha in carico il paziente. Nei casi in cui il paziente risiede in un ambito territoriale diverso da quello in cui insiste la struttura, lo stesso potrà effettuare un'iscrizione temporanea ai MMG iscritti in anagrafe sanitaria.

ART. 6**Obblighi in materia di Sanità elettronica**

L'erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.

L'erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di flussi informativi e di sanità elettronica.

ART. 7**Obblighi e adempimenti della Azienda sanitaria locale**

1. La Azienda sanitaria locale è tenuta a:
 - a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe riabilitative. I controlli devono essere effettuati con cadenza trimestrale; il controllo di un trimestre deve essere effettuato entro e non oltre il trimestre successivo dello stesso anno (D.G.R. n.1491/2010 e s.m.i.);
 - b) in riferimento alle prestazioni di internato grave con riabilitazione intensiva post acuzie (TRIP) (il cui programma per paziente non può eccedere la durata massima di 60 giorni, come specificato nel precedente articolo 2, punto 2), ad effettuare, mediante l'UVAR aziendale, durante la degenza, controlli periodici (almeno ogni 20 giorni) al fine di verificare, sulla base della documentazione clinica, le ragioni che richiedono il perdurare del trattamento in regime di ricovero con riabilitazione intensiva post acuzie, ai sensi della Circolare del Ministero della sanità n. 1/1995;
 - c) fino ad accertamento completato, a sospendere il pagamento relativo a prestazioni verso cittadini il cui ricorso a prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, per tipologia o altro, evidenzia la esigenza di dar luogo ad ulteriori accertamenti in materia di appropriatezza clinico-diagnostica, verifiche da compiersi anche con la collaborazione del soggetto prescrittore e del medico curante;
 - d) verificare periodicamente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti dalla normativa regionale di riferimento (R.R. n.3/2005 per le prestazioni di riabilitazione intensiva post-acuzie, R.R. n. 20/2011 per le prestazioni di riabilitazione domiciliare, art. 5 della L.R. n.4/2010 per le prestazioni di riabilitazione in internato grave, internato base, seminternato grave, seminternato base e ambulatoriali), con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;
 - e) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore dall'Ufficio individuato dalla Direzione Generale:

Allegato A

- la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti sub b) ed eventuali altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
- f) rendere disponibili, presso la sede degli Uffici della Azienda sanitaria locale ____ in via _____-_____, ad avvenuto pagamento delle notulazioni mensili e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli elaborati analitici delle liquidazioni eventualmente anche su supporto informatico, ed, ove elevate, le contestazioni e/o sospensioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione;
- g) il ritiro di tali elaborati o del relativo supporto informatico potrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal pagamento delle notulazioni. Eventuali richieste di chiarimento, successive al ritiro degli elaborati, formulate dall'Erogatore, potranno essere accettate nei 60 giorni successivi al ritiro degli stessi e dovranno essere soddisfatte entro 60 giorni dal ricevimento;
- h) eseguire i pagamenti mensili a tariffa intera sino al raggiungimento del tetto di remunerazione assegnato all'Erogatore ed indicato ai precedenti artt. 1 e 3, ed in caso di superamento dello stesso con l'applicazione della regressione tariffaria ivi prevista, fino al limite invalicabile di remunerazione mensile ed annuale così come definito ai predetti artt. 1 e 3;
- i) eseguire i pagamenti ed i conguagli, con le modalità di cui al successivo art. 8.

ART. 8**Modalità di Pagamenti e Conguagli**

1. Il pagamento delle prestazioni è regolato dal presente articolo.
2. La Azienda sanitaria locale provvede alla erogazione di acconti mensili dell' 85% del relativo tetto di remunerazione, di norma pari ad 1/12 del tetto annuo invalicabile di remunerazione di cui al co. 2 dell'art. 1 entro i 45 giorni successivi al mese di competenza a valida presentazione della richiesta, con conguaglio da liquidare all'Erogatore entro i 60 giorni successivi al relativo mese di competenza, una volta esperiti positivamente in detti termini gli adempimenti di cui ai precedenti art. 5 e 6. Per "valida presentazione della richiesta" si intende la consegna:
 - a) degli originali delle ricette e per i casi di lunga durata, di fotocopia della stessa con la dicitura sottoscritta dal Responsabile Sanitario "copia conforme all'originale", compilate correttamente nella parte anagrafica relativa all'assistito con l'indicazione della diagnosi secondo cui per lo stesso si è ritenuto opportuno dar corso a prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78;
 - b) della notulazione analitica delle prestazioni erogate per ciascun Paziente, sottoscritta dal Responsabile Sanitario dell'Erogatore;
 - c) della ulteriore documentazione richiesta dalla Azienda ASL;
 - d) della documentazione amministrativa debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale e dal Direttore Sanitario, relative alle prestazioni sanitarie erogate in regime riabilitativo ex. art. 26 della Legge n° 833/78, con le indicazioni di seguito riportate:
 - n° 1 prospetto mensile riassuntivo delle AA.SS.LL. di appartenenza, ripartito per discipline accreditate e tipologia di trattamento, con relative fatture;
 - n° 1 Sub-prospetto mensile completo di elenco assistiti, ripartito per discipline accreditate, tipologia di trattamento e AA.SS.LL. di appartenenza;
 - n° 1 CD contenente file di tipo contabile in formato Excel, versione 97 e/o successive (.xls), contrassegnato dai campi definiti nei prospetti cartacei;
 - e) della Copia delle autorizzazioni per i residenziali (TRIP), relative alle prestazioni sanitarie di riabilitazione intensiva post acuzie, il cui programma, per paziente, non può complessivamente eccedere la durata massima di 60 giorni e riconosciute su espressa autorizzazione del Direttore della Unità Operativa dell'Azienda Ospedaliera, Enti Ecclesiastici, I.R.C.C.S. e Case di Cura provvisoriamente ed istituzionalmente accreditate dell'ultimo ricovero.
3. La ASL predisporre i pagamenti mensili previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

ART. 9**Dichiarazione di Conoscenza da parte
dell'Erogatore e Norme Finali**

- 1) L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia ed, in particolare dell'art. 27 della L.R. n. 8/2004.

Allegato A

- 2) Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento le tariffe vigenti al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazioni tariffarie, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituirà il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.
- 3) Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, qualora notulate e notificate, non comportano la remunerazione di alcuno obbligo di remunerazione per l'Azienda Sanitaria Locale e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.
- 4) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:
- "Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.**

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero al contenzioso instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

ART. 10**Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra L'Erogatore e la ASL _____ è competente il Tribunale di _____, sezione distaccata di _____.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m. e i. le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

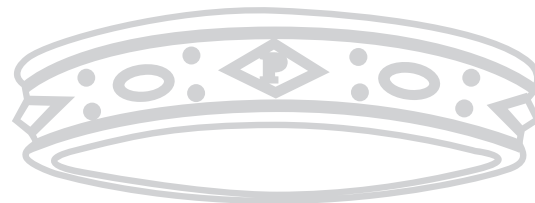
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL _____ Dott. _____	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della _____
	Data _____

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera con regressione tariffaria e volumi di prestazioni sanitarie su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia), 4 (Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni), 6 (Obblighi in materia di Sanità elettronica), 7 (Obblighi e adempimenti dell'Azienda sanitaria locale), 8 (Modalità di Pagamento e Conguagli) 9 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali), 10 (Foro competente).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N.474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza